



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Facoltà di Giurisprudenza – “Sapienza” Università di Roma

Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico

XXXIII ciclo

Curriculum di Diritto Costituzionale e Pubblico Generale

in co-tutela

Facultad de Derecho – Universidad de Granada

Programa de Doctorado en Ciencias Juridicas

TESI DI DOTTORATO

***SECESSIONE E FORMA DI STATO (SOVRANITÀ,
COSTITUZIONE E LEGAME POLITICO)***

Tutores

Prof. Paolo Ridola

Prof. Augusto Aguilar Calahorro

Co-tutor

Prof. Angelo Schillaci

ANNO ACCADEMICO 2019/2020

Editor: Universidad de Granada. Tesis Doctorales

Autor: Alessio Martino

ISBN: 978-84-1117-111-3

URI: <http://hdl.handle.net/10481/71666>

a Chiara e Alice

INDICE

Abstract	I
Resumen	IV

Capitolo I – Origini e sviluppo storico del concetto di secessione

1. Introduzione al concetto di secessione: lo stigma dell'antigiuridicità	1
2. Le rivendicazioni secessioniste nell'esperienza contemporanea	12
3. Una soluzione del conflitto secessionista: primi spunti di riflessione	15
4. Origini e sviluppo storico del concetto di secessione	17
4.1 L'epoca delle rivoluzioni e la guerra civile statunitense	21
4.2 Il primo conflitto mondiale	37
4.3 Il tempo della decolonizzazione	40
4.4 L'esperienza sovietica: costituzione e dissoluzione	44

Capitolo II – La secessione, tra libertà e ricerca dell'unità

1 Unità e particolarismo quali fattori di sopravvivenza e disgregazione della comunità politica	48
2 Sovranità, pluralismo e relazioni nella prima modernità europea: Althusius e Grozio	57
3 Tra contratto e resistenza: gli elementi dell'obbedienza e della fedeltà nelle comunità statali	65
3.1 Rapporto sudditi/sovrano e ribellione: alcuni profili giustificativi	72
4 Libertà e diritti: aspetti del diritto di resistenza e della secessione	77
5 Il principio di unità territoriale: dalla costituzionalizzazione alla dogmatizzazione	85

6	L'avvento del costituzionalismo: spunti per declinare il concetto di secessione	95
7.	La secessione come strumento di tutela delle minoranze	105

Capitolo III – La secessione come strumento di tutela dei diritti individuali e collettivi

1.	Autodeterminazione e secessione: un rapporto fra cerchi concentrici	111
2.	Secessione e diritto internazionale fra conservazione e innovazione	119
3.	Secessione e diritto internazionale: neutralità e teoria dell'autodeterminazione nazionale	126
4.	(<i>segue</i>) L'approccio liberale e le teorie della libera scelta	131
5.	(<i>segue</i>) Il <i>balancing approach</i> e la teoria della giusta causa	134
	5.1 L'uso del <i>balancing approach</i> : la reazione all'oppressione e la teoria rimediale	136
6.	(<i>segue</i>) La teoria della giustificazione morale	140
7.	La secessione come problema irrisolto	149
	7.1 Secessione individuale e istanza collettiva	152
	7.2 Profili integrativi e disgregativi dell'istanza secessionista	154
	7.3 Il metodo per opposizioni: Allen Buchanan	159

Capitolo IV – Riflessioni sulla costituzionalizzazione della secessione

1.	Costituzione e contesti culturali: la dottrina della costituzione come "scienza della cultura" di Peter Häberle	163
2.	Secessione ed emersione delle differenze: elementi di un fenomeno politico	169
	2.1 Le correnti populiste e la degenerazione dell'istanza secessionista	178
	2.2 Democrazia diretta e populismo secessionista	182
3.	Crisi della mediazione politica e sovraesposizione degli organi di garanzia: dalla vicenda canadese all'esperienza spagnola	185

4.	Spinte secessioniste e metodi di risoluzione del conflitto: esperienze e prospettive	192
4.1	La via della mediazione politica: il caso canadese ed altre esperienze	195
4.2	Il ricorso alla sede giurisdizionale: fra ultima istanza a prima risorsa. Dal Canada alla Spagna	204
4.3	L'emersione del conflitto rivoluzionario: lo specifico caso catalano	210
5.	La secessione può essere declinata come diritto?	215
6.	Conflitto e strumenti giuridici del riconoscimento. Una riflessione conclusiva	221
	Conclusiones	229
<hr/>		
	Bibliografia	237
<hr/>		
	Ringraziamenti	259
<hr/>		

Abstract

Il lavoro rappresenta il tentativo di affrontare il tema dell'istanza secessionista in una prospettiva aperta e di riconoscimento, sensibile alle dinamiche di un processo che coinvolge in un serrato confronto l'entità statale con le proprie comunità sub-statali. Esso si muove, quindi, sulla base della consapevolezza che l'esistenza di una varietà di voci, espressioni, istanze partecipative e contropoteri diffusi, oltreché di una comunicazione pubblica aperta, rende «gli orizzonti della sovranità statale non (...) più sufficienti, da soli, ad assicurare risposte a domande di libertà provenienti da società la cui complessità trascende i confini tradizionali delle comunità di appartenenza»¹, e ciò rende necessario un nuovo percorso di aperture costituzionali ai processi di emersione del conflitto infra-statale capace di disinnescare il pericolo disgregativo ad essi connesso.

In questo senso, le tappe attraverso le quali si è provato a ricostruire il dibattito storico-giuridico sul concetto di secessione hanno tentato di allargare la discussione dalle tipiche domande *ex post* sul come si possa, garantendo l'unità, risolvere una crisi nazionale che veda scontrarsi diverse identità, diverse storie, diverse consapevolezze, affrontando il problema secondo una visione di insieme rivolta all'intero processo secessionista, seguendo così un ragionamento *ex ante* sui possibili rimedi idonei ad evitare che istanze di riconoscimento trovino concretezza perché respinte in modo oppositivo, determinando così una crisi dell'unità.

Per fare questo, si è utilizzato come "bussola" il metodo comparativo e, in particolare, storico-comparativo. Soprattutto nel primo capitolo, pertanto, si è lavorato sull'evoluzione del concetto di secessione attraverso il suo sviluppo storico al fine di comprendere le ragioni alla base dell'oramai diffuso stigma di anti-giuridicità da cui esso è caratterizzato. Ricostruita la vicenda all'origine degli Stati Uniti d'America e la successiva emersione dei conflitti fra nord e sud del paese che hanno dato vita alla guerra civile (o guerra di secessione), ci si è rivolti all'assetto geopolitico e alle nuove tensioni seguite alla fine degli imperi in Europa e ai nuovi equilibri scaturiti dall'esito della Prima guerra mondiale. Ancora, si è analizzato il periodo della decolonizzazione per comprendere le ragioni alla base

¹ Paolo Ridola, *Esperienza. Costituzioni. Storia. Pagine di storia costituzionale*, Jovene Editore, Napoli 2019, pag. 17.

del favore internazionalistico verso il principio di autodeterminazione e della neutralità dimostrata verso la secessione dalle compagini sovranazionali sorte nel frattempo. Infine, si è concluso il percorso storico così delineato con una riflessione sull'esperienza dell'URSS e, in particolare, sulla specifica estrinsecazione del principio (e del diritto) di secessione emerso nelle costituzioni sovietiche.

Nel secondo capitolo si è analizzato il rapporto fra paradigmi di libertà e ricerca dell'unità mettendo in luce il ruolo delle differenze quale fattore tanto di gestione della conflittualità (pluralismo) quanto della sua esplosione (particolarismo). Si sono quindi ricostruiti alcuni aspetti del principio di sovranità alla luce del confronto tra autori quali Althusius e Grozio cercando di approfondirne gli aspetti più strettamente legati ai profili del rapporto fra autorità e sudditi, delineando profili giustificativi della resistenza all'autorità e al potere e legando tali riflessioni con il tema della secessione. Tutto questo, per comprendere quali profili di prevalenza debbano riconoscersi al principio di integrità territoriale degli Stati rispetto alla necessaria tutela dei diritti individuali e collettivi. Ancora, si è ragionato sull'avvento del costituzionalismo e sulle conseguenze di tale evoluzione per la declinazione del concetto di secessione.

Nel terzo capitolo si è affrontato il dibattito sul rapporto fra principio di autodeterminazione e concetto di secessione, ragionando sui profili di diritto internazionale e sulle capacità integrative delle differenze insite nel processo e nell'istanza secessionista. A tale scopo, si sono ripercorse le teorie giustificative del diritto di secessione che hanno ricercato in valori quali la libertà, i diritti, la tutela degli oppressi la giustificazione del riconoscimento dell'esistenza di un diritto di secedere.

Infine, partendo dalle riflessioni di Häberle sulla dottrina della costituzione come "scienza della cultura" e di Ridola sui diritti fondamentali e sul metodo comparativo, si è cercato di tirare le fila del percorso affrontato nel tentativo di dotare il problema dell'istanza secessionista di un metodo di risoluzione del conflitto attraverso strumenti giuridico-costituzionali del riconoscimento. Per fare ciò, si è analizzata la secessione da diversi angoli visuali: primo fra tutti quello del populismo, ma anche quello della crisi del politico e dell'apertura di nuovi spazi di confronto pubblico. Si sono quindi ripercorse alcune esperienze capaci di evidenziare pregi e difetti dei diversi metodi di approccio all'istanza secessionista e si è ragionato su quanto l'apertura al confronto sia non solamente la via più conforme ai principi del pluralismo, ma anche l'unica capace di garantire l'unità

senza per questo rinunciare al riconoscimento dei valori e delle capacità di evoluzione insite nella declinazione delle differenze.

Si è quindi riflettuto su un nucleo intorno al quale sviluppare una teoria del riconoscimento per la risoluzione del conflitto secessionista da inserire in quel lungo processo – originato da una “parte” che ben prima di affermare definitivamente la propria estraneità dal “tutto” pone all’attenzione della comunità statale le questioni intorno alle quali potrebbe consumarsi la frattura dell’unità, nel tentativo di incardinarle in un percorso d’integrazione che garantisca in egual modo il particolarismo nel più ampio contesto dell’unità – che solamente in via potenziale conduce alla domanda di divisione e indipendenza.

Il presente lavoro è stato affrontato attraverso l’uso del metodo comparativo operando un’analisi che, «cosciente della diversità» ha provato a delineare strade alternative alla tradizionale chiusura dell’ordinamento statale secondo una logica di «schemi oppositivi», mantenendo «in tensione identità e alterità, senza mirare necessariamente alla fissazione di contenuti comuni, e impostando piuttosto una relazione [...] che resta sempre aperta, comunicativa, ma che non per questo esclude la decisione»².

Il concetto di “secessione”, quindi, è stato inserito in un contesto segnato da «una concezione ampia della storia costituzionale, che non accoglie entro il proprio orizzonte solo la genesi e l’evoluzione dei “testi” né un sostrato materiale costituito da classi o gruppi di potere egemoni, da relazioni antagonistiche amico/nemico, ma “contesti” intessuti di “esperienze”, vissuti individuali e collettivi, processi ampi di trasformazione sociale»³ nei quali – soprattutto allorché l’elemento principale del conflitto risieda nelle problematiche relative all’identità – un ruolo centrale può essere svolto dallo strumento del riconoscimento.

Ecco allora che un ripensamento dei canoni classici di assoluta chiusura dell’ordinamento costituzionale al problema della secessione potrebbe aprire a nuovi sviluppi del conflitto infra-statale nel quale valorizzare gli aspetti funzionali al pluralismo rafforzando i motivi per “stare insieme” piuttosto che acuire le opposizioni fornendo nuove ragioni per “dividersi”.

² Angelo Schillaci, *Diritti fondamentali e parametro di giudizio. Per una storia concettuale delle relazioni tra ordinamenti*, Jovene editore, Napoli 2012, pag. 30.

³ Paolo Ridola, *Esperienza. Costituzioni. Storia. Pagine di storia costituzionale, op. cit.*, pag. 37.

Resumen

La tesis afronta el tema de la secesión desde una perspectiva abierta, favorable a su reconocimiento constitucional, sensible a las dinámicas de un proceso en que se enfrentan los entes estatales con la propia comunidad sub-estatal. La tesis se mueve sobre la base de la necesidad de reconocimiento de una variedad de voces, expresiones, estancias participativas y contrapoderes difusos, además de una comunicación pública abierta, considerando «gli orizzonti della sovranità statale non (...) più sufficienti, da soli, ad assicurare risposte a domande di libertà provenienti da società la cui complessità trascende i confini tradizionali delle comunità di appartenenza» (Paolo Ridola, “Esperienza. Costituzioni. Storia. Pagine di storia costituzionale”, Jovene Editore, Napoli 2019, pag. 17), y la necesidad de una nueva apertura constitucional a los procesos que emergen del conflicto infra-estatal capaz de desactivar sus peligros disruptivos.

En este sentido, las etapas a través de las cuales se ha probado a reconstruir el debate histórico-jurídico sobre el concepto de secesión han permanecido en la discusión de las típicas preguntas ex post, sobre cómo garantizar la unidad resolviendo la crisis nacional de identidad, historia y perspectiva, afrontando el problema desde una visión perniciosa del proceso secesionista. Lo que se propone es realizar, en cambio, un razonamiento ex ante basado en remedios que permitan el reconocimiento de las instancias secesionistas evitando una confrontación concreta y una crisis de unidad.

Para ello se ha utilizado como brújula el método comparativo y, en particular, el histórico comparativo. En el primer capítulo se ha trabajado sobre la evolución del concepto de secesión a través de su desarrollo histórico con el fin de comprender las razones de base del estigma de antijuridicidad por el que se ha caracterizado. Reconstruida la historia del origen de los Estados Unidos de América y la sucesiva aparición de los conflictos entre el Norte y el Sur del país que dieron vida a la Guerra Civil

(o a la Guerra de Secesión), se analiza el orden geopolítico y las nuevas tensiones surgidas con el fin de los imperios europeos y los nuevos equilibrios surgidos tras la Primera Guerra Mundial. Posteriormente se ha analizado el período de Descolonización para comprender las razones de base del reconocimiento internacional del principio de autodeterminación, así como la neutralidad demostrada por los organismos internacionales frente al fenómeno de este tiempo. Al final, concluirá el camino histórico así delineado con una reflexión sobre la experiencia de la URSS y, en particular, sobre la específica manifestación del principio (y del derecho) de secesión emergido en las constituciones soviéticas.

En el segundo capítulo se ha analizado la relación entre los paradigmas de libertad y la búsqueda de la unidad subrayando el papel de las diferencias de los factores tanto de la gestión del conflicto (pluralismo) como de su explosión (particularismo). Se han reconstruido algunos aspectos del principio de soberanía a la luz del conflicto entre autores clásicos como Althusius y Grozio tratando de profundizar en los aspectos más estrechamente ligados a los perfiles de la relación entre la autoridad y los súbditos, delineando perfiles como el de resistencia a la autoridad y al poder vinculándolo con la secesión. Todo ello para entender qué tipo de perfiles de prevalencia deben reconocerse al principio de integridad territorial de los estados respecto a la necesaria tutela de los derechos individuales y colectivos. Por último se ha analizado la aparición del constitucionalismo y sus consecuencias para el concepto de secesión.

En el tercer capítulo, se ha afrontado el debate sobre la relación del principio de autodeterminación y el concepto de secesión, razonando sobre la base del Derecho internacional y sobre su capacidad para integrar las diferencias inherentes del proceso y de la instancia secesionista. Para ello se ha utilizado una teoría justificativa del derecho de secesión que se ha radicado en los valores de la libertad, los derechos, la tutela de los oprimidos y el reconocimiento de la existencia de un derecho de secesión.

Así, partiendo de las reflexiones de Häberle sobre la doctrina de la constitución como “ciencia de la cultura” y de Ridola sobre los derechos

fundamentales y sobre el método comparativo, se ha buscado tirar de los hilos del camino afrontando el problema de la instancia secesionista desde un método de resolución del conflicto basado en instrumentos de reconocimiento jurídico-constitucionales. Para ello se ha analizado la secesión desde distintos ángulos, primero el del populismo, pero también el de la crisis política y la apertura de nuevos espacios de confrontación pública. Se han analizado algunas experiencias capaces de poner de manifiesto las fortalezas y debilidades de los distintos métodos de abordaje de la instancia secesionista, y los razonamientos sobre cómo la apertura al conflicto no es solo la vía más coherente con los principios del pluralismo, sino también la única capaz de garantizar unidad sin renunciar al reconocimiento de los valores y la capacidad de evolución inherentes a la declinación de las diferencias.

Se ha reflexionado sobre un núcleo en torno al cual desarrollar una teoría del reconocimiento para la resolución del conflicto secesionista para incluirla en ese largo proceso que originado como una "parte" que antes de afirmar definitivamente su diferencia del "todo", pone la atención de la comunidad estatal en los temas en torno a los cuales podría producirse la fractura de la unidad, en un intento de incardinarlos en un camino de integración que garantice igualmente el particularismo en el contexto más amplio de la unidad, lo que solo potencialmente conduce a la pregunta de división e independencia.

El presente trabajo ha sido abordado a través del uso del método comparativo mediante la realización de un análisis que, "consciente de la diversidad", ha tratado de delinear vías alternativas al tradicional cierre del sistema estatal según una lógica de "esquemas opositores", manteniendo "tensión identidad y alteridad, sin necesariamente apuntar al establecimiento de contenidos comunes, y más bien estableciendo una relación [...] siempre abierta, comunicativa, pero que no por esto excluye la decisión" (Angelo Schillaci, "Diritti fondamentali e parametro di giudizio. Per una storia concettuale delle relazioni tra ordinamenti", Jovene editore, Napoli 2012, pag. 30).

El concepto de "secesión", por tanto, se inserta en un contexto marcado por «una concezione ampia della storia costituzionale, che non accoglie entro il

proprio orizzonte solo la genesi e l'evoluzione dei "testi" né un sostrato materiale costituito da classi o gruppi di potere egemoni, da elazioni antagonistiche amico/nemico, ma "contesti" intessuti di "esperienze", vissuti individuali e collettivi, processi ampi di trasformazione sociale» (Paolo Ridola, "Esperienza. Costituzioni. Storia. Pagine di storia costituzionale", Jovene Editore, Napoli 2019, pag. 37) en el que, especialmente cuando el elemento principal del conflicto radica en los problemas relacionados con la identidad, el instrumento de reconocimiento puede desempeñar un papel central.

En definitiva, se muestra la necesidad de un replanteamiento de los cánones clásicos de cierre absoluto del sistema constitucional al problema de la secesión, replanteamiento que podría abrir nuevos desarrollos del conflicto intraestatal en los que mejorar los aspectos funcionales del pluralismo, fortaleciendo las razones para "estar juntos" en lugar de agudizar la oposición proporcionando nuevas razones para "separarse".

Capitolo I – Origini e sviluppo storico del concetto di secessione

*«Pensare che, in questa vita, le cose debbano durare
e rimanere sempre in un medesimo stato è pensare l'impossibile!
A ben vedere, infatti, sembra piuttosto che la vita sia un girotondo:
la primavera insegue la prima estate, la prima estate insegue l'estate piena,
l'estate piena l'autunno, l'autunno l'inverno e l'inverno la primavera
e così se ne va il tempo, in questa ruota continua.
Solo la vita umana corre verso il proprio fine più leggera del vento,
senza speranza di rinnovarsi,
se non nella vita seconda, che non ha limite alcuno.»*

*«Pensar que en esta vida las cosas de ella han de durar
siempre en un estado es pensar en lo excusado,
antes parece que ella anda todo en redondo, digo, a la redonda:
la primavera sigue al verano, el verano al estío, el estío al otoño,
y el otoño al invierno, y el invierno a la primavera,
y así torna a andarse el tiempo con esta rueda continúa;
sola la vida humana corre a su fin ligera más liviana que el viento,
sin esperar renovarse si no es en la otra, que no tiene términos que la limiten.»*
(Miguel de Cervantes, "Don Chisciotte della mancia", LIII)

1. Introduzione al concetto di secessione: lo stigma dell'antigiuridicità

Il tentativo di individuare (o costruire) uno spazio per il concetto di secessione all'interno del recinto del diritto costituzionale non può che trovare il punto di partenza nella ricostruzione storica della sua esegesi, tenuto conto di quanto proprio la storia renda il diritto costituzionale «particolarmente sensibile alle mutazioni sociali e politiche più radicali, non invece a quelle solo apparenti o accidentali»¹. In effetti, proprio il diritto costituzionale è certamente «il più esposto alle tempeste della storia, collegato com'è ai mutamenti profondi che il corso del tempo determina sul concreto modo di conformarsi dei rapporti sociali e politici che reggono le comunità organizzate»².

¹ Gaetano Azzariti, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, Editori Laterza, Roma-Bari 2013, pag. 4.

² *Ibidem*.

Ebbene, affrontare il tema della secessione da un punto di vista giuridico e, meglio, costituzionale significa confrontarsi con uno snodo assai delicato della vita e della sopravvivenza dello Stato³. Stato inteso come rappresentazione giuridica del patto che lega un popolo. Popolo a sua volta costituito da individui fra loro differenti tanto in base all'esperienza vissuta quanto in riferimento al patrimonio culturale di cui sono portatori⁴.

Proprio queste considerazioni – collocate nell'ambito di un contesto istituzionale e costituzionale che può essere segnato da conflittualità⁵ – possono

³ Prodromica a qualsiasi discorso in materia è la riflessione sul concetto giuridico dello Stato, che va correlato in primo luogo all'impalcatura dogmatica giuspositivistica dello *Staatsrecht* preweimariano che riduceva l'importanza della società e delle sue articolazioni, per focalizzare la centralità dello Stato inteso come soggetto neutrale, dalle specificità autoritarie connaturate al secondo Reich, attento a costruire un diritto pubblico su fondamenta logico formali, assolutamente indifferenti di fronte alle tensioni socio economiche proprie della Germania guglielmina, in cui il territorio dello Stato – inteso da taluni come elemento dello Stato o da altri come diritto reale dello Stato – diviene una categoria dogmatica, con varie ibridazioni (cfr. Paolo Ridola, *La Costituzione della repubblica di Weimar come "esperienza" e come "paradigma"*, in "Rivista trimestrale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti", volume 2, anno 2014). Il concetto di Stato inteso come "persona morale", divenuta poi "persona giuridica", avrebbe determinato la visione monolitica dell'epoca preweimeriana e, probabilmente consentito, durante il terzo Reich, l'accettazione di una visione «aldilà dell'etica e della realtà» (così Rennert citato in Paolo Ridola, *Itinerari della deutsche Reise dei giuspubblicisti italiani: tra Weimar e Grundgesetz*, in "Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche", volume 6, anno 2015). Il momento determinante di questo tracciato è realizzato nella Costituzione di Weimar, che segna il passaggio verso una concezione di stato fondata sulla sovranità, non più dogmaticamente legata allo Stato ma al popolo (*Volksstaat*). Lo spostamento del baricentro dalla *Staaslehre* consentirà progressivamente un aggancio agli altri ordinamenti e l'apertura verso orizzonti in cui si configurano i bisogni legati alla vita dei cittadini con particolare riguardo alle esigenze economiche, culturali e spirituali. In un primo momento la Repubblica di Weimar, ancora non travolta dalla crisi economica e non divisa da contese politiche sempre più radicali, oscilla tra il baluardo costituito dal paternalismo del Reich guglielmino, in cui era fiorita una *Kultur* che aveva impresso un sigillo indelebile ad un'intera civiltà, vincolandola alla moralità e alla sfera più elevata dell'uomo, alla "deriva" della *Zivilisation* che rappresenta la cultura di massa, popolare, aperta e pluralista, collegata ad un'idea del vivere superficiale, legato all'esteriorità, proprie di una fase di irrimediabile declino che si estrinsecava in una politica fondata sui principi democratici (cfr. Oswald Spengler, *I tramonti dell'Occidente. Lineamenti di una morfologia della storia mondiale*, Guanda Editore, Parma 1991). Solamente i fatti che porteranno al colpo di stato del 1933 e ai tragici eventi successivi condurranno i contemporanei, fra cui Thomas Mann, ad accogliere le suggestioni della democrazia statunitense ed a ripensare profondamente e con amarezza le posizioni del passato, di fronte ad un mondo in macerie.

⁴ È stato fatto notare come «gli antropologi fanno risalire» solamente al «XVIII secolo le origini del concetto di popolo inteso come collettività caratterizzata da alcuni elementi culturali» (Susanna Mancini, *Minoranze autoctone e stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, Giuffrè Editore, Milano 1996, pag. 11).

⁵ Basti pensare a quanto, «secondo un modello teorico che ha profondamente influito sulla politica mondiale negli ultimi due secoli, i gruppi etnici e le nazioni preesistono allo stato e rappresentano una, o forse la più importante, delle basi sociali che ne promuovono e ne legittimano la formazione» (*Ivi*, pag. 17) e ciò nonostante «pochi stati moderni sono davvero "stati-nazione"» (Anthony D. Smith, *Le origini culturali delle nazioni*, Il Mulino Editore, Bologna 2010, pag. 269) cioè

portare, in casi estremi, alla rottura dell'unità del territorio⁶ in cui la popolazione è stanziata. Ecco allora, che il tema della secessione non apre solo una discussione – seppure centrale – fra sopravvivenza e disgregazione di una collettività, fra unità e particolarismo o fra minoranze⁷ e maggioranza, bensì e più ampiamente pone

«stati la cui popolazione è etnicamente omogenea» (Susanna Mancini, *Minoranze autoctone e stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, op. cit., pag. 17).

⁶ Sul concetto di territorio, preliminarmente, è opportuno ricordare il ruolo del dibattito costituzionale tedesco (*Richtungsstreit* weimariano), che ha inflitto un duro colpo al giuspositivismo statualistico mettendo in discussione la natura dello Stato stesso. In effetti, la *Wiener Schule* stigmatizza la concezione spaziale e privatistica dello stato focalizzandone la natura corporea, che sarà superata dalla teoria della competenza, in base alla quale il territorio rientra nella sfera di competenza del potere statale. In questa riflessione è necessario accennare al pensiero dei più importanti studiosi del diritto pubblico fra cui Kelsen (in Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, Vienna 1934, trad. it. *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Renato Treves (a cura di), Einaudi Editore, Torino 1967, pag. 48), che concentrò l'attenzione sulla norma fondamentale che allontana il concetto di Stato da ogni forma di personalizzazione, ma anche da ogni deriva ideologica, per operare la coincidenza con il sistema normativo. Lasson considera lo Stato un soggetto morale supremo, fine a sé e volontà senza limite, che proprio in quanto tale ha diritto al potere, al dominio e alla sovranità, Laband valuta il diritto come un sistema che si avvale di connessioni logiche, completo e concluso, autosufficiente e senza lacune, che contempla solo criteri formali e rigorosi ed esula da ogni componente storica, politica e filosofica. Questa idea consente di dare ai nuovi assetti politici ed istituzionali la necessaria stabilità e di evitare il coinvolgimento sociale che tanto aveva impattato negativamente nel tormentato passato istituzionale tedesco, in particolare in relazione alle criticità legate al problema della sovranità. Ebbene, in Heller tale evoluzione è strettamente legata a quella della costituzione di Weimar, durante la quale è chiaramente emerso come singoli atti di volontà postulino risultati di giuridicità nel momento in cui il diritto riesce a modellare i contenuti che emergono dall'organizzazione statale, forgiando in ordinamento giuridico quanto elaborato dalla realtà sociale. Mentre Jellinek inserisce nell'impianto statualistico autoritario elementi propri della tradizione liberale, innestandovi le dinamiche sociali del potere, di cui si deve tenere conto in esito al processo di modernizzazione delle strutture pubbliche, che il primo Reich aveva avviato. Proprio Jellinek provvede a differenziare la dottrina generale dello Stato (*Allgemeine Staatslehre*), che viene registrata come un "prodotto della società", da quella indicata come dottrina generale del diritto dello Stato (*Allgemeine Staatsrechtslehre*), in cui si focalizzano le norme come insieme che forgia la struttura giuridica dello Stato. La prospettiva sociale e quella normativa trovano un punto di incontro nelle specifiche finalità che le diverse istituzioni, nel corso dell'evoluzione storica, veicolano come proprie, in un quadro complessivo in cui il diritto configura un "sostrato sociale di rapporti di forza, cui esso è funzionale". Il diritto in quanto tale emerge da un'intima persuasione di giuridicità che pervade la società nel momento in cui quanto concretamente realizzatosi venga rivestito di giuridicità. Un ulteriore tassello è composto dalla "dottrina dell'integrazione" (*Integrationslehre*) di Smend, che costituisce un ulteriore approdo di fronte alle tempeste create dal giuspositivismo di Laband e Jellinek e dal formalismo di Kelsen, che non riescono a prendere in considerazione i contenuti concreti, non solo sociologici e teologici, ma che riguardano le norme nel loro complesso, come presupposto e oggetto delle norme. L'interazione tra gli individui e la comunità diventa così oggetto di un rinnovato rapporto dialettico, che mette a fuoco le necessità di integrazione degli individui nel "contenuto di senso" (*Sinngehalt*) e nella "sostanza omogenea" dello Stato. Smed veicola, quindi, un concetto di stato essenzialmente dinamico, costruito sulla base di modelli di integrazione che consentono alle diversità di fare comunità, nell'ambito di uno spazio pubblico in cui ogni gruppo trova la propria collocazione e realizzazione.

⁷ Si noti come certamente «il problema delle minoranze si è trasformato ormai nel problema di garantire ad esse una certa autonomia nell'ambito dello stesso stato in cui vivono», scopo per il

una problematica strettamente legata al tema della diversità e del riconoscimento potenzialmente capace di tradursi tanto in una fonte di divisione e conflitto quanto, anche, in un perno di sviluppo sul quale fondare l'avvenire di una comunità politica, sociale e giuridica⁸.

Il pericolo che si corre affrontando temi tanto delicati è quello di sedersi al tavolo del confronto o alla scrivania dello studioso dimenticandosi di quanto il proprio bagaglio culturale e l'esperienza del proprio vissuto rendano l'uomo "prigioniero della sua biografia"⁹. Ecco dunque l'utilità di fissare il punto di partenza di questa analisi in un profilo storico-giuridico del problema¹⁰, origine necessaria per comprendere i diversi snodi che hanno plasmato nel tempo il concetto di secessione, un concetto – come si vedrà – costretto nel recinto dell'antigiuridicità dalle vicende della storia assai più che da motivi giuridico-culturali.

Se è vero che il diritto costituzionale comporta una vera e propria «scelta di campo, imponendo – almeno ai costituzionalisti rispettosi della missione loro affidata – di porsi dalla parte dei deboli e dei "senza diritti"» che li spinga oltre «una strategia di passivo "riconoscimento" e di mera "tutela" dell'altro, che può risultare, alla fine, soffocante, paternalistica o mistificante», non può certamente rinunciarsi – anche nell'ambito della ricostruzione del concetto di secessione – ad entrare in «una prospettiva di lotta, conformazione e conquista dei diritti di ciascuno, a salvaguardia dell'autonomo sviluppo dei soggetti e delle loro diversità», elementi

cui perseguimento può rivelarsi assai efficace la ricostruzione costituzionale del concetto di secessione (cfr. Giancarlo Guarino, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale*, Jovene Editore, Napoli 1984, pag. 122).

⁸ L'ardua categorizzazione dell'istituto della secessione, la cui legittimità inerisce strettamente alle negoziazioni riconducibili alle procedure previste all'interno dei singoli ordinamenti, è correlata alle impostazioni del diritto pubblico che, muovendo da una concezione stato-centrica ed autoritaria, man mano che approdano ad una visione democratica e costituzione, aprono ampi spazi alle dinamiche di integrazione (v. Francisco Balaguer Callejón, *Fuentes del derecho: principios del ordenamiento constitucional*, Editorial Tecnos, Madrid 1991).

⁹ Tale straordinaria intuizione è di Obama: «Sono prigioniero della mia biografia: non posso evitare di vedere l'esperienza americana attraverso la lente di un uomo nero di etnia mista, per sempre memore di come generazioni di persone che avevano il mio aspetto sono state soggiogate e stigmatizzate e dei modi, sottili e non, in cui la razza e la classe sociale continuano a dar forma alle nostre vite» (Barak Obama, *L'audacia della speranza. Il sogno americano per un mondo nuovo*, BUR – Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 2008, pag. 26). Peraltro, l'importanza della l'importanza della decostruzione delle categorie giuridiche attraverso l'analisi storica è stato oggetto di ampio dibattito soprattutto grazie agli esponenti delle teorie critiche del diritto, e in particolare del costituzionalismo critico, fra cui si v. Carlos de Cabo Martín, *Propuesta para un constitucionalismo crítico*, "Revista de Derecho Constitucional Europeo", volume 19, anno 2013, pagg. 387-399.

¹⁰ Approccio di notevole aiuto tenendo bene a mente le riflessioni sul ruolo della memoria storica nello sviluppo del giuridico contenute nel saggio di Filippo Gentiloni, *Ricordare e capire*, in AA.VV., *Radici e nazioni*, manifestolibri editore, Roma 1992.

«che non si manifestano in via astratta, bensì in concreto, incidendo sulla materialità di vita dei singoli e sulla percezione che questi hanno di sé (e, reciprocamente, “degli altri”), entro una comunità politica determinata e storicamente configurata»¹¹.

In particolare – come si vedrà meglio nello sviluppo del presente lavoro, e dedicandosi ora solamente al tentativo di tracciare nell’alveo dello sviluppo storico del costituzionalismo un percorso di emersione del principio maggioritario – il costituzionalismo, inteso come elemento capace di generare un mutamento qualitativo dallo stato di legislazione allo stato costituzionale¹², prende vita e forma attraverso l’esperienza storica declinata con la cultura propria di ciascuna collettività, frutto di un incontro-scontro tra diversità. Su questa strada si era incamminato Montesquieu, “ponte fra gli antichi e i moderni”¹³, che vedeva nella legge il principio attraverso cui cogliere il “diverso” ed il “particolare” ma anche il “generale” che deriva dalla “natura delle cose” in una concezione fondata sul realismo politico che tiene conto delle ragioni del diverso, del vario, del differente, della molteplicità e diversità¹⁴.

In effetti, «le nazioni in senso “civile” sono comunità di un determinato genere (...) comunità culturali, ma non necessariamente etniche, di persone che hanno consapevolezza della propria adesione ad un paese (inteso come spazio

¹¹ Gaetano Azzariti, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, op. cit., pag. 101.

¹² Cfr. Paolo Ridola, *Il costituzionalismo e lo Stato costituzionale*, “Rivista Nomos. Le attualità del diritto – Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale”, anno 2018, pag. 8.

¹³ Se le soluzioni di Montesquieu «ci possono sembrare lontane, non dobbiamo dimenticare che ai suoi libri si sono ispirati gli autori della Costituzione federale americana e i liberali dell’età della Restaurazione, da Constant a Tocqueville. Montesquieu non è l’aristocratico pieno di pregiudizi, quale ci viene descritto da una tradizione giacobina; è solo un geniale pensatore che medita sui germi assolutistici – oggi diremmo meglio: totalitari – insiti nello Stato moderno, che è lo Stato della monarchia assoluta, ma anche lo Stato centralizzato, che i giacobini hanno voluto instaurare per la libertà e l’eguaglianza dei cittadini» (Nicola Matteucci, *Alla ricerca dell’ordine politico. Da Machiavelli a Tocqueville*, Il Mulino Editore, Bologna 1984, pag. 191).

¹⁴ Superata la dimensione contrattualistica della società, propria del giusnaturalismo, Montesquieu approda ad una visione del diritto *rebus ipsis dictantibus* cioè espressione di una determinata organizzazione umana (cfr. Charles L. de Montesquieu, *Lettere persiane*, trad. it. Adolfo Ruata (a cura di), *Lettere Persiane*, UTET, Torino 1967), forgiata in una società in grado di collegare tutte le forze particolari in una unità, il cui nesso permette di cogliere lo spirito delle leggi (cfr. Charles L. de Montesquieu, *De l’esprit des lois*, trad. it. Sergio Cotta (a cura di), *Lo spirito delle leggi*, UTET, Torino 1952, vol. 2). Il concetto di libertà, in questa costruzione, deriva dalla possibilità di realizzare tutto ciò che le leggi positive permettono, con una grande attenzione alla pluralità delle istituzioni sociali che esprimono, secondo la dottrina aristotelica, in antitesi con le idee di Platone, un’autonoma forza nella società ed un altrettanto autonomo potere, che limita il potere centrale (cfr. Mario D’Addio, *Storia delle dottrine politiche*, E.C.I.G., Genova 1980, Il volume, pag. 23).

geografico) e alle sue istituzioni civili e alla sua cultura, che intendono come elementi storicamente evoluti della realtà sociale umana» e se proprio «la cultura e le istituzioni fanno parte di un determinato luogo, di un paese, ed hanno un significato speciale per coloro che vivono in esso perché i soggetti vi appartengono così come il paese appartiene loro», allora anche «le nazioni come comunità significative costituiscono una forma culturale relativamente moderna» alla luce della quale «se molti esseri umani, così come avviene oggi, includono nel loro senso soggettivo di individualità e di identità l'idea dell'appartenenza a una data nazione o cultura nazionale, ebbene il rispetto che è dovuto agli individui contestuali deve includere il rispetto per questo elemento della loro individualità»¹⁵ con tutto ciò che ne consegue.

Durante il secolo dei lumi anche Rousseau attribuisce alla maggioranza l'esplicitazione della volontà generale, elevata alla sacralità perché coincidente con la verità e alla minoranza un ruolo marginale, in quanto destinata ad essere guidata verso la verità dalla maggioranza stessa¹⁶.

Tocqueville da una parte si ricollega al metodo dello spirito delle leggi, dall'altra approda ad un concetto di democrazia non astratto, come emergeva nel pensiero di Rousseau fondato sulla volontà generale, ma reale, concreto, frutto di un insieme di usi, costumi, tradizioni, peculiarmente legati ad una specifica collettività fondata su un'omogeneità economico-sociale, culturale e intellettuale propria del ceto medio dominante. Questa forma di democrazia rappresentativa, realizza l'ideale rousseauiano di libertà-autonomia che permette di riconoscere la volontà individuale nella volontà generale e nel percepire le leggi come esplicitazione del volere di tutta la collettività.

La volontà della maggioranza costituisce quindi l'approdo di un lungo processo di integrazione tra le diverse istanze e i diversi interessi delle molteplici minoranze che ha prodotto i valori comuni che hanno plasmato l'*ethos* della comunità. Esempificazione e realizzazione di questa teoria è la democrazia

¹⁵ Neil MacCormick, *La sovranità in discussione: Diritto, stato e nazione nel "commonwealth" europeo*, Il Mulino Editore, Bologna 2003, pag. 355.

¹⁶ La sovranità appare così indivisibile e non delegabile, nel contesto di una democrazia perfetta, diretta, in cui la volontà generale si esprime attraverso la legge ed ha sempre come oggetto il bene comune se i cittadini non si frammentano in partiti che veicolano visioni particolaristiche in una deriva di divisioni e fazioni. In questo contesto la minoranza è occasionale ed è, al limite, il frutto di un errore che deve portare a confluire nuovamente nella maggioranza (cfr. Mario D'Addio, *Storia delle dottrine politiche, op. cit.*, pag. 53).

americana cui Tocqueville guarda come società fondata su una ponderata dialettica tra libertà ed uguaglianza¹⁷.

Orbene, se è vero quanto sostenuto da Alexander Hamilton durante il confronto sulla necessità di ratificare la Costituzione degli Stati Uniti d'America, e cioè che «ovunque esistano due o più persone impegnate in un compito e in un'impresa comuni, esiste sempre il pericolo di una divergenza di opinioni»¹⁸, allora tanto più «lo Stato non può essere ridotto a mera conservazione dell'esistente, ma deve fare i conti con tutti i fattori di evoluzione che della vita e del progresso fanno necessariamente parte»¹⁹.

Di più, ancora Hamilton già nel 1787 evidenziava plasticamente quanto quelli che potevano apparire pericoli della pluralità potevano anche facilmente tradursi in una spinta allo sviluppo: «in ogni comunità in cui è favorita l'industriosità vi sarà sempre una distinzione tra i pochi e i molti, che dà origine ad interessi contrapposti: vi saranno così debitori e creditori ecc. Se si affida ogni potere ai molti essi opprimeranno i pochi e viceversa; entrambi i gruppi dovrebbero, dunque, avere il potere, in modo che ciascuno possa difendersi dall'altro: è alla mancanza di un simile freno che noi dobbiamo la nostra carta-moneta, le leggi sul pagamento rateale ecc»²⁰.

La diversità insita nel pluralismo è generatrice, anche, di conflitti che possono spesso rivelarsi come profondi e totalizzanti; conflitti del pluralismo che non tendono tanto alla mera disgregazione e frammentazione dello Stato quanto, invece, ad una integrazione che nasce dalla frizione, alla rigenerazione del magma che lega – una volta raffreddato – la comunità politica e sociale²¹.

¹⁷ L'autore riflette anche sulla c.d. "tirannia della maggioranza", cioè sul potere assoluto esercitato da una democrazia di massa, fondata sul suffragio universale che esprime una sua eticità materiale contestuale ad una costante pressione sulle opinioni delle minoranze, praticamente costrette a conformarsi ai principi della maggioranza che riconoscono come portavoce della comune percezione del noi che si traduce in legge positiva, ampiamente riconosciuta come tale nella comunità e nelle istituzioni. Questa dissertazione sul conformismo è, nel pensiero del nostro, l'approdo finale del processo involutivo della democrazia di massa. Per approfondire si v. Francesco De Sanctis, *Tempo di democrazia. Alexis de Tocqueville-Tocqueville. Sulla condizione moderna*, Editoriale Scientifica, Napoli 2005.

¹⁸ Alexander Hamilton, *Federalist n. 70*, 1788, in Vittorio De Caprariis (a cura di), *Hamilton*, Il Mulino Editore, Bologna 1961, pag. 117.

¹⁹ Claudio De Fiores e Ulderico Pomarici, *Sovranità e guerra*, La Scuola Di Pitagora Editore, Napoli 2004.

²⁰ Alexander Hamilton, *Discorso alla Convenzione di Filadelfia*, 29 maggio 1787, in Vittorio De Caprariis (a cura di), *Hamilton*, op. cit., pag. 73.

²¹ Ancora una volta il discorso può utilmente essere ricondotto al pensiero di Alexander Hamilton, e all'idea che la gestione del conflitto non solamente faccia indispensabilmente parte di una comunità, ma che l'essenza stessa della democrazia trovi ragione, anche, nella tensione fra unità e

Ecco, allora, che il conflitto diviene «motore della storia e delle dinamiche giuridiche»²² non potendo semplicisticamente essere ridotto a forza distruttrice dello *status quo*: una siffatta visione, infatti, avrebbe finito per fermare la Storia e il progresso dell'umanità in tutti i più diversi campi, anche (e forse soprattutto) in quello giuridico²³, la cui «realità eticogiuridica istituzionale che crediamo di avere costruito per sempre non è che un momento del processo: la realtà giuridica che si crede fissata non è che una tappa per l'ulteriore sviluppo»²⁴.

Basti pensare alla vicenda della condizione dei neri negli Stati Uniti d'America, e in particolare a come non solo l'unico modo per abolire la schiavitù fu quello di passare da «una Guerra di secessione perché non ci fu altro modo di decidere quale libertà dovesse prevalere tra quella dei neri e quella dei singoli Stati di decidere cosa fare dei neri»²⁵, ma che si è interamente districato in una serie di lotte per i diritti civili fondate sulla rivolta civile anche violenta. Ecco allo che se ci si limita a valorizzare la forza di rottura che emerge dal conflitto, esso può solamente rappresentare un elemento intrinsecamente antiggiuridico al suo sorgere che può trovare giustificazione solo *ex post* una volta raggiunta la totalità o almeno parte del risultato inizialmente prefissato, se invece si mette in luce il processo che ad esso è preordinato, anche la conflittualità può evidenziare caratteristiche peculiari per lo sviluppo di una società plurale.

L'analisi degli eventi giuridici legati all'istanza secessionista non può quindi essere letta come una mera richiesta di indipendenza e, di conseguenza, di

particolarismo. A questo proposito, Hamilton affermava che «gli elementi che costituiscono garanzia di libertà repubblicana sono: primo, una giusta dose di sottomissione ai voleri del popolo; secondo, un giusto senso di responsabilità» inteso – soprattutto nella particolare dialettica che si stava sviluppando nella corrente federalista statunitense – come capacità di un governo centrale legittimato dalla maggioranza di non opprimere le minoranze e di rispettare il particolarismo. (Alexander Hamilton, *Federalist n. 70, op. cit.*, pag. 114).

²² Gaetano Azzariti, *Diritto e Conflitti: Lezioni di diritto costituzionale*, Editori Laterza, Roma-Bari 2010, pag. 3.

²³ Basti pensare al ruolo conquistato dalla teoria del “metabolismo intermittente” nella dottrina del costituzionalismo contemporaneo, fondata proprio sull'idea che «la continua riscrittura delle costituzioni è un carattere essenziale della storia (Häberle). E in questo processo di riscrittura assistiamo a interscambi e influenze reciproche tra i vari ordinamenti, sempre sotto l'egida dei principi forti del costituzionalismo» (Giuseppe Morbidelli, *Diritto pubblico comparato. Costituzioni e costituzionalismo*, Monduzzi Editore, Bologna 2000, pag. 72).

²⁴ Nicola Antonetti, *Luigi Sturzo e il costituzionalismo del novecento*, in Eugenio Guccione (a cura di), *Luigi Sturzo e la democrazia nella prospettiva del terzo millennio (Atti del Seminario Internazionale, svoltosi a Erice dal 7 all'11 ottobre 2000)*, volume I, Leo S. Olschki Editore, Firenze 2004, pag. 317.

²⁵ Francesco Costa, *Questa è l'America. Storie per capire il presente degli Stati Uniti e il nostro futuro*, Mondadori Editore, Milano 2020, pag.43.

divisione di una parte da un tutto preconstituito. Sul punto, proprio le diverse esperienze che nei secoli hanno accompagnato lo sviluppo del concetto di secessione, formandone quel sostrato giuridico che oggi ne avvolge l'essenza, dimostrano che la rivendicazione indipendentista emergente in una realtà unitaria è in realtà il risultato di un percorso con origini sempre lontane e diverse, un vero e proprio processo che porta all'emersione di determinate domande avanzate da una minoranza verso l'ordine costituito in un contesto nel quale «dinanzi alla molteplicità dei valori e soprattutto dei sistemi di valore, l'assetto della democrazia pluralistica non dovrebbe permettere l'assunzione di alcuno di essi a fondamento del proprio esistere» poiché, «non potendosi riconoscere alcun valore veritativo alle conclusioni di ciascun modello etico, la difficoltà e il compito della democrazia pluralista sarà quello di consentire ed agevolare l'espressione e la coesistenza, secondo un canone essenzialmente utilitaristico, del maggior numero possibile di diverse culture»²⁶.

Peraltro, il processo secessionista difficilmente trova la propria origine nella domanda di divisione. Al contrario, la forza della domanda di disgregazione è direttamente proporzionale al trascorrere del tempo ma anche strettamente legata all'intensità della risposta positiva alle domande formulate dalla minoranza. In questo senso, l'istanza secessionista può potenzialmente essere illuminata da una angolazione più ampia ed essere così letta in una nuova prospettiva che dia centralità al processo di cui la stessa è il risultato.

Tutto ciò non può non tenere conto del limite imprescindibile della anti-giuridicità presupposta che caratterizza il tema. In effetti, certamente «la secessione, insieme alle rivoluzioni, rappresenta uno degli atti più drammatici della vita di uno Stato» in quanto, seppure solo nella forma finale della propria emersione, «ne mette in discussione l'aspetto forse più caratterizzante: la sovranità territoriale, il potere di decidere»²⁷. Eppure, «la storia moderna e contemporanea è costellata di movimenti e partiti politici, che, facendo proprie rivendicazioni di gruppi in vario modo connotati sotto il profilo etnico, linguistico e religioso, si fanno portatori di istanze di maggiore autonomia fino all'estremo di invocare la separazione dall'ordinamento nazionale in cui è insediata la comunità

²⁶ Francesco Rimoli, *Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell'integrazione democratica*, Giappichelli Editore, Torino 1999, pagg. 181-182.

²⁷ Claudio De Fiores e Daniele Petrosino, *Secessione*, Ediesse Editore, Roma 1996, pag. 25.

di riferimento»²⁸. Estremo di un processo che trova origine nella stratificazione di eventi, sviluppi culturali, congiunture economiche - ma anche scelte politiche - e che non può essere ignorata.

Ecco allora che emerge il punto focale del problema che, storicamente, affligge la materia della secessione: la pacificazione del momento di emersione del conflitto con i rigidi modelli territoriali²⁹ costruiti sull'intangibilità assoluta dell'unità, tanto imprescindibile da aver reso impossibile ammettere qualsiasi istanza divisiva anche se esclusivamente figurativa e priva della concreta possibilità di riuscita. Un problema la cui risoluzione giuridica è stata ulteriormente complicata dalla nascita dello stato costituzionale, che ha tuttavia anche dato una nuova spinta alla ricerca di strade volte ad «accertare a quali condizioni e in quali limiti sia possibile considerare tale evento costituzionalmente legittimo; ovvero se esso non debba piuttosto venir lasciato (e confinato) sul piano fattuale, rinunciando alla pretesa di ricondurre il fenomeno entro i canoni della legalità (e della legittimità) costituzionale»³⁰.

Il primo ostacolo da superare sarà, quindi, il diffuso preconetto negativo di cui è vittima l'istanza secessionista, indelebilmente segnata dallo stigma dell'antigiuridicità, dovuto al fatto che anche le istituzioni di mediazione nei rapporti fra gli Stati come le varie e diverse realtà sovranazionali, storicamente, «hanno sempre ed inequivocabilmente inteso la secessione come fattore di instabilità nelle relazioni internazionali, fonte di sicura minaccia per la sicurezza e la pace»³¹. A ciò

²⁸ Adriana Ciancio, *Costituzione e secessione. Profili di teoria generale e di diritto comparato*, "Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo", volume 5, anno 2018, pag. 53.

²⁹ Se certamente il primo elemento della formazione nazionale è, incontestabilmente, il territorio: territorio più o meno esteso; non più una città, come l'elemento costitutivo della città antica, ma un territorio che contiene città e campagne. Non che sia necessario, perché vi sia una nazione, un territorio che formi una vera e propria unità geografica. Si possono citare degli esempi di nazioni che hanno certamente una loro propria individualità e che tuttavia abitano un territorio che ha limiti geografici comuni. La nazione spagnola, e quella portoghese abitano la penisola iberica, che non forma, evidentemente, che una sola unità geografica; allo stesso modo, la nazione norvegese e quella svedese, stabilite sulla penisola scandinava, formano anche loro una sola unità geografica" (Léon Duguit, *Sovranità e libertà*, Vincenzo Rapone (a cura di), Giappichelli Editore, Torino 2007, pagg. 135-136). Sul punto v. anche Alessandra Di Martino, *Il territorio: dallo Stato-nazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto*, Giuffrè Editore, Milano 2010. Per i profili riguardanti le instaurazioni di fatto di un ordinamento si v. in particolare Santi Romano, *L'instaurazione in fatto di un ordinamento giuridico e la sua legittimazione*, in *Idem, Scritti minori*, Giuffrè Editore, Milano 1950.

³⁰ Adriana Ciancio, *Costituzione e secessione. Profili di teoria generale e di diritto comparato*, op. cit., pag. 53.

³¹ Antonello Tancredi, *La secessione nel diritto internazionale*, CEDAM, Padova 2001, pag. 333.

poi deve aggiungersi il peso che nel nostro secolo hanno avuto fattori come il populismo e la frammentazione identitaria, che hanno finito a volte per fondersi rappresentando una delle principali forze destabilizzatrici per le democrazie novecentesche e contemporanee³².

Nell'alveo della discussione sulla secessione una breve parentesi introduttiva merita il tema della frammentazione identitaria e della crisi dello Stato-sovrano che trova origine in una critica che «non nasce in anime inquiete, che la severa disciplina delle scienze giuridiche non appaga» ma che è, al contrario, «il risultato di una semplice constatazione di fatto: lo Stato oggi esercita sempre meno un potere sovrano (...) tanto è vero che da sempre più parti ritorna, persistente, il tema della crisi dello Stato moderno»³³.

Nonostante essa venga tendenzialmente ricondotto al problema territoriale³⁴, invero le più recenti esperienze di crisi hanno teso a dimostrare come il terreno di scontro si stia progressivamente spostando verso un idealismo populista fondato su di una nuova tipologia di identità astratta e ideale, scostamento che unito alla (ma anche causa della) oramai inarrestabile crisi della rappresentanza politica ha comportato un sempre più drammatico affievolimento del senso di comunità nazionale in favore di un diffuso senso di appartenenza locale. Anche per questo, il conflitto interno alle comunità nazionali è stato

³² Sul punto è stato attentamente osservato come il più efficace mezzo di contrasto alle pulsioni populiste-frammentatorie può rinvenirsi nei più recenti approdi delle diverse teorie sullo spazio pubblico e, in particolare, nel loro sviluppo indirizzato alla formazione di un luogo e di una modalità di riconoscimento e di relazione attenta a trarre beneficio dal particolarismo traendo dalla differenza il fondamento dell'unità. Nello specifico, appare da condividere quanto «a partire dai concetti stessi di popolo e identità la sfida posta al costituzionalismo contemporaneo dall'emersione di populismi fortemente aggressivi (e talora dotati di un consenso ampio, sebbene fortemente fluido) rinvia direttamente ai percorsi di riflessione sullo spazio pubblico e invita a mettere al centro, per contrasto, la sostanza "personale" e "relazionale" della democrazia stessa, come paradigma capace di ispirare la ricostruzione delle dinamiche di legittimazione» (Angelo Schillaci, *Un anno vissuto pericolosamente: l'Italia e il "populismo di governo"*, in AA.VV., *Los derechos fundamentales ante las crisis económica y de seguridad en un marco fragmentado*, Thomson Reuters – Aranzadi, Cizur Menor 2020, pag. 428).

³³ Nicola Matteucci, *Positivismo giuridico e costituzionalismo*, Giuffrè Editore, Milano 1963, pag. 106.

³⁴ Peraltro, «it is established that acquisition or loss of territory does not per se affect the continuity of the State. This may be so even where the territory acquired or lost is substantially greater in area than the original or remaining State territory. The presumption of continuity is particularly strong where the constitutional system of the State prior to acquisition or loss continues in force» (James Crawford, *The Creation of States in International Law*, Clarendon Press, Oxford 1979, pag. 404).

puntualmente ricondotto alla crisi della «corrispondenza fra la comunità politica e le compatte fisionomie identitarie dello stato nazione»³⁵.

2. Le rivendicazioni secessioniste nell'esperienza contemporanea

Tra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo è tornato ad emergere il fatto³⁶ – necessariamente giuridico – della secessione, che ha caratterizzato l'epoca della formazione degli stati moderni ed è stato ridotto solitamente, in tale contesto, a mero fattore di destabilizzazione dell'ordine costituito³⁷.

³⁵ Paolo Ridola, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Giappichelli, Torino 2010, pag. 240.

³⁶ In relazione al concetto di "secessione" Cassese parla di «*fact of life, outside the realm of law, and to which law can attach legal consequences*» (Antonio Cassese, *Self-determination of people: a legal reappraisal*, Cambridge University Press, Cambridge 1995, pag. 340). Diversamente, di "fatto rivoluzionario" parla Margiotta, secondo cui «la secessione rimane una situazione di fatto, non di diritto: una situazione della quale il diritto può, al massimo, riconoscere le conseguenze. Inoltre, poiché di norma le organizzazioni politiche non riconoscono un diritto alla secessione, questa resta spesso non solo un fatto, ma un fatto rivoluzionario. La peculiarità dell'insurrezione secessionista sta nella sua condizione di transitorietà: coloro che insorgono non possono aspirare ai diritti spettanti ai soggetti internazionali di carattere permanente. La posizione degli insorti cambia in funzione del risultato dell'insurrezione: o scompaiono, in quanto sconfitti dal governo c.d. "legittimo", o si trasformano in uno "stato", ovvero in un nuovo soggetto autonomo di diritto internazionale. Ma si tratta di una ratifica del fatto compiuto e non del riconoscimento di un diritto» (Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, Il Mulino Editore, Bologna 2005, pag. 12). Ancora diversamente, Buchanan sostiene l'esistenza di una rimarcata differenza fra l'evento e il soggetto secessionista e l'evento e il soggetto rivoluzionario. In particolare, l'autore americano evidenzia come «a differenza del rivoluzionario, l'obiettivo principale del secessionista non è quello di rovesciare il governo vigente, né quello di conseguire radicali riforme economiche o socio-politiche o costituzionali all'interno dello stato esistente», bensì quello di «restringere la giurisdizione dello Stato in questione in modo che non includa il gruppo cui egli appartiene e il territorio occupato dal gruppo». Sostanzialmente, per Buchanan, «la differenza essenziale tra secessione e rivoluzione è data dal fatto che una secessione ben condotta, volendo unicamente restringere il potere dello stato e non distruggerlo, per attuarsi non richiede – così come invece richiede la rivoluzione – il rovesciamento di esso (pur non essendo escluso che ciò possa verificarsi anche in occasione di una secessione)». Infatti, «il secessionista non nega l'autorità politica dello Stato in quanto tale, ma solo l'autorità dello Stato su di lui, sugli altri membri del gruppo cui appartiene e sul territorio che essi occupano. Inoltre, la lotta per la secessione è una lotta per l'indipendenza dello stato da cui si vuole la secessione, e non necessariamente per una completa indipendenza politica». Ecco allora che «vi sono casi in cui un gruppo può richiedere la secessione da uno Stato per entrare a far parte di un altro (ad esempio quella parte di popolazione transilvana che desidera la secessione dalla Romania per entrare a far parte dell'Ungheria)» e ciò rende chiaramente erroneo «definire la secessione come una separazione da uno Stato esistente per ottenere la sovranità politica» *tout court*. (Allen Buchanan, *Secessione. Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi*, Mondadori Editore, Milano 1994, pagg. 32-33)

³⁷ Friedman ha attribuito alla secessione la responsabilità della crisi della consolidata configurazione dei confini (Jonathan Friedman, *The hybridization of roots and the abhorrence of the bush*, in Mike Featherstone e Scott Lash (a cura di), *Spaces of culture: city-nation-world*, SAGE Publications Ltd, New York 1999, pag. 241) mentre Livingston identificava nella secessione la

Nella discussione che ruota intorno al concetto di secessione si condensa «la più vitale delle problematiche che investono l'essenza stessa dello Stato – finanche preliminare rispetto alla questione della titolarità della sovranità –, vale a dire l'identificazione del *suo* “popolo” ed il rapporto tra quest'ultimo ed il “territorio”»³⁸ e proprio per questo esso può essere inquadrato nella cornice delle “fatiche della democrazia”³⁹, le quali impegnano da tempo il costituzionalismo contemporaneo e hanno certamente avuto un ruolo centrale nel progressivo riemergere dello scontro fra centro e periferia⁴⁰, fra identità nazionale e identità locale, in definitiva fra maggioranze e minoranze.

Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alle istanze delle popolazioni francesi della regione del Quebec in Canada; ai violenti conflitti portati avanti anche attraverso organizzazioni terroristiche nei territori baschi in Spagna; alle crescenti difficoltà di convivenza delle popolazioni fiamminghe e vallone in Belgio; alla crisi dell'integrità del Regno Unito e alle spinte disgregazioniste provenienti dall'Irlanda del Nord e dalla Scozia; allo spostamento dei confini fra Ucraina e Russia nella regione della Crimea; al recentissimo scontro fra la *Generalitat* catalana e lo Stato spagnolo.

I conflitti disgregativi recenti, nella loro diversità di contesto, cause e rilevanza giuridica, sono stati nella maggior parte dei casi analizzati quali «fenomeni che generano instabilità politica» e che «possono ostacolare la ripresa economica», ma hanno anche evidenziato tutta la loro pericolosità dovuta alla

negazione della sovranità dello Stato con l'intento di sottrarre allo stesso una legittima parte del suo territorio (Donald W. Livingston, *The very idea of secession*, in “Society”, volume 5, anno 1998, pag. 45). Su posizioni simili anche Cassese, il quale ha sostenuto che la differenza fra “autodeterminazione dei popoli” e “secessione” risiede nel fatto che nel primo caso si riconosce il diritto di autogoverno ad un popolo oppresso, nel secondo si nega il valore unificante della decisione di una comunità democratica (Antonio Cassese, *Self-determination of people: a legal reappraisal*, op. cit., pag. 42). Ancora, Emerson sottolinea questa visione della “secessione” quale distacco di una porzione di territorio da uno Stato sovrano che ne è legittimamente proprietario (Rupert Emerson, *Self-determination*, “American Journal of International Law”, volume 65, anno 1971, pag. 465).

³⁸ Stefania Mabellini, *Identità culturale e territorio, tra integrazione e secessione*, “Rassegna Parlamentare”, volume 2, anno 2018, pag. 353.

³⁹ Così Rodotà si riferisce alla sempre maggiore difficoltà, per i popoli, di continuare a riconoscersi nel patto sociale della democrazia liberale e pluralistica che ha caratterizzato la forma di stato moderna (Stefano Rodotà, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Editori Laterza, Roma-Bari 2016, pag. 9). Nella stessa direzione va anche l'analisi di Cassese (Sabino Cassese, *La democrazia e i suoi limiti*, Mondadori, Milano 2017).

⁴⁰ Scontro dovuto principalmente all'esercizio del potere sovrano la cui principale funzione è «un esercizio orientato non a produrre risultati, ma a reprimere azioni considerate devianti» (Roberto Esposito, *Politica e negazione. Per una filosofia affermativa*, Einaudi Editore, Roma 2018, pag. 74).

capacità di provocare e aumentare la «tensione sociale, indebolendo quegli elementi di consenso che erano risultati essenziali per la promozione della pace sociale, attraverso il Diritto costituzionale, dopo la tragica esperienza della Seconda guerra mondiale»⁴¹ quando «*the status of self-determination was included in a number of important international instruments, including the Charter of the United Nations and the two International Human Rights Covenants*» e «*it has also been the subject of many General Assembly resolutions and figured in numerous cases before the International Court of Justice*» così trasformandosi il diritto di autodeterminazione da mero «*political concept into a legal right*»⁴².

Proprio il profilo della tensione sociale, causa dell'istanza secessionista assai più che sua conseguenza, deve spingere all'approccio differente a tale tema, valorizzando l'analisi delle cause più che evidenziandone le potenziali, estreme conseguenze.

Le esperienze più recenti, in particolare, poste sotto la lente dell'analisi comparativa⁴³, possono fornire strumenti capaci di evidenziare come il punto di approdo del processo secessionista, strettamente legato alla vicenda storico-giuridica del contesto nel quale si sviluppa, possa significativamente variare a seconda del grado di apertura con cui l'unità si approccia al particolarismo e, in questo senso, hanno dimostrato la rilevanza del metodo prescelto per affrontare il conflitto (e cercarne la soluzione) e il suo ruolo determinante sull'esito di tale processo.

⁴¹ Francisco Balaguer Callejón, *L'Unione europea di fronte alla Brexit e ad altri processi disgregativi nel contesto globale*, "Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo", volume 13, anno 2020, pag. 3.

⁴² Thomas D. Musgrave, *Self-Determination and National Minorities*, Clarendon Press, Oxford 1997, pag. 62.

⁴³ Il complesso contesto dell'istanza secessionista rende particolarmente utile l'uso dello strumento della comparazione giuridica nel tentativo di sfruttarne la "funzione pacificatrice" (Paolo Ridola, *Esperienza, costituzioni, storia. Pagine di storia costituzionale*, Jovene Editore, Napoli 2019, pag. 4), in grado di fornire un apporto determinante per la comprensione delle prospettive del costituzionalismo contemporaneo in relazione al crescente stato di agitazione delle diverse realtà – più o meno radicate – costruite sul perno delle autonomie regionali e locali (seguendo in questo senso l'insegnamento di Pinelli, nel ricostruire il percorso che ha portato all'individuazione di una comune identità europea partendo dalle differenti culture, storie e tradizioni dei diversi paesi che dell'Europa fanno parte, cfr. Cesare Pinelli, *Alla ricerca dell'autenticità perduta. Identità e differenze nei discorsi e nei progetti di Europa*, Editoriale Scientifica, Napoli 2017) attraverso un approccio storico che oltrepassa «la chiusura in una visione degli ordinamenti costituzionali "cristallizzata" nelle tradizioni culturali che li hanno alimentati, perché ogni "esperienza" ripensa e rielabora in modo dinamico e critico il proprio passato e la sua storia» (Paolo Ridola, *Esperienza, costituzioni, storia. Pagine di storia costituzionale, op. cit.*, pag. 14).

3. Una soluzione del conflitto secessionista: primi spunti di riflessione

Intendere lo Stato ed il suo ordinamento generale «come un progetto storico che ogni generazione di cittadini ricomincia a portare avanti»⁴⁴ permette di «ragionare su strumenti giuridici del riconoscimento» capaci di «contribuire (non tanto al superamento quanto piuttosto) alla gestione della dimensione antagonistica e conflittuale (...) muovendo da una *lotta* per il riconoscimento ad una *esperienza* articolata di mutuo riconoscimento»⁴⁵ e ciò, come confermano le esperienze storiche sin qui ripercorse, può a sua volta ribaltare il tema della secessione favorendone una lettura conforme alla costituzione valorizzandone la fase procedimentale che sta prima e (forse) all'origine dell'*istanza* di riconoscimento c.d. "secessionista".

Il punto focale del problema, considerando come senza dubbio «sulla terra c'è un grandissimo numero di nazioni potenziali» e come il mondo abbia spazio solamente «per un certo numero di unità politiche autonome o indipendenti», sembra essere quello dell'impossibilità di «soddisfare tutti i nazionalismi, per lo meno contemporaneamente».

Ciò non semplicemente comporta che «il soddisfacimento di alcuni implic[herebbe] la frustrazione di altri»⁴⁶, ma— di più — fa sorgere il dubbio che la strada del soddisfacimento delle diverse istanze secondo un approccio che si limiti all'alternativa soddisfare/reprimere possa non rappresentare una efficace soluzione ad un problema che si appalesa assai più complesso. Abbandonando tale dicotomia e ricostruendo il conflitto in chiave di mezzo di integrazione pluralistico può aprirsi un percorso diverso⁴⁷, nel quale la mutualità fra i diversi

⁴⁴ Jürgen Habermas e Charles Taylor, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, La Feltrinelli Editore, Milano 2003, pag. 63.

⁴⁵ Angelo Schillaci, *Le storie degli altri. Strumenti giuridici del riconoscimento e diritti civili in Europa e negli Stati Uniti*, Jovene Editore, Napoli 2018, pag. 25.

⁴⁶ Ernest Gellner, *Nazioni e nazionalismo*, Editori Riuniti, Roma 1997, pagg. 4-5.

⁴⁷ Un percorso che, certamente, non rinunci a riconoscere il ruolo fondamentale svolto dalla c.d. "regola maggioritaria" nella moderna statualità, «fulcro del modello decisionale democratico» e la cui deroga rischia sempre di divenire «sul piano teorico, difficilmente giustificabile, particolarmente in ordine a quelle decisioni che comporterebbero lesioni degli interessi delle minoranze proprio perché decisioni fondanti di un nuovo ordine». Ancora, «l'approccio oggettivo, all'opposto, impedirebbe talune decisioni anche laddove, in via eccezionale, esse fossero fondate sull'unanimità del consensi, allorché fossero tuttavia sostanziate di contenuti tali da rendere irreversibile l'opzione stessa; né, d'altronde, ciò potrebbe rappresentare un caso di "tirrania delle minoranze", poiché l'aspetto limitativo opera anche qui al fine di preservare non una particolare opzione alternativa, ma la possibilità (futura) della totalità delle opzioni potenziali». Ecco la prospettiva di democrazia non limitata «né circoscritta per sottrazione, come accade laddove si

metodi di gestione del conflitto che si proverà a ricostruire sarebbe da preferire quale strada maestra per evitare la disgregazione della comunità politica e sociale senza rinunciare al riconoscimento della differenza.

In questo senso, la via politica di mediazione e negoziazione – che ad oggi è apparsa raggiungere i maggiori successi – non può e non deve escludere il ruolo che nel processo secessionista potenzialmente ricopre con maggior successo la sede giurisdizionale. Ciò deve avvenire però nella piena consapevolezza che «l'apertura all'ascolto della società», posta a fondamento dell'integrazione e del pluralismo e la cui sede principale deve essere mantenuta nel politico, «esige in ogni caso un giudice costituzionale molto forte, molto autorevole, capace di resistere ai venti e ai venticelli che ogni giorno rischiano di trascinarlo da una parte o dall'altra»⁴⁸.

Ecco allora che deve tenersi sempre bene a mente la causa storica del conflitto, l'ancora che trascina nell'abisso del particolarismo le comunità pluraliste: «il problema dei diritti relativi alle maggioranze e alle minoranze» e – come veniva evidenziato dalla dottrina statunitense sul “governo che governa meno” già nel 1837 – il “grave problema” del «principio repubblicano della supremazia spettante alla volontà della maggioranza», alla luce del quale si nutre «in generale una forte simpatia per la minoranza, e [si ritiene] che i suoi diritti abbiano un titolo morale più alto al rispetto e alla giustizia della maggioranza» senza che questo titolo venga «lealmente riconosciuto in pratica da quest'ultima, piena di potere, accecata dal trionfo, e spinta da forti interessi. Questo è sempre stato il punto della dottrina democratica che ha maggiormente offerto il fianco agli assalti, e si è rivelato il più difficile da difendere. Tale difficoltà non è dovuta ad una sua debolezza intrinseca. La teoria democratica è perfetta e armoniosa in tutte le sue parti; e se questa tesi non risulta chiara ed evidente come le altre, ciò è dovuto a certi falsi principi di governo che sono andati frammisti in tutti gli esperimenti pratici della teoria, nelle parti democratiche di un sistema ricalcato sull'esempio dei metodi anti-democratici

vogliono escludere taluni oggetti (le “regole del gioco”) dalla eventuale modifica; essa si esprime all'opposto come totalità potenziale, la cui condizione indefettibile si pone appunto nella sua perdurante apertura». Dunque, «l'esistenza del limite non è in contrasto logico con le caratteristiche peculiari del modello, ma ne rappresenta anzi un elemento essenziale» e tutto ciò comporta «conseguenze in ordine alle grandi scelte ordinamentali, ossia alle eventuali trasformazioni in senso autodistruttivo dei sistemi democratici» che non possono in questa sede essere ignorate (Francesco Rimoli, *Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell'integrazione democratica*, op. cit., pagg. 80-81).

⁴⁸ Paolo Ridola, *La Corte si apre all'ascolto della società civile*, “Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo”, volume 2, anno 2020, pag. VIII.

di governo. Noi saremo sempre disposti ad affrontare francamente e lealmente questo problema. Benché lo scopo ultimo a cui dovrebbero tendere tutte le istituzioni sociali sia innegabilmente, come afferma il democratico, “il bene maggiore per il maggior numero di persone”, questo non significa, tuttavia, che la maggioranza realizzi sempre con chiarezza quale sia il suo bene principale»⁴⁹.

Se allora «una democrazia pluralista (...) dipende dall’abilità di persuadersi a vicenda della necessità di scopi comuni basati su una realtà comune»⁵⁰, il processo e l’istanza secessionista non possono a lungo rimanere relegati nel recinto dell’antigiuridicità. «La maggioranza può incorrere in una decisione errata, e cadere nell’egoistico abuso del potere (...) e questo può causare molte ingiustizie, accompagnate dalla conseguente rovina sociale, prima che il male giunga al limite al quale guarisce sé stesso con una rivoluzione, fisica o morale»⁵¹, ignorare il ruolo centrale nella garanzia dell’unità che ha avuto nella storia il confronto secessionista può così rivelarsi un grave errore. L’imposizione della sovranità della maggioranza può infatti mantenere unito un contenitore ma rischia di dividere a tal punto il contenuto da rendere la disgregazione una mera questione di formalismo giuridico.

4. Origini e sviluppo storico del concetto di secessione

La ricerca dell’origine dell’istanza secessionista risulterebbe impresa assai ardua e, probabilmente, finirebbe per contribuire poco allo sviluppo di una teoria moderna di secessione se non approfondisse le possibilità di conciliare l’istanza – o quantomeno il processo – secessionista con il moderno stato costituzionale.

Le più remote origini della secessione devono essere ricercate in esperienze recondite di conflitto interno ad una comunità politica che hanno caratterizzato già l’antichità e le sue organizzazioni del potere⁵². Ciò che rileva,

⁴⁹ Andrew Jackson, 1837, in Vittorio De Caprariis (a cura di), *L’età di Jackson*, Società editrice Il Mulino, Bologna 1961, pag. 69.

⁵⁰ Barak Obama, *L’audacia della speranza. Il sogno americano per un mondo nuovo*, op. cit., pag. 224.

⁵¹ Andrew Jackson, 1837, in Vittorio De Caprariis (a cura di), *L’età di Jackson*, op. cit., pag. 69.

⁵² Margiotta, nel suo lavoro sulla secessione, ricostruisce compiutamente la vicenda politica del termine *secessio* nell’antica Roma evidenziando come, però, lo stesso era in quel contesto ampiamente circoscritto ai rapporti fra classi sociali, di fatto indicando l’allontanamento dei plebei dai patrizi sul Monte Sacro. La connessione con la territorialità – e quindi con uno dei punti nevralgici del tema come affrontato dagli studiosi contemporanei – era totalmente assente, trattandosi più semplicemente di «separazione di un gruppo dall’organismo socio-politico di

oltre a un uso del concetto di secessione in un senso fisico e di movimento, è l'immediata riconduzione al tema della secessione dell'idea di una domanda di una minoranza fatta emergere tramite la divisione. Per converso, è interessante notare come sin dal principio l'idea di secessione sia stata legata a doppio filo con l'emersione di divisioni fra maggioranza e minoranze interne a una comunità.

E, in effetti, il termine stesso "secessione" sin dalla propria forma originaria latina "*secessio*" indica una azione disgregativa messa in atto da un soggetto agente che si separa o si ritira da un qualcosa di unitario, seppur non appaia storicamente collegato in maniera diretta con usi prettamente connessi con la territorialità o il territorio. Ciò, almeno, sino alla sua politicizzazione, risalente già all'esperienza dell'antica Roma, quando emerse un primo uso del termine "*secessio*" nel senso di allontanamento arricchito di un'aura persuasiva dovuta ad una caratterizzazione di protesta intrinseca nell'allontanamento (il termine fu usato in modo paradigmatico per indicare l'allontanamento dei plebei dai patrizi sul Monte Sacro⁵³) seppure senza riscontrare una diretta connessione con il concetto

appartenenza in seguito a gravi contrasti interni e come forma di solenne protesta verso l'organismo stesso, ma nell'ottica di tornarvi, ma con il "riconoscimento dei diritti popolari e il progressivo ristabilimento dei medesimi"» (Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 23).

⁵³ A raccontare l'episodio del 494 a.C. è Livio nella sua "*Ab Urbe Condita*", opera nella quale narra che «dopo la cacciata dei re, il potere a Roma era gestito esclusivamente dai patrizi, che avevano organizzato la gestione del potere in modo da averne il monopolio. Contemporaneamente la plebe, ovvero la moltitudine di coloro che, pur essendo cittadini romani, non facevano parte del ceto dominante, accresceva la sua importanza nella società: plebei erano i grandi o i piccoli proprietari, i braccianti della campagna, gli artigiani e i mercanti della città; plebei erano anche i clienti delle famiglie patrizie, anche se loro si schierarono sempre dalla parte dei loro patroni. Essi erano di fatto dei soggetti attivi nella società, perchè possedevano un reddito, talvolta cospicuo; facevano affari, prestavano servizio militare e spesso erano costretti a lunghi periodi di lontananza da casa e dai loro interessi economici. Gravavano, perciò, su di loro doveri che non erano, però, bilanciati da equivalenti diritti; anzi essi erano completamente esclusi da qualsiasi decisione politica: erano perciò soggetti politicamente passivi». Ecco allora che «nel 494 a.C., secondo quanto ci è stato tramandato dalla tradizione, il malcontento diede il via a una durissima lotta, che portò i plebei a ritirarsi sull'Aventino, rifiutandosi di partecipare a qualsiasi attività dello Stato: essi furono protagonisti di una secessione» e. «l'azione della plebe non si esaurì in un semplice allontanamento dalla città; essa si caratterizzò come un evento davvero rivoluzionario, perchè la plebe sull'Aventino si organizzò eleggendo proprie magistrature, i tribuni, e creando proprie assemblee, i comizi tributi». Ecco che «la tradizione storiografica ha poi attribuito a Menenio Agrippa il merito di aver fatto rientrare in città la plebe con la narrazione di un famoso apologo» nel quale «non raccontò, a quanto si tramanda, altro che questo: nel tempo in cui nell'uomo non regnava come ora una perfetta armonia fra tutte le parti, ma ogni membro aveva un suo particolare modo di pensare, un suo particolare modo di esprimersi, si sdegnarono tutte le altre parti che tutto ciò ch'esse si procuravano con la loro attività, con la loro fatica, con la loro funzione andasse a vantaggio del ventre, mentre questo se ne stava tranquillo nel mezzo, e ad altro non pensava che a godersi i piaceri che gli venivano offerti; fecero dunque una congiura e convennero che le mani non portassero più il cibo alla bocca, che la bocca rifiutasse quello che le veniva offerto, che i denti

di territorialità bensì della «separazione di un gruppo dall'organismo socio-politico di appartenenza in seguito a gravi contrasti interni e come forma di solenne protesta verso l'organismo stesso, ma nell'ottica di tornarvi, con il "riconoscimento dei diritti popolari e il progressivo ristabilimento dei medesimi"»⁵⁴.

Ciò posto, il periodo storico che ha rappresentato lo snodo decisivo per la connotazione giuridica e politica del concetto di secessione è, senza dubbio, l'epoca delle grandi rivoluzioni che segnò la fine del XVIII secolo. In effetti, da quel momento la secessione non solamente ha visto porre su di essa un velo negativo ma ha subito lo sviluppo di un complesso legame con il concetto di autodeterminazione dei popoli che ne ha segnato l'evoluzione sino ai nostri giorni.

La secessione (il cui concetto è strettamente legato alla vicenda statunitense soprattutto nel senso della sua progressiva stigmatizzazione come momento antiggiuridico) e il principio di autodeterminazione (frutto delle conquiste filosofiche della rivoluzione francese, e radicatasi come grimaldello di risoluzione delle controversie coloniali al termine della prima guerra mondiale) finiscono spesso per amalgamarsi e confondersi⁵⁵, a nulla valendo gli sforzi operati dalla dottrina per determinare i confini dei rispettivi spazi di emersione. Tali confini non sono (e non possono essere) dei confini netti, lineari e tracciati con sicurezza, rappresentando in realtà linee di demarcazione mobili che – a seconda del contesto – hanno teso a espandersi in favore dell'uno o dell'altro territorio ideale, che a loro volta hanno finito in alcuni periodi per coincidere e in altri per toccare poli di distanza estremi.

Seppure il difficile rapporto fra secessione e autodeterminazione sarà oggetto di uno specifico paragrafo interamente dedicato ai problemi giuridici che

non masticassero quello che ricevevano. La conseguenza di questa ribellione fu che, mentre si proponevano di domare il ventre con la fame, non soltanto questo, ma insieme con esso anche le membra e tutto il corpo si ridussero a un estremo esaurimento. Risultò quindi evidente che anche il ventre non se ne stava in ozio, ma aveva una sua funzione, e che non era nutrito più di quanto non nutrisse restituendo a tutte le parti del corpo, equamente distribuito per le vene, questo sangue cui dobbiamo la vita e le forze e che si forma con la digestione del cibo. Dimostrando quindi con un paragone quanto la ribellione interna del corpo fosse simile al furore della plebe contro i patrizi, si dice che egli riuscisse a piegare l'animo di quella gente» (Livio, *Ab Urbe Condita*, II, 32, 8-12).

⁵⁴ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 23.

⁵⁵ Ciò è principalmente dovuto al fatto che nonostante storicamente «la secessione come questione politica e giuridica [sia nata] come esercizio di un diritto degli stati e il suo connotato essenziale [sia stato] associato espressamente a questi ultimi: oggi, invece, essa viene messa in relazione con nazioni, popoli o minoranze» e finisce per questo motivo ad essere sostenuta «sulla base del diritto di autodeterminazione» (*Ivi*, pag. 87). così da garantirle una base giuridica sulla cui legittimità difficilmente potrebbe dubitarsi.

esso implica, non può svolgersi una analisi storica delle origini moderne della secessione senza delineare un ambito di distinzione fra questi due concetti.

Se in linea generale l'opinione diffusa è che il carattere distintivo fra secessione e autodeterminazione risieda nel diverso momento di legittimazione⁵⁶, parte della dottrina ha inteso evidenziare la differente funzione e i diversi effetti dell'istanza secessionista e della rivendicazione autodeterminante. In questo senso, se da un lato la secessione sarebbe una questione interna allo stato la cui estrema conseguenza comporterebbe la sua distruzione e la costituzione di nuove realtà indipendenti e diverse⁵⁷; dall'altro l'autodeterminazione salvaguarderebbe lo stato esistente modificandone semplicemente la legittimazione identitaria, non trattandosi quindi di un conflitto interno allo stato ma di una rivendicazione di indipendenza giuridica e politica dalle ingerenze provenienti dall'esterno⁵⁸.

Sicuramente, anche il concetto di autodeterminazione dei popoli è collegato all'idea di ribellione di una minoranza a una maggioranza. Maggioranza non significa, infatti, preponderanza numerica rispetto ai propri *competitor* ma, anche, detenzione della parte più significativa del potere. In questo senso «il principio di autodeterminazione nazionale fondato su una territorialità essenzialmente politica, che trascende le frammentazioni identitarie, e che quindi si presenta come principio d'ordine e di pacificazione interna, è legittimo nella misura in cui dissolve i particolarismi – ciò che lo allontana dalla secessione – in un solo soggetto politico, il cui diritto al suolo diventa prioritario nel rapporto con gli altri soggetti politici e le cui frontiere diventano strumenti di protezione»⁵⁹.

Proprio i confini hanno un ruolo centrale nella ricerca di una connotazione diversificante decisiva fra secessione e autodeterminazione⁶⁰. Se il diritto dei

⁵⁶ Secondo Margiotta, in particolare, «a differenza dell'autodeterminazione, cui sono ricollegati un diritto e una protezione particolari, la secessione può ottenere al massimo un riconoscimento a posteriori: non fa parte del sistema giuridico internazionale, ed è assunta solo come situazione di fatto. Impostazione questa che esclude ogni possibilità di trovare il fondamento normativo della secessione nell'autodeterminazione e impedisce che possa essere invocata una norma di diritto internazionale per legittimare la secessione, rifacendosi alle disposizioni che riconoscono l'autodeterminazione» (*Ivi*, pag. 181).

⁵⁷ Jonathan Friedman, *The hybridization of roots and the abhorrence of the bush*, *op. cit.*, pag. 241.

⁵⁸ Rosalyn Higgins, *The development of international law through the political organs of UN*, Cambridge University Press, Cambridge 1965, pag. 105.

⁵⁹ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, *op. cit.*, pag.114.

⁶⁰ E peraltro è stato fatto notare come il tema della secessione non voglia necessariamente e inderogabilmente ripensare o mettere in crisi l'istituto del confine, ma invece «da un lato i movimenti secessionisti pretendono solo di costituirsi in Stato (non pensando di dare, cioè, vita a forme organizzative diverse dallo stato)», e dall'altro proprio «la secessione, intesa in forma sia

popoli è quello di ereditare il proprio territorio ma non quello di modificarlo⁶¹ allora ecco che autodeterminazione e secessione smettono di coincidere, divenendo concetti ben distinti.

Anche nel diverso rapporto di autodeterminazione e secessione con il concetto di resistenza può ricercarsi un ulteriore elemento di differenziazione che passa per l'isolamento di due differenti forme di resistenza, quella passiva e quella attiva⁶². Quindi, può dirsi che l'obiettivo della resistenza passiva è portare all'abbandono di un territorio – minandone la capacità di esercizio del potere – chi esercita su di esso il proprio controllo. Diversamente, la resistenza attiva mira a prendere il controllo su di un territorio conquistando la capacità di esercizio del potere su di esso. Ancora una volta, il confine sembra (ed è) assai labile, ma esiste.

L'autodeterminazione dei popoli appare legata in via principale a un'idea di resistenza passiva, che si estrinseca principalmente nella non collaborazione di un gruppo di soggetti con il potere esterno che su di essi esercita il proprio controllo. La secessione sembra invece sposarsi assai più facilmente con una tipologia attiva di resistenza, estrinsecandosi principalmente in un conflitto attivo tendenzialmente capace di trasformarsi in un vero e proprio scontro.

4.1 L'epoca delle rivoluzioni e la guerra civile statunitense

Fra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo si sono sviluppati una serie di passaggi storici centrali «per lo sviluppo del costituzionalismo contemporaneo» segnati dalla «evidente necessità di confronto con le ormai ineludibili esperienze rivoluzionarie, e con quanto queste avevano, pur in forme diverse, portato con sé: da un lato, la fine dei vecchi regimi, e di quanto rimaneva del meccanismo monarchico sortito dalla prima età moderna; dall'altro, la prova di quanto potessero essere pericolose una democrazia priva di controllo, e una sovranità limitata, basata solo su una pervasiva applicazione del principio maggioritario»⁶³.

individuale (migrazione) sia collettiva, pur sottraendo ogni sacralità alla fissità dei confini, è ancora espressione della loro costante (e a volte drammatica) rilevanza» (*Ivi*, pag. 210).

⁶¹ Cfr. Bertrand Badie, *La fine dei territori. Saggio sul disordine internazionale e sull'utilità sociale del rispetto*, Asterios Editore, Trieste 1996.

⁶² Il tema del diritto di resistenza sarà più ampiamente sviluppato *infra*. Per una puntuale disamina si v. Andrea Buratti, *Dal diritto di resistenza al metodo democratico. Per una genealogia del principio di opposizione nello stato costituzionale*, Giuffrè Editore, Milano 2006.

⁶³ Francesco Rimoli, *L'idea di costituzione*, Carocci Editore, Roma 2011, pagg. 101-102.

In questo contesto, un ruolo particolare lo ebbe la «ribellione dei coloni inglesi», capace di dare vita «ad un ordine costituzionale nuovo» il cui consenso doveva essere fondato «in una società che, già nella sua più ristretta configurazione originaria, appariva solcata da molteplici fratture identitarie» potenzialmente idonee a rendere difficile la garanzia delle «basi e [del]la stabilità del patto fondativo, che, nella ispirazione originaria del movimento coloniale, era tematizzato secondo il paradigma del contratto sociale»⁶⁴. Proprio «il periodo rivoluzionario è assolutamente cruciale nello sviluppo del costituzionalismo moderno», segnato dalla «rivoluzione americana prima, e quella francese poi» che seppur «con rilevanti differenze d'impostazione ideologica» hanno rappresentato «uno spartiacque decisivo per il mutamento delle concezioni politiche»⁶⁵. Con esse si inizia a parlare di volontà generale e di “noi” come popolo, si sviluppa l'idea di potere costituente come conosciuto oggi e, da un lato con l'iniziativa dei coloni americani, che davano vita ad un nuovo stato da colonie dominate da una patria lontana, e dall'altro dai rivoluzionari francesi che si opposero all'assolutismo che era stato sino a quell'epoca l'incontrastato dominatore dell'Europa, si trasformò l'idea stessa di costituzione, che passò dal rappresentare la limitazione del potere divenendo la sede di fondazione dello stesso. «Nata come strumento per limitare la sovranità, la costituzione si trova ora a essere considerata come l'espressione massima del gesto sovrano di fondazione di un soggetto politico, come momento cruciale per manifestare la nuova autocomprensione politica di un popolo nel farsi dalla storia»⁶⁶.

Peraltro, se si vuole compiutamente comprendere l'apporto dell'esperienza americana per lo sviluppo del concetto di secessione, non può tralasciarsi qualche breve riflessione sull'evento di divisione che ne segnò l'apertura di una via indipendente rispetto alla madrepatria britannica, in quello che fu un vero e proprio conflitto fra “membri della stessa comunità politica”⁶⁷ anche internamente alle colonie, dove i rivoluzionari (poi independentisti) non solamente si confrontarono

⁶⁴ Paolo Ridola, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, op. cit.*, pag. 13.

⁶⁵ Francesco Rimoli, *L'idea di costituzione, op. cit.*, pag. 85.

⁶⁶ *Ivi*, pag. 90.

⁶⁷ Cfr. Tiziano Bonazzi, *Introduzione*, in *Idem* (a cura di), *La dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America*, Marsilio Editori, Venezia 2001, pag. 41 e Tiziano Bonazzi, *Postfazione*, in *Idem* (a cura di), *La guerra civile americana e la nazione universale*, Il Mulino Editore, Bologna 2004, pag. 473.

con (e contro) i “fratelli britannici”⁶⁸ ma anche contro le fazioni lealiste presenti al loro interno.

Ancora, proprio tali eventi evidenziano come l’obiettivo primo dei rivoluzionari non fosse certo quello dell’indipendenza, bensì quello di trovare uno spazio nella madrepatria per la «voce della giustizia e della consanguineità»⁶⁹. Solamente l’aver preso atto «dell’alterità esistente fra le loro posizioni costituzionali e quelle di Londra» comporterà la trasformazione del terreno dello scontro, che non sarà più «quello delle libertà tradizionali degli inglesi» ma quello della «lotta contro un dispotismo talmente profondo e radicato da andare oltre la violazione della norma costituzionale e da chiedere una riformulazione dell’idea stessa di legame politico»⁷⁰.

La rivoluzione americana non mirava in principio «a sancire l’indipendenza dalla madrepatria» – che anzi era ancora considerata una risorsa in quanto garantiva tanto protezione militare quanto «potenzialità di sviluppo commerciali offerte dal mercato imperiale» – concentrandosi «non tanto sul vincolo di sudditanza tra le colonie e la Corona, ma sulla legittimazione del Parlamento londinese di deliberare anche su questioni relative ai domini del nuovo continente»⁷¹. È, quindi, quando viene meno l’ipotesi dell’abdicazione di Giorgio III che si intravede quale unica soluzione al conflitto quello della secessione attraverso la “guerra di indipendenza”: è al Re – collettore della comunità politica anglo-americana – che verrà dunque ascritta la colpa di aver causato la rottura del legame fra inglesi ed americani distinguendone diritti e doveri divenendo il fondamento della stessa ragione indipendentista, articolata sulla «elencazione di una serie di abusi, perpetrati dalla Corona e dal Parlamento imperiale, che hanno fatto venir meno la legittimazione del vincolo di subordinazione alla madrepatria»⁷²; una vera e propria «denuncia della violazione unilaterale del patto di fedeltà stipulato con la Corona al momento della fondazione dei primi insediamenti abitativi»⁷³ che giustifica il nuovo assetto politico voluto dalle istituzioni delle ormai ex colonie.

⁶⁸ Cfr. *Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America*.

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ Tiziano Bonazzi, *Introduzione, op. cit.*, pagg. 51-52 e Cfr. anche Margiotta, *L’ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione, op. cit.*, pagg. 99-100.

⁷¹ Dario Elia Tosi, *Secessione e costituzione tra prassi e teoria*, Jovene Editore, Napoli 2007, pag. 49.

⁷² *Ivi*, pag. 51.

⁷³ *Ivi*, pag. 52.

È in questo senso che la “Dichiarazione di indipendenza” diverrà una sorta di arma di difesa del popolo americano⁷⁴ dal governo inglese, colpevole di aver smesso di proteggere le colonie ergendosi a nemico del popolo oltreoceano.

L'epoca delle rivoluzioni ha, inoltre, segnato quel «momento in cui si formulava e si voleva realizzare nei fatti, dal punto di vista politico, il principio della sovranità nazionale»⁷⁵, evidenziando l'anacronia con la realtà sociale⁷⁶, la quale nel contempo «formulava il principio della libertà individuale» dandogli il carattere «di una verità assoluta, universale, esistente in tutti i tempi e tutti i paesi, tale da imporsi alle credenze degli uomini, come una religione rivelata» e così contrapponendosi al dogma e «al mito della sovranità nazionale»⁷⁷. Se, infatti, «l'*autopraghia* riguardava il saggio, unico soggetto che potesse agire in modo autonomo, l'autodeterminazione del popolo americano ha come presupposto l'individuo in grado di scegliere la libertà», comportando in questo senso una serie di esclusioni che non riguardarono solamente gli inglesi – nel loro essere considerati un popolo nemico – ma anche «gli indiani “spietati e selvaggi” in quanto estranei alla civiltà e quindi incapaci di scegliere la libertà; le donne, che non possiedono una volontà libera; e infine i neri»⁷⁸, i quali subiranno le conseguenze più pesanti dell'aver imboccato una siffatta via di assolutizzazione del concetto di libertà. A ben vedere, proprio la schiavitù «aiutò a formare l'identità, il senso di sé, di tutti gli americani» finendo per rappresentare «il confine più impenetrabile della cittadinanza»⁷⁹ americana.

Peraltro verso, l'evento rivoluzionario americano fu segnato da una ulteriore contraddizione fondativa, emersa all'esito del «processo di costituzionalizzazione (...) in cui viene archiviato il fatto costituente originario» che

⁷⁴ In particolare, «con il “noi”» della Dichiarazione si delineerà proprio «l'esclusione, l'estraneità di chi non è partecipe di quel “noi”; non tutti coloro che si trovano sul suolo delle colonie vengono, infatti, inclusi: lo spazio della Dichiarazione di indipendenza è quello “costituito da una comunità culturale di matrice europea, che si riteneva al fondo omogenea, perché una barriera razziale la contrapponeva a ogni altra» (Tiziano Bonazzi, *Postfazione*, *op. cit.*, pag. 483 ma cfr. anche Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, *op. cit.*, pagg. 100-101).

⁷⁵ Léon Duguit, *Sovranità e libertà*, *op. cit.*, pag. 123.

⁷⁶ E ciò nonostante la stessa «filosofia politica della rivoluzione americana» proponesse «un discorso sul governo, che sempre prescinde dal concetto maturato sul continente con la crescita dello Stato moderno», incentrato su di una idea classica «di sovranità, intes[a] come un potere indivisibile e *legibus solutus*» (Nicola Matteucci, *Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno*, UTET Libreria, Torino 1988, pag. 127).

⁷⁷ Léon Duguit, *Sovranità e libertà*, *op. cit.*, pag. 123.

⁷⁸ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, *op. cit.*, pag. 101.

⁷⁹ Eric Foner, *The story of american freedom*, trad.it. Annalisa Merlino (a cura di), *Storia della libertà americana*, Donzelli Editore, Roma 2009, pag. 64.

comportò la legittimazione «prima con gli Articoli di Confederazione (1778), poi con la Costituzione Federale (1787)», dell'esistenza «di tanti popoli quante erano le effettive comunità politiche (le singole colonie), elemento che la Dichiarazione, scritta nel nome del popolo americano, aveva sacrificato perché l'indipendenza doveva essere il prodotto di un solo popolo relegandolo a un momento successivo quando si sarebbe dovuto stabilire quale struttura concreta, quale architettura costituzionale il nuovo organismo politico dovesse darsi»⁸⁰; tale contraddizione originaria⁸¹ si trova alla base dello “spazio aperto” tipicamente riconosciuto fra il popolo americano e i popoli delle ex colonie, che fu fondamentale nell'emersione del concetto di secessione, conseguenza diretta proprio dell'idea che non potesse individuarsi un *unicum* identitario nel popolo e nello stato americano⁸².

È nell'esperienza americana che per la prima volta si pone «il problema pratico della configurabilità di un diritto di secessione all'interno di un'organizzazione statale»⁸³, in un contesto caratterizzato dall'idea di «una doppia sovranità: accanto alla sovranità “metropolitana”, ovvero la *potestas* propria della Corona, si pone la sovranità “locale”, ovvero il potere di autogoverno riconosciuto alle medesime comunità locali»⁸⁴

Il primo secolo di vita degli Stati Uniti d'America è segnato dallo scontro fra la fazione federalista – sostenitrice di un governo centrale forte⁸⁵ – e quella

⁸⁰ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 103.

⁸¹ Bisogna tenere conto quanto il dibattito fra il Virginia Plan di Madison fondato su un'idea federale sostenuto dagli stati più grandi ed influenti e il New Jersey Plan indirizzato alla costituzione di una realtà puramente confederale sostenuto dagli stati più piccoli portò ad «un profondo compromesso tra le diverse anime» e ad un «netto superamento delle dinamiche confederali, non solo nel più ampio spettro di competenze attribuite al governo centrale, ma anche nella diversa composizione degli organi federali e nel loro funzionamento» (Dario Elia Tosi, *Secessione e costituzione tra prassi e teoria*, op. cit., pag. 57).

⁸² In questo senso si è affermato che «il sentimento americano, nato dalla guerra d'indipendenza, si era aggiunto “ai vecchi patriottismi locali, senza soppiantarli, e la combinazione di questi sentimenti, egualmente forti, produsse un diffuso comportamento sociale contrassegnato da una vera e propria bipolarità, dalla divisione del lealismo tra l'Unione e gli Stati”» (Andrea Morrone, *Federalismo e democrazia. Spunti teorici sull'opposizione unità-secessione*, “Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo”, volume 2, anno 2018, pag. 5).

⁸³ Dario Elia Tosi, *Secessione e costituzione tra prassi e teoria*, op. cit., pag. 41.

⁸⁴ *Ivi*, pag. 45.

⁸⁵ Una particolare teoria federalista, sostenuta dal giudice Story, ha sostenuto che il governo centrale sia stato costituito ed organizzato «*under the auspices, and with the consent of the people, acting directly in their primary, sovereign capacity*» (Joseph Story, *Commentaries on the Constitution of the United States*, Andresite Press, New York 1970, pag. 186) affermando che «*the sovereignty of a nation or state, considered with reference to its association, as a body politic, may be absolute and uncontrollable in all respects, except the limitations, which it chooses to impose upon itself*» (*Ivi*, pag. 194). L'idea del giudice Story è che nella forma di governo statunitense «*the absolute sovereignty of the nation is in the people of the nation; and the residuary sovereignty of*

antifederalista – sostenitrice di un centro di potere federale debole – all’esito del quale, nel 1797, vengono approvate la *Kentucky Resolution* e la *Virginia Resolution* nelle quali – sotto l’ispirazione di Jefferson e Madison – si affermava una chiara idea confederale degli Stati Uniti nella quale la Costituzione rappresentava «un *compact* le cui parte sono i singoli stati» e «i poteri del governo centrale devono essere limitati a quelli espressamente stabiliti dal testo costituzionale»⁸⁶.

Quindi, si affermò la convinzione che gli Stati avessero il compito e il dovere di intervenire qualora il governo centrale esercitasse o provasse ad esercitare poteri ulteriori a quelli costituzionalmente conferiti, rinsaldando la teoria della sovranità ed indipendenza di ogni singolo stato appartenente alla federazione legata alla visione della Costituzione come libero patto fra stati e, quindi alla teoria dei c.d. “*States’ rights*”: una serie di specifici diritti in capo ai singoli stati in opposizione al potere centrale del governo federale nei quali Calhoun, elaborando la propria teoria di distinzione delle origini degli Stati da quella della federazione sostenendo che i primi sono «il frutto di un patto sociale che ha dato origine ad un unico corpo sociale» mentre la seconda «di un patto politico tra più comunità autonome»⁸⁷, avrebbe successivamente ricompreso anche il diritto di secessione.

Secondo Calhoun, in particolare, la Costituzione «non rappresenta rispetto al popolo dei vari Stati, nella sua capacità sovrana, che un patto» che lascia ad ogni singolo stato «agendo nella sua capacità sovrana, nello stesso modo in cui ha ratificato e adottato la Costituzione, rendersi reo di una violazione di essa in quanto patto»⁸⁸. Naturalmente la rottura del patto non può considerarsi sottomessa alla libera volontà degli Stati, i quali «possono esercitare tali poteri solo in caso di chiara e concreta violazione del dettato costituzionale e con il fine di ripristinare e rinsaldare il patto su cui si fonda la federazione»⁸⁹. Ecco allora che, secondo la

each state, not granted to any of its public functionaries, is in the people of the state» (Ibidem). Peraltro, Story ridimensiona anche l’idea confederale della costituzione originale degli Stati Uniti e sostiene che «*before the declaration of independence these colonies were not, in any absolute sense, sovereign states; that event did not find them or make them such; but that at the moment of their separation they were under dominion of a superior controlling national government, whose powers were vested in and exercised by the general congress with the consent of the people of all the states»* (John C. Calhoun, *A Disquisition on Government*, trad. it. *Disquisizione sul governo e Discorso sul governo e la costituzione degli Stati uniti*, Liberilibri, Macerata 2012, pag. 202).

⁸⁶ Dario Elia Tosi, *Secessione e costituzione tra prassi e teoria*, op. cit., pag. 64.

⁸⁷ *Ivi*, pag. 74; cfr. John C. Calhoun, *A Disquisition on Government*, op. cit., pag. 147.

⁸⁸ John C. Calhoun, *A Disquisition on Government*, op. cit., pag. 274.

⁸⁹ Dario Elia Tosi, *Secessione e costituzione tra prassi e teoria*, op. cit., pag. 78

teoria di Calhoun, «quando, tramite il potere di emendare viene inserito nella Costituzione un potere che ne altera radicalmente il carattere o altera la natura del sistema, oppure quando la Costituzione stessa non riesce a conseguire i propri fini istitutivi, chiunque consideri la Costituzione come un patto non potrà ragionevolmente negare che uno Stato ha, in quanto parte del patto costituzionale ed agendo nella stessa capacità in cui ha ratificato la Costituzione, il diritto di secedere»⁹⁰. Chiara, infine, la derivazione althusiana della visione contrattualista della Costituzione proposta a sostegno delle istanze del Sud da Calhoun, secondo cui al popolo spetta «il potere supremo e sovrano con cui il popolo ha istituito e stabilito entrambi i governi» federale e statale «e per il quale esso può modificarli, sostituirli o abolirli a proprio piacimento»⁹¹. Solamente l'esito finale della guerra civile si evolverà nel «definitivo superamento della lettura 'confederale' di Calhoun e la negazione di un diritto di secessione in capo ai singoli Stati federati, i quali appaiono connotati da una mera autonomia costituzionale»⁹².

Peraltro e paradossalmente, la prima concreta e formale ammissione di un'ipotesi secessionista verrà sostenuta dal partito federalista nel secondo decennio del XIX secolo, quando la presidenza repubblicana muoverà guerra alla Gran Bretagna contro l'opinione degli stati del *New England*⁹³ facendo emergere «la concezione dell'organizzazione federale dell'Unione come un sistema complesso in cui il governo centrale, per quanto forte, non può in alcun modo ridimensionare la sfera sovrana degli Stati membri»⁹⁴.

Lo scontro fra federalisti e antifederalisti si accentua con il crescere delle differenze economiche e del divario fra nord e sud. Mentre nel primo si sviluppano *elites* commerciali, il secondo permane caratterizzato da un'economia agricola. Così, mentre l'uno preme sempre più per un governo centrale forte che sappia tutelare la produzione interna e l'esportazione, favorendo altresì lo sviluppo di un fiorente mercato esterno; il secondo manterrà una posizione di ferma ostilità ai poteri del governo centrale, vedendo con favore un governo debole che non ostacoli con dazi e controlli il rapporto fra i singoli stati e il mondo commerciale.

⁹⁰ John C. Calhoun, *A Disquisition on Government*, *op. cit.*, pag. 293.

⁹¹ *Ivi*, pag. 167.

⁹² Dario Elia Tosi, *Secessione e costituzione tra prassi e teoria*, *op. cit.*, pag. 101.

⁹³ Cfr. Francis N. Thorpe, *The constitutional History*, Palala Press, Oxford 2015 e George T. Curtis, *Constitutional History*, HardPress Publishing, Lenox 2013.

⁹⁴ Dario Elia Tosi, *Secessione e costituzione tra prassi e teoria*, *op. cit.*, pag. 68.

Uno specifico approfondimento meritano i motivi storico-politici che hanno relegato e costretto lo sviluppo del concetto di secessione nel recinto dell'antigiuridicità. Proprio da questa tendenza, infatti, ha avuto origine la diffusa diffidenza verso le teorizzazioni di tipo inclusivo che avrebbero voluto valorizzare le ragioni del conflitto per favorirne il componimento. Al contrario, la guerra civile statunitense⁹⁵ ha favorito – anche in ragione al suo esito – la stringente interpretazione del dettato costituzionale americano⁹⁶ sviluppata a partire dalla sentenza *Texas vs White*⁹⁷ della Corte Suprema, che si rese portatrice di una concezione granitica della supremazia della sovranità dello stato rispetto alle istanze locali.

Invero, il diritto di resistenza è assai più legato al concetto di secessione di quanto possa essere ricondotto a quello di autodeterminazione, ciò anche perché ha «acquisito solidità con la rivoluzione nordamericana»⁹⁸ e nel contesto della guerra di secessione ha trovato i più interessanti sviluppi tanto dal lato della dottrina confederata del sud quanto in quella federalista del nord costituendo «il *leit motiv* della famosa “*Declaration of Independence*” del 1776 e di altri importanti documenti costituzionali delle ex colonie del Nord America quali il *Bill of Rights* premesso alla costituzione della Pennsylvania, e analoghi ‘*Bills*’ della Virginia e del Massachusetts» il cui fondamento giuridico e politico «sta nel contratto sociale e nella derivazione popolare del potere, sicché il Governo non può mai distaccarsi dalle regole di tale contratto di investitura dei governati» e, anzi, «nell'ipotesi in cui i titolari degli organi costituzionali vengano meno ai doveri di correttezza, commettendo ‘*a long trial of abuses*’, si giustifica da parte dei cittadini politicamente

⁹⁵ Durante la quale, principalmente negli stati del sud, si svilupparono una serie di teorie contrattualistiche e internazionalistiche della costituzione comprendenti al loro interno quella che potremmo definire una “teoria della divisione” favorevole all’inserimento nei testi fondativi dei nascenti stati nazionali della possibilità di dividersi pacificamente (in questo senso si veda John C. Calhoun, *The Papers of John C. Calhoun*, University of South Carolina Press, Columbia 2003). Per una ricostruzione più completa del percorso argomentativo che ha portato a tale concezione si v. anche Antonio La Pergola, *Residui contrattualistici e struttura federale nell’ordinamento degli Stati Uniti*, Giuffrè Editore, Milano 1969.

⁹⁶ Come fa notare Ryan ripercorrendo le diverse vicende inerenti la secessione che hanno caratterizzato la storia americana, da ultima quella che ha riguardato nel 2010 lo stato dell’Alaska (Erin Rayan, *Secession and Federalism in the United States: Tools for Managing Regional Conflict in a Pluralist Society*, Oregon Law Review, volume 96, Eugene 2017, pag. 129).

⁹⁷ «*When Texas became one of the United States, she entered into an indissoluble relation. The union between Texas and the other States was as complete, as perpetual, and as indissoluble as the union between the original States. There was no place for reconsideration or revocation, except through revolution or through consent of the States*» case *Texas v. White* (1868), § 6.

⁹⁸ Roberto Gargarella, *Il diritto di resistenza in situazioni di carenza estrema*, “*Revista internacional de filosofía*”, volume 4, anno 2007, pag. 10.

attivi un'opposizione che, pur essendo proceduralmente anticostituzionale (in quanto si estrinseca con atti formalmente illegali), è tuttavia rivolta al ristabilimento della 'legalità' costituzionale»⁹⁹. Anche il successivo declino di tale concetto può essere considerato parallelo alla crescente negativizzazione del concetto di secessione¹⁰⁰, entrambi segnati dalla «crescente atomizzazione del potere politico» che ha reso «più complesso vedere la vicenda oppressiva e individuarne il responsabile effettivo»¹⁰¹.

Ulteriore evidenza di questo complesso intreccio di visioni risiede nel *nomen* che, nel corso del tempo, è stato dato alle vicende che hanno caratterizzato gli Stati Uniti d'America fra il 1861 e il 1865¹⁰². Il conflitto fra unionisti e confederati è stato per alcuni una guerra civile, per altri una guerra di secessione¹⁰³ e, infine, talvolta anche un tentativo fallito di rivoluzione o addirittura una guerra di indipendenza¹⁰⁴. Seppure la qualificazione non sempre è determinante – e in questo caso è fortemente influenzata dal diverso punto di vista da cui si pone l'osservatore –, non può trascurarsi quanto le vicende americane abbiano influenzato per l'avvenire l'approccio al tema delle guerre civili, delle istanze secessioniste e delle rivoluzioni, tanto che «considerare una rivoluzione come

⁹⁹ Giuseppe Morbidelli, *Diritto pubblico comparato. Costituzioni e costituzionalismo*, op. cit., pag. 189.

¹⁰⁰ A mero titolo esemplificativo, Kelsen definì la secessione come una forma di “rivoluzione”. Costruendo tale definizione, tuttavia, egli rinchiudeva il concetto di secessione nel processo attraverso cui «una parte della popolazione di uno Stato si stacca e costituisce un nuovo Stato nel territorio in cui vive» (Hans Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello stato*, Etas editore, Milano 1994, pag. 235). Il bisogno di “riconoscimento” e il suo rapporto con la moderna pluralizzazione della società è ripercorso, fra gli altri, da Jürgen Habermas e Charles Taylor, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, op. cit.

¹⁰¹ Roberto Gargarella, *Il diritto di resistenza in situazioni di carenza estrema*, op. cit., pag. 14.

¹⁰² Lincoln, in particolare, ha sempre rifiutato di definire “secessionisti” gli stati che si ribellavano all'unione e al governo federale, così avendo influenzato anche la posizione assunta dalla Corte Suprema nel caso *Texas vs. White*.

¹⁰³ Secondo cui è «improprio parlare di guerra civile a proposito di una guerra di secessione: nel primo caso, infatti, vi è un conflitto fra due parti per il controllo del governo di uno stato, nel secondo, il tentativo di una delle due parti di separarsi dallo stato, negandogli sovranità e giurisdizione sul territorio di propria pertinenza» (Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 57). Sul rapporto fra guerra civile e guerra di secessione si veda anche Donald W. Livingston, *The very idea of secession*, op. cit., pag. 45).

¹⁰⁴ Secondo Luraghi, in particolare, nonostante debba essere oramai accettato che la definizione convenzionale di tale periodo storico sia quella di “Guerra civile americana”, la stessa sarebbe però storicamente da respingere in quanto «eccessivamente vaga. Se mai, il termine più adatto risultava quello di “guerra per l'indipendenza del sud”, perché se tale parte degli Stati Uniti non avesse giocato la carta dell'indipendenza come Confederazione staccata, la guerra assai probabilmente non avrebbe avuto luogo» (Raimondo Luraghi, *La guerra civile americana*, BUR Storia, Milano 2013, pag. 11).

guerra civile è sempre suonato un discredito per i rivoluzionari; principalmente perché la guerra civile evoca, sulla base degli esempi dell'antichità – ma soprattutto della lettura che delle guerre civili dell'antichità diedero i contemporanei –, una lotta tra fazioni che hanno come obiettivo il potere per il potere, per cui le parti hanno grossomodo lo stesso grado di legittimazione»¹⁰⁵. In ogni caso, qualsiasi sia la qualificazione storica che si voglia dare ai diversi momenti di conflitto (guerra civile, istanza secessionista, rivoluzione o lotta per l'indipendenza) deve farsi valere lo stesso approccio aperto che – applicato all'istanza secessionista evidenziandone il processo preliminare – dà rilevanza all'origine e quindi alle ragioni di tali eventi di crisi, che non possono essere misticamente ricondotti alla rottura di un patto o alla divergenza di interessi fra parti di una comunità, bensì sono l'esito (non obbligatorio) di conflitti che non si è riusciti (voluto o potuto) comporre¹⁰⁶.

Il fatto che proprio l'esperienza statunitense abbia determinato la trasformazione del concetto di secessione in un concetto caratterizzato da connotazioni negative può apparire sorprendente. In effetti, non solamente gli Stati Uniti d'America sono fondati su una organizzazione federale nella quale non può evidentemente trovare posto l'assolutizzazione del principio di unità¹⁰⁷ che caratterizza l'esperienza europea, ma soprattutto appare difficile comprendere come la demonizzazione di una forma tanto estrema di espressione di dissenso e

¹⁰⁵ Gabriele Ranzato, *Evidenza e invisibilità delle guerre civili*, in AA.VV., *Delle guerre civili*, manifestolibri editore, Roma 1993, pag. 21.

¹⁰⁶ Trattando il tema circoscritto delle guerre civili, Luraghi fa notare che «una “guerra civile” è un effetto, non una causa, ed eventi tanto terribili e sanguinosi non possono verificarsi senza l'esistenza di crisi talmente vaste e profonde da sconvolgere fin nelle più intime fibre un'intera società, un intero mondo» (Raimondo Luraghi, *La guerra civile americana*, op. cit., pag. 11).

¹⁰⁷ Basti pensare a come nel *Federalist* n. 39 sia affermato che «nella ratifica della Costituzione, ogni stato è considerato come un ente sovrano, indipendente da tutti gli altri, e che si sottomette solo per un suo atto volontario» e come più in generale «nella costituzione americana la sovranità non è monopolio esclusivo dello stato federale» (Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 57) tanto da aver spinto all'affermazione della compatibilità dell'istanza secessionista con la sola forma di stato federale. Proprio queste riflessioni hanno, peraltro, spinto alcuni studiosi a ricondurre la negativizzazione del concetto di secessione al fallimento del federalismo americano dopo la guerra di secessione (cfr. Tiziano Bonazzi e Carlo Galli, *La guerra civile americana vista dall'Europa*, Il Mulino Editore, Bologna 2004). In effetti, almeno fino alla guerra di secessione il federalismo era stato inteso come prodotto del contrattualismo e si considerava frutto del raggiungimento di un accordo fra stati volto al soddisfacimento di reciproci interessi. In questo senso, allo stato parte del contratto che – in una valutazione puramente d'opportunità – cessava di trarre benefici dall'accordo federale doveva necessariamente spettare il diritto a recedere da tale accordo, in un processo di secessione positiva pienamente legittimato dalla costituzione (cfr. Jesse T. Caprenter, *The south as a conscious minority*, The New York University Press, New York 1930).

di libertà abbia potuto svilupparsi con tanta fortuna nel paese che del principio di libertà – concepito in modo molto intenso¹⁰⁸ – ha fatto il perno della propria cultura. Eppure, è stata proprio la guerra civile americana ha mettere definitivamente in crisi il significato che sino a quel momento aveva avuto il concetto di secessione.

Ma cosa è accaduto realmente durante il conflitto statunitense? Sul punto, interessante potrebbe essere approfondire la posizione delle due fazioni contrapposte, così da poter comprendere come «i veri rivoluzionari innovatori furono dalla parte del Nord borghese e nazionalista; mentre i meridionali furono i veri conservatori, che intendevano mantenere l'Unione come era stata alle sue origini, con piena autonomia degli Stati nei confronti del Governo federale e salve le istituzioni “domestiche”, vale a dire la schiavitù»¹⁰⁹. Ciò significa che qualora si volesse catalogare il conflitto statunitense fra quelli di tipo secessionista e, di più, se gli eventi secessionisti si volessero ridurre a tentativi di sovvertire l'ordine costituito allo scopo di creare un patto sociale nuovo e diverso rispetto a quello esistente, allora i secessionisti non potrebbero che cercarsi fra gli unionisti mentre i confederati non potrebbero che ascrivere alla compagine dei difensori dello *status quo*¹¹⁰.

¹⁰⁸ Negli Stati Uniti d'America il concetto di libertà è stato, nel tempo, portato sino a una caratterizzazione tanto forte da ritornare, per certi aspetti, alle teorizzazioni della libertà ottocentesca come libertà negativa, dalle ingerenze nel privato di qualsiasi influenza esterna, anche di pubblico interesse, e così divenendo una «libertà di fare quello che si vuole del pezzo di terra che si possiede, senza dover chiedere permessi a qualcuno per costruirci sopra una casa; la libertà di difendere la proprietà privata come meglio si crede, quindi anche con le armi, senza affidarsi necessariamente a un'autorità che comunque sarà riconosciuta fino a un certo punto» (Francesco Costa, *Questa è l'America, op. cit.*, pag.43). Per un approfondimento del tema si v. Mario Del Pero, *Libertà e impero : gli Stati Uniti e il mondo*, Editori Laterza, Roma-Bari 2008 ma anche, più approfonditamente, François Guizot, *Washington : fondazione della Repubblica degli Stati Uniti d'America*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2004; Guglielmo Negri, *Il diritto costituzionale degli Stati Uniti d'America*, Nistri-lischi Editori, Pisa 1928; Louis Hartz, *La tradizione liberale in America : interpretazione del pensiero politico americano dopo la rivoluzione*, La Feltrinelli Editore, Milano 1960. Infine, per una visione più generale, Mauro Volpi, *Libertà e autorità : la classificazione delle forme di Stato e delle forme di governo*, Giappichelli Editore, Torino 2010 e Mauro Volpi, Giuseppe Morbidelli e Ginevra Cerrina Feroni, *Diritto costituzionale comparato*, Giappichelli Editore, Torino 2020.

¹⁰⁹ Raimondo Luraghi, *La guerra civile americana, op. cit.*, pagg. 66-67.

¹¹⁰ In realtà la compagine sudista parlò principalmente di “restaurazione” come ricostruisce Stein affermando che quella che generalmente ricordiamo come istanza secessionista fu in verità percepita «come la restaurazione di una costituzione disonorata e di un sistema federale che garantiva la supremazia dei singoli stati contraenti» (Ralph Michael Stein, *The south won't rise again but it's time to study the defunct confederacy's constitution*, “Peace Law Review”, volume 21, anno 2001, pag. 395) fondata sull'idea che la concreta esperienza americana, nella sua “deriva” nordista, avesse tradito lo spirito con il quale tale realtà era nata (cfr. Sergio Ortino, *Diritto Costituzionale Comparato*, Editori Laterza, Roma-Bari 2014, pag. 261).

La battaglia fra nord e sud non fu semplicemente combattuta con motivazioni economiche ma anzi il conflitto americano fu lo scontro fra due diverse culture: l'una talmente radicata da non poter essere conciliata con le imminenti innovazioni imposte dalla rivoluzione industriale e l'altra così impegnata nell'assecondare quelle stesse innovazioni dal trovarsi inevitabilmente costretta a forzare le resistenze di quelle radici.

Per comprendere il ruolo della cultura in tale conflitto basta riflettere su quanto «la schiavitù costituiva la base sociale su cui sorgeva la grande sovrastruttura della civiltà sudista, rimarchevole per la produzione di una sua propria "cultura", di una *Weltanschauung* o visione del mondo, di specifici principi di vita e di etica, di educazione, di comportamenti di raffinatezza, di *noblesse oblige*. Una costruzione notevole, peculiare e anche brillante, come tutte le forme di civiltà finora esistite; ma come ognuna di esse, con le basi fondate in terra, nel fango dello sfruttamento di una classe produttrice, in questo caso gli schiavi africani; e tale fondazione non poteva fare a meno di influenzare profondamente e in maniera inestricabile la stessa civiltà sudista, che dagli afroamericani ricevette anche vitali contributi nei campi della cucina, della musica, della danza e della stessa peculiare parlata propria del Sud e quindi l'intera sovrastruttura che su questa si ergeva»¹¹¹.

Tale ricostruzione trova forza nel ruolo che alla cultura deve essere dato – come si vedrà anche nel corso di questo lavoro – anche (e soprattutto) nello studio del diritto. Per ciò che concerne il concetto di secessione, in particolare, la cultura ha un ruolo centrale nella costruzione dello stato e, quindi, anche nella sua mutazione e nella sua possibile disgregazione: se nell'aspetto tradizionale «cultura è la mediazione di cosa è Stato», essa può rappresentare in chiave innovativa lo «sviluppo di cosa è Stato» includendo il ruolo centrale della trasformazione sociale di cui lo stato inevitabilmente si nutre. Proprio per questo, «una comunità politica» come era quella americana nel XIX secolo «può avere diverse culture – questo è l'aspetto pluralistico»¹¹² alle quali può corrispondere un approccio di apertura e riconoscimento, ma anche uno di chiusura e conflitto.

¹¹¹ Raimondo Luraghi, *La guerra civile americana, op. cit.*, pag. 21

¹¹² Peter Häberle, *Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura*, Carocci Editore, Roma 2001, pag. 20.

In effetti, lo scontro fra unionisti e confederati generò una nuova idea di stato americano, sopravvissuta sino ad oggi e se – come è stato sostenuto¹¹³ – «il fine dei padri fondatori americani fosse in realtà quello di istituire un nuovo regime politico senza uno stato, e che inizialmente la società americana alle sue origini fosse anti-statalista» allora «l'Unione non sarebbe stata pensata come uno stato ma come un "*Philadelphian system*" per marcare le sue differenze dal sistema»¹¹⁴ e, in definitiva, la costituzione statunitense avrebbe finito per rappresentare un ibrido fra stato unitario e confederazione con connotazioni particolari che l'avrebbero resa un federalismo non tradizionale, fondato su di un equilibrio fra governo centrale definito sui canoni dei governi unitari e una organizzazione di rappresentanza politica che avrebbe valorizzato le differenze e le peculiarità di ogni singolo stato.

A ben vedere, «l'esperimento americano tentò di riconciliare repubblicanesimo e modernità evitando i problemi istituzionali propri degli stati europei ponendo in essere istituzioni in grado di non riprodurre la tagliente divisione fra la *rule of law* interna e l'anarchia interstatale propria del sistema europeo degli stati»¹¹⁵ e in questo senso gli Stati Uniti d'America rappresenterebbero la realizzazione consapevole dello stato corporativo altusiano¹¹⁶ così emergendo il diritto degli stati membri della federazione di reagire all'esercizio dell'autorità statale non condivisa annullandone gli atti quale «genere di resistenza corporativa teorizzato da Altusio contro la tirannide dei poteri centrali»¹¹⁷.

¹¹³ Hudson Meadwell, *Secession, States and International Society*, in *Review of international studies*, "Review of International Studies", volume 25, anno 1999, pagg. 371 ss. e anche Daniel H. Deudney, *The Philadelphian System: Sovereignty, arms control, and balance of power in the american states-union*, in *International organization*, Cambridge University Press, Cambridge 1995, pagg. 191 ss.

¹¹⁴ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pagg. 58-59.

¹¹⁵ Hudson Meadwell, *Institutional design and state breaking in North America*, in David Carment (a cura di), *The international politics of Quebec secession. State Making and State Breaking in North America*, Praeger Publishers, Westport 2001, pagg. 11 ss.

¹¹⁶ Come sostiene Livingston (Donald W. Livingston, *The very idea of secession*, "Society", volume 5, anno 1998, pagg. 38 ss.) contro l'opinione di altri studiosi fra cui *ex multis* Gough il quale ha sostenuto che «la teoria del contratto tipicamente americana non era in senso stretto nuova poiché era stata prefigurata da Althusius, ma è molto improbabile che i politici americani dovessero qualcosa a lui. Le loro teorie si svilupparono in gran parte dall'idea che la costituzione americana era di per sé un patto» (John W. Gough, *Il contratto sociale. Storia critica di una teoria*, trad. it. R Casadei (a cura di), Il Mulino Editore, Bologna 1986, pag. 315).

¹¹⁷ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 60.

«La discussione intorno al carattere costituzionale degli Stati Uniti nacque proprio quando si trattò di delimitare i confini fra sovranità federale e sovranità statale»¹¹⁸, ponendo al centro della discussione il punto di partenza dal quale giungere all'unione degli stati americani. Si tenga conto che «la questione della rivendicazione del diritto alla nullificazione ed, *in extremis*, alla secessione nel periodo prebellico è tutta interna al discorso sulla natura della costituzione» e, «il dibattito intorno alla nullificazione e alla secessione non è tanto un confronto fra due teorie costituzionali differenti»¹¹⁹ quanto invece «la rivendicazione del diritto all'interpretazione autentica del dettato costituzionale nella misura in cui questo rappresenta il tracciato della coesistenza degli interessi conflittuali»¹²⁰. Le implicazioni di individuare la fonte della legittimazione costituzionale del governo federale nella volontà contrattualistica degli stati oppure in una più generale volontà popolare da cui originava anche – e quindi con una posizione coordinata – la legittimazione dei singoli stati, era un problema evidentemente di non poco conto. Non deve infatti dimenticarsi che, nel periodo della formazione degli Stati Uniti d'America, «i suoi confini [erano] fluidi e mutevoli dal momento che esso si stava estendendo»¹²¹ in senso spaziale e, inevitabilmente, anche culturale e sociale.

La formazione dello stato americano, quindi, non può ricondursi ad un preciso momento storico e, anzi, «è difficile ritenere che la costituzione avesse la natura di atto istitutivo di un autentico stato federale, anche per l'uso frequente che i singoli stati facevano della facoltà di *nullification* delle leggi del Congresso»¹²², non potendosi peraltro ignorare gli eventi conflittuali che ne hanno segnato la vicenda ed il ruolo centrale avuto dal conflitto secessionista¹²³. Ecco allora che parte della dottrina¹²⁴ ha ricondotto le idee di assolutismo e, soprattutto, le teorie

¹¹⁸ *Ibidem*.

¹¹⁹ *Ivi*, pagg. 75-76.

¹²⁰ Michele Surdi, *John C. Calhoun: costituzione e guerra civile*, in *Idem* (a cura di), *A Disquisition on Government*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1986, pag. 8.

¹²¹ Hudson Meadwell, *Secession, States and International Society*, in *Review of international studies*, *op. cit.*, pag. 371.

¹²² Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, *op. cit.*, pag. 61.

¹²³ In questo senso, molta parte della dottrina colloca la concreta e definitiva formazione degli Stati Uniti d'America dopo la guerra di secessione (Donald W. Livingston, *The very idea of secession*, *op. cit.*, pag. 42) e pone il momento nel quale la forma di stato americana «cessa di essere federativa e diventa unitaria di tipo federale», (Sergio Ortino, *Diritto Costituzionale Comparato*, *op. cit.*, pag. 211).

¹²⁴ In particolare v. Furio Ferraresi, *Introduzione*, in John Emerich Edward Dalberg Acton, *Libertà, Democrazia, Rivoluzione*, La Rosa Editrice, Torino 2000.

del diritto di nullificazione¹²⁵ al tentativo di impedire lo sviluppo di un federalismo centralizzato che avrebbe tradito il principio ispiratore della costituzione statunitense. È in questo contesto che andrebbe inserita la teoria contrattualistico-federale americana che – abbandonando la visione europea di sovranità e di unità intangibile – propose un concetto di unione nel quale l'accentramento del potere funzionasse da “asse della mediazione politica”¹²⁶ fra i singoli stati: «il diritto degli stati ad interporre ad ogni misura che apparisse lesiva degli interessi autonomi e distinti rappresentava lo strumento costituzionale di autotutela degli interessi di minoranza, che risultava, allo stesso tempo, “una rivendicazione di sovranità”»¹²⁷.

Una siffatta modalità di formazione degli Stati Uniti favorì originariamente le teorizzazioni di un vero e proprio diritto di secedere¹²⁸ che «derivava, inevitabilmente, dalla teoria della costituzione come contratto fra stati sovrani: esso sarebbe legittimo come alternativa al diritto di nullificazione degli stati»¹²⁹. In questo senso si mosse la c.d. “dottrina dei diritti degli stati” che avrebbe ispirato il partito sudista durante la guerra. Peraltro, la proposta di una esplicita previsione costituzionale in merito a tale diritto non mancò nel corso delle diverse discussioni in merito alla ratifica della costituzione nei singoli stati generando non pochi conflitti

¹²⁵ In sostanza, la teoria della nullificazione prevedeva il diritto in capo ad ogni singolo stato sovrano di dichiarare attraverso il voto della propria assemblea rappresentativa la non conformità ai principi costituzionali di un atto approvato dall'organo di rappresentanza dell'Unione, così di fatto esercitando un potere di veto all'interno dei propri confini rivendicando una sorte di indipendenza e distinzione dagli altri stati prima ancora che dall'unione stessa.

¹²⁶ Lettura proposta in particolare da Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit.

¹²⁷ Michele Surdi, *John C. Calhoun: costituzione e guerra civile*, op. cit.

¹²⁸ Nella teoria di John Calhoun il diritto di secedere rappresenterebbe un diritto intrinsecamente previsto da qualsiasi contrattualismo federale, e in esso andrebbe ricercata la *ratio* di voler prevedere le modalità per «liberare il membro che recede dagli obblighi contratti con l'associazione o l'unione, in quei casi nei quali lo scopo dell'associazione o dell'unione è venuto a mancare, sia a causa di un abuso di potere di una parte dei suoi membri sia per altre cause. La secessione è dunque immediatamente e direttamente intesa, per quanto riguarda il membro che recede a dissolvere l'associazione o l'unione» e, in effetti, «senza il potere di secessione, un'associazione o un'unione, formata per il bene comune di tutti i membri, potrebbe risultare rovinosa per alcuni di essi, a causa dell'abuso di potere da parte di altri membri». Ancora, secondo tale autore anche la forza disgregativa del diritto di secessione sarebbe da ridimensionare, in quanto essa «distrugge l'associazione o l'unione per quanto riguarda il membro receso, restaurando i rapporti che questi intratteneva cogli altri membri prima che l'associazione o l'unione venissero in essere» (John C. Calhoun, *A disquisition on government and a discourse on the constitution and government of the United States*, trad.it. Michele Surdi (a cura di), Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1986, pagg. 168-170) e, soprattutto, senza intaccare i rapporti esistenti fra gli altri stati che, naturalmente, non potrebbero che sopravvivere all'esercizio del diritto di secessione del singolo.

¹²⁹ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 66.

alla luce dei quali si sviluppò una contro-dottrina fondata sulla convinzione della necessità di inserire nella costituzione l'esplicito divieto di secessione¹³⁰. Tale secondo approccio tendeva a riconoscere legittimità al diritto di esprimere la propria volontà indipendentemente dall'indirizzo proveniente dal governo centrale in capo ad ogni stato, al quale doveva essere riconosciuta una piena ed assoluta sovranità nel momento generativo dell'unione, ma ne negava qualsiasi possibile estrinsecazione che potesse di fatto tradursi nell'esercizio di un potere disgregativo, la cui titolarità era esclusivamente da attribuirsi alla volontà popolare da verificare trasversalmente ai confini delle singole entità statali¹³¹.

Se la sentenza *Texas vs White* avrebbe infine affermato che «la costituzione, in tutta la sua interezza, tutela una unione indistruttibile, composta di stati indistruttibili»¹³² e l'esito della guerra civile avrebbe definitivamente portato alla condanna del concetto di secessione nell'antigiuridicità presupposta, non va dimenticato che seppure «negli Stati Uniti non è più stata avanzata alcuna istanza formale di secessione, è rimasta una possibilità teorica, almeno per i sostenitori più intransigenti della teoria degli *state rights*»¹³³.

Infine, deve considerarsi che nel contesto degli Stati Uniti d'America «il diritto di secedere competeva a entità politiche già *self-governing*, e non a popoli o minoranze privi di uno stato territorialmente individuato. Il popolo che poteva arrogarsi il diritto di secessione era già sovrano all'interno del proprio stato»¹³⁴ e solo in virtù di tale condizione viene ancora oggi sostenuto il diritto di uscita

¹³⁰ Le teorie basate sull'assolutezza dell'unità raggiunta trovarono invece il principale estensore in Story, che aveva sostenuto con forza come gli Stati dell'Unione non fossero mai stati dotati di sovranità propria e la costituzione fosse stata pensata «come forma permanente di governo, come legge fondamentale, come regola suprema, che nessuno stato avrebbe potuto liberamente ignorare, sospendere o annullare» ed inoltre «una volta ratificata, per quanto avesse avuto origine per consenso, essa era diventata obbligatoria» (Joseph Story, *Commentaries on the Constitution of the United States, with a preliminary Review of the constitutional History of the colonies and states, before the adoption of the constitution, op. cit.*, pag. 319). In una forma diversa, che porta tuttavia alle stesse conclusioni, si espresse Abraham Lincoln, il quale sostenne strenuamente che «la sovranità non riconosceva superiori, e che pertanto l'Unione sovrana non poteva riconoscere la sovranità degli stati, prospettando così uno stato unitario e accentrato e negando che questo derivasse da un patto fra stati sovrani» (Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione, op. cit.*, pag. 83).

¹³¹ Secondo la posizione inizialmente minoritaria di Madison – che avrebbe acquisito favore principalmente a causa dello scoppio del conflitto americano – lo stato federale era il risultato, da un lato, «dall'unanime consenso dei diversi stati che fanno parte della Confederazione» ma il potere di modificare tale accordo originario andava ricercato nelle prerogative esercitate «non dall'autorità legislativa, ma da quella del popolo» (James Madison, *Federalist n. 39*).

¹³² Sent. *Texas v. White* (1868) 74 U.S. (7 Wall.) 700, 725.

¹³³ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione, op. cit.*, pag. 80.

¹³⁴ *Ivi*, pag. 86.

dall'unione allo stesso riconosciuto, un diritto di secessione che «poteva solo essere esercitato *individualmente* dalla persona giuridica dello stato, ma non da entità collettive non costituite in stato, poiché ad esse mancava il fondamento giuridico, cioè il contratto, per rivendicare, se così si può dire, una qualche personalità»¹³⁵.

4.2 Il primo conflitto mondiale

L'avvento del "secolo breve"¹³⁶ e, in particolare, le vicende della prima guerra mondiale hanno portato a una riemersione delle problematiche riguardanti il diritto di autodeterminazione dei popoli e il concetto di secessione; fu infatti proprio «la necessità di far fronte al nuovo assetto geopolitico risultante dagli eventi bellici» ad indurre «le diverse forze politiche a confrontarsi sulla delicata questione del diritto di ogni comunità territoriale di decidere il proprio regime politico e delle conseguenze che esso comporta nella ridefinizione dei confini nazionali»¹³⁷.

Il dibattito intorno alla nascita della Società delle Nazioni, in particolare, ruotò proprio «attorno al problema della secessione come possibile risultato dell'autodeterminazione» introducendo un periodo di riflessione nel quale «in larga misura, la storia dell'una è la storia dell'altra» che sarebbe stato superato solamente «con l'emergere dei problemi della decolonizzazione e poi dei diritti dell'uomo (nell'accezione sempre più larga che quest'ultima espressione ha comportato)»¹³⁸.

Se l'autodeterminazione avrebbe finito per divenire il perno delle relazioni internazionali dagli anni '20 del '900 in poi, la discussione in merito sviluppata dai più importanti pensatori del secolo – fra cui in particolare il presidente statunitense Woodrow Wilson¹³⁹ – sarebbe tornata a porre in evidenza la difficile delimitazione di tali due diverse estrinsecazioni della richiesta di riconoscimento di una comunità politica non territorialmente rappresentata. In questo senso, «l'autodeterminazione

¹³⁵ *Ivi*, pag. 87.

¹³⁶ Felice definizione data al XX secolo da Eric J. Hobsbawm, *Il secolo breve. 1914-1991*, BUR Saggi, Milano 1997.

¹³⁷ Dario Elia Tosi, *Secessione e costituzione tra prassi e teoria*, op. cit., pag. 253.

¹³⁸ Giancarlo Guarino, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale*, op. cit., pag. 102.

¹³⁹ Il presidente americano, più di ogni fra i suoi contemporanei, «was clearly acknowledging the importance, not only of his original concept of self-government, but also of that of national self-determination for all "well-defined national elements" (Thomas D. Musgrave, *Self-Determination and National Minorities*, Clarendon Press, Oxford 1997, pag. 24).

e la secessione si incontrano, per così dire, attraverso le due più rilevanti prese di posizione sulla questione: quella di Lenin, da un lato, e quella di Wilson, dall'altro. In un rapporto indubbiamente a distanza, le due analisi danno vita, per ragioni diverse, ad una sintesi che favorisce una indiscutibile trasformazione del significato dei due termini»¹⁴⁰ e che avrebbe progressivamente condotto financo ad identificare l'autodeterminazione nella "libertà di secedere"¹⁴¹.

Wilson, in particolare, risulta «influenzato dal delicato quadro politico che caratterizza il continente europeo nei primi anni del '900» e, per questo, appare fra i primi ad aver intravisto «nell'autodeterminazione l'unico strumento in grado di ridurre il rischio di scontri ed assicurare la pace»¹⁴². A differenza del presidente statunitense, Lenin – nella cui visione «la secessione rappresenta lo strumento ultimo di tutela contro l'oppressione nazionale perpetrata da governi lontani dalle masse e del tutto privi di una legittimazione diretta da parte del corpo sociale»¹⁴³ - avrebbe rifiutato la prospettiva democratico-liberale occidentale sviluppando una teoria della secessione "socialista" incentrata sulla lotta contro l'imperialismo più che quale strumento di tutela delle minoranze identitarie.

La definitiva sintesi delle diverse visioni che avrebbe portato alla nascita della Società delle Nazioni ha sposato, per la maggior parte, la teoria wilsoniana, nonostante sia da evidenziare la rinuncia alla proposta – sostenuta con forte convinzione da Wilson – di prevedere espressamente la tutela del diritto di autodeterminazione dei popoli all'interno del Trattato fondativo della Società. Ciononostante, l'affermazione di un principio di integrità territoriale forte avrebbe sopravvissuto a tale dibattito e avrebbe trovato spazio solamente nella Carta Atlantica del 1941 sotto forma di obbligo di rispetto del diritto di autodeterminazione dei popoli che sarebbe poi stato definitivamente consacrato nella Carta delle Nazioni Unite del 1945 in quella che è stata unanimemente definita «una soluzione di compromesso tra i diversi interessi dei membri della comunità internazionale»¹⁴⁴.

In effetti, «nel momento in cui l'autodeterminazione inizia ad assumere una valenza giuridica, oltre a quella più strettamente politica del secolo precedente,

¹⁴⁰ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 116.

¹⁴¹ Georges Scelle, *Precis de droit des gens: principes et systematique*, Dalloz Éditions, Parigi 2008, pag. 259.

¹⁴² Dario Elia Tosi, *Secessione e costituzione tra prassi e teoria*, op. cit., pag. 253.

¹⁴³ *Ivi*, pag. 189.

¹⁴⁴ *Ivi*, pag. 263.

essa finisce per essere assimilata alla secessione» e, in particolare nei momenti di crisi dell'ordine giuridico internazionale, tali concetti vivono momenti nei quali tendono a sovrapporsi «nella consapevolezza o nel timore che, in altri momenti, essi non potranno invece coincidere data la carica destabilizzante propria della secessione»¹⁴⁵. In questo senso, la crisi diffusa dei rapporti internazionali ha tendenzialmente spinto alla convergenza del principio di autodeterminazione e del concetto di secessione mentre, al contrario, nei periodi di predominio degli interessi condivisi delle realtà statali esistenti il «contenuto della norma sull'autodeterminazione sarà sempre formulato in modo che la secessione non possa essere fatta rientrare fra le sue modalità di applicazione, mentre l'integrità territoriale tornerà ad essere ripristinata come principio generale di diritto internazionale»¹⁴⁶.

Le principali analisi del tema del diritto all'autodeterminazione dei popoli proposte dai protagonisti del XX secolo, seppure spiegate su percorsi politici e culturali assai diversi le une dalle altre, hanno finito per giungere al comune risultato della necessaria sovrapposibilità con il concetto di secessione. In particolare, personaggi come Lenin e Wilson avrebbero sviluppato i propri ragionamenti sul tema dell'autodeterminazione affrontandolo in termini di secessione¹⁴⁷ così proponendo una «ridefinizione dei concetti di autodeterminazione e di secessione tale da renderli coincidenti o con l'emancipazione del proletariato o con la democrazia»¹⁴⁸.

La conciliazione del principio di autodeterminazione e dell'istanza secessionista in tale prospettiva è stata frutto di una rinnovata lettura del processo disgregativo in chiave ri-aggregativa sia dal punto di vista territoriale (disgregazione di stati che porta a formazione di un numero tendenzialmente identico di realtà con variazione territoriale più che numerica assoluta, Lenin) che sociale (disgregazione di una comunità non più amalgamabile le cui parti tornano ad aggregarsi con comunità più affini utilizzando il metodo democratico¹⁴⁹, Wilson).

¹⁴⁵ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 116.

¹⁴⁶ *Ivi*, pag. 117.

¹⁴⁷ Seppure Lenin tenendo come stella polare «l'interesse del movimento operaio e la prospettiva generale della rivoluzione proletaria» e Wilson «la democrazia e la pace internazionale» (*Ivi*, pag. 126).

¹⁴⁸ *Ibidem*.

¹⁴⁹ Seguendo, di fatto, «l'obiettivo costituzionale di realizzare una integrazione pluralistica istituzionalizzata e garantita si riempie di contenuto proprio grazie alla dialettica tra libertà e eguaglianza» (Andrea Morrone, *Federalismo e democrazia. Spunti teorici sull'opposizione unità-secessione*, op. cit., pag. 7).

Naturalmente, tale innovativa rilettura del concetto di secessione e del rapporto fra questa e il principio di autodeterminazione è diretta conseguenza del momento storico in cui queste teorie trovano vita, e cioè l'epoca della dissoluzione degli imperi usciti sconfitti dalla prima guerra mondiale e dalle nuove consapevolezze che quell'esperienza aveva fatto maturare nei popoli e nelle istituzioni¹⁵⁰. Peraltro, «l'azzardata coincidenza fra autodeterminazione e secessione teorizzata, rispettivamente, da Lenin e Wilson spiega anche la mancata introduzione del relativo principio nel Patto della Società delle Nazioni: passato il momento di crisi, infatti, viene ripristinato come principio generale del diritto internazionale il principio dell'integrità territoriale»¹⁵¹.

A nulla sarebbe valso, peraltro, il tentativo svolto durante la Conferenza di pace di Parigi di risolvere i problemi etnici dell'Europa attraverso la creazione di nuovi stati-nazione che, in seguito ad una ristrutturazione dei confini politici dell'Europa su base etnica, avrebbero dovuto soddisfare le aspirazioni nazionaliste della maggior parte dei gruppi etnici, assicurando così che non ci sarebbero state ulteriori richieste di questo tipo. Tale creazione di una serie di nuovi stati-nazione – sebbene abbia nell'immediato effettivamente soddisfatto l'aspirazione nazionalista di molti – non ha tuttavia definitivamente eliminato le minoranze etniche (e sarebbe stato probabilmente impossibile farlo), né tantomeno ridotto il desiderio di tali gruppi di un ulteriore riaggiustamento dei confini ancora più favorevole all'autodeterminazione etnica, così di fatto non risolvendo affatto il problema ancora oggi in discussione¹⁵².

4.3 L'epoca della decolonizzazione

Nonostante autorevole dottrina abbia fermamente sostenuto che «la prassi sulla decolonizzazione non ha rilevanza in materia di secessione»¹⁵³, essa non può essere completamente ignorata per ricostruire compiutamente l'esegesi storica del concetto di secessione, volendone comprenderne l'odierno punto di arrivo il periodo storico che ha visto affermarsi con maggior forza tale processo¹⁵⁴.

¹⁵⁰ Antonio Cassese, *Self-determination of people: a legal reappraisal*, op. cit.

¹⁵¹ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 127.

¹⁵² Cfr. Thomas D. Musgrave, "Self-Determination and National Minorities", Clarendon Press, Oxford 1997, pag. 32.

¹⁵³ Antonello Tancredi, *La secessione nel diritto internazionale*, op. cit., pag. 177

¹⁵⁴ Il periodo successivo alla fine dell'epoca coloniale è, infatti, foriero di un vasto numero di istanze secessioniste. A partire dal 1960, allorché emersero tanto la domanda della regione del Katanga in

Al contrario, infatti, «*the major role of the principle of self-determination since 1945 has been to provide a juridical foundation for the process of decolonization*» e, peraltro, «*in this task it has been remarkably successful*»¹⁵⁵.

Proprio l'epoca della decolonizzazioni è stata largamente determinante per «il divorzio fra autodeterminazione e secessione» dovuto non solamente alla «risoluzione 1514 (XV) del 1960 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite» con la quale «qualsiasi tentativo diretto alla distruzione parziale o totale dell'unità politica

Congo quanto quella del Biafra in Nigeria. Il primo caso coinvolgente una storica potenza coloniale come il Belgio, che inviò le proprie truppe per aiutare a ristabilire l'ordine nella regione "ribelle" mentre il governo congolese chiedeva l'intervento della neonata Organizzazione delle Nazioni unite volto ad impedire la secessione. In quell'occasione, peraltro, «l'atteggiamento dell'ONU», che inizialmente decise di non intervenire con le forze *pacekeeping* per non schierarsi con nessuna delle due fazioni, anzitutto sembrò privilegiare «l'impostazione secondo la quale la secessione è questione interna agli stati interessati» (Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione, op. cit.*, pag. 179) e pertanto rappresenti una questione da valutare *ex post*. Rileva, inoltre, lo *status* di paese neoistituito e quindi "ad istituzioni fragili" del Congo, *status* che naturalmente rappresentava un ulteriore motivo di necessario interesse internazionale per la vicenda. L'altro caso, che vide il mancato intervento di autorità militare esterne, in cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite decise di non intervenire nonostante la regione "ribelle" avesse ripetutamente denunciato un atteggiamento violento e repressivo da parte delle autorità del governo centrale (che fu accusato di genocidio) motivando, fra l'altro, la propria istanza secessionista proprio sulle perpetrate violazioni dei diritti umani a danno delle minoranze. Anche in questo caso l'O.N.U. fu motivato dalla tutela della sovranità esclusiva verso l'interno degli stati indipendenti e l'organismo internazionale regionale, l'Organizzazione degli Stati africani, finì per tutelare gli interessi nigeriani allo scopo di evitare un "effetto domino" su tutte le instabili realtà indipendenti da poco sorte sulle ceneri degli imperi coloniali europei. Successivamente, nel 1971, lo scontro si accese in Pakistan, unico tentativo di secessione riuscito del periodo storico immediatamente successivo alla decolonizzazione che portò alla nascita del Bangladesh. Tale vicenda ebbe esito positivo non tanto per la forza del fronte indipendentista ma grazie ad un intervento esterno dell'India, che fu il primo paese a forzare il riconoscimento della secessione. Anche in questo caso come in quello del Katanga, l'O.N.U. aveva tentato di pretendere l'ingerenza esterna nel conflitto interno richiedendo il ritiro delle truppe indiane e, ancora oggi, la vicenda pakistana viene considerata «un atto di forza compiuto da uno stato terzo» (Antonello Tancredi, *La secessione nel diritto internazionale, op. cit.*, pag. 361) confermando una visione del concetto di secessione come "fatto normativo" (cfr. Antonio Cassese, *Self-determination of people: a legal reappraisal, op. cit.*, pag. 340). Infine, la vicenda del Cipro del Nord avvenuta nel corso del 1974: una rivendicazione secessionista sostenuta dall'intervento militare turco, causando l'immediata e durissima condanna dell'O.N.U. che arrivò a richiedere a tutti gli Stati aderenti all'organizzazione di non riconoscere la regione ribelle sino alla formale dichiarazione di illiceità della secessione dichiarata nel 1983 dal Consiglio di Sicurezza in una chiara conferma del principio (la cui unica eccezione è rinvenibile nel caso del Bangladesh) per cui nessuna autorità esterna al conflitto può vedersi riconosciuto il diritto di intervenire decidendo le sorti di una secessione, che deve restare a tutti gli effetti «un mero fatto, non tutelato dal diritto internazionale: solo se assume caratteristiche proprie dello stato (principio di effettività) un movimento secessionista potrebbe essere riconosciuto come entità nuova (con effetto retroattivo): quindi, anche se non si danno garanzie per la secessione è possibile riconoscere i suoi risultati» (Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione, op. cit.*, pag. 181).

¹⁵⁵ Lee C. Buchheit, *Secession. The Legitimacy of Self-Determination*, Yale University Press, New Haven and London 1978, pag. 16

e dell'integrità territoriale di uno stato» fu catalogato come «definitivamente incompatibile con la Carta ONU»¹⁵⁶ ma anche alla elevazione del diritto di autodeterminazione dei popoli a principio normativo del diritto internazionale¹⁵⁷ tuttavia integrandolo con una dottrina rigida dell'intangibilità dell'integrità territoriale anche a livello sovranazionale.

In effetti, gran parte del processo di decolonizzazione è riuscito perché lungo tutto il XX secolo le potenze coloniali hanno sviluppato una particolare difficoltà – «*a kind of imperial fatigue*»¹⁵⁸ – nella gestione dei loro imperi di cui hanno profittato i movimenti indipendentisti sviluppatisi in maniera capillare durante tutto il secolo precedente. Attraverso una serie variegata di modalità di combattimento (dalla resistenza passiva ai veri e propri attacchi terroristici) i vari movimenti indipendentisti riuscirono ad ottenere una visibilità internazionale capace di porre in seria discussione per gli Stati imperialisti il beneficio del mantenimento della propria potenza coloniale.

Il modello coloniale così descritto, seppure per modalità di emersione del conflitto appare molto simile a quello separatista (in cui potrebbe trovarsi più facilmente una forma di secessione), evidenzia anche alcune nette differenze. Una potenza imperiale può essere disposta a rinunciare ad una colonia dinanzi ad un elevato costo politico-militare ma lo stesso non appare facilmente riscontrabile negli Stati polietnici, che non solamente non incontrerà simili difficoltà con simile immediatezza, ma che soprattutto con assai più difficoltà potrà beneficiare di una sua divisione territoriale. Ecco alla luce di quali ragionamenti la comunità mondiale

¹⁵⁶ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 155. Proprio tale Autore ha evidenziato come «della risoluzione 1514 (XV) si è parlato come di evento rivoluzionario, quasi al limite della costituzionalità rispetto alla Carta Onu. Il carattere indubbiamente quasi eversivo rispetto alla Carta è dato dall'abrogazione dell'articolo 76 della Carta, che, paternalisticamente, si limitava a chiedere alle potenze coloniali di promuovere il *self-government* delle popolazioni di territori non autonomi o in amministrazione fiduciaria, fino a quando queste non avessero raggiunto un grado di maturità politica tale da consentire di rivendicare l'indipendenza. La nuova norma, fissando l'obiettivo di una "*speedy and unconditional end of colonialism*", fornisce nuovi strumenti ai processi di decolonizzazione. Il paragrafo 3 della risoluzione, il più radicale se comparato alla Carta, dispone, infatti, che nessun pretesto possa essere invocato per procrastinare l'indipendenza: "*inadequacy of political, economic, social or education preparedness should never serve as a pretext for delaying independence*"» (Ivi, pag. 156; cfr. anche Michla Pomerance, *Self-determination in Law and practice: the new doctrine in the United Nation*, Martinus Nijhoff Publishers, Londra 1982, pag. 12; W. Ofuatey-Kodjoe, *The principle of self-determination in international law*, Nellen Publishing Company, New York 1977, pag. 121 ma anche Karen Knop, *Diversity and self-determination in international law*, Cambridge University Press, Cambridge 2002, pag. 199).

¹⁵⁷ Cfr. Antonio Cassese, *Self-determination of people: a legal reappraisal*, op. cit., pag. 69.

¹⁵⁸ Lee C. Buchheit, *Secession. The Legitimacy of Self-Determination*, , op. cit., pag. 18

ha convenuto – all’indomani della prima guerra mondiale – che la dominazione coloniale fosse comprensibilmente soccombente dinanzi alle spinte della rivendicazione autodeterminante («*imparting to the principle of self-determination a needlessly ‘all or nothing’ tone*»¹⁵⁹), ma che tale processo andasse assolutamente distinto dalle rivendicazioni separatiste.

Proprio la necessità di far convivere il principio di autodeterminazione dei popoli con la volontà di proteggere i confini delle nazioni da qualsiasi tipo di legittima variazione, ha portato al progressivo allontanamento dal concetto di secessione e al ridimensionamento di quello di autodeterminazione. In particolare, il riconoscimento di tale diritto alle sole comunità politiche e sociali sottoposte al dominio straniero e – di conseguenza – la sua limitazione alle maggioranze già dominanti (seppure non politicamente) in un territorio definito¹⁶⁰, avrebbe fatto perdere al principio di autodeterminazione dei popoli qualsiasi reale potenziale innovativo.

In questa chiave, il principio di autodeterminazione ha finito per essere ridotto a mezzo primario di riaffermazione di una sovranità perduta a causa di una qualche forma di occupazione straniera, rinunciando al potenziale uso che dello stesso si era sin a quel momento fatto – in parallelo con il concetto di secessione – allo scopo di garantire il diritto di minoranze o gruppi sociali non maggioritari di affermare la propria diversità e indipendenza rispetto ad una realtà sociale preesistente nonostante i confini territoriali così divenuti oggetto della protezione del diritto internazionale fossero stati frutto e conseguenza di una imposizione del potere coloniale dando vita ad «una territorialità essenzialmente politica, che trascende le frammentazioni identitarie, e il cui soggetto ha diritto al suolo e alle frontiere ereditate senza avere il potere di modificarle» in cui è «il territorio a definire il destino dei popoli più di quanto non siano i popoli a decidere la sorte dei territori»¹⁶¹. Tale isegno, unendo indissolubilmente il diritto all’autodeterminazione

¹⁵⁹ *Ivi*, pag. 20

¹⁶⁰ Su queste basi sarebbero state poi sviluppate la c.d. “*pigmentation theory*” descritta da Buchanan (Allen Buchanan, *Self-determination and the right to secede*, “*Journal of International Affairs*”, volume 45, anno 1992, pag. 34) e la c.d. “*salt water theory*” (Rupert Emerson, *From empire to nation: the rise to self-assertion of asian and african peoples*, Harvard University Press, Boston 1960 e Benjamin Neuberger, *National self-determination in post-colonial Africa*, Continuum International Publishing Group, Londra 1986).

¹⁶¹ Costanza Margiotta, *L’ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 161.

al rispetto del legame territoriale preesistente, ha contribuito ancor di più a relegare la secessione nel recinto dell'antigiuridicità¹⁶².

4.5 L'esperienza sovietica: costituzione e dissoluzione

Se è vero che «nel periodo precedente la fine della guerra fredda non è possibile concepire la secessione come *extrema ratio* del diritto dei popoli all'autodeterminazione, cioè come quella *remedial secession* che potrebbe essere giustificata quando le violazioni del profilo interno del diritto di autodeterminazione siano tanto gravi da legittimare la secessione»¹⁶³, la ricostruzione storico-giuridica sin qui effettuata ha necessità di alcune riflessioni sugli anni conclusivi del XX secolo e, in particolare, sul periodo delle c.d. "dissoluzioni" legate alla fine dell'esperienza dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e degli stati c.d. "satellite" nati intorno alla stessa URSS¹⁶⁴ quando, alla fine della c.d. "guerra fredda" «*the protection of the rights of minorities assumed greater importance following the dissolution of the Soviet Union and of Yugoslavia, which created many problems with regard to ethnic minorities*»¹⁶⁵.

Peraltro, ancor prima, già nei primi anni di vita l'Unione Sovietica aveva assunto una posizione di riconoscimento dell'autodeterminazione e, in particolare, della secessione dandole «un posto importante ed in qualche misura basilare della stessa formazione del nuovo stato post-rivoluzionario». Nonostante il principio di secessione fosse stato affermato in termini generali, questo fu consacrato «con l'effettivo riconoscimento dell'indipendenza a parti del suo territorio quali l'Estonia, la Lituania» seppure in un contesto giuridico nel quale erano stati chiaramente distinti «i territori, per così dire, legittimati all'eventuale secessione, e gli altri (...) con il che si mette in chiaro che non a tutta la Russia, sia pure nella delimitazione

¹⁶² In breve, «il nuovo ruolo dell'autodeterminazione nell'ordinamento internazionale escludeva ogni possibilità di giustificare la secessione, in quanto il principio ad essa relativo non contrastava, nel suo contenuto e nella sua sfera di applicazione, con il principio di integrità territoriale; inoltre la "secessione" (separazione di qualcuno/qualcosa da qualcuno/qualcosa) avrebbe implicato lasciare dietro di sé qualcosa, mentre la decolonizzazione implicava (teoricamente) che niente doveva essere lasciato dietro di sé dalle potenze coloniali: esse dovevano semplicemente andarsene» (*Ivi*, pag. 163).

¹⁶³ *Ivi*, pag. 184.

¹⁶⁴ *Ex multis* Maria Dicosola, *Stati, nazioni e minoranze: la ex Jugoslavia tra revival etnico e condizionalità europea*, Giuffrè Editore, Milano 2010.

¹⁶⁵ Thomas D. Musgrave, *Self-Determination and National Minorities*, *op. cit.*, pag. 141.

geografica della Russia zarista, si applicherebbe il principio»¹⁶⁶. In ogni caso, dal punto di vista lituano, almeno in quel caso non si verificò una “secessione”, in quanto – secondo il governo della neonata repubblica baltica – il movimento nato per «recidere i legami con l’Unione Sovietica» aveva rivendicato l’indipendenza di «un paese (...) che giuridicamente non ha mai fatto parte dell’Unione Sovietica stessa» sottolineando l’elemento normativo dell’annessione forzata all’Unione Sovietica avvenuto in ragione di «un accordo tra Hitler e Stalin del 1940 cui fece seguito una ratifica legislativa»¹⁶⁷.

L’analisi dell’esperienza sovietica «riveste un’importanza particolare, anche in considerazione del fatto che l’ordinamento sovietico rappresenta il primo sistema politico moderno che, da un punto di vista storico, abbia espressamente previsto, a livello costituzionale, un diritto di secessione»¹⁶⁸ che ha poi comportato la codificazione del medesimo anche in altri ordinamenti dell’area socialista¹⁶⁹. Proprio «richiamandosi al principio di sovranità popolare ed anticipando le successive carte costituzionali rivoluzionarie», per la prima volta, «il I Congresso del partito socialdemocratico russo del 1898 afferma solennemente il diritto delle nazioni all’autodeterminazione» conducendo all’inserimento del principio nello statuto del partito del 1903 seppure in una accezione esterna più che interna, dovuta alla convinzione che «in qualità di partito proletario, il partito socialdemocratico considera suo compito principale portare avanti il processo di autodeterminazione del proletariato in ciascuna nazionalità, piuttosto che quello dei popoli o delle nazioni»¹⁷⁰ e che «il diritto delle nazioni all’autodeterminazione implica esclusivamente il diritto all’indipendenza sotto l’aspetto politico ed alla separazione politica dalla nazione dominante» e «non equivale ad una richiesta di separazione, frammentazione e formazione di piccoli stati” ma “soltanto una coerente espressione della lotta contro tutte le oppressioni nazionali»¹⁷¹.

La forma di governo piramidale che ha caratterizzato l’esperienza dell’URSS evidenzia come «la Costituzione del 1918 riconosce il fondamento della

¹⁶⁶ Giancarlo Guarino, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale*, op. cit., pagg. 95.96.

¹⁶⁷ Allen Buchanan, *Secessione. Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi*, op. cit., pag. 33.

¹⁶⁸ Dario Elia Tosi, *Secessione e costituzione tra prassi e teoria*, op. cit., pag. 176.

¹⁶⁹ Per completezza, si veda anche Gianmaria Ajani, *Diritto dell’Europa Orientale*, UTET, Torino 1996; AA.VV., *Federalismo e crisi dei regimi comunisti*, La Rosa Editrice, Torino 1993; Fulco Lanchester e Maria Pia Ragionieri, *I successori dell’impero. Le costituzioni degli ordinamenti ex URSS*, Giuffrè Editore, Milano 1998.

¹⁷⁰ Vladimir I. Lenin, “Opere complete”, vol. 20, Editori Riuniti, Roma 1971, pag. 454.

¹⁷¹ *Ivi*, pag. 150.

Repubblica nella libera unione di nazioni libere» ma senza con ciò riconoscere una qualche forma di “sovranità originaria” che, anzi, viene integralmente sottoposta alla «decisione discrezionale del governo di Mosca»¹⁷². Sebbene, infine, la Costituzione del 1924, all’art. 4, avrebbe sancito che «ognuna delle repubbliche federate conserva il diritto di libera secessione», l’effettiva di tale istituto è assai dubbia e, anzi, il suo riconoscimento appare da un punto di vista storico esclusivamente formale e ciò anche nonostante le modalità di dissoluzione dell’URSS in seguito alle elezioni politiche del 1990 e all’onda indipendentista nazionale che travolse la sua unità (che, in ogni caso, vide l’aspro dissenso da parte del governo centrale, ben lontano dal riconoscere una validità sostanziale del diritto di libera secessione confermato dall’art. 72 della costituzione del 1977 di cui, infatti, proporrà una interpretazione imposta in via normativa che ne limiterà drasticamente l’effettività).

Nonostante la dissoluzione dell’Unione Sovietica (come successivamente quella jugoslava) ha rappresentato un «compless[o] e turbolent[o] process[o] di disgregazione»¹⁷³ da cui sono emersi i più importanti e sanguinosi conflitti identitari del recente passato¹⁷⁴, deve essere evidenziato come gran parte della dottrina sia incline ad escludere categoricamente la possibilità di ricondurre tale periodo storico a quelli nei quali si sono verificati – o siano sembrati emergere – processi o istanze di tipo secessionista, non mancando tuttavia chi vorrebbe individuare nella fine dell’URSS un’epoca di eventi secessionisti fra loro concatenati, causa e non solo conseguenza della fine dell’esperienza comunista nell’est Europa.

Nonostante ciò, le vicende dei territori che erano stati sottoposti al dominio dell’URSS sono apparse assai più un ritorno ai passati equilibri internazionali piuttosto che la costruzione di qualche cosa di nuovo e, per questo motivo, è stata infine ricondotta a processi analoghi a quelli legati alla decolonizzazione, nei quali la comunità preesistente è tornata ad esercitare sovranità e controllo sul proprio territorio.

¹⁷² Dario Elia Tosi, *Secessione e costituzione tra prassi e teoria*, op. cit., pag. 203.

¹⁷³ Laura Frosina, *Profili giuridici e aspetti problematici dei referendum di secessione. Un’analisi comparata*, “Rivista Nomos. Le attualità del diritto – Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale”, volume 3, anno 2017, pag. 2.

¹⁷⁴ In merito si veda anche Roberto Scarciglia, “Profili costituzionali della secessione: dall’esperienza canadese all’indipendenza del Kosovo”, “Diritto della Regione”, volumi 5 e 6, anno 2009 e Maria Dicosola, *Stati, nazioni e minoranze: la ex Jugoslavia tra revival etnico e condizionalità europea*, op. cit.

Proprio in questo senso, tali eventi appaiono espressioni del principio di autodeterminazione come sviluppato nel XX secolo assai più che come processi secessionisti.

In ogni caso, ancora una volta, l'analisi della storia di questi concetti fa emergere quanto attribuire loro rilevanza giuridica ovvero stigmatizzarne l'antigiuridicità è di fatto stato principalmente dovuto all'esito che gli stessi potessero avere sull'ordine internazionale preesistente e, quindi, sullo *status quo*.

In effetti, il riconoscimento della legittimità dell'istanza secessionista è apparso più semplice laddove le stesse non rischiasse di mettere in crisi l'ordine internazionale occidentale mentre si sia preferito ricondurre processi potenzialmente capaci di confliggere con il principio assoluto dell'integrità territoriale ad una qualche forma di applicazione del principio di autodeterminazione. In questo senso, non sono mancate teorizzazioni che hanno provato a ricondurre le spinte delle minoranze al riconoscimento all'interno del principio di autodeterminazione, sviluppando teorie dello stesso che escludessero il ricorso all'idea di secessione così garantendo in via principale le prerogative statale dell'intangibilità territoriale rispetto agli altri valori in gioco¹⁷⁵.

¹⁷⁵ Assai interessanti le riflessioni che su tema fanno autori come Buchheit, Sanders, Franck, Tancredi, Williams e Pecci (cfr. Lee C. Buchheit, *Secession, the legitimacy of self-determination*, Yale University Press, New Haven 1978; Douglas Sanders, *Is autonomy a principle in international law?* "Nordic Journal of International Law", volume 55, anno 1986; Thomas M. Franck, *Community based on autonomy* "The American Journal of International Law", volume 82, anno 1988; Antonello Tancredi, *Secessione e diritto internazionale: un'analisi del dibattito*, "Diritto pubblico comparato ed europeo", volume 2, anno 2015; ma anche Paul Williams e Francesca Janotti Pecci, *Earned sovereignty: bridging the gap between sovereignty and self-determination*, "Stanford Journal of International Law", volume 40, anno 2021).

Capitolo II – La secessione, tra unità e particolarismo

*«Se hai paura, fatti in disparte e prega,
mentre io entro con essi in fiera e impari battaglia! –
Dicendo questo, diede di sprone a Ronzinante,
senza dar ascolto alle grida con cui lo scudiero lo avvertiva che,
senza dubbio alcuno, quelli su cui si accingeva ad avventarsi
erano mulini a vento e non giganti.»*

*«Si tienes miedo quitate de ahí, y ponte en oración
en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla –
Y, diciendo esto, dio de espuelas a su caballo a Rocinante,
sin atender a los voces que su escudero Sancho le daba,
advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento,
y no gigantes, aquellos que iba a acometer.»*
(Miguel de Cervantes, "Don Chisciotte della mancia", VIII)

1. Unità e particolarismo quali fattori di sopravvivenza e disgregazione della comunità politica

Nel contesto storico delle teorie della statualità, inseguendo il «fantasma che potremmo identificare in quella teoria statualistica che riduce tutto il diritto a un comando posto (od applicato) dallo Stato»¹⁷⁶, uno dei principali quesiti a cui si è cercato di trovare risposta è quello sul «perché un uomo deve obbedire ad un altro uomo»¹⁷⁷, interrogativo evolutosi nel tempo alla ricerca del «a chi obbedire?»¹⁷⁸.

Non si dimentichi che «lungo tutto l'arco della storia dell'Occidente, le nozioni di legalità e di legittimità hanno svolto una parte importante: si potrebbe anzi dire che esse costituirono i due pilastri di ogni costruzione politica». Ecco allora che «stabilire a quale "titolo" possa essere fondato il potere ha costituito per molto tempo uno dei temi principali di discussione tra politici e giuristi» rendendo il concetto di "legittimazione" una «questione di fatto, non di diritto», alla luce della

¹⁷⁶ Nicola Matteucci, *Positivismo giuridico e costituzionalismo*, op. cit., pag. 39

¹⁷⁷ Isaiah Berlin, *Does Political Theory Still Exist?*, Princeton University Press, Princeton 2014, pag. 7.

¹⁷⁸ Alessandro Passerin D'Entrèves, *Obbedienza e resistenza in una società democratica*, Edizioni di Comunità, Milano 1970, pag. 35.

quale «scoprire mediante quali artifici coloro i quali detengono il potere riescono a farlo accettare ed a farlo durare»¹⁷⁹.

Legittimità¹⁸⁰ e legalità¹⁸¹ hanno, quindi, intrapreso strade divergenti, e sebbene in linea generale si accetti «l'idea che lo Stato moderno è uno Stato di diritto, un *Rechtsstaat*, che il rispetto della legalità, della *rule of law*, è il segno distintivo di uno Stato civile, il più alto titolo di merito delle nostre società moderne» tanto che «anche là dove la legittimità tradizionale si è conservata sotto forma di monarchia ereditaria, i monarchi hanno da tempo accettato di esser tali non soltanto per “grazia di Dio”, ma per “volontà della nazione” – in base cioè a delle leggi che di tale volontà sono l'interprete», sono resistite «differenze sottili tra “legalità” e *rule of law*, fra *government under law* e *Rechtsstaat*» risalenti «a due tradizioni diverse, quella del *common law* e quella del diritto romano di cui rechiamo l'impronta»¹⁸².

Ecco allora che solo per gli «europei del Continente, la legge è essenzialmente il risultato di un atto deliberato: *Lex est quod populus iubet atque constituit*» e «la sovranità popolare è assunta a fondamento della legittimità di ogni ordinamento giuridico» così confondendo «legalità e sovranità»¹⁸³, senza con ciò che tale porto di destinazione possa considerarsi l'unico e, tantomeno, il definitivo.

Basti pensare alla centrale questione della separazione dei poteri che, «già presente nel pensiero politico classico ed in quello medievale», ha alle sue origini trovato forza tanto nella «polemica contro l'assolutismo monarchico» quanto nel

¹⁷⁹ *Ivi*, pagg. 55-56.

¹⁸⁰ Evidenzia Matteucci che «una democrazia non può essere stabile, e cioè legittima nella coscienza dei consociati ed efficiente nelle attività di governo, se le norme costituzionali, a cui devono sottostare le diverse forze politiche, non sono da tutti e unitariamente avvertite come “fondamentali”, e così sottratte alla discussione e alla volontà di maggioranze (parlamentari o plebiscitarie) più o meno improvvisate. Ma, perché tutti i singoli e tutti i gruppi ad esse ottemperino come a norme superiori, è necessario che abbiano un fondamento altro dalla forza, che non si esauriscano in una mera autolimitazione posta da chi è costretto a razionalizzare il potere di fatto esercitato o da parte di quelle forze politiche dominanti, che darebbero origine alla costituzione materiale dello Stato. È un consenso, questo, spontaneo, quasi irriflesso, che finisce però per condizionare la stessa esistenza di un sistema giuridico: in altre parole l'efficacia di un ordinamento deriva dalla sua legittimità» (Nicola Matteucci, *Positivismo giuridico e costituzionalismo*, *op. cit.*, pag. 4).

¹⁸¹ Cfr. Carl Schmitt, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello Jus publicum europeaeum*, Franco Volpi (a cura di), Edizioni Adelphi, Milano 1991; Carlo Esposito, *Lineamenti di una dottrina del diritto*, CEDAM, Padova 1932; Santi Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi: saggi di diritto costituzionale*, Giuffrè Editore, Milano 1969.

¹⁸² Alessandro Passerin D'Entrèves, *Obbedienza e resistenza in una società democratica*, *op. cit.*, pag. 57.

¹⁸³ *Ivi*, pag. 59.

«complesso equilibrio fra re, *Lords* e comuni delineatosi nell’assetto di governo inglese»¹⁸⁴ trovando declinazioni diverse nel pensiero lockiano¹⁸⁵, dove «sarebbe prevalsa l’idea della “separazione” dei poteri, che avrebbe poi trovato sviluppo nella *dualist democracy* statunitense», e in quello di Montesquieu¹⁸⁶, dove invece fu determinante l’idea di «“coordinamento” fra i poteri in funzione di controllo reciproco, ispirata dall’ammirazione per la costituzione inglese, da un lato, e dall’altro dall’obiettivo di difendere gli ordini privilegiati dell’*Ancien régime* dal progressivo assorbimento negli assetti dello stato assoluto»¹⁸⁷.

In una prima approssimazione, tale problema non riguarda solamente la ricerca della fonte della titolarità e dell’esercizio del potere, la sua limitazione e la divisione del suo esercizio, ma tutte quelle «formule politiche e costruzioni ideologiche, il cui scopo essenziale è di far sì che i molti accettino il comando dei pochi»¹⁸⁸.

In effetti, nonostante l’avvento della democrazia, innegabilmente il potere ha continuato a rappresentare un esercizio di gruppi ristretti di persone¹⁸⁹ senza che «le dottrine costituzionali, le teorie relative alle forme di governo, alla sovranità, ai diritti ed ai doveri» abbiano dimostrato una attitudine diversa dalla mera «organizzazione effettiva del potere»¹⁹⁰.

¹⁸⁴ Paolo Ridola, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, op. cit., pag. 10.

¹⁸⁵ Locke fondava la propria teoria sulla convinzione che il potere legislativo rappresentasse l’organo supremo dello Stato in ragione della sua origine dal consenso della società. La concezione lockiana non prevede, quindi, una autonomia del potere giudiziario, subendo in questo senso una fortissima influenza da parte dell’esperienza inglese, e mantiene fede alla tradizione costituzionale britannica anche in materia di prerogative regie (Cfr. Walter Euchner, *La filosofia politica di Locke*, Editori Laterza, Roma-Bari 1995; John Dunn, *Il pensiero politico di John Locke*, Il Mulino Editore, Bologna 1992; Norberto Bobbio, *Locke e il diritto naturale*, Giappichelli Editore, Torino 1963).

¹⁸⁶ Montesquieu sviluppa una teoria fondata sull’idea che l’esercizio del potere debba essere condivisa dai tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario; in questo modo poteva garantirsi un equilibrio in un tessuto plurale. Egli avverte la centralità del legame fra potere legislativo e dinamiche della rappresentanza politica, evidenziando l’esigenza di ragionare sulla base di un “corpo” piuttosto che di un “soggetto sovrano”. L’ordinamento paritetico dei poteri tripartiti rappresenta, in estrema sintesi, la suprema espressione della libertà politica ed evidenza, quindi, l’attenzione di Montesquieu alle diverse articolazioni della società (Cfr. Sergio Cotta, *Il pensiero politico di Montesquieu*, Editori Laterza, Roma-Bari 1995; Filippo Barbano, *Montesquieu e la scienza della società*, Fusi Editore, Pavia 1954).

¹⁸⁷ Paolo Ridola, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Giapp op. cit., pag. 11.

¹⁸⁸ Alessandro Passerin D’Entrèves, *Obbedienza e resistenza in una società democratica*, op. cit., pag. 38.

¹⁸⁹ Cfr. Gaetano Mosca, *Elementi di Scienza Politica*, Nabu Press, Firenze 2011.

¹⁹⁰ Alessandro Passerin D’Entrèves, *Obbedienza e resistenza in una società democratica*, op. cit., pag. 38.

Certamente, è «raro che gli uomini mettano in questione la legittimità dell'autorità stabilita quando tutto va bene» anzi, «il problema dell'obbligo politico s'impone quando lo Stato è ammalato» e, per questo, «c'è chi contempla seriamente la disobbedienza o la rivolta per questione di principio»¹⁹¹. Allorché ciò avviene il discorso sull'obbedienza riconduce al complesso rapporto fra libertà e autorità¹⁹² che, come si vedrà più avanti, già in opere classiche era emerso come rapporto dialettico fra i poli contrapposti della dimensione politica e di quella sociale, emergendo come terreno di scontro fra il politico e il giuridico e intersecandosi con tutte le problematiche riguardanti l'esercizio del potere e della sovranità¹⁹³ ma anche della dinamica fra inclusione¹⁹⁴ ed esclusione.

¹⁹¹ Stanley I. Benn e Richard S. Peters, *Social Principles and the Democratic States*, Routledge Library Editions, London 2010, pag. 215.

¹⁹² Dove l'autorità è riconducibile alla «facoltà di indurre gli altri al consenso» e, quindi, alla «causa efficiente delle riunioni volontarie» così rappresentando, in definitiva, «l'opera di una forza, che è l'autorità» (Bertrand de Jouvenel, *La sovranità*, Enzo Sciacca (a cura di), Giuffrè Editore, Milano 1971, pag. 39).

¹⁹³ La teorizzazione del concetto di sovranità formale e storica si deve alla dottrina tedesca e, in particolare a Kelsen (Hans Kelsen, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto*, Agostino Carrino (a cura di), Giuffrè Editore, Milano 1989). Nella costruzione kelseniana essa viene epurata di ogni aspetto extragiuridico e, come la scienza del diritto, viene ricostruita intorno al tema del "dover essere" (Hans Kelsen, *Problemi fondamentali della dottrina del diritto pubblico esposti a partire dalla dottrina della proposizione giuridica*, Agostino Carrino (a cura di), Editoriale Scientifica, Napoli 1991). Anche i conflitti tra norme di diversi ordinamenti, e in particolare tra quelle del *Reich* e dei *Länder*, vengono esaminati seguendo lo stesso iter logico-giuridico, costruendo una relazione di sovra- e sub-ordinazione riconducibile al principio del *lex posterior derogat priori*, fonte di certezza, effettività e validità dell'ordinamento. Si accoglie così un criterio squisitamente formale che consenta di scolorire il concetto di sovranità che perde il suo significato legittimante del potere politico. Proprio in questo senso, lo stesso Kelsen stigmatizzerà l'utilizzo politico del concetto giuridico di sovranità che, sotto le mentite spoglie di teoria generale dello Stato, trae le sue origini dal pensiero del filosofo Bodin, collegato al contenzioso tra sovrani francesi ma anche al mondo britannico. Da questi fattori correlati nasce la supposizione in base alla quale lo Stato è sovrano per intima essenza, da cui discende un'idea di sovranità che consente di assolutizzare il concetto di Stato. Kelsen rifugge quindi dalla tradizione che collegava il diritto al potere e allo Stato, anzi la smonta, elaborando una teoria del diritto come sistema di idee che danno regole che nulla hanno a che fare con i processi empirici (Francesco Mancuso, *Eguaglianza giuridica degli stati come principio di legalità: Kelsen tra Civitas maxima e sovranità*, in Adalgiso Amendola e Laura Bazzicalupo, *Dopo il nomos del moderno? Uguaglianza, neutralità, soggetto*, Editoriale Scientifica, Napoli 2006, pagg. 191-192). La sovranità di cui Kelsen disserta è quella della norma, che cassa ogni connotato etico politico di *potestas absoluta* e ne proclama la nuova a-storicità. In questa ottica il rapporto tra universale e particolare è posto su un piano completamente diverso, in quanto l'autorità deriva sempre e comunque dalla norma, che a sua volta nasce dall'ordinamento di cui è parte: a fronte della possibilità di contemplare diversi ordinamenti la sovranità diventa collegata al rapporto tra diversi sistemi di norme e, così, si finisce per considerare sovrano l'ordinamento che non riconosce ordinamenti superiori e priva gli ordinamenti inferiori di sovranità.

¹⁹⁴ In relazione alle tematiche dell'inclusione nel più ampio contesto della riflessione sui diritti fondamentali è centrale la riflessione di Schillaci sullo strumento del riconoscimento (Angelo

Nella prospettiva dell'analisi del conflitto fra unità e particolarismo emerge il rilievo dell'espressione ultima dell'autorità ulteriore al mero comando, come capacità di infondere fiducia e trasportare la comunità. Per descrivere una siffatta capacità Bertrand de Jouvenel utilizzerà la stampa "Il ponte d'Arcole": l'opera, rappresentando un momento di conflitto armato e soffermandosi su di una scena contornata di caduti in battaglia, ritrae nel mezzo del fumo dei cannoni e nella precarietà di un piccolo ponte di legno che attraversa un canale, «Bonaparte [che] si lancia contro il nemico seguito dai suoi soldati» in una rappresentazione esemplificativa di «tutta l'azione esercitata su di essi». Immagine nella quale emerge con forza il ruolo centrale nella coesione della pluralità rivestito da chi esercita la sovranità¹⁹⁵: il protagonista di quell'immagine «aveva trovato delle truppe demoralizzate e senza grinta, ma ha finito per contagiare loro la sua febbre (...), ha trasformato un insieme di fattori inattivi in un complesso in movimento: egli stesso (...) ci appare in piedi e in pieno slancio»¹⁹⁶ partecipando attivamente al cambiamento di atteggiamento del gruppo, alla sua coesione e, in definitiva, alla sua unità.

Di tutto ciò non può non tenersi conto allorché si cerchi di ricostruire la teoria degli elementi essenziali che costituiscono lo Stato¹⁹⁷, per la dottrina classica

Schillaci, *Le storie degli altri. Strumenti giuridici del riconoscimento e diritti civili in Europa e negli Stati Uniti*, op. cit.).

¹⁹⁵ In effetti, «l'*auctor* è comunemente il compositore di un'opera, il padre o l'antenato, il fondatore della famiglia, di una città, il Creatore dell'universo. Questo è il significato più evidente: si possono anche riscontrare dei significati più sottoli. L'*auctor* è colui di cui si segue il consiglio, a cui si deve risalire per trovare la vera origine delle azioni compiute dagli altri: è il suggeritore, il promotore. Egli ha ispirato, iniettato negli altri il disegno di cui era preso, e che è divenuto quello degli altri; egli è l'origine di azioni libere fatte da altri. L'idea di padre, di creatore, è così chiarita, ampliata: è il padre di libere azioni che hanno in lui il principio, ma in altri la sede» (Bertrand de Jouvenel, *La sovranità*, op. cit., pagg. 39-40).

¹⁹⁶ *Ivi*, pag. 51.

¹⁹⁷ Deve sin d'ora darsi conto del differente approccio proposto da Häberle, secondo il quale se da un lato «uno dei capitoli tradizionali della dottrina generale dello Stato tratta dei suoi "elementi" » riconducendoli in maniera granitica alla triade «popolo, potere, territorio», dall'altra, proprio tale immutevolezza di questa triade rappresenta «un problema delle "dottrine generali dello Stato"» dovuto alla totale assenza del concetto di "costituzione" e della relativa dottrina. Secondo l'autore tedesco, nello specifico, «la costituzione se non è il "primo", in ogni caso è un elemento essenziale dello Stato» e per questo, «la teoria degli elementi dello Stato [andrebbe] risistemata a partire dal concetto di cultura» (Peter Häberle, "Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura", Carocci Editore, Roma 2011, pag. 34). Ancora, il concetto di popolo deve «essere inteso come "moltitudine di uomini sottoposti a leggi giuridiche" (I. Kant), ma anche (mediante tale concetto) nel suo "*status culturalis*"» che rende le diverse identità «*genus* della cultura»; «il territorio dello Stato è un paese che la cultura rende unico» e, quindi, uno «spazio culturale»; infine, «il potere dello Stato deve essere immaginato come determinato non secondo natura bensì

individuabili nel «popolo, [nel] territorio e [nel]la sovranità»: popolo come «insieme di individui legati fra loro e allo Stato dal vincolo della cittadinanza», territorio come «luogo sul quale lo Stato esercita la propria sovranità» e sovranità come «supremo potere di comando in un determinato territorio, che non riconosce nessun altro potere al di sopra di sé (*superiorem non recognoscens*)»¹⁹⁸¹⁹⁹.

Abbandonando, quindi, la stretta alternativa fra autoritarismo delle istituzioni centrali e condotte oppostive delle realtà locali, l'ambito dell'individuazione del patrimonio culturale statale può trasformarsi da momento di divisioni a ponte fra organizzazione e identità con l'obiettivo di favorire l'integrazione del particolarismo. In questo senso, il *demos* potrebbe trovare la

culturalmente», al servizio della libertà (Peter Häberle, *Lo Stato costituzionale*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 2005, pag. 25).

¹⁹⁸ Fabrizio Politi, *Diritto Pubblico*, Giappichelli Editore, Torino 2011, pagg. 25-26.

¹⁹⁹ La riflessione operata merita una breve riflessione. In effetti, la concezione oggi prevalente di sovranità, frutto in particolare del lavoro di Jean Bodin e della sua distinzione tra legge quale "comando del sovrano" e diritto in senso oggettivo; nonché della conseguente concezione del potere sovrano non come rapporto di dominio ma come frutto della volontà comune della comunità politica. Siffatto percorso sarebbe stato condotto nella modernità da Thomas Hobbes, il quale ne avrebbe sviluppato la "più coerente e sistematica formulazione moderna" (come sostenuto da Leo Strauss, *Che cos'è la filosofia politica?*, Il Nuovo Melangolo, Genova 2011) fondata sull'assunto che il sovrano non sia una parte del contratto sociale, ma ne sia l'effetto e il garante. Così, la sovranità è divenuta sinonimo di potere legittimo, in un contesto nel quale «lo Stato viene istituito artificialmente dagli uomini come condizione minima per attuare pace e sicurezza» ma nel quale l'obbligo di protezione in capo al sovrano diviene determinante perché egli possa rivendicare l'obbedienza dei suoi sudditi. Ancora, «se la protezione dovesse per qualche motivo venire meno, il vincolo di obbedienza si scioglierebbe ed il rapporto di ciascuno con il sovrano tornerebbe ad essere quello dello stato di natura» (Alessandra Di Martino, *Il territorio: dallo Stato-nazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto*, op. cit., pag. 103). Successivamente, Rousseau sarebbe ritornato alle teorie althusiane riprendendo «con sorprendente somiglianza, espressioni di quest[e] che nessuno aveva prima ripetute, quando sostiene che la sovranità del popolo fondata sul contrat social è inalienabile, intrasmissibile e indivisibile; che perciò la collettività possiede ovunque essa sola necessariamente ed esclusivamente la sovranità, la cui usurpazione da parte del governo distoglie lo Stato, violando il traité social; che di fronte a questo le cosiddette forme di Stato non sono altro che forme di governo» (Otto von Guericke, *Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche*, Antonio Giolitti (a cura di), Giulio Einaudi Editore, Torino 1947, pag. 155). Rousseau abolisce il contratto di dominazione, nega l'esistenza di un diritto conferito dalla costituzione a un altro fattore politico di fronte al popolo e in particolare a una persona governante, singola o collettiva. Così facendo ripone il contenuto della sovranità esclusivamente nella legislazione come espressione della volontà generale, e assegna a un soggetto indipendente il compito di far eseguire le leggi. Nel 1789 la sovranità non era già più intesa come semplice «regola di politica pratica, atta a guidare il legislatore nella redazione di una costituzione»; anzi, essa veniva ormai proiettata verso il ruolo di «principio assoluto, universale, vero in tutti i tempi ed in tutti i paesi, un dogma davanti al quale ogni uomo ha il dovere di inchinarsi, in una parola, un articolo di fede di una religione rivelata» (Léon Duguit, *Sovranità e libertà*, op. cit., pag. 122) e, secondo Comte, rappresentava definitivamente la nuova forma del diritto divino al quale gli uomini si rivolgevano per giustificare il potere.

propria identificazione «attraverso una connessione tra individui e istituzioni comuni che sia di carattere politico anziché etnico o etno-culturale» costruita su quello che Habermas ha denominato *Verfassungspatriotismus* (“patriottismo costituzionale”): «un’adesione a un comune ordine costituzionale che è comunemente condivisa senza tener conto delle differenze di lingua, di retroterra etnico e di altri fattori» sulla base della quale «lasciar perdere le differenze culturali, linguistiche, di patrimonio culturale e storiche a favore [di una] comune partecipazione ad un’organizzazione politica»²⁰⁰.

Dagli elementi costitutivi e, quindi, dal concetto di Stato dipende anche la definizione di “obbligo politico” cui si accennava pocanzi, cioè la soluzione del «dilemma fra il potere legittimo e la pura forza». Se, infatti, «lo Stato fosse soltanto un sistema di sanzioni organizzato, se l’ordinamento giuridico non fosse altro che un insieme di norme relative all’uso della forza, né lo Stato, né il diritto potrebbero accampare alcuna pretesa ad una nostra fedeltà» e renderebbero impossibile la stessa esistenza di «doveri politici: non adesione, ma solo sottomissione; non “cittadini”, ma soltanto sudditi; non una *polis*, ma forse il campo di concentramento al termine del cammino»²⁰¹ e difficilmente uno “Stato” di siffatto genere potrebbe a lungo reggersi in piedi.

Allorché si parli di autorità, Stato e legittimazione dell’ordine giuridico, non si può che intersecare la discussione sul concetto di “nazione”, in merito alla quale – seppure in termini neanche minimamente esaustivi – hanno contribuito i lavori di Federico Chabod²⁰², illustre studioso nato in terra di confine e, anche per questo, assai attento ai problemi dell’unità nazionale nel rispetto del particolarismo e delle minoranze. «L’idea moderna di nazione», afferma Chabod, «prima ancora che rivolgersi verso o anche contro l’esterno, prima ancora cioè di assumere atteggiamento ostile verso altra nazione, è coscienza piena di se stessa, della propria “individualità”, costituita dal passato e dal presente, dalle tradizioni storiche come dalla volontà attuale di essere nazione»²⁰³ componendosi così sostanzialmente di due elementi centrali: quello “fisico-naturale” e quello “spirituale-morale”, i quali nessuno può e deve prevalere sull’altro.

²⁰⁰ Neil MacCormick, *La sovranità in discussione. Diritto, stato e nazione nel commonwealth europeo*, op. cit., pag. 283.

²⁰¹ Alessandro Passerin D’Entrèves, *Obbedienza e resistenza in una società democratica*, op. cit., pag. 84.

²⁰² Docente che, non a caso, scelse proprio per l’anno accademico 1943-1944 il tema dell’idea di “nazione” quale *file rouge* del proprio corso universitario a Milano.

²⁰³ Federico Chabod, *L’idea di nazione*, Editori Laterza, Roma-Bari 2008, pag. 88.

Anzi, una nazione salda sul principio “fisico-naturale” ma priva di quello “spirituale-morale” non può essere considerata tale, e viceversa. In questo senso, il concetto compiuto di nazione va ricercato più in esperienze di paesi cosmopoliti e caratterizzati dal forte particolarismo (come la Svizzera) che in monoliti culturali (come quelli inglese e francese): di più, afferma Chabod, è nel concetto di nazione come “plebiscito di ogni giorno” concepito da Renan che può rinvenirsi la più compiuta realizzazione della nazione stessa. «Agli occhi di Chabod», commenterà Passerin D’Entrèves, «l’idea di nazione non poteva legittimarsi che a condizione di ritornare alle sue origini più pure: a quel momento felice, ma così breve della nostra storia quando le nazioni erano diventate le patrie di uomini liberi» e null’altro di più²⁰⁴. Una visione aperta del concetto di sovranità nazionale è presente anche nelle opere di Mazzini²⁰⁵, il quale spese molti scritti a sostegno di una idea di nazione aperta alle differenze e articolata sul particolarismo, sostenendo che la forza di uno stato risieda nella “nazionalità” intesa come «un pensiero comune, un diritto comune, un fine comune»²⁰⁶ senza i quali viene resa radicalmente inesistente l’idea stessa di nazione²⁰⁷.

²⁰⁴ Alessandro Passerin D’Entrèves, *Obbedienza e resistenza in una società democratica*, op. cit., pag. 173.

²⁰⁵ In effetti, è stato ben fatto notare come «early nationalist writers such as Herder and Mazzini imagined that world peace would prevail once every ethnic group had attained its own nation-state» (Thomas D. Musgrave, *Self-Determination and National Minorities*, op. cit., pag. 9).

²⁰⁶ Giuseppe Mazzini, *Scritti editi ed inediti*, vol. VI, Cooperativa tipografico - editrice, Imola 1907, pagg. 125-126.

²⁰⁷ Esemplificativo il dibattito italiano sull’autonomia della Valle d’Aosta allorché si temeva che «la concessione dell’autonomia a determinate regioni mett[esse] a repentaglio l’autorità, l’unità e la coesione dello Stato» italiano. Parte della dottrina, infatti, vide nella nascente concezione di autonomia italiana «non un correttivo, ma un incoraggiamento alle tendenze disgregatrici e separatiste, particolarmente sensibili in un’ora funesta per la patria» interpretando le coeve «deliberazioni del governo come una prova di remissività, di debolezza, o peggio d’impotenza» piuttosto che come prova della capacità di integrare le differenze in una unità particolareggiata. In realtà, fece notare la dottrina più attenta, proprio la «decisione seriamente maturata ed ispirata ad un preciso concetto direttivo, non è né può essere un segno di debolezza, ma costituisce una prova di lealtà e di coraggio». Basti pensare a quanto proprio «la concessione di una larga autonomia [fosse] stata (...) invocata non già da coloro che intendevano distaccarsi (...), bensì proprio da coloro che volevano continuare ad appartenere[e al paese unitario] ed a rimaner[e] fedeli». Ancora, aiuta riflettere su quanto «la coesione e l’unità dello Stato sono una ben povera cosa (come l’esperienza fascista ha mostrato [in Italia]) se si riducono ad una coesione formale od imposta, e che la vera unità si fonda sul consenso degli intelletti e sull’adesione dei cuori» più che sulla cruda forza esercitata. (Alessandro Passerin D’Entrèves, *Obbedienza e resistenza in una società democratica*, op. cit., pagg. 183-184).

La comunità d'intenti deve essere in grado, soprattutto, di integrare le differenze in ragione di un fine ultimo maggiore: l'unità²⁰⁸. Ecco allora che, «dove gli uomini non riconoscono un principio comune, accettandolo in tutte le sue conseguenze, dove non è identità d'intenti per tutti, non esiste Nazione, ma folla ed aggregazione fortuita, che una prima crisi basta a risolvere»²⁰⁹.

Il concetto è frutto di una elaborazione complessa ed articolata²¹⁰, passata «attraverso la combinazione di elementi di origine diversa» come l'*imperium* romano e la signoria feudale, ma anche le teorie sulla proprietà e quelle sul *dominium*, «le dottrine teologiche del XIII secolo, le dottrine degli scrittori protestanti della seconda metà del XVI secolo, e infine le dottrine dei filosofi e degli

²⁰⁸ Come ben dimostrano i percorsi delle costituzioni europee, l'unità d'intenti in una nazione animata dalle inevitabili differenze fra gruppi locali passa necessariamente per la gestione delle autonomie, unico mezzo in grado di soddisfare le aspirazioni dei vari e diversi gruppi etnici senza rinunciare a preservare l'integrità territoriale e la sovranità dello Stato centrale. Ecco allora che proprio il decentramento è stato utilizzato e suggerito quale efficace mezzo di risoluzione del conflitto anche dinanzi a richieste di autodeterminazione potenzialmente in grado di mettere in crisi la tenuta dell'integrità territoriale di uno Stato²⁰⁸ senza ledere il concetto di sovranità, punto focale non solamente della dottrina dello Stato ma anche dell'idea democratica alla base dello stesso, perché, «se lo stato sovrano è uno stato democratico, preoccuparsi per la sovranità equivale a preoccuparsi per la democrazia» (Neil MacCormick, *La sovranità in discussione: Diritto, stato e nazione nel "commonwealth" europeo, op. cit.*, pag. 247) e di tutto ciò che ne consegue.

²⁰⁹ Giuseppe Mazzini, *Scritti editi ed inediti, op. cit.*, pagg. 125-126.

²¹⁰ La principale distinzione delle nozioni di sovranità è certamente quella fra sovranità assoluta e sovranità limitata, «che risalgono a due grandi correnti della storia della filosofia: la prima che si richiama ad Agostino e, successivamente e da un punto di vista differente, a Guglielmo da Occam, la seconda, invece a San Tommaso d'Acquino. La nozione assoluta ha come simbolo questa frase: *auctoritas non veritas facit legem*, in cui c'è una separazione netta tra la verità da un lato e l'autorità dall'altro» e in cui «l'autorità non risponde a un criterio di verità trascendente, assoluta, ma risponde semplicemente all'artificialità del patto istituito da e fra i cittadini»; l'altra, invece, «risponde all'idea di un altro modo della volontà, dell'autorità e della ragione, e dice: *voluntas pars rationis*, cioè la volontà è parte della ragione» e in cui si trova «un'organizzazione razionale della totalità in cui in ogni punto (...) è possibile ritrovare una dimensione razionale» (Claudio De Fiores e Ulderico Pomarici, *Sovranità e guerra, op. cit.*, pagg. 39-44). La sovranità assoluta è frutto di una separazione drastica fra volontà e ragione ed avrebbe influenzato la più importante definizione del concetto, quella di Bodin, ma avrebbe anche trovato conferme nel "*auctoritas non veritas facit legem*" hobbesiano, secondo cui una volta prescelto dai cittadini al sovrano sono affidati dei compiti concreti di protezione e garanzia da esercitare tramite la legge, e non tramite la verità (nell'antichità, prima, e nel medioevo, poi, la religione aveva costituito il perno di qualsiasi sviluppo teorico anche di natura giuridica, trovando nel sovrano, nell'imperatore e poi anche nel papato l'*auctoritas* depositaria della verità. Fra XVI e XVII secolo, tuttavia, la riconducibilità della verità a queste entità estranee alla dimensione politica viene meno, perdendosi quindi anche qualsiasi possibilità di trovare un'univoca verità condivisa e non contestata da tutte le diverse componenti della società.) così sostituendo di fatto «l'autorità, con la sua volontà, (...) alla verità» (*Ivi*, 39-44). Nasce così la necessità di una fonte nuova e diversa di legittimazione, che sarà ricercata all'interno della comunità di individui e tradotta nel "patto sociale", cioè nell'accordo fra i membri dello Stato che trasferisce la sovranità naturale di ogni individuo al governante, al quale viene affidata la tutela e la garanzia dei diritti dell'individuo/cittadino.

enciclopedisti nel XVIII secolo», in quella che è stata una delle più ampie stratificazioni di elementi fra le diverse nozioni giuridiche²¹¹ e che nonostante ciò, e forse soprattutto per tale motivo, è una delle teorie dal fondamento più fragile²¹².

2. Sovranità, pluralismo e relazioni nella prima modernità europea: Althusius e Grozio

Limiti l'esame alle teorie fondative del concetto di sovranità, appare a questo punto utile soffermarsi sulla comparazione tra i lavori di Althusius e quelli di Grozio, nel tentativo di individuare i momenti di emersione dei primi conflitti tra unità e pluralismo conseguenti alla «faticosa ricomposizione del particolarismo medievale in unità statali autonome, una volta tramontato ogni referente politico a vocazione universalistica tanto sul piano civile quanto sul piano religioso»²¹³, allo scopo di verificarne le conseguenze sopravvissute sino all'epoca moderna, che risultano già evidenti nelle riflessioni cinquecentesche del giurista tedesco Althusius, la cui opera non solamente ha rappresentato la più «strenua resistenza al concetto bodiniano di sovranità»²¹⁴ ma, di più, ha traghettato «verso la modernità un grande patrimonio dottrinale del diritto intermedio, rappresentando dunque efficacemente uno dei suoi sembianti»²¹⁵.

²¹¹ Come sostiene Crawford, «*the term 'sovereignty' has a long and troubled history, and a variety of meanings. In its most common modern usage, sovereignty is the term for the 'totality of international rights and duties recognized by international law' as residing in an independent territorial unit – the State. It is not itself a right, nor is it a criterion for statehood. It is a somewhat unhelpful, but firmly established, description of statehood; a brief term for the State's attribute of more-or-less plenary competence. No further legal consequences attach to sovereignty than attach to statehood itself. It is not to be confused with the constitutional lawyer's problem of supreme competence within a particular State: thus the 'sovereignty of Parliament' could coexist with the effective abandonment of the sovereignty of the United Kingdom. Nor is it to be confused with the exercise of 'sovereign rights': a State may continue to be sovereign even though important governmental functions are carried out, by treaty or otherwise, by another State. In such a case it is said that, provided the local unit in all the circumstances remains 'independent', it retains its sovereignty but that in certain respects the exercise of that sovereignty has been entrusted to another entity. And, finally, 'sovereignty' does not mean actual equality of rights or competences: the actual competence of a State may be restricted by its constitution, or by treaty or custom. The term 'sovereignty' accurately refers not to the totality of powers which States may, under international law, have. The danger of drawing implications from the term is thus evident*» (James Crawford, *The Creation of States in International Law*, op. cit., pagg. 26-27).

²¹² Léon Duguit, *Sovranità e libertà*, op. cit., pag. 162.

²¹³ Angelo Schillaci, *Diritti fondamentali e parametro di giudizio. Per una storia concettuale delle relazioni tra ordinamenti*, Jovene editore, Napoli 2012, pag. 44.

²¹⁴ Lucia Bianchin, *Diritto, teologia e politica nella prima età moderna. Johannes Althusius (1563-1638)*, Il Formichiere Edizioni, Foligno 2017, pag. 12.

²¹⁵ Diego Quaglioni, *Prefazione*, in *Ivi*, pag. 9.

La teorizzazione della sovranità althusiana, che giungerà sino ad una «prima definizione della soluzione separatista come strumento legittimo di lotta contro il governo tirannico del magistrato supremo»²¹⁶, passa per una innovativa declinazione dei principi del contrattualismo²¹⁷ che avrebbero grandemente influenzato i suoi successori e che favorirà una declinazione della dottrina sul diritto resistenza assai tollerante verso gli oppressi e molto meno benevola verso un governo che, seppure legittimo, devii verso la tirannia.

Nonostante questo, la teoria althusiana non deve essere assolutizzata in quanto sviluppatasi in un particolare periodo storico nel quale l'autore «non rinnega apertamente il concetto del patto sociale né il ruolo primario della organizzazione di governo centrale, ma tenta di adattarli alla realtà socio-istituzionale trasmessa dal medioevo» così cercando di dare «una nuova legittimazione ai corpi sociali intermedi che avevano fino ad allora rappresentato l'unico punto di riferimento dei singoli sudditi, attribuendo loro una funzione diretta nella creazione della comunità politica 'generale'» e, in questo senso, sostenendo «l'idea di una costruzione per gradi della comunità politica»²¹⁸.

Ecco allora che il concetto di sovranità althusiano e il conseguente tracciato su cui viene costruito e riconosciuto il diritto di resistenza sarà, nelle sue forme più ardite, un vero e proprio fondamento per rivendicare la coerenza del riconoscimento del diritto di secessione, quantomeno nella sua forma rimediabile.

Il dovere di chi governa consiste nel garantire «con forze e consigli comuni, ai singoli membri il patrocinio, la cura e la difesa contro i pericoli, le calamità, gli svantaggi, le difficoltà, i soprusi, i danni, le discordie, le contese», non solo, ma la

²¹⁶ Dario Elia Tosi, *Secessione e costituzione tra prassi e teoria*, op. cit., pag. 12.

²¹⁷ La teoria contrattualista althusiana è fondata sul concetto privatistico del "mandato", secondo cui il popolo «pieno padrone di ogni autorità e potere» dispone e può disporre del rapporto contrattuale con il magistrato/governante «in piena libertà» quale «proprietario ed usufruttuario» dei beni che esso amministra. Immediata conseguenza di una siffatta costruzione del rapporto fra governati e governante è che «il diritto conferito dal popolo al sommo magistrato è minore del diritto del popolo» stesso, non solo: il diritto amministrato dal magistrato e, quindi, il suo potere «appartiene a un altro, non al magistrato stesso» e al legittimo proprietario non può negarsi il diritto di rivendicarne il possesso. Afferma ancora Althusius che «il potere del principe non è pari a quello del popolo, ovvero del regno, ma di gran lunga minore e inferiore esso dipende dalla volontà e dalle prescrizioni del regno, e con la morte del magistrato mandatario il suo potere finisce come in un contratto di mandato, per ritornare al suo reale padrone» che, nella visione prettamente federalista che questo autore propone, sono «gli stati mandanti e i membri della consociazione universale, ovvero il popolo, che non muore mai» (Politica capitolo XIX.12-13 così tradotto in Johannes Althusius, *La politica. Elaborata organicamente con metodo e illustrata con esempi sacri e profani*, Corrado Malandrino (a cura di), Claudiana Edizioni, Torino 2009, pag. 787).

²¹⁸ Dario Elia Tosi, *Secessione e costituzione tra prassi e teoria*, op. cit., pag. 14

fedeltà degli individui e il loro consenso al patto sociale che li priva della propria sovranità per cederla ad un organismo ad essi estraneo passa necessariamente per qualcosa di ulteriore alla protezione fisica del cittadino: il «pronto rimedio in tutte le situazioni di bisogno per il membro sofferente, oppresso e danneggiato»²¹⁹, alla cui istanza deve essere dato ascolto, e le cui ragioni debbono essere sempre vagliate.

La dottrina althusiana dello Stato «non si limita a sostenere la tesi della necessità di una trasposizione dei diritti sovrani da un soggetto politico ad un altro, e cioè dal principe alla *consociatio*, ossia alla comunità politica, ma giunge piuttosto all'esito di mettere in crisi il concetto stesso di sovranità» che da tale rielaborazione emerge quale «concetto molto meno definito e rigoroso rispetto a quello di Bodin, per il quale al 'potere' sovrano corrispondeva necessariamente un determinato 'soggetto' sovrano», mutando verso una spersonalizzazione che si traduce in una «titolarità astratta» e in un «esercizio concreto»²²⁰.

Ricostruito brevemente il perno sul quale si muove la dottrina dello Stato althusiana, si comprende facilmente il ruolo centrale che gli elementi del consenso²²¹ e della concordia ricoprano in tale ricostruzione per la sopravvivenza della comunità politica. È impossibile garantire il perdurare della comunità statale in assenza del generale consenso dei suoi membri, inteso come diffusa convinzione della bontà dell'operato del governo, e della concordia fra di essi, cioè della positività dei legami naturali e politici stretti all'interno della società. Sostanzialmente, viene così rivoluzionata la visione religiosa sino a quel momento dominante dei rapporti politici e in Althusius viene fondato un «ordine politico non

²¹⁹ Politica capitolo XVI.5 così tradotto in Johannes Althusius, *La politica. Elaborata organicamente con metodo e illustrata con esempi sacri e profani op. cit.*, pagg. 633-635

²²⁰ Lucia Bianchin, *Diritto, teologia e politica nella prima età moderna. Johannes Althusius (1563-1638)*, op. cit., pagg. 21-22

²²¹ La visione statale althusiana è una visione «simbiotica» per la quale «la politica è l'arte di unire gli uomini tra loro nella costituzione, nella cura e nella conservazione della vita sociale» (Politica capitolo I.1 così tradotto in Johannes Althusius, *La politica. Elaborata organicamente con metodo e illustrata con esempi sacri e profani, op. cit.*, pag. 221), visione che necessita di un'adeguata traslazione sul piano dell'organizzazione istituzionale dello Stato che tenga conto di come, in linea generale, una consociazione civile fra soggetti «per sua natura [sia] divisibile e temporanea e non [abbia] la stessa durata della vita umana, ma [possa] essere sciolta in modo onesto e sereno per reciproco dissenso dei contraenti, benché per altri versi possa ancora essere necessaria e utile nella vita sociale» (Politica capitolo IV.2 così *lvi*, pag. 297). In questo senso quella dell'autore tedesco appare una teorizzazione perspicace di «un federalismo sociale, cioè una *res publica* composta che vede l'unificazione sociale più come una compresenza di autonomie e di delimitazioni che come una totalità ontologica entificata» (Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione, op. cit.*, pag.47) per cui solo il consenso può fornire adeguata garanzia del legame sociale.

solo su basi puramente religiose, ma anche su una legittimazione il più possibile umana, naturale e razionale»²²².

Nella sua opera principale, Althusius ribadisce più volte la centralità del ruolo del consenso e della concordia, riconducendone l'origine «nella pace e nella benevolenza mutue tra di loro e con il magistrato, senza rivalità o odi reciproci, in vista della conservazione della stabilità pubblica». Ecco allora, che la concordia diviene fattore centrale per la sopravvivenza dell'organizzazione politica per eccellenza, rappresentandone la «difesa inespugnabile»²²³, al contrario della discordia, che viene definita rovina e fine del patto sociale²²⁴.

Concordia, quindi, come medicinale che garantisce la sopravvivenza del corpo sociale, in un complesso meccanismo nel quale il legittimo esercente la sovranità è il medico e il conflitto la malattia: «il suo primo dovere è di conservare la buona salute, il secondo di restituirla, se è stata intaccata da una malattia»²²⁵.

Il consenso e la concordia sono frutto di un valore strettamente collegato al buon governo: l'equità, che non solamente «favorisce e tutela la concordia», come sostenuto sin dall'antichità, ma riconosce a ciascun cittadino «il suo diritto, la sua libertà e il suo onore in ragione della diversa dignità e condizione»²²⁶. In questo senso, Althusius riconduce il proprio ragionamento sino alle concezioni ciceroniane dello Stato, secondo le quali «è opportuno che il cittadino viva con eguali e pari diritto rispetto ai concittadini»²²⁷ ed afferma quindi che esso non può

²²² *Ivi*, pag. 42.

²²³ Politica capitolo XXXI.1-2 così tradotto in Johannes Althusius, *La politica. Elaborata organicamente con metodo e illustrata con esempi sacri e profani*, op. cit., pag. 1311

²²⁴ Althusius afferma che lo Stato è una comunità "simbiotica" così rifiutando la lettura classica dello Stato come aggregato sociale caratterizzato dall'identificazione territoriale. Ecco allora che se «il valore dell'unità della comunità simbiotica integrale sta nel facilitare la solidarietà fra province e non nell'unità territoriale in sé, è chiaro che, al cessare della solidarietà, non rimane alcun altro vincolo a tenere insieme le diverse province» (Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 48) aprendo financo ad una secessione pacifica ed automatica, che non sia frutto di un conflitto quanto più della cessazione degli effetti dell'accordo prodromico all'unità. È proprio in questo senso l'«unità elementare non è l'individuo libero ed eguale, ma la consociazione, struttura comunitaria e cooperativa in cui l'uomo svolge tutte le sue attività: famiglia, corporazione, comune, provincia e Stato (*universalis publica consociatio*)» (Corrado Malandrino, *Introduzione: la politica methodice digesta di Johannes Althusius*, in Johannes Althusius, *La politica. Elaborata organicamente con metodo e illustrata con esempi sacri e profani*, op. cit., pag. 69).

²²⁵ Politica capitolo XXXI.3 così *Ivi*, pag. 1313.

²²⁶ Politica capitolo VI.47 così *Ivi*, pag. 393.

²²⁷ Cicerone, *De Officiis*.

mai essere o essere considerato «sottomesso, né reietto»²²⁸, così proponendo una visione della sovranità assai innovativa e, altri aspetti, totalmente rivoluzionaria.

Proseguendo il proprio ragionamento, egli ricostruisce come «la promessa di sottomissione [sia] fatta dal popolo alla condizione, tacita o espressa, che il magistrato governi in modo giusto e pio»²²⁹. Questo è il *discrimen* fra promessa di obbedienza e diritto/dovere di resistenza: è «dalla diseguaglianza [che] derivano inevitabilmente l'*ataxia*, cioè il disordine e la perturbazione di ogni cosa»²³⁰. Quando «il sommo magistrato non osserva la fedeltà giurata e non amministra il regno secondo la promessa» si tradisce il patto sociale all'origine del trasferimento di sovranità che legittima l'esercizio del potere sovrano e «il contratto è sciolto di diritto». Pertanto, se nel caso di disobbedienza civile ingiustificata dei sudditi il magistrato/governante ha il pieno diritto di disconoscere i propri cittadini ribelli e traditori trattandoli di conseguenza; qualora sia il principe a tradire i propri obblighi, «similmente, i membri del regno, ovvero il popolo, non riterranno più tale magistrato traditore, spergiuro e fedifrago come il loro magistrato, ma come un privato cittadino e un tiranno»²³¹ cessando verso di lui qualsiasi obbligo di fedeltà.

Il ruolo di giustificazione alla ribellione della tirannide²³² assume quindi una posizione determinante nel complesso ordine dello Stato così declinato. Nel

²²⁸ Politica capitolo VI.47 così tradotto in Johannes Althusius, *La politica. Elaborata organicamente con metodo e illustrata con esempi sacri e profani*, op. cit., pag. 393.

²²⁹ Politica capitolo XX.3 così *Ivi*, pag. 873.

²³⁰ Politica capitolo VI.47 così *Ivi*, pag. 393

²³¹ Politica capitolo XX.19-21 così *Ivi*, pag. 887

²³² Dinanzi al riconoscimento della legittimità della ribellione e, anzi, del dovere dei cittadini e dei sudditi di rivoltarsi contro un tiranno, Althusius cerca di trovare anche una chiara definizione di "guerra giusta" ricostruendo i requisiti necessari perché sia legittimo entrare in conflitto contro il potere sovrano allorché si sia in «presenza di una giusta causa di guerra (*justa causa belli*) e di una retta intenzione (*recta intentio*) di chi intraprende la guerra» (Lucia Bianchin, *Diritto, teologia e politica nella prima età moderna. Johannes Althusius (1563-1638)*, op. cit., pag. 122). Secondo Althusius i casi nei quali è sempre giustificato il ricorso alla ribellione sono sostanzialmente cinque, tutti riconducibili al tradimento da parte del sovrano del patto sociale. Essi sono la difesa della libertà e dei propri diritti dalla violenza ingiustificata; la difesa della libertà di religione; la tutela dei propri beni dall'arbitrio illegittimo della violenza e della prevaricazione; il tradimento della giustizia; il tradimento del sovrano che cospira con il nemico. «In ogni caso, la guerra deve rimanere il rimedio estremo (*ultima ratio*), ed anche la ricorrenza di una giusta causa non basta in realtà a giustificare l'intrapresa di una guerra, se non sia stato esperito prima ogni tentativo possibile di comporre il dissidio in modo pacifico» (*Ivi*, pag. 123). Ecco allora che, in definitiva, «l'autorità del re deve considerarsi subordinata a una sovranità più ampia che è quella delle comunità sociali che formano il regno: il contratto, infatti, ha il compito di mettere in evidenza la molteplicità di soggetti che agiscono politicamente e i limiti dell'esercizio del dominio» (Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 42). Il problema della giustificazione della guerra come mezzo di regolamentazione del rapporto fra diversità in conflitto è oggetto anche del lavoro di Grozio "*De jure belli ac pacis*" del 1625, seppure con conclusioni in parte

divenire tiranno «il sommo magistrato elimina e sovverte i fondamenti e i vincoli della consociazione universale in modo ostinato, pervicace e insanabile, contro la fedeltà data e il giuramento prestato»²³³ dal suo popolo, ponendo questo dinanzi all'unico rimedio della resistenza, della lotta e dell'esautorazione del magistrato allorché «siano stati tentati invano, a più riprese, tutti gli altri rimedi per reprimerla e soffocarla, purché i rimedi non si rivelino più pericolosi del male»²³⁴

Nel suo lavoro di elaborazione filosofico-giuridica, il discorso althusiano passa per la declinazione della fonte del potere nell'istituzione da parte del popolo e a mezzo del contratto sociale del potere, al quale deve necessariamente corrispondere il pieno diritto della comunità di deporre il sovrano che viene meno agli obblighi derivanti da quello stesso patto sociale.

Diversamente argomentò Grozio, il quale anche individuò nel diritto un valido strumento di gestione del conflitto e nella cui riflessione «ragione e volontà si intrecciano in una costruzione giuridica aperta alla considerazione del dato dell'esperienza e della storia, mentre l'eredità culturale del tardo Medioevo – in particolare della seconda Scolastica – si mescola con le suggestioni della filosofia umanistica e della teologia riformata»²³⁵. In particolare, egli fu influenzato dalla profonda tensione tra la morente unità europea e la conseguente emersione della forza del particolarismo statale, di cui interpretò le interazioni similmente a relazioni individuali, divenendo un punto di riferimento nel panorama giuridico successivo.

Grozio, in particolare, fu portatore di un'idea conservativa di diritto e società, che lo portò a non ritenere la “*summa potestas*” immediatamente riconducibile al popolo «in quanto quest'ultimo può liberamente privarsi della propria sovranità originaria sottomettendosi completamente al potere di un determinato soggetto»²³⁶ e non conservando di conseguenza alcuna titolarità sulla

diverse. Il giurista olandese, a differenza di Althusius, si occupò principalmente della regolamentazione del rapporto fra i «molti popoli, o fra i rettori degli Stati» e, quindi, della liceità della guerra come mezzo di risoluzione del conflitto esterno, piuttosto che di quello interno. Ciò non toglie che le definizioni ivi sviluppate abbiano una precisa rilevanza per tutto lo sviluppo della dottrina successiva dello Stato, considerato un «un corpo perfetto di persone libere, che si sono unite insieme per godere dei loro diritti, e per comune utile» (Politica capitolo I.14 così tradotto in Johannes Althusius, *La politica. Elaborata organicamente con metodo e illustrata con esempi sacri e profani, op. cit.*) ma soprattutto al fine superiore di «una società perpetua ed eterna» (Politica capitolo VI.4 così *Ivi*).

²³³ Politica capitolo XXXVIII.1 e 28 così *Ivi* pag. 1715 e pag. 1731.

²³⁴ Politica capitolo XXXVIII.59 così *Ivi*, pag. 1757.

²³⁵ Angelo Schillaci, *Diritti fondamentali e parametro di giudizio. Per una storia concettuale delle relazioni tra ordinamenti, op. cit.*, pag. 56.

²³⁶ Dario Elia Tosi, *Secessione e costituzione tra prassi e teoria, op. cit.*, pag. 34.

sovranità ceduta. Proprio la definitività di tale cessione comporterebbe che «anche se perseguitato dallo Stato, il singolo deve soffrire piuttosto che opporsi con la forza»²³⁷, trovando un diritto di resistenza la propria legittimità solamente in caso di pericolo per la vita e non, come sostenuto da Althusius in chiave più in generale, quale rivendicazione della libertà e sovranità individuale. In questo senso, «il principio ultimo sotteso a tali affermazioni» del Grozio «non è tanto il divieto di difendersi e resistere ad un determinato soggetto, ma l'illegittimità di ogni eventuale opposizione al volere sovrano dello Stato»²³⁸.

Evidente la distanza dal pensiero althusiano nel quale, al contrario, il concetto di sovranità è improntato all'evidenza che gli individui, e non solo i gruppi sociali, sono fra loro caratterizzati dalla differenza e dalla peculiarità: «come i costumi, le attitudini e le mentalità delle regioni sono diversi, allo stesso modo sono diversi i tipi di costume e i modi di pensare dei rispettivi abitanti», da ciò discendendo la necessità di riconoscimento orizzontale fra gli individui in un regime di piena reciprocità ma anche di quello verticale, fra autorità e suddito, nel quale svolgere un dialogo improntato a preservare ambiti specifici della soggettività.

Tutto ciò, naturalmente, comporta la necessità che «il magistrato conosca l'indole degli uomini che governa o accoglie nel diritto di cittadinanza» e «i costumi e l'indole di coloro ai quali è preposto, per potersi adattare a loro e sapere da che cosa il popolo si lasci maggiormente coinvolgere, dilettere e guidare»; non solo, ma anche «che il magistrato si adatti tempestivamente ai costumi e all'indole del popolo, per capire che cosa gli convenga e gli si addica, e per promulgare leggi convenienti»²³⁹ e la cui utilità non sia misurata dalla legittimità della promulgazione, ma dal consenso e dalla concordia che esse suscitano.

Gli sviluppi successivi del concetto di sovranità in relazione, in particolare, al rapporto fra esercizio della stessa in forma accentrata o individuale furono caratterizzati dalle riflessioni di Locke ma anche di Constant. Si sviluppò così concezione “moderata” della sovranità, secondo cui questa «*ultimately resided in the nation, which was able to transfer it from one sovereign to another*»²⁴⁰. Quindi, il carattere assoluto del potere sovrano deve essere messo da parte e sostituito da una visione liberale e aperta del rapporto fra cittadino e governante. La

²³⁷ *Ivi*, pag. 34, nota 60.

²³⁸ *Ivi*, pag. 35.

²³⁹ Politica capitolo XXIII.14-20 così tradotto in Johannes Althusius, *La politica. Elaborata organicamente con metodo e illustrata con esempi sacri e profani*, op. cit., pagg. 983-989.

²⁴⁰ Thomas D. Musgrave, *Self-Determination and National Minorities*, op. cit., pag. 3.

«separazione netta e drastica tra autorità da un lato e verità dall'altro» viene quindi sostituita dalla riunione di volontà e ragione secondo «l'idea di una ragione universale che unisce e non separa l'individuo dalla totalità, l'uno dalla trascendenza, diciamo così, Dio o il sovrano, dalla base, dai cittadini, dagli uomini, dai singoli»²⁴¹.

Per John Locke²⁴², in particolare, il potere politico poteva essere esercitato solo ed esclusivamente entro i confini delimitati allorché era stato conferito. Diversamente argomentando, sarebbe venuto radicalmente meno il rapporto di fiducia alla base del rapporto fra autorità ed individuo e, quindi, la stessa legittimità del potere. Ecco allora che, può anticiparsi sin d'ora, una forma di diritto di resistenza emerge sin dalle origini, almeno laddove si tratti di opposizione all'abuso del potere²⁴³.

Proprio in ragione di queste successive riflessioni, oggi, proprio il diritto internazionale interpreta il concetto di "sovrànità" come un principio capace di dar vita ad un vero e proprio "diritto di sovrànità" solamente in quelle porzioni di territorio comunemente riconosciuti come Stati e, quindi, non genericamente applicabili a entità o formazioni diverse da questi. In tal senso, il riconoscimento del diritto di esercizio della sovrànità è stato limitato agli Stati già esistenti e riconosciuti a livello internazionale, rendendo complesso e tortuoso lo sviluppo di teorie volte a mettere in dubbio l'esclusività di questa titolarità. Ancora, la difficoltà della declinazione del diritto di esercizio della sovrànità è dovuta al fatto che «*since the notion of a right presupposes identification of the subject of the right, and that identification must be made aliunde the principle of sovereignty*» e, per questo, si è solitamente preferito affrontare il tema dal lato dei principi, non risolvendo però così il problema della possibile emersione di tensioni fra maggioranza e minoranze, e questo perché «*the territories to be regarded as 'sovereign' would be*

²⁴¹ Claudio De Fiores e Ulderico Pomarici, *Sovranità e guerra*, op. cit., pagg. 46-48.

²⁴² Locke è da considerarsi il «Filosofo della conciliazione» capace di superare «l'antitesi fra ragione e fede» proponendo una soluzione particolarmente attuale: «egli difende l'autonomia e la libertà della ragione umana, ma non è una ragione assoluta e totalizzante, perché è conscia dei suoi limiti e legata all'esperienza; egli difende la fede, riconosce il soprannaturale, il mistero, le verità rivelate, e vede nel Cristianesimo un fondamento dell'etica, ma respinge l'integralismo, l'assolutizzazione della fede, che porta al fanatismo, il quale vuole imporsi con l'autorità e con la forza. Qui la sua "ragionevolezza" (Nicola Matteucci, *Alla ricerca dell'ordine politico. Da Machiavelli a Tocqueville*, op. cit., pag. 163)

²⁴³ Sul tema si veda anche Wolfgang Von Layden, *Hobbes e Locke. Libertà e obbligazione politica*, Il Mulino Editore, Bologna 1984; John Marshall, *John Locke. Resistance, Religion and Responsibility*, Cambridge University Press, Cambridge 1994; Norberto Bobbio, *Locke e il diritto naturale*, Giappichelli Editore, Torino 2017.

determined in practice by political rather than legal considerations»²⁴⁴ e ciò nonostante le dirette conseguenze prettamente giuridiche dell'applicazione del principio di sovranità.

La sovranità, in effetti, rappresenta «una volontà che ha la competenza della sua competenza, vale a dire, una volontà che determina essa stessa l'estensione della sua azione, ciò che essa può fare, ciò che essa deve fare, ciò che essa non può fare, ciò che essa non deve fare»²⁴⁵, seppure non debba essere confusa «*with the constitutional lawyer's problem of supreme competence*»²⁴⁶.

Peraltro, le sue definizioni sono state varie, e hanno ricondotto al «potere politico non limitato da alcun altro potere politico superiore» al quale è attribuita la «capacità di adottare decisioni effettive su qualsiasi cosa concerna il comune benessere dei componenti del corpo sociale, nonché su qualsiasi cosa produca i suoi effetti sulla distribuzione delle risorse economiche disponibili»²⁴⁷, ma essa non sembra potersi esaurire in esso.

In ogni caso, e certamente, essa rappresenta l'attributo che distingue lo Stato da ogni altro soggetto di diritto²⁴⁸. Con essa, quindi, è necessario confrontarsi per riflettere sulla creazione, ma anche sulla possibilità di disgregazione e/o demolizione, dello Stato. In definitiva, una riflessione sul principio di sovranità appare un passaggio obbligato se si vuole discutere della sopravvivenza dello Stato al particolarismo.

3. Tra contratto e resistenza: gli elementi dell'obbedienza e della fedeltà nelle comunità statali

Il rilievo della teoria contrattualista anche per uno studio dei profili del diritto di secessione risiede non solamente nell'approfondimento del ruolo dell'individuo e della sua volontà nella nascita e nella successiva sopravvivenza dell'organizzazione statale, ma anche nel rilievo che essa ha avuto nel progressivo sviluppo del concetto di sovranità popolare e di popolo come soggetto originario di

²⁴⁴ James Crawford, *The Creation of States in International Law*, op. cit., pag. 88.

²⁴⁵ Léon Duguit, *Sovranità e libertà*, op. cit., pag. 166.

²⁴⁶ James Crawford, *The Creation of States in International Law*, op. cit., pagg. 26-27.

²⁴⁷ Neil MacCormick, *La sovranità in discussione: Diritto, stato e nazione nel "commonwealth" europeo*, op. cit., pag. 251.

²⁴⁸ Alessandra Di Martino, *Il territorio: dallo Stato-nazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto*, op. cit., pag. 99.

ogni potere pubblico. Ecco allora che la riflessione sul concetto di secessione necessita di affrontare il problema dell'origine e della natura del potere: senza alcuna aspirazione di completezza si cercherà, quindi, di rinvenire gli snodi fondamentali della filosofia giuridica e politica che hanno portato allo sviluppo delle diverse teorie del contratto sociale, nella convinzione che la giustificazione del potere dello Stato debba essere ricercata in un patto sostanzialmente di tipo privatistico che sia stato volontariamente (e idealmente) sottoscritto dagli individui che compongono la società, i quali avrebbero così inteso privarsi di parte della propria sovranità/libertà allo scopo di dare vita ad un'entità superiore con lo scopo di garantirne sicurezza, sviluppo e stabilità.

A sua volta, lo sviluppo delle teorie contrattualistiche del potere e, quindi, l'applicazione delle categorie privatistiche al rapporto fra sovrano e suddito – ma anche, successivamente, fra governo e cittadino – quando traslate all'ambito politico consentono di rileggere il rapporto “comando-obbedienza” «come un rapporto contrattuale, legato all'adempimento di determinate condizioni da parte di entrambi i contraenti: così trasformando la relazione fra governanti e governati in una relazione di obbligo reciproco»²⁴⁹, relazione nella quale emerge chiaramente uno spazio di legittimazione forte del diritto di resistenza²⁵⁰ quale corollario dei doveri dell'individuo verso la collettività e contro i governanti che non rispettano i doveri loro ascritti dal patto sociale.

Se la società diviene frutto di un accordo volontario degli uomini, essi intendono così assumersi anche doveri fondati sul patto sociale. Si deve quindi iniziare a parlare di «uomo naturale ed isolato avente dei diritti nella sua qualità di uomo» che entrando nella società ivi porta il proprio bagaglio di diritti, e che non può essere meramente considerato «essere sociale» o «membro della società»²⁵¹ ma che di essa è fautore, origine e potenzialmente fine.

Il punto di partenza di qualsiasi teoria contrattualistica risiede nell'idea che «l'uomo non [sia] mai vissuto solo [e sia] per sua natura un essere sociale [che] non può vivere isolato [e che] non ha mai vissuto isolato»²⁵². In questo senso, si rifiuta la concezione di uomo allo stato di natura tipica del XVIII secolo, che descriveva un soggetto estraniato dalla realtà che lo circonda, isolato dai suoi simili

²⁴⁹ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 40.

²⁵⁰ Cfr. Andrea Buratti, *Dal diritto di resistenza al metodo democratico. Per una genealogia del principio di opposizione nello stato costituzionale*, op. cit.

²⁵¹ Léon Duguit, *Sovranità e libertà*, op. cit., pag. 209.

²⁵² *Ivi*, pag. 129.

e forte di una libertà che non trova limiti, neanche quello della presenza dell'altro. Al contrario, si dipinge un «uomo [che] ha sempre vissuto in quadrato nei legami di un gruppo sociale [e che] si è percepito come essere sociale prima di percepirsi come essere individuale»; una visione dell'uomo che ne fa una creatura particolare e diversa dal mondo animale in quanto cosciente «della sua vita collettiva prima di avere coscienza della sua vita individuale»²⁵³ tanto da aver «connesso indissolubilmente l'universalità dei diritti con il legame di appartenenza derivante dalla cittadinanza»²⁵⁴.

Un primo pilastro fondamentale dello sviluppo delle teorie sul contratto sociale fu posto da Althusius²⁵⁵, il quale non solamente ricercò nella teoria contrattualista l'origine dello Stato, ma evidenziando le fonti dell'esercizio del potere sovrano – e quindi il dovere di fedeltà e obbedienza dei singoli – ne mise in luce anche i limiti, approntando una teoria di reciprocità fra cittadini e governanti in base alla quale quei doveri di fedeltà e obbedienza dovevano essere necessariamente corrisposti da doveri di buon governo e protezione in capo a chi esercita il potere.

La concezione del contratto sociale di natura “bipolare” proposta da Althusius e fondata sull'idea che non possa sussistere un contratto di associazione che non abbia anche un valore di contratto di dominazione fu stabilmente condivisa, seppure rielaborata criticamente, quando con sempre più forza emersero le diverse posizioni di Hobbes, il quale proponeva una teoria del contratto sociale come cessione totale della libertà al potere sovrano, un potere quindi assoluto ricondotto alla figura del Leviatano. Di più, egli «con un occhio segue coerentemente la logica del patto, ma con l'altro è attento alla realtà, per cui chiara ed evidente è la distinzione fra lo Stato “convenzionale”, instaurato dal patto, e lo Stato “naturale” o “acquisito”, nato quasi per vie naturali: questo implicitamente diventa una contrapposizione fra dover essere ed essere, fra norma e fatto»²⁵⁶.

²⁵³ *Ibidem*.

²⁵⁴ Paolo Ridola, *Diritti fondamentali. Un'introduzione*, Giappichelli Editore, Torino 2006, pag. 3.

²⁵⁵ Nello sviluppo storico della dottrina contrattualista dello Stato – afferma Gierke – «ha avuto un'importanza fondamentale la Politica dell'Althusius, la quale ne fece una vera teoria, deducendo per la prima volta, dall'ammissione di determinati contratti originari, un sistema scientifico dell'intera dottrina dello Stato» (Otto von Gierke, *Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche*, op. cit., pag. 79).

²⁵⁶ Nicola Matteucci, *Alla ricerca dell'ordine politico. Da Machiavelli a Tocqueville*, op. cit., pagg. 132-133.

L'innovazione principale di Hobbes rispetto ai predecessori, è l'aver sostituito il concetto di contratto sociale come rapporto fra individui come gruppo o associazione e l'entità sovrana, con quello di accordo fra i diversi soggetti in conflitto fra di loro con lo scopo del perseguimento della pace. In questo senso, per Hobbes il passaggio di *status* dell'uomo da stato di natura a stato civile risiede nella formazione e nella volontà di rispettare delle regole comuni alla società che si sta formando.

Successivamente, anche Spinoza avrebbe concepito il patto sociale come la totale rinuncia dei singoli al diritto di natura e, quindi, come sottomissione ad una nuova entità collettiva: un corpo unitario indissolubile. Il patto sociale così inteso non è solamente fonte di nascita di una società ma ne è la garanzia della sua sopravvivenza e, di più, la fonte di difesa dalla disgregazione. Il patto sociale, in sostanza, non sembra lasciare spazio alla secessione individuale o collettiva, non prevedendo secondo Hobbes e Spinoza la possibilità di essere revocato.

Tutto ciò, naturalmente, era frutto anche di un diffuso pregiudizio negativo verso la mutevolezza dell'umano, che aveva portato a sostenere che «qualunque sia l'oggetto dell'appetito o del desiderio di un uomo, questo egli chiamerà, per parte sua, *buono*, e l'oggetto del suo odio e della sua avversione *cattivo*, e del suo disprezzo *vile e spregevole*». Per il filosofo britannico, in particolare, i giudizi di valore su ciò che ci circonda sono inevitabilmente contaminati dalla soggettività, e le «parole buono, cattivo e dispregevole sono sempre usate in relazione a colui che le dice, poiché non c'è nulla semplicemente e assolutamente tale»²⁵⁷. Di conseguenza, non può che essere integralmente rigettata l'idea di riconoscere, nell'alveo dell'ordinamento della società, una qualche forma di diritto di secessione, che potrebbe solamente rappresentare una pericolosa arma nelle mani della tirannia dell'individualismo e che impoverirebbe, financo neutralizzerebbe, il progetto di pace sociale.

Già in precedenza, prima degli sviluppi delle teorie sul contratto sociale e del processo di assolutizzazione del concetto di potere sovrano, un autore tedesco, Samuel von Pufendorf, aveva iniziato ad affermare la personificazione giuridica della collettività consociata e la strenua convinzione che «*natural law and the law of nations was the same*»²⁵⁸. Il contratto sociale, quindi, diveniva atto formale di unione perpetua degli individui; tale patto – secondo una visione di tipo

²⁵⁷ Thomas Hobbes, *Leviatano*, trad. it. Gianni Micheli, BUR, Milano 2011, pag. 43.

²⁵⁸ James Crawford, *The Creation of States in International Law*, op. cit., pag. 6.

prettamente associazionistico – svolgeva un ruolo creativo del diritto e fondativo di un'entità unitaria costruita su di un rapporto contrattuale di carattere puramente individuale.

Secondo Pufendorf il contratto sociale ha un ruolo centrale nella costruzione della convivenza civile. L'uomo ha un estremo bisogno di limiti e regole imposte da un'autorità per poter pacificamente convivere con l'altro poiché, allo stato di natura, è assai peggiore anche delle bestie: «la maggior parte delle bestie si batte solo per il cibo, che costituisce tutto ciò che possono desiderare; e quando sono sazi non cercano di attaccar briga», afferma, «invece fra gli uomini esistono divisioni e dispute prodotte, non solo dal mangiare e dal bere o dagli stimoli dell'amore a cui sono sensibili in ogni momento, ma anche da numerosi altri vizi sconosciuti alle bestie»²⁵⁹.

Nel XVIII secolo intervennero, poi, i lavori di Emeric de Vattel che rappresentarono «*an extraordinary amalgam of the earlier views with deductions from the sovereignty and equality of States tending to overturn those views*»²⁶⁰. Secondo Vattel nazioni e Stati sono delle società di individui con caratteristiche organiche di tipo politico alle quali i singoli aderiscono con l'intento di unire le proprie forze allo scopo di trarne il massimo profitto in termini di benessere e sicurezza. È in questa chiave che viene declinata anche l'essenza della sovranità, costruita sul principio che sovrano è solamente colui che è completamente libero ed indipendente da forze esterne. Neanche lo Stato, quindi, può dirsi sempre sovrano, e tale differenza non può essere considerata esclusivamente terminologica. Solamente una nazione capace di autogovernarsi, e nelle condizioni di farlo concretamente, può essere considerata sovrana. Essa non può dipendere nella sua sopravvivenza da un'altra, e nel rapporto esterno con le altre entità statali deve essere titolare di pari diritti.

Vattel vede la necessità di tracciare un confine fra i concetti di Stato genericamente indipendente e Stato realmente sovrano. La discriminante di tale distinzione risiede nella concreta e tangibile capacità di comportarsi liberamente rispetto all'influenza del resto della comunità internazionale. In questo senso, il concetto sovranità deve essere ricondotto non solamente all'esistenza (talvolta solo formale) di una autorità con funzioni di governo ma alla capacità di esercitare quella stessa autorità su di un territorio esclusivo in modo continuativo ed efficace

²⁵⁹ Samuel von Pufendorf, *Diritto della natura e delle genti*, CEDAM, Padova 2018, pag. V.

²⁶⁰ James Crawford, *The Creation of States in International Law*, op. cit., pag. 7.

a mezzo di leggi la cui validità sia riconosciuta e rispettata dalla comunità di cittadini.

La teoria di Vattel implica un'innovazione assai rilevante se riletta alla luce dello sviluppo della comunità internazionale durante il XX secolo. Affermare infatti che uno Stato è realmente sovrano solo ed esclusivamente in ragione della sua capacità di resistere alla volontà esterna e, quindi, alla sua concreta indipendenza dalle influenze eterodirette implica una lettura del concetto di uguaglianza degli Stati il cui effetto può solamente essere quello di rigettare qualsiasi autorità esterna di controllo e coordinamento, così elevando gli Stati ad unici giudici di loro stessi sia per quel che concerne i diritti (e quindi le rivendicazioni dello Stato verso l'esterno) che gli obblighi (e, quindi, le rivendicazioni degli individui o degli altri Stati nei loro confronti). In questo senso, pensando ad una rivendicazione di tipo secessionista, solamente lo Stato potrebbe giudicarne ragioni e legittimità²⁶¹, con l'immediata e diretta conseguenza dell'ineluttabilità del suo rigetto.

Lasciando da parte l'analisi delle riflessioni sulla sovranità e sulle sue modalità di estrinsecazione, su cui si tornerà più avanti, appare utile tornare per un momento all'esegesi del potere e, in particolare, alle successive teorie del contratto sociale sviluppatesi soprattutto in Germania a cavallo fra il XVIII e il XIX secolo.

Sul punto, parte dell'importantissimo contributo di Fichte, in relazione anche alle teorie sul diritto di secessione, è stato quello di porre la sovranità in capo agli individui e, quindi, sottoporre alla loro libera approvazione il fondamento dell'ordinamento. In questa logica, l'accordo alla base del contratto sociale necessita di una costantemente seppur tacita rinnovazione, e all'individuo deve essere riconosciuto il diritto di uscire in qualsiasi momento dall'associazione statale «essendo diritto inalienabile dell'uomo annullare anche unilateralmente i propri contratti quando lo voglia»²⁶². Se tale diritto spetta ad ogni singolo individuo, tanto più dovrà essere riconosciuto ad un gruppo o ad una comunità, e a questi ultimi non potrà a priori essere negato il diritto di formare un nuovo Stato.

La logica contrattual-privatistica nella sua versione più formalistica sarebbe stata successivamente superata da Kant, il quale avrebbe rivoluzionato il senso stesso dell'ingresso nella società statale, considerandolo «imposto da un

²⁶¹ Quello che sostanzialmente è avvenuto in Spagna durante la crisi Catalana, allorché il governo centrale ha ripetuto ammonizioni alla comunità internazionale di non "intromettersi" nel conflitto.

²⁶² Johann G. Fichte, *Opere*, VI, pag. 150.

imperativo della ragione al quale i singoli, viventi nello stato di natura, avevano l'imprescindibile obbligo giuridico di obbedire»²⁶³. In questo senso, Kant avrebbe introdotto elementi – come quello dell'esistenza dello Stato *a priori* e la separazione della sua origine dal suo fondamento giuridico – che avrebbero avviato un percorso «verso una teoria che riponesse il fondamento giuridico dello Stato esclusivamente nella sua necessità razionale»²⁶⁴ e così riducendo il ruolo della mera volontà individuale.

Se, quindi, anche alla luce delle teorie contrattualiste, «a fare la nazione è il fatto che tutti i membri della collettività sociale, fissati su di un territorio determinato, dal più piccolo al più grande, dal più incolto al più saggio, hanno la netta coscienza di perseguire insieme la realizzazione di un determinato ideale, ricollegandosi al territorio che abitano e che non potrebbero raggiungere se non tramite il possesso del territorio»²⁶⁵ allora «nulla è più importante per la salute di uno Stato del procurare un accordo perpetuo dei cittadini sull'identità del Sovrano, cioè dello stabilire e del consacrare un principio di legittimità»²⁶⁶.

In questo senso, non appare facile relegare il tema della secessione al terreno dell'antigiuridicità, condannandolo a muoversi all'esterno dei confini dell'organizzazione (soprattutto costituzionale) dello stato. Anzi, come si cercherà di dimostrare, proprio il conflitto che caratterizza l'emersione dell'istanza secessionista rappresenta il momento finale di un processo nel quale convogliano le diverse spinte del pluralismo. Il processo e poi l'istanza secessionista, quindi, possono rappresentare la valvola di emersione della crisi dell'accordo fondativo dello stato favorendone la ricomposizione. Ciò può tuttavia avvenire solamente approcciando in maniera aperta alla diversità, utilizzando strumenti complessi (e talvolta pericolosi) come quelli del riconoscimento. Il conflitto secessionista, in sostanza, ben prima di trasformarsi in una radicale frattura della comunità, rappresenta uno spazio di confronto fra elementi di una stessa società, tutti ragionevolmente mossi dall'interesse di una collettività a garantirsi il miglior futuro possibile, un futuro che è certamente più favorevole *insieme*, se quell'*insieme* non viene trasformato in mera subordinazione e sottomissione ai dogmi dell'unità.

²⁶³ Otto von Gierke, *Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche*, *op. cit.*, pag. 104.

²⁶⁴ *Ibidem*.

²⁶⁵ Léon Duguit, *Sovranità e libertà*, *op. cit.*, pag. 138.

²⁶⁶ Bertrand de Jouvenel, *La sovranità*, *op. cit.*, pagg. 9-10.

3.1 Rapporto sudditi/sovrano e ribellione: alcuni profili giustificativi

Una riflessione sul rapporto fra detentori del potere e individui ad esso soggetti, soprattutto allorchè si metta in evidenza il momento del tradimento dei reciproci doveri di fedeltà e obbedienza, apre a particolari momenti della vita di uno stato nei quali può rinvenirsi una forma di riconoscimento e legittimazione del diritto di secessione nonostante esso risulti completamente estraneo al concetto di statualità frutto della riflessione giusnaturalistica medievale, secondo la quale lo Stato è fondato sulla volontà divina, cui i sudditi/cittadini non possono che sottomettersi senza mantenere alcun minimo spazio di autonomia, e senza che al popolo residui una capacità di esercizio di diritti o di manifestazione della propria volontà²⁶⁷. Percorrendo tale itinerario e analizzando i momenti di reazione della comunità contro il sovrano/governante che tradisce l'accordo alla base dello Stato una volta esperiti tutti i possibili rimedi altri volti a ristabilire pace e giustizia, si giunge alla declinazione del concetto di "guerra giusta"²⁶⁸ caro a giuristi come Althusius²⁶⁹, la cui attenzione «per le 'giuste cause' della guerra civile, e non solo della guerra contro lo straniero, rappresenta in ogni caso una prima nota distintiva

²⁶⁷ Prospettiva che, come detto, avrebbe subito i primi smottamenti solamente a partire dal XVI secolo «con l'affermarsi della teoria che vede nello stato un'entità costituita non solo da singoli individui, ma anche di gruppi rilevanti come soggetti di diritti naturali» la cui classificazione in cinque categorie (famiglia, corporazione, comunità locale, provincia e Stato) si deve proprio all'Althusius, la cui teoria contrattualista avrebbe aperto ad una bipartizione dei poteri: da un lato quelli «indispensabili a regolare le attività necessarie per il raggiungimento dei fini» propri dell'unità nella sua interezza, ascritti al potere centrale; dall'altro tutte le prerogative residue, le quali permangono nella disponibilità dei livelli più bassi. Se tutte le associazioni umane, quindi, «si fondano sul diritto naturale», allora «tutte conservano alcuni dei loro diritti, appunto naturali, anche dopo essere entrate a far parte di un gruppo di livello superiore» (Susanna Mancini, *Minoranze autoctone e stato. Tra composizione dei conflitti e secessione, op.cit.*, pag. 199), e fra questi diritti naturali non può non ricomprendersi anche quello di secessione.

²⁶⁸ Il concetto di "sovranità" è indubbiamente legato a doppio filo con quello di "guerra", e proprio nel testardo tentativo di affermare una qualche identità (altro concetto fortemente legato a quello di "sovranità") risiedono le cause della totalità dei conflitti emersi nel corso della storia occidentale. Non solamente conflitti bellici "classici", ma anche guerre "umanitarie", "civilizzatrici" e volte alla supposta "esportazione della democrazia". Per una completa rassegna del tema, si veda Claudio De Fiore e Ulderico Pomarici, *Sovranità e guerra, op.cit.*

²⁶⁹ Secondo questo Autore, i principali casi di "guerra giusta" riguardano naturalmente un nemico esterno, e sono quindi riconducibili all'istanza di restituzione di beni sottratti con la violenza da un altro popolo o alla necessità di difendersi e di respingere la violenza arrecata da un altro; ancora, dalla necessità di conservare la propria libertà, i privilegi, i diritti, la pace e la tranquillità, ma anche dallo scontro con un popolo straniero che neghi il transito sicuro attraverso una sua provincia, senza ragioni comprovabili.

della sua teoria della guerra rispetto alla gran parte delle dottrine belliche coeve»²⁷⁰.

L'individuo, la minoranza, il gruppo o l'intero popolo possono reagire alle violazioni subite da parte del "tiranno" insorgendo contro di esso quando questo venga meno ai propri doveri con "arroganza", cioè «quando un principe o un altro signore o una città disprezza l'autorità dei giudici attentandovi più volte con arroganza, cosicché la giustizia non può essere difesa e amministrata in altro modo», quando esso non «rispetta la parola data di fare quanto promesso, e quando si esercita la tirannide nei confronti dei sudditi»²⁷¹.

Per Althusius, «il mancato rispetto dei patti legittima la guerra non solo quando controparte sia il nemico, ma anche quando sia il magistrato che 'non rispetta la parola data' ed 'esercita la tirannide nei confronti dei sudditi'»²⁷² a tradire il patto sociale. Ecco allora che la "guerra giusta" althusiana non si rivolge solamente verso l'esterno, ma può esaurirsi interamente all'interno dei confini dello Stato divenendo una "sedizione giusta", circostanza cui l'Autore dedica ulteriori passaggi delle sue opere, specificandone gli elementi giustificativi che possono trasformare un comportamento sicuramente contrario all'obbligo di obbedienza in un passaggio non solamente legittimo, ma doveroso da parte del popolo.

Colpisce, da questo punto di vista, che il primo giustificativo della sedizione fosse individuato sin dal XVI secolo nella «eccessiva o insolita esazione e oppressione fiscale, soprattutto se imposta per spese non necessarie, con la quale il magistrato sprema i sudditi». Se si pensa ai più recenti eventi secessionisti, in effetti, lo scontro economico e fiscale appare uno dei punti di debolezza della tenuta dell'unità statale. La denuncia di un'eccessiva pressione fiscale, di un carico contributivo al funzionamento della macchina statale squilibrato fra gruppi regionali, appare, ancora oggi, oggetto del difficile bilanciamento fra solidarietà, uguaglianza e leale collaborazione. A ciò si aggiunga l'ulteriore elemento di gravosità di un confronto su temi tanto delicati: la resistenza da parte dell'autorità

²⁷⁰ Lucia Bianchin, *Diritto, teologia e politica nella prima età moderna. Johannes Althusius (1563-1638)*, op.cit., pagg. 126-127.

²⁷¹ *Politica* capitolo XVI.17 così tradotto in Johannes Althusius, *La politica. Elaborata organicamente con metodo e illustrata con esempi sacri e profani*, op.cit., pagg. 643-645.

²⁷² Lucia Bianchin, *Diritto, teologia e politica nella prima età moderna. Johannes Althusius (1563-1638)*, op.cit., pag. 125.

«alle giuste richieste del popolo»²⁷³, atteggiamento che non può che “accenderlo” e infiammarlo” sempre più contro di essa.

La seconda giustificazione della “sedizione” risiede nel timore di subire comportamenti contrari al patto sociale e alla giustizia, ingiustificate sofferenze o limitazioni della propria libertà, dinanzi alle quali il popolo necessariamente preferirà prevenire le sofferenze con la reazione, anche violenta, piuttosto che subirle. Ecco allora che la «paura (...) di coloro che si aspettano timorosi l’ingiustizia o l’oppressione»²⁷⁴ non può che causa il rifiuto dell’obbligo di soggezione all’autorità, la ribellione al patto sociale che si ritiene tradito e, infine, la sollevazione contro il governante tiranno o traditore.

Se la prima causa “giusta” della sedizione risiede nella ricchezza di un territorio e nell’eccessivo prelievo che di essa viene perpetrato per i bisogni dello Stato, Althusius prevede la possibilità di giungere alla ribellione del popolo anche laddove si diffondano “miseria” e “povertà” contrapposte ad un’eccessiva ricchezza del governante o, comunque, di altre regioni o di altri individui o di diversi gruppi. Infatti, afferma l’Autore, «molte ricchezze producono amore per il lusso, pigrizia, desiderio di rivoluzioni e disordini; la povertà stessa genera il desiderio di rivoluzioni, molti delitti e azioni disoneste. I poveri, i bisognosi, i mendicanti sono audaci, tentano per odio verso la propria condizione di mutare ogni cosa, desiderano coprire le difficoltà e i mali privati con quelli dello Stato e preferiscono perire nella rovina pubblica piuttosto che in una personale»²⁷⁵.

Rifacendosi ad opere antiche come il *De Legibus* e il *De Republica*, Althusius sviluppa una serie di ulteriori cause giustificative della sedizione. Affronta, quindi, il tema della «impunità nei delitti, l’ingiusta distribuzione dei premi, la negligenza, l’indolenza, l’ubriachezza, l’amore del magistrato per il lusso, l’ingiustizia» affermando che «quando il volgo vede avvenire molte ingiustizie, quando si trascurano le leggi, i diritti e i privilegi della città non contano nulla per le brighe, i maneggi, le elargizioni o solo per la diseguaglianza dei cittadini», ma anche che «la plebe, quando è esclusa dalle cariche, trattata in modo irrispettoso, disprezzata e vessata, si indigna di esserlo e inizia ad architettare rivoluzioni»²⁷⁶.

²⁷³ Politica capitolo XXXI.13-23 così tradotto in Johannes Althusius, *La politica. Elaborata organicamente con metodo e illustrata con esempi sacri e profani, op.cit.*, pagg. 1317-1321.

²⁷⁴ Politica capitolo XXXI.13-23 così *Ivi*, pagg. 1317-1321.

²⁷⁵ *Ibidem*.

²⁷⁶ *Ibidem*.

Infine, viene affrontato il tema religioso e il delicato problema della connaturale «discrepanza di pareri e di opinioni» in merito che caratterizza il dibattito e la convivenza degli individui. Un'errata gestione delle cose religiose, viene sostenuto, può solamente essere causa di scontro e divisione. L'imposizione di una volontà maggioritaria invece della pacifica convivenza e del riconoscimento reciproco della diversità non può che portare allo scioglimento del patto sociale, all'impossibilità della convivenza, alla pacifica divisione o alla legittima sedizione. Ugualmente, non potrebbe disconoscersi la necessità della sedizione di gruppi di minoranza stranieri accolti nella comunità cittadina e successivamente vittima di violenza, discriminazione e intolleranza «per odio, invidia verso la felicità dei nuovi arrivati e per il disprezzo nei loro confronti». In effetti, «odio, discordia, dissidio, contesa, rivalità, sospetti e inimicizie tra le diverse parti»²⁷⁷ non possono che essere sempre causa di sedizione, e traggono sempre origine dall'eccesso, sia esso di abbondanza ingiustificata o di ingiusta miseria.

Ebbene, se il rimedio generale alla sedizione è certamente quello di «fissare pene e castighi esemplari per i sediziosi», l'aver aperto alla sua giustificazione comporta il dovere di indicare anche le strade per prevenirla. Ecco allora che diviene necessario apportare le «opportune correzioni»²⁷⁸ all'organizzazione dello stato e alle sue leggi, non potendosi immaginare un patto sociale di convivenza immutabile nel tempo, ma necessitando esso invece un continuo processo di aggiornamento ed evoluzione, che risponda alla necessità dei tempi e che eviti all'accordo alla base dello Stato la degenerazione nella sua immutabilità.

L'apertura al diritto di secessione althusiana, peraltro, non restò isolata. Fra tutti, anche Grozio aprì al riconoscimento della secessione²⁷⁹ quale *extrema ratio* legittima di reazione all'arbitrio e all'abuso del potere, intendendolo come antidoto sia all'oppressione dei gruppi minoritari che delle comunità deboli. Se per Althusius, quindi, la secessione rappresenta un corollario del contratto stipulato fra le provincie e lo Stato, così potendo divenire libero strumento nella disponibilità di queste; per Grozio – la cui lettura della secessione è quella di un “diritto di difesa” – la sua attivazione deve essere limitata a situazioni di evidente rischio per la comunità che ne rivendica l'esercizio, la cui legittimità deve a sua volta prettamente

²⁷⁷ *Ibidem*.

²⁷⁸ Politica capitolo XXXI.26 così *Ivi*, pag. 1323.

²⁷⁹ Ugo Grozio, *De iure belli pacis*, Centro Editoriale Toscano, Firenze 2002, libro III, par. 5.

residuale rappresentando «una clausola di applicazione straordinaria a cui possono ricorrere sia i singoli, sia i gruppi»²⁸⁰.

Nel corso del XVII secolo, se Locke sposò e sostenne la teoria del diritto di difesa, affermando che gli uomini che – sottoscrivendo il patto sociale – entrano a far parte della comunità statale trattengono in ogni caso una serie di diritti naturali tra i quali deve annoverarsi quello di resistenza all'oppressione; totalmente opposto fu l'approccio proposto da Hobbes, che negò senza alcun residuo spazio di manovra la legittimità di una ricostruzione del diritto di secessione come diritto di difesa. Sarebbe quindi la stessa costruzione giusnaturalistica²⁸¹ dell'organizzazione dello Stato a negare la possibilità che una decisione del sovrano possa essere ingiusta, ciò in quanto il contratto sociale – secondo il principio del “*volenti non fit iniuria*” – ha delegato al principe il potere discrezionale di governo, il cui esercizio non può essere contestato dal popolo²⁸².

Come già precedentemente ricostruito, solo nel XVIII secolo avrebbe trovato particolare spazio la visione groziana del diritto di secessione, la cui legittimità sarebbe stata ricondotta allo strumento di diritto di difesa e di *extrema ratio*. In questo senso, Vattel avrebbe riconosciuto la possibilità di secedere ai gruppi perseguitati “senza alcun apparente motivo” dal principe o da gruppi di maggioranza, poiché non avrebbe alcun senso difendere l'immutabilità dello Stato se questo significasse condannare una parte dei suoi cittadini ad una “miserevole” vita di persecuzioni e sofferenze²⁸³. Peraltro e da un diverso punto di vista, un sovrano che non si prodighi per garantire diritti e felicità ai propri cittadini, che non ne difenda il valore supremo della vita e della proprietà, è un sovrano che di fatto sta rinunciando a difendere la stessa unità del territorio dello stato²⁸⁴.

Tutto quanto sopra non significa negare la ferma condanna ai “nemici interni” dello Stato, coloro i quali mettono in serio pericolo la pace sociale, la

²⁸⁰ Susanna Mancini, *Minoranze autoctone e stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, *op.cit.*, pag. 199.

²⁸¹ Come evidenzia Mancini, «in definitiva, con le eccezioni di Altusio e, nella chiave opposta, di Hobbes, i giusnaturalisti intendono i diritti di difesa e di secessione come rimedi a cui è lecito ricorrere solo in situazioni intollerabili o di pericolo estremo e quindi non come diritti assoluti» (*Ivi*, pag. 201).

²⁸² Thomas Hobbes, *Leviatano*, *op. cit.*

²⁸³ Emmerich De Vattel, *Le Droit Des Gens, Ou Principes de La Loi Naturelle, Appliqués a la Conduite & Aux Affaires Des Nations & Des Souverains*, General Books, Lione 2012. Sull'autore si v. Francesco Mancuso, *Diritto, Stato, sovranità. Il pensiero politico-giuridico di Emer De Vattel tra assolutismo e rivoluzione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2002.

²⁸⁴ Cfr. Susanna Mancini, *Minoranze autoctone e stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, *op. cit.*, pag. 200.

concordia e la convivenza dei diversi gruppi. Tuttavia, far emergere con estrema chiarezza la possibilità che il “nemico interno” dello Stato possa essere il governante, il principe o il magistrato permette di rileggere lo scontro infrastatuale da un nuovo punto di vista. Quando una parte ne opprime un'altra, infatti, non può darsi alcuna legittimità alla logica dell'immutabilità dell'unità. Ecco allora, che la diffusa convinzione della dottrina più recente – radicata nella comunità internazionale²⁸⁵ – secondo cui «il conflitto secessionista» vada ridotto «a una questione autodeterminazione/integrità territoriale»²⁸⁶ deve essere fermamente respinta in quanto ignora completamente i mutevoli profili di complessità del problema. Tanto più, è difficile immaginare che i gruppi secessionisti accettino tale riduzione all'alternativa fra autodeterminazione e integrità territoriale laddove il potere di dettare le regole internazionali in materia è monopolio di organismi costituiti da Stati e quindi condannato ad «una netta preferenza verso la seconda»²⁸⁷.

4. Libertà e diritti: aspetti del diritto di resistenza e della secessione

Sin dal XVII secolo, l'idea di sovranità nazionale come «potere di fare delle leggi, di assicurare l'esecuzione di queste leggi, di giudicare circa le dispute che nascono da tale esecuzione»²⁸⁸ iniziava a porre problemi di coerenza con le dichiarazioni di libertà dell'individuo. In effetti, queste hanno rappresentato una nuova, forte affermazione della centralità del pluralismo che ha reso evidente la tensione fra un diritto inteso come testo ordinato secondo criteri logici e la consapevolezza della stretta sua dipendenza dalla vita e, quindi, dai contesti culturali.

Sul punto, basti aver presente quanto anche «lo sviluppo storico dei diritti fondamentali in Europa disegn[i] un itinerario complesso e non privo di contraddizioni, che è proceduto tra universalismo e particolarismo e tra pretese di

²⁸⁵ Come si vedrà più avanti, il diritto internazionale appare oramai fermo nella convinzione che per la secessione non possa trovarsi spazio nel diritto degli Stati, residuando per essa il solo riconoscimento *ex post* e “di fatto” in quanto nessun membro della comunità internazionale (*rectius*, nessuno Stato) riconoscerà mai il diritto di una minoranza o comunque di un gruppo regionale a violare l'integrità territoriale di un altro stato nascendo dal suo interno.

²⁸⁶ Antonello Tancredi, *La secessione nel diritto internazionale*, *op. cit.*, pag. 8.

²⁸⁷ *Ibidem*.

²⁸⁸ Léon Duguit, *Sovranità e libertà*, *op. cit.*, pag. 201.

esclusione e *chances* di inclusione»²⁸⁹; un percorso nel quale sono emerse tutte le ambiguità del diritto nella costruzione della soggettività e i conflitti ad esse conseguenti.

Dall'affermazione dei diritti è scaturita la necessità di ricercarne nuovi limiti alla sovranità, nella convinzione che esista uno spazio intimo nel quale risiedono prerogative inalienabili dell'uomo tanto nella sua individualità quanto nella sua espressione comunitaria, in un processo che avrebbe traghettato – come si vedrà più avanti – la società dallo “stato di diritto” allo “stato costituzionale”²⁹⁰.

Al fine di una siffatta riflessione è utile un breve ritorno alla ricostruzione althusiana del diritto pubblico, «il più antico tentativo, dal punto di vista formale, di un'esposizione rigorosamente sistematica e completa della cosiddetta 'politica' (...) notevole per il suo contenuto»²⁹¹ e rilevante per la ricostruzione delle teorie pubbliciste del principio di sovranità (anche popolare) e, suo tramite, dell'affermazione dei diritti primo fra tutti il diritto di resistenza contro il sovrano.

L'appartenenza della sovranità all'individuo e, poi, al popolo comporta che questo non possa privarsene completamente, ma che invece abbia titolo a delegarne l'esercizio concreto, non perdendo però in questo modo alcuna prerogativa su di essa. I governanti, quindi, devono giovare del consenso dei governati, senza il quale perdono ogni legittimità.

Il diritto di resistenza²⁹², nel senso passivo di assenza di disponibilità di tutti i membri dello stato a trovare soluzioni e misure comuni al conflitto²⁹³, diviene prodromico al diritto di secessione fondato sullo “*jus resistentiae et exauctorationis*”. Proprio la configurabilità del diritto di secessione nella teoria althusiana, secondo Di Martino, «sembra possibile [quale] espressione di un federalismo consociativo di carattere sociale» ma solamente in quanto «ancora lontana dal concepire la territorialità politica, che si affermerà invece di lì a poco, a

²⁸⁹ Paolo Ridola, *Esperienza, costituzioni, storia. Pagine di storia costituzionale*, op. cit., pag. 8.

²⁹⁰ Cfr. Paolo Ridola, *Diritti di libertà e costituzionalismo*, Giappichelli Editore, Torino 1997, pagg. 26 e ss.

²⁹¹ Otto von Gierke, *Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche*, op. cit., pag. 20.

²⁹² Ammonisce Passerin D'Entrèves che «erigere la deliberazione collettiva a norma suprema del giusto non significa soltanto far dipendere l'intera moralità da un criterio essenzialmente relativo e variabile; significa sacrificare il valore dell'individuo alla collettività e spianare la via allo Stato totalitario» (Alessandro Passerin D'Entrèves, *Obbedienza e resistenza in una società democratica*, op. cit., pag. 226).

²⁹³ Alessandra Di Martino, *Il territorio: dallo Stato-nazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto*, op. cit., pag. 109.

partire dalla conclusione dei trattati di Westfalia e soprattutto durante la rivoluzione francese»²⁹⁴.

Seguendo siffatto orientamento, la riflessione giuridico-filosofica sul diritto di secessione si lega strettamente con un altro concetto classico del diritto: quello del diritto di resistenza²⁹⁵ che, seppure caratterizzato da connotati sociali e non da rivendicazioni territorialistiche e statuali²⁹⁶, rappresenta un elemento oppositivo rispetto alla «immutabilità del diritto – conseguenza immediata della sua origine divina»²⁹⁷ per come evolutesi nel tempo, e costituisce nel “sistema del diritto naturale” (nei confronti del quale è utile cambiare approccio, rinunciando a ricondurlo a «qualcosa di mortificante per l'autonomia e la libertà della coscienza o, peggio, a condannare nel ritorno ai problemi del diritto naturale una specie di complotto clericale contro lo Stato “laico”»²⁹⁸) una «garanzia di un codice normativo la cui funzione è quella di definire i principi di giustizia e di equità dell'ordinamento politico e conseguentemente di imbrigliare la capacità di innovazione del diritto da parte del potere politico, all'interno di una concezione dell'azione statale teleologicamente orientata al perseguimento del bene comune»²⁹⁹.

L'elemento che più di ogni altro lega il diritto di resistenza e il concetto di secessione è certamente l'evidenza del ruolo del conflitto nella costruzione di un duraturo legame nazionale³⁰⁰, che risulta «tanto più resistente e forte quanto più vi sono lotte, prove, sforzi, sofferenze per conquistare il possesso pacifico di questo territorio»³⁰¹. Se, infatti, «la tirannia non ha affatto dei caratteri così uniformi e così semplici da poter essere racchiusi e riconosciuti in un principio filosofico o in un

²⁹⁴ *Ivi*, pag. 110.

²⁹⁵ La cui genesi e il cui sviluppo dall'età classica della *pólis* sino all'ordinamento feudale passando per le dottrine stoiche e cristiane è oggetto dell'approfondito studio di Buratti, cui si rimanda per una più approfondita ricostruzione (Andrea Buratti, *Dal diritto di resistenza al metodo democratico. Per una genealogia del principio di opposizione nello stato costituzionale*, op. cit.).

²⁹⁶ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 41.

²⁹⁷ Andrea Buratti, *Dal diritto di resistenza al metodo democratico. Per una genealogia del principio di opposizione nello stato costituzionale*, op. cit., pag. 61

²⁹⁸ Nicola Matteucci, *Positivismo giuridico e costituzionalismo*, op. cit., pag. 4.

²⁹⁹ Andrea Buratti, *Dal diritto di resistenza al metodo democratico. Per una genealogia del principio di opposizione nello stato costituzionale*, op. cit., pag. 85.

³⁰⁰ Basti pensare a come, solamente grazie all'aspro conflitto fra sovranità imperiale e potere temporale papale che in epoca medioevale si affermò quella dottrina della resistenza al potere politico fautrice di rivoluzioni e cambiamenti che avrebbero determinato e segnato l'evoluzione dello Stato in Europa e, di riflesso, in tutto il mondo.

³⁰¹ Léon Duguit, *Sovranità e libertà*, op. cit., pag. 140.

testo costituzionale»³⁰², il diritto di resistenza come quello di secessione evidenzia il dovere – implicitamente riconosciuto da ogni testo costituzionale e democratico – di opporsi al sovrano che commetta abusi contro il proprio paese³⁰³ in quel processo di “garanzia di conformità” della *voluntas* alla *ratio*³⁰⁴ risalente alla teoria di Tommaso d’Aquino³⁰⁵. In tal senso, è stata rielaborata anche la teoria sull’obbligo politico di natura classica, alla base di della tragedia sofoclea dell’*Antigone*³⁰⁶ e, successivamente, quella sul diritto del popolo di opporsi al potere legislativo e di quest’ultimo al potere esecutivo con la c.d. “rivoluzione parlamentare”.

Resistenza e secessione emergono quale naturale conseguenza dell’oppressione di un popolo da parte del suo governante e in ciò traggono la loro legittimazione e giustificazione, divenendo la strada per reagire anche dinanzi a condotte incoerenti di un governante che “dica una cosa e ne faccia un’altra” o che utilizzi il proprio potere per eludere la legge contro il benessere del popolo³⁰⁷. In questo senso, quello fra Creonte e Antigone rappresenta uno «scontro (...) sul piano lessicale, nella stessa selezione del nome da dare agli oggetti ed alle situazioni»³⁰⁸, che troviamo riproposta in tutti i dibattiti su temi di reazione all’ordine costituito, dove l’angolo visuale dal quale si osservano gli avvenimenti diviene determinante per darne una visione precostituita differente che finisce per essere «riduttiva» in quanto ogni parte «non sa riconoscere qualche elemento, nega alcune richieste, chiama alcune situazioni con nomi secondati o falsi»³⁰⁹ in quello

³⁰² François Guizot, *Della Sovranità*, op. cit., pag. 52.

³⁰³ Roberto Gargarella, *Il diritto di resistenza in situazioni di carenza estrema*, op. cit., pagg. 8-9.

³⁰⁴ La ricostruzione del rapporto fra le concezioni razionalistiche e quelle volontaristiche all’origine del diritto moderno e, quindi, del differente rapporto fra intelletto e principi razionali, fra logicità e fattualità nell’analisi dell’azione del soggetto si veda Angelo Schillaci, *Diritti fondamentali e parametro di giudizio. Per una storia concettuale delle relazioni tra ordinamenti*, op. cit., pagg. 50-51.

³⁰⁵ Franz Neumann, *Lo stato democratico e lo stato autoritario*, Il Mulino Editore, Bologna 1973, pag. 250.

³⁰⁶ Sul punto v. George Steiner, *Le Antigoni*, Garzanti Editore, Roma 1984; Pietro Montani (a cura di), “Antigone e la filosofia”, Donzelli Editore, Roma 2001; Andrea Buratti, *Dal diritto di resistenza al metodo democratico. Per una genealogia del principio di opposizione nello stato costituzionale*, op. cit. ma anche Angelo Schillaci, *Le storie degli altri. Strumenti giuridici del riconoscimento e diritti civili in Europa e negli Stati Uniti*, op. cit.

³⁰⁷ John Locke, *Due trattati sul governo*, UTET, Torino 2010.

³⁰⁸ Andrea Buratti, *Dal diritto di resistenza al metodo democratico. Per una genealogia del principio di opposizione nello stato costituzionale*, op. cit., pag. 12.

³⁰⁹ Martha Nussbaum, *La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca*, Il Mulino Editore, Bologna 1996, pag. 135.

che è stato definito un “dialogo fra sordi”³¹⁰ che continua a ripetersi, di recente specialmente dinanzi alle istanze di tipo secessionista, a causa dell’assenza di un «percorso di apprendimento reciproco tra consociati e di apertura del processo politico all’ascolto delle istanze di riconoscimento»³¹¹.

L’epoca delle rivoluzioni ci ha insegnato come la resistenza all’arbitrio sia certamente uno degli elementi innegabili del diritto e della consapevolezza più profonda dell’individuo. La rivoluzione americana ha fondato la propria legittimazione sull’idea di restaurazione di un ordine violato dalla madrepatria, quella francese sulla garanzia dei diritti individuali. Entrambe hanno visto emergere con forza gli «impulsi antagonisti della dinamica sociale e giuridica»³¹² che sarebbero stati fortemente ridimensionati dalla «eclissi [del] diritto di resistenza a causa dell’affermazione del formalismo giuridico»³¹³ ma che, altresì, avrebbero intrapreso un percorso verso «il riconoscimento di una garanzia della dimensione oppositiva dei diritti costituzionali (...) necessario all’inveramento delle condizioni sostanziali di esercizio dei diritti di partecipazione intesi quali canali dell’autonomia politica individuale»³¹⁴.

Dinanzi all’ostinatezza – relativamente al concetto di secessione – del non riconoscere ad un gruppo di uomini liberi il diritto «ad affrancarsi da un ordinamento tirannico non altrimenti modificabile (‘resistenza’）」 ovvero quello, altrettanto legittimo, «di separarsi da una comunione politica che non è più conveniente (‘secessione’ come ‘diritto di stare con chi si vuole’), tutte le costruzioni istituzionali esistenti sarebbero inefficaci per un vizio di legittimità insanabile»³¹⁵. La pacificazione faticosamente raggiunta dopo il XX secolo e l’epoca di conflitti che ha caratterizzato anche i decenni successivi alle due grandi guerre sembra aver lasciato una patina di oblio su di una considerazione centrale per lo sviluppo della comunità internazionale: «nessuna forza possiede, per sé stessa, il diritto immutabile di perpetuare il proprio imperio» e nessuno *status* per quanto longevo può considerarsi immutabile.

³¹⁰ George Steiner, *Le Antigoni*, op. cit.

³¹¹ Angelo Schillaci, *Le storie degli altri. Strumenti giuridici del riconoscimento e diritti civili in Europa e negli Stati Uniti*, op. cit., pag. 281.

³¹² Antonio Negri, *Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno*, manifestolibri editore, Roma 2002, pag. 149.

³¹³ Andrea Buratti, *Dal diritto di resistenza al metodo democratico. Per una genealogia del principio di opposizione nello stato costituzionale*, op. cit., pag. 156.

³¹⁴ *Ivi*, pag. 222.

³¹⁵ Gianfranco Miglio, *Presentazione*, in Allen Buchanan, *Secessione. Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi*, op. cit., pag. VII.

Seppure non potrebbe immaginarsi una legittimazione costituzionale di una pretesa di sovranità fondata esclusivamente sull'interesse di un gruppo minoritario, l'ostinata negazione di qualsiasi forma di rivendicazione d'autonomia e di indipendenza è da considerarsi alla pari un tentativo di «usurpazione della sovranità ed ignoranza della sua vera natura»³¹⁶.

Nonostante le caratteristiche “minacciose” e “destabilizzanti” della resistenza e dell'istanza secessionista, infatti, «nessuna forza speciale e permanente potrebbe essere legittimamente investita da nessuna costituzione né da nessuna legge» pretendendo che tutte le eventualità siano previste, regolate e rese inderogabili in anticipo³¹⁷, impedendo che «in presenza di fatti terribili, ed a condizione di non ingannarsi affatto sull'incompatibilità del governo con le leggi della giustizia e della ragione»³¹⁸ gli individui e i gruppi liberi possano rivendicare un diritto a resistere alla tirannia e staccarsi dal tutto per fondare un ordine nuovo³¹⁹.

Se il diritto di resistenza è, quindi, una riconosciuta «garanzia sussidiaria e risorsa estrema dei diritti dell'individuo costituzionalmente riconosciuti»³²⁰ tanto da rappresentare un potenziale elemento di scardinamento delle gerarchie dei poteri

³¹⁶ François Guizot, *Della Sovranità*, op. cit., pag. 55.

³¹⁷ Si pensi a come «nel contesto statunitense la rivoluzione na[cque] anzitutto in quanto reazione all'oppressione della madrepatria inglese, e si svol[se] dunque come opposizione frontale verso una politica fiscale gravosa e non legittimata dal controllo politico delle assemblee rappresentative (*no taxation without representation*), colorandosi poi di istanze giusnaturalistiche nell'invocare una sorta di diritto di resistenza del popolo contro il tiranno» (Francesco Rimoli, *L'idea di costituzione*, op. cit., pag. 90).

³¹⁸ François Guizot, *Della Sovranità*, op. cit., pag. 55.

³¹⁹ Peraltro, anche la più recente visione della sovranità proposta da Hans Kelsen avrebbe «previsto la possibilità di configurare un diritto di secessione», sebbene solo «come contenuto di un'apposita clausola legittimamente inserita negli atti costitutivi degli ordinamenti federali» (Adriana Ciancio, *Costituzione e secessione. Profili di teoria generale e di diritto comparato*, op. cit., pag. 63), affermando che «come la fondazione di obblighi e diritti e il loro contenuto possono essere ricollegati al contratto (...) così anche la fine di questo rapporto può essere ricollegata alla stessa fattispecie, può essere lasciato alle parti del contratto di determinare esse stesse come e quando il rapporto contrattuale, la validità dell'ordinamento contrattuale, debbano finire» (Hans Kelsen, *La dottrina generale dello Stato*, trad. it. Maurizio Petrozziello (a cura di), Milano 1949, pagg. 296 ss.). Naturalmente, Kelsen è assai lontano dal poter considerare la secessione come un diritto naturale, tuttavia non ne nasconde l'integrabilità nel processo costituzionale statale, seppure limitandolo alla forma di Stato federale. Ciò non toglie, tuttavia, che come una negoziazione in sede di costituzione di uno stato federale abbia la possibilità di prevedere una clausola di secessione coerente, lo stesso non possa essere fatto in realtà non federali. Kelsen non esclude *a priori*, cioè, la possibile coerenza di una clausola di siffatta maniera qualora condivisa al momento della nascita – o della modifica – del dettato costituzionale.

³²⁰ Andrea Buratti, *Dal diritto di resistenza al metodo democratico. Per una genealogia del principio di opposizione nello stato costituzionale*, op. cit., pag. 252.

dello Stato, appare difficile negare l'esistenza di uno spazio di riconoscimento anche al concetto di secessione, uno spazio la cui ricerca appare non semplice ma tutt'altro che impossibile.

Il problema della legittimità, quanto meno post-posta, degli effetti dell'esercizio del diritto di resistenza e dell'istanza secessionista conducono inevitabilmente ai problemi legati al concetto di potere costituente, «un autentico “rompicapo” per una cultura giuridica abituata a lavorare con le due categorie complementari del legittimante e del legittimato»³²¹.

Orbene, è certo che «la costituzione non si basa su una norma esistente, che legittima l'esercizio del potere costituente», ma la nascita dello Stato sia fondato invece su «una volontà politica dotata di particolare forza, in virtù di situazioni storiche o comunque di rapporti fattuali esistenti in via di fatto»³²². Il potere che ha capacità e forza di costituire lo Stato è, quindi, un potere necessariamente “originario”, legittimato *ex post*, facilmente accettabile se collocato in tempo e luogo dove è assente una forza o sovranità alternativa, ma che desta non pochi problemi se posto in un contesto di rivalità con un'entità esistente.

In questo senso, «il potere costituente, per quanto sempre presente, si esprime in momenti particolarmente critici della vita di uno Stato»³²³ e ci ricorda che allorché si tratti della nascita, dello sviluppo e finanche della fine dell'organizzazione statale, è necessario tener conto che «le sue istituzioni non sono autoctone, per quanto esse esistessero prima che noi fossimo nati; che non sono superiori al cittadino; che ognuna di esse fu una volta l'atto di un singolo uomo; che ogni legge e costume furono un espediente dell'uomo per far fronte ad un particolare caso; che, infine, tutte le istituzioni sono imitabili, alterabili; le possiamo far bene, ma anche meglio»³²⁴.

Ecco allora, ad esempio, che «dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, la ribellione dei Coloni americani alla Madrepatria inglese recideva il legame con la fonte di legittimazione originaria – ormai puramente formale, vista la preponderanza del Parlamento nell'esercizio del potere – ed introduceva un nuovo

³²¹ Gaetano Silvestri, *Il potere costituente come problema teorico-giuridico*, “Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional”, volume 8, anno 2004, pag. 521

³²² Giuseppe Morbidelli, *Diritto pubblico comparato. Costituzioni e costituzionalismo*, op. cit., pag. 87.

³²³ *Ivi*, pag. 89.

³²⁴ Ralph Waldo Emerson, *Essays: Second Series*, 1844, Vittorio De Caprariis (a cura di), *Emerson*, Società editrice Il Mulino, Bologna 1962, pag. 175.

soggetto ontologicamente superiore, non ultramondano, ma sempre astratto, il popolo»³²⁵. Così facendo, si provava definitivamente la maggior forza del potere costituente – di cui i coloni americani enfatizzarono la promanazione popolare – sul potere costituito, entrambi di fatto appartenenti alla comunità, seppure il secondo – conseguenza indipendente del primo – temporaneamente affidato al governante.

Ben diversa rispetto a quella americana è stata, invece, «la lettura europea (ovvero, in questo contesto, francese) del modello della sovranità popolare e dell'esercizio del potere costituente nella convulsa fase rivoluzionaria». In particolare in Francia, «la suggestiva eco dell'onnipotenza decisoria della *volonté générale*, che come si è visto corre da Diderot a Rousseau, per giungere allo stesso Sieyès, condiziona ogni riflessione»³²⁶, e ha prodotto una serie di conseguenze «devastanti» tanto sulla vicenda rivoluzionaria stessa che sulla formazione della nuova repubblica. Così, durante tutto il successivo sviluppo dello Stato francese, ma anche in tutta la sua ampia diffusione ed influenza in ambito europeo, quell'esaltazione della volontà popolare come cardine assoluto del sistema della sovranità si sarebbe tradotta «in terrore», sarebbe stata «sovente strumentalizzat[o] e manipolat[o]»³²⁷ ed avrebbe finito per divenire un'arma distorta delle maggioranze popolari.

Ad un risultato diverso si sarebbe giunti negli Stati Uniti, dove la stessa enorme rilevanza e centralità data al concetto di volontà popolare come fonte di sovranità sarebbe stata mitigata dal fatto che «l'esercizio di tale potere [sarebbe stato] subito imbrigliato nel meccanismo della costituzione, nell'intento di esaurirsi con l'affermazione di un sistema equilibrato e capace di autocontrollarsi nel governo limitato posto da una costituzione rigida e garantita, al fine (...) di rendere più armonico e giusto un sistema sociale e politico già esistente, ponendo un argine all'esercizio del potere»³²⁸.

Qui potrebbe trovar nuova legittimazione il diritto di secessione, pacificandosi con il terreno delle costituzioni, oltrepassando i concetti di assolutezza della sovranità e di intangibilità del potere costituito. Legandosi strettamente al potere costituente, il quale non presenta forme predeterminate per

³²⁵ Gaetano Silvestri, *Il potere costituente come problema teorico-giuridico*, op. cit., pag. 522.

³²⁶ Francesco Rimoli, *L'idea di costituzione*, op. cit., pagg. 93-94.

³²⁷ *Ibidem*.

³²⁸ *Ibidem*.

manifestarsi³²⁹, rappresentandone un grimaldello di riconoscimento *ex ante*, superandone la sola possibilità di affermazione «in via di fatto e in virtù del fatto»³³⁰ ma anche la definizione di “forza antiggiuridica” e aprendone uno spazio per il riconoscimento di un percorso formale³³¹.

5. Il principio di unità territoriale: dalla costituzionalizzazione alla dogmatizzazione

Un ulteriore momento centrale per lo sviluppo del concetto di secessione è stata l'epoca che ha dato vita all'idea moderna di costituzionalismo e, soprattutto, alle costituzioni “secondo il costituzionalismo”.

Tale processo è stato fondamentale per dare alle costituzioni – ed ai principi in esse contenuti – non solamente una «collocazione nella storia» ma anche per favorire lo sviluppo di «teorie giuridiche, politiche, filosofiche, tutte volte a disciplinare quanto più possibile l'opera dei governanti e spezzare così la unitarietà del potere»³³² favorendo l'affermazione dell'idea che i governati debbano essere garantiti dai governanti e le minoranze dalla maggioranza.

Frutto del costituzionalismo è l'assunzione «a base di ogni disciplina del rispetto dei valori fondamentali di dignità dell'uomo, di eguaglianza, di rispetto delle minoranze» che ha permeato le «costituzioni di Stati Uniti, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Spagna, Giappone, Svezia, la nostra, ecc., e da queste si è diffusa in tutto il mondo»³³³.

³²⁹ Emmanuel-Joseph Sieyès, *Che cosa è il terzo stato?*, in Umberto Cerroni (a cura di), Editori Riuniti, Roma 2016.

³³⁰ Giuseppe Morbidelli, *Diritto pubblico comparato. Costituzioni e costituzionalismo*, op. cit., pag. 91.

³³¹ Secondo Häberle il «titolare del potere costituente non è il “popolo” di una condizione naturale fittizia o reale» e «il potere costituente non è un potere “in-costituito” che decide le norme dal nulla come vuol farci credere il positivismo sociologico di un Carl Schmitt». Al contrario, i «soggetti sono i cittadini tra loro legati dalla cultura, la comunità dei cittadini (*Bürgergemeinschaft*)», e il potere costituente deve essere collocato «tra i diritti dell'uomo e del cittadino», gettando un «ponte che porta anche al principio della democrazia» intesa come «conseguenza organizzativa della dignità umana, niente di più e niente di meno» (Peter Häberle, “Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura”, Carocci Editore, Roma 2011, pag. 35).

³³² Giuseppe Morbidelli, *Diritto pubblico comparato. Costituzioni e costituzionalismo*, op. cit., pagg. 66-67.

³³³ *Ibidem*. Sul punto si veda anche Luigi Palma, “Corso di Diritto Costituzionale”, Pellas Editore, Firenze 1883; Paolo Biscaretti di Ruffia, voce *Costituzionalismo*, Enciclopedia del diritto, XI, 1962; Mario Galizia, voce *Diritto costituzionali (profili storici)*, Enciclopedia del diritto, XII, 1962; Paolo Comanducci, *Contrattualismo, utilitarismo, garanzia*, Giappichelli Editore, Torino 1991; ma anche Giuseppe De Vergottini, *Diritto costituzionale comparato*, CEDAM, Padova 1999.

La maggior garanzia dei diritti nell'epoca del costituzionalismo è stata fondamentalmente frutto del diritto di resistenza – esercitato anche attraverso lo strumento dell'istanza secessionista – che «per molto tempo (...) è stato come l'unico meccanismo in grado di garantire la responsabilità di governanti e così prevenire abusi politici»³³⁴ diretta conseguenza della “connotazione radicalmente negativa” al concetto di sovranità³³⁵ fondata sull'idea che «un buon sovrano, individuale o collettivo, deve essere ben installato in un territorio [a sua volta] ben ordinato sotto il profilo dell'obbedienza al sovrano»³³⁶ nel quale «il regime sovrano esercita sui sudditi un potere essenzialmente negativo. Anziché prescriberne i comportamenti (...), è volto a delimitarli attraverso una serie di vincoli, impedimenti, divieti. Piuttosto che all'incremento delle forze vitali, è interessato al loro controllo»³³⁷.

Se, quindi, oggi possiamo dire che la «divisione dei poteri e i diversi sistemi di pesi e contrappesi rendono assai più difficile il verificarsi di una effettiva conversione del potere in forma oppressiva»³³⁸ o, quantomeno, una evidente emersione delle situazioni di oppressione e violazione dei diritti, tale risultato è innegabilmente legato in maniera indissolubile con l'apertura al confronto e allo scontro fra maggioranza e minoranze.

Le costituzioni, sin dalle loro origini, hanno avuto non solamente lo scopo di «costruire una *consociatio*, ma anche un governo di individui» e di ciò «l'unione federale americana» è stata uno dei primi esempi, nascendo «sia dalla considerazione dell'insufficienza dei singoli stati nel “generare un livello di identificazione più forte di quello dell'interesse personale”, sia dalla comune percezione degli individui di sentirsi americani». Proprio a tal proposito, «James Madison, nel n. XLV del *Federalist*, aveva illustrato bene che l'obiettivo dell'Unione, come quello di qualsiasi organizzazione politica, doveva essere la felicità del popolo: “se il progetto di Convenzione fosse contrario alla felicità pubblica, io per primo direi: si respinga il progetto. Se l'Unione in sé stessa, fosse contraria alla felicità pubblica, io direi: si sciogla l'Unione. Alla stessa maniera, qualora la sovranità di ciascuno Stato non si possa conciliare con la felicità del popolo, la

³³⁴ Roberto Gargarella, *Il diritto di resistenza in situazioni di carenza estrema*, op. cit., pag. 14.

³³⁵ Come la definisce Roberto Esposito, *Politica e negazione. Per una filosofia affermativa*, Einaudi Editore, Roma 2018, pag. 74.

³³⁶ Michel Foucault, *Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978)*, La Feltrinelli Editore, Milano 2010, pag. 24.

³³⁷ Roberto Esposito, *Politica e negazione. Per una filosofia affermativa*, op. cit., pag. 74.

³³⁸ Roberto Gargarella, *Il diritto di resistenza in situazioni di carenza estrema*, op. cit., pag. 14.

parola di ogni buon cittadino deve essere: che la prima sia sacrificata alla seconda”»³³⁹.

Le costituzioni sono divenute così un mezzo di composizione dei conflitti e di pacificazione delle diverse comunità presenti nel proprio tessuto sociale dovendo «tutti gli stati composti (...) rispondere a una tensione continua e intrinseca tra i due poli di unità e autonomia»³⁴⁰ e a tale scopo servendosi di “dispositivi politici” quali la democrazia e il federalismo³⁴¹ proprio al fine di garantire l’equilibrio fra maggioranza e minoranze attraverso lo strumento della «dialettica coesistente allo stato costituzionale tra libertà e eguaglianza»³⁴².

Proprio laddove il conflitto identitario fra settori della comunità sociale risultava maggiormente insito nella realtà statale, istituti come quello dell’organizzazione federale dello stato (che oggi, ad esempio, viene proposto in realtà sempre più morso dal conflitto, come quella spagnola) hanno rappresentato un vero e proprio «processo di mediazione o di bilanciamento tra la libertà (autonomia) e l’eguaglianza (eteronomia), tra i diritti dell’individuo come componente di una comunità locale e i diritti dell’individuo come componente della comunità nazionale, tra ciò che spinge a differenziare e ciò che impone di parificare» postulando «l’equilibrio tra identità diverse (il cui contenuto può essere il più diverso: lingua, razza, cultura, nazione ecc.), tra differenti libertà locali e un’eguale libertà nazionale»³⁴³.

Alla luce di quanto sin qui ricostruito, il momento della costituzionalizzazione dell’integrità territoriale e, di converso, il rapporto fra pulsioni disgregative e norma costituzionale non possono non tener conto del ruolo di “costituzione delle autonomie” che necessariamente deve trovare spazio nel testo

³³⁹ Andrea Morrone, *Federalismo e democrazia. Spunti teorici sull’opposizione unità-secessione*, op. cit., pag. 5.

³⁴⁰ Virgale Foruria, *La coarzione statale dell’articolo 155 della costituzione*, “Revista Española de Derecho Constitucional”, volume 73, anno 2005, pag. 58.

³⁴¹ Basti pensare a quanto «l’opzione federalista, seppure intrisa di contraddittorie implicazioni dal punto di vista giuridico, appare tuttavia particolarmente suggestiva sul piano sociale. Essa evoca, nell’immaginario collettivo, il progressivo riconoscimento delle differenti entità che (per tradizioni, cultura, costume politico) compongono lo Stato. È, in sostanza, il riconoscimento della composizione etnica dell’ordinamento e del principio federativo, inteso come patto di convivenza fra di esse» (Claudio De Fiore e Daniele Petrosino, *Secessione*, op. cit., pag. 90).

³⁴² Andrea Morrone, *Federalismo e democrazia. Spunti teorici sull’opposizione unità-secessione*, op. cit., pag. 6.

³⁴³ *Ivi*, pag. 7.

fondativo di in una democrazia pluralista, ruolo che deve far parte del «quadro dei valori fondamentali delle Costituzioni»³⁴⁴.

Se, quindi, il problema posto ai costituzionalisti è stato quello di conciliare l'idea di Nazione³⁴⁵ territoriale e sovrana, fondata su principi di intangibilità del proprio *status*, con una idea di Nazione come “assemblea che decide”³⁴⁶ e che non può essere privata del diritto di affrontare anche questioni fondanti la propria esistenza, dovendo essere ricondotta ad un «insieme di cittadini accomunati dalla condivisione di diritti e doveri»³⁴⁷, anche l'analisi del rapporto fra secessione e costituzionalizzazione del principio di unità evoca anche il «tema della sussidiarietà», un tema che necessariamente «tocca da vicino il profilo del rapporto fra pluralità sociale e unità statale» e che «percorre sin dalle origini lo sviluppo storico dello stato moderno»³⁴⁸.

A ben vedere, «la “necessità” dello stato nasce dalla condizione naturale di antagonismo e di conflittualità esistente nel tessuto sociale, la quale costituisce la premessa antropologica dell'origine dello stato moderno: quest'ultimo venne pertanto chiamato ad assicurare nei confronti della parcellizzazione sociale l'unità, e nei confronti della conflittualità sociale, una convivenza pacifica ed ordinata»³⁴⁹. Proprio in questo senso, «il principio di sussidiarietà può sviluppare le sue potenzialità come fattore di socializzazione e di democratizzazione, solo a condizione che esso non venga utilizzato in una prospettiva esclusivamente funzionalistica ed efficientistica», caso nel quale al contrario «rafforzerà solo le

³⁴⁴ Paolo Ridola, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, op.cit.*, pag. 394.

³⁴⁵ Secondo Duguit «c'è una nazione allorquando la massa degli uomini che abitano tale territorio è profondamente penetrata dal pensiero che non possono vivere che su quel territorio, che sono indissolubilmente legati ad esso e pronti a difenderlo in tutti i modi, fino alla morte, contro chiunque volesse strapparne loro un lembo e di privarli della possibilità di viverci come vogliono, di praticarvi, secondo l'espressione di cui mi sono già servito, la forma di vita che più risponde alle loro aspirazioni, alla loro natura fisica e morale» (Léon Duguit, *Sovranità e libertà, op.cit.*, pag. 136)

³⁴⁶ Alessandro Tedde, *Conflitto di classe e forma istituzionale, “Democrazia e diritto”, volume 4, anno 2016, pag. 107.*

³⁴⁷ Alessandro Somma, *Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale*, DeriveApprodi Editore, Roma 2018, pag. 132.

³⁴⁸ Paolo Ridola, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, op. cit.*, pag. 353. In questo senso, «la dottrina della sussidiarietà richiede che le sedi del potere decisionale siano distribuite nei livelli più idonei. In tale contesto, la migliore democrazia e la migliore interpretazione della sovranità popolare è quella che insiste su livelli di democrazia che si adattino adeguatamente ai livelli decisionali» e comporta «l'abbandono della sovranità nella sua accezione classica offre[ndo] autentiche opportunità alla sussidiarietà e alla democrazia come complementi essenziali legati da reciprocità» (Neil MacCormick, *La sovranità in discussione: Diritto, stato e nazione nel “commonwealth” europeo, op. cit.*, pag. 266).

³⁴⁹ Paolo Ridola, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, op. cit.*, pag. 354.

tendenze centralistiche e burocratiche (...) ed agirà come fattore di depoliticizzazione e di frammentazione dei processi decisionali»³⁵⁰. Proprio per questo, sussidiarietà non può semplicemente voler dire coesione fra entità locali e governo centrale³⁵¹, ma anche e soprattutto «integrazione fra i diversi livelli di governo, allo scopo di coniugare il rispetto delle identità storico-culturali e dell'autonomia politica delle collettività locali con condizioni di omogeneità sociale ed economica del tessuto territoriale»³⁵²: solo così può concretamente garantirsi l'unità in chiave di tutela delle minoranze e di crescita del pluralismo sociale e, quindi, della comunità politica statale³⁵³.

Il principio unitario posto necessariamente a fondamento delle costituzioni deve essere letto come norma che assicuri la coesistenza pacifica fra i vari livelli di governo, garantendo il ruolo di perno sistemico dell'autorità centrale in un contesto di sussidiarietà verticale nel quale l'identità territoriale e il suo necessario spazio di autonomia sono considerati alla stregua di un valore irrinunciabile e mai come una limitazione della sovranità nazionale. È in questo senso che, ad esempio, la formulazione dell'art. 5 della Costituzione italiana «scolpisce una tensione che è nelle cose»³⁵⁴ e risulta determinante per la completa realizzazione dei principi fondamentali del testo costituzionale così interpretato.

Ecco allora che l'affermarsi della concezione moderna del territorio, consolidatasi con la formazione degli stati nazionali e in particolare con la costruzione dello stato francese (modello della costruzione dell'idea europea di stato moderno), ha favorito la stabilizzazione di un principio di territorialità contraddistinto da poteri centralizzati e da frontiere³⁵⁵ in cui «gli strumenti giuridico-politici impiegati [nelle operazioni] di "invenzione del territorio"» sono pressoché riassumibili nella «soppressione delle *enclave* territoriali, unificazione linguistica,

³⁵⁰ *Ivi*, pagg. 374-375.

³⁵¹ Proprio in questo senso Ridola ha fatto notare come «la mancanza di forti antidoti storico-politici e storico-culturali all'accentramento statale ha spinto a configurare la "costituzione delle autonomie" come norma sulle competenze, e non anche come cornice di valori del sistema delle autonomie; a fondare l'equilibrio fra unità e autonomia sui criteri formali di distribuzione delle competenze, piuttosto che su clausole generali, finalizzate a favorire l'integrazione e la coesione fra i processi politici svolentisi a livello centrale e locale» (*Ivi*, pag. 391).

³⁵² *Ivi*, pag. 390.

³⁵³ Cfr. Angelo Schillaci, *Governo dell'economia e gestione dei conflitti nell'Unione europea. appunti sul principio di solidarietà*, "Costituzionalismo.it", volume 1, anno 2017.

³⁵⁴ Antonio D'Atena, *Unità nazionale tra integrazione sovranazionale e autonomie regionali*, "Rassegna parlamentare", volume 3, anno 2014, 489.

³⁵⁵ Cfr. Bertrand Badie, *La fine dei territori. Saggio sul disordine internazionale e sull'utilità sociale del rispetto*, *op. cit.*

uniformazione del regime doganale e dei pedaggi, ma soprattutto formazione di un “rapporto amministrativo” quale manifestazione concreta della razionalizzazione del potere dello Stato»³⁵⁶.

Il grande interrogativo dell'epoca del costituzionalismo e, in particolare, dei tempi dell'affermazione incontrastata del principio di intangibilità assoluta dell'integrità territoriale dello stato sembra sempre più essere quello riguardante le procedure democratiche di emersione del conflitto e, in particolare, se esse possano riguardare solo il contenuto o anche il contenitore. Tale risulta essere il grande interrogativo che pone lo studioso davanti a un bivio allorché voglia intraprendere una analisi del concetto di secessione. Poter mettere in discussione il solo contenuto significherebbe infatti privare di qualsiasi rilevanza il processo secessionista, diversamente all'affermazione della possibilità di porre in crisi il contenitore inevitabilmente segue l'innalzamento delle difese da parte dello *status quo*.

Se per costituzione si vuole intendere non soltanto “un compendio di regole” ma «una condizione di sviluppo culturale di un popolo» e quindi in essa e con essa voglia costituirsi uno «strumento all'autorappresentazione culturale», uno «specchio del suo patrimonio culturale» e un «fondamento delle sue speranze»³⁵⁷ allora non possono esservi dubbi sul fatto che le procedure democratiche debbano tener conto della «connotazione dell'identità nazionale in termini alternativi a quelli ricavati da ontologie di varia natura, che rileva pertanto nella sua contingenza anche quando è relativa a sedimentazioni storiche di lungo periodo»³⁵⁸ e quindi prevedere la messa in discussione anche del contenitore³⁵⁹ e non solamente del contenuto, e ciò almeno quando porre in discussione il solo contenuto finisce per rappresentare una cura palliativa priva di reali effetti.

Una siffatta ricostruzione teorica, tuttavia, non trova in accordo quella parte dottrina legata alla c.d. “teoria normativa”, cioè quella visione del diritto fondata su

³⁵⁶ Alessandra Di Martino, *Il territorio: dallo Stato-nazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto*, op. cit., pag. 87.

³⁵⁷ Peter Häberle, *Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura*, op. cit., pag. 32.

³⁵⁸ Alessandro Somma, *Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale*, op. cit., pag. 132.

³⁵⁹ MacCormick osserva che «classicamente, il diritto dello stato è fatto in casa. Anche quando accade che le norme abbiano una storia non nazionale in quanto adottate per recezione o ereditate da un regime coloniale, il marchio della statualità sovrana e indipendente consisteva nel fatto che il potere di modificare il diritto recepito o ereditato fosse interamente autoctono, ossia esercitabile entro il territorio dello stato da organi istituiti da quel medesimo stato in forza della costituzione sua propria». (Neil MacCormick, *La sovranità in discussione: Diritto, stato e nazione nel "commonwealth" europeo*, op. cit., pag. 230).

di una «impostazione tipica del costituzionalismo ottocentesco» che non prevede alcuna messa in discussione del contenitore in quanto farlo si tradurrebbe in una precarietà di tutto il sistema. In questo senso, affermare la possibilità di conciliare il processo secessionista con il principio di unità territoriale dello stato appare impossibile nella parte in cui priverebbe di qualsiasi garanzia di durevolezza l'intero sistema normativo rendendo possibile quella che è ritenuta una «paralizzante contraddizione: la legittimazione di future violazioni della legalità costituzionale da parte dell'ordinamento medesimo»³⁶⁰ ma, così facendo, si privano le costituzioni del loro ruolo di «ponte gettato in un momento determinato fra tradizione e innovazione» con la capacità di indicare «ai componenti di una collettività da dove vengono e dove vogliono andare, oltre a concorrere all'interpretazione degli enunciati del testo, alla ricerca di una loro verità più profonda»³⁶¹.

Tutto ciò non significa ignorare il ruolo centrale che il principio di integrità territoriale ricopre e deve ricoprire in una costituzione. È evidente che anche «gli ordinamenti che prevedono una certa intensità autonoma, regionale o più in generale federale necessitano di una norma di chiusura destinata a rafforzare l'unità con lo scopo di realizzare un ordinamento solido [seppure] decentrato»³⁶² (basti pensare, a mero titolo esemplificativo, al ruolo dell'art. 5 nella Costituzione italiana e a quello dell'art. 2 in quella spagnola³⁶³). L'applicazione di tale principio, tuttavia, non può essere fondata su di una inderogabilità assoluta che finirebbe per tradire l'altrettanto centrale principio del dovere di lealtà costituzionale³⁶⁴ che proprio «garantendo l'efficacia dei principi strutturali, esercita la centrale funzione di garantire efficacia diffusa a tutto l'ordinamento giuridico rappresentandone in definitiva la condizione di validità»³⁶⁵.

In Italia l'Assemblea costituente prese piena coscienza della tensione esistente fra spinte centripete all'unità e opposte forze centrifughe di tipo

³⁶⁰ Claudio De Fiore e Daniele Petrosino, *Secessione, op. cit.*, pag. 98.

³⁶¹ Cesare Pinelli, *Alla ricerca dell'autenticità perduta. Identità e differenze nei discorsi e nei progetti di Europa, op. cit.*, pag. 52

³⁶² Alvarez Alvarez, *La funzione della lealtà nello stato autonomo*, "Revista de filosofia eikasia", volume 25, anno 2009, pag. 137.

³⁶³ Per un approfondimento sulla tensione tra unità e pluralismo nell'articolazione regionale delle autonomie si v. soprattutto Francisco Balaguer Callejón, *Fuentes del derecho: principios del ordenamiento constitucional, op. cit.*

³⁶⁴ La cui funzione «è quella di datore di efficacia al contenuto di principio del testo costituzionale» (Alvarez Alvarez, *La funzione della lealtà nello stato autonomo*, Revista de filosofia eikasia, n. 25, anno 2009, pag. 141).

³⁶⁵ *Ivi*, pag. 142.

autonomistico, affrontando però il tema della costituzionalizzazione del principio di unità con un atteggiamento difensivo, timoroso che la già traballante unità – faticosamente raggiunta nel secolo precedente – potesse rapidamente e con grande facilità deteriorarsi a causa del rafforzamento delle realtà territoriali e locali che in molti casi avevano già evidenziato gravi e preoccupanti criticità, potenzialmente capaci di portare allo sviluppo di un sentimento indipendentista incoerente con lo spirito unitario di cui voleva permearsi la Costituzione italiana.

Ai costituenti italiani, in particolare, deve riconoscersi la lucidità con la quale intesero che trovandosi il «sostrato concettuale del principio di unità e indivisibilità della Repubblica» proprio nella «unità e indivisibilità della sovranità»³⁶⁶ di essa e in particolare «di sovranità popolare si potesse parlare unicamente in senso politico»³⁶⁷ dovendo lasciare alle costituzioni un ruolo di «medium di cultura, cornice per la riproduzione e recezione di culture, memoria culturale di “informazioni”, esperienze vissute, saggezze tramandate»³⁶⁸.

Naturalmente, in dottrina non manca chi individua nell'affermazione del principio di unità ed indivisibilità della Repubblica italiana il mero divieto di dividere il suo territorio in più Stati attraverso un processo di secessione³⁶⁹, ma una simile interpretazione finisce per oscurare quel processo di integrazione fra spinta unitaria e spinte decentralizzatrici di cui i costituenti avevano provato a farsi interpreti nella convinzione che «l'indivisibilità della Repubblica non è una qualità data una volta per sempre, ma un compito, un processo continuo e difficile, che si può, e si deve, svolgere su piani diversi, tutti rilevanti per l'attività giuridica»³⁷⁰.

Tutto ciò è parimenti confermato dalle scelte di tipo sistemico operate costituzione del 1948, alla luce delle quali l'affermazione del principio di unità e indivisibilità della Repubblica – seppure mitigato dalle precisazioni esplicite in tema di autonomie locali e decentramento amministrativo – è stata inserita tra i principi fondamentali del testo costituzionale a significarne la centralità con l'obiettivo di raggiungere un decentramento efficace senza mettere a rischio l'unità nazionale.

In effetti, l'Assemblea costituente non ignorò il tema della compatibilità della garanzia delle autonomie locali con l'affermazione del principio di indivisibilità dello

³⁶⁶ Alessandra Di Martino, *Il territorio: dallo Stato-nazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto*, op. cit., pag. 173.

³⁶⁷ Alessandro Somma, *Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale*, op. cit., pag. 31.

³⁶⁸ Peter Häberle, *Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura*, op. cit., pag. 33.

³⁶⁹ Cfr. Sergio Bartole e Roberto Bin, *Commentario breve alla Costituzione*, CEDAM, Padova 2008.

³⁷⁰ Daniel Schefold, *La repubblica divisibile e indivisibile. Limiti, condizioni e funzione dell'unità politica*, "Diritto e Società", volume 3, anno 2013, pag. 400.

Stato, e proprio per questo optò per la collocazione della norma riguardante il principio di unità ed indivisibilità nel catalogo dei principi fondamentali piuttosto che nel Titolo V – sede solo apparentemente più adeguata e in cui era confluita la scelta operata in tema di regionalismo (di cui la riforma costituzionale del 2001 avrebbe accentuato i caratteri autonomistici) – così salvaguardando la posizione centrale dello stato³⁷¹ presupposto del disegno originario del testo costituzionale³⁷² alla luce della quale la Repubblica rappresenta la «risultante [necessariamente] unitaria di un sistema di enti e funzioni autonomi e locali tra loro differenziati»³⁷³ e della cui differenziazione deve tenersi conto se vuole realmente rispettarsi quello stesso principio di unità e integrità territoriale che – lungi dal vietare *ex ante* qualsiasi processo disgregativo – pone le basi affinché il conflitto sia sempre ricondotto all'integrazione delle differenze nel contesto dell'unità nazionale.

Anche lo stato “autonomico” spagnolo, come si vedrà meglio *infra*, è un valido esempio di una possibile lettura aperta del principio di unità e integrità territoriale, e ciò nonostante l'interpretazione assolutizzante che ne sia stata offerta soprattutto in periodi di conflitto. In particolare, l'art. 2 della Costituzione spagnola del 1978 – che «fu all'epoca della sua redazione un esempio ammirato nel diritto comparato per la sua flessibilità e capacità di mediare le diverse anime del paese»³⁷⁴ – e il suo essere il frutto maturo di una tensione marcata fra le diverse realtà identitarie presenti al suo interno sembrano aver favorito una lettura del principio di unità fondata sulla relazione fra centro e periferia oltreché la sua estrinsecazione in chiave di distribuzione di diritti e prerogative alle realtà “autonomiche”. Non deve dimenticarsi, infatti, che la Costituzione spagnola ha perseguito il tentativo di rompere in modo netto con il proprio passato nel tentativo di costituire una nuova realtà rispettosa delle differenze e della diversità anche attraverso norme costruite in modo lapidario e con tono deciso come l'art. 2, «*típico*

³⁷¹ Con la sentenza n. 274 del 2003 la Corte costituzionale italiana ha ribadito come le istanze unitarie, ampiamente affermate in Costituzione e collocabili fra i principi fondamentali sui quali si posa l'intera struttura della Repubblica, postulano “necessariamente che nel sistema esista un soggetto – lo Stato appunto – avente il compito di assicurarne il pieno soddisfacimento”.

³⁷² In tal senso, è stato affermato che “nel nuovo assetto costituzionale allo Stato è pur sempre riservata una posizione peculiare, atta a garantire il pieno soddisfacimento di quelle istanze unitarie che a più riprese emergono dal dettato costituzionale” (DRAGO, 2003, 5).

³⁷³ Renzo Dickmann, *Spetta allo Stato la responsabilità di garantire il pieno soddisfacimento delle 'istanze unitarie' previste dalla costituzione*, “Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo”, volume 9, anno 2003, pag. 5.

³⁷⁴ Javier Pérez Royo, J., *La proposta Ibarretxe: un progetto costituente per il Paese basco*, “Diritto pubblico comparato ed europeo”, volume 2, anno 2004, pag. 608.

*precepto pòrtico, muy habitual en un título preliminar, dedicado a enunciar los tres grandes principio jurídicos vertebradores de la organización territorial del Estado: unidad, autonomía y solidaridad»*³⁷⁵ e allo stesso tempo precostituire una soluzione solida alla violenza politica dell'ETA, alle diverse identità che in esso convivevano e al risarcimento delle vittime della dittatura.

Se il testo costituzionale spagnolo fa effettivamente perno sui primi due articoli, i quali hanno una «*función – jurídica, sin duda, y por tanto, vinculante – [...] sobre todo, interpretativa de otras normas constitucionales y legales que los desarrollan de formas concreta y específica»*³⁷⁶ e nei quali sono «contenute tutte le decisioni politiche costituzionalmente conformatrici, che i restanti articoli non fanno che sviluppare»³⁷⁷, è pur vero che il principio di unità e indissolubilità dello Stato rappresenta in questo quadro il canone di conformità al disegno costituzionale di tutte le norme dell'ordinamento emergendo «come presupposto costitutivo di un concreto modello di Stato e come limite, a sua volta, del decentramento politico-amministrativo perseguibile mediante l'esercizio del diritto di autonomia»³⁷⁸.

È in questo senso che può affermarsi che – se nella Costituzione italiana l'autonomia o, meglio, il suo riconoscimento e la sua promozione pongono un limite all'affermazione di tale principio e nel caso spagnolo tale rapporto di forza viene invertito a discapito del decentramento – il principio di unità e indivisibilità del territorio di uno stato figlio del costituzionalismo deve essere letto come «presupposto del riconoscimento del diritto all'autonomia e risultato dell'esercizio effettivo di tale diritto»³⁷⁹ non potendo perciò non tenere conto delle possibile istanze conflittuali e disgregative semplicemente relegandole nel recinto dell'antigiuridicità, dovendo invece poter rappresentare il mezzo di riconoscimento di tutti i diritti d'autonomia garantendone l'esercizio effettivo.

³⁷⁵ Santiago Muñoz Machado, *Comentario mínimo a la Constitución española*, Critica ediciones, Barcellona 2018, pag. 24.

³⁷⁶ *Ibidem*.

³⁷⁷ Javier Pérez Royo, J., *La propuesta Ibarretxe: un proyecto constituyente per il Paese basco*, op. cit., pag. 608.

³⁷⁸ Gerardo Ruiz-Rico Ruiz, *Autodeterminazione e riforma costituzionale nello Stato autonomico spagnolo*, "Diritto pubblico comparato ed europeo", volume 4, anno 200, pag. 1440.

³⁷⁹ Javier Pérez Royo, J., *La propuesta Ibarretxe: un proyecto constituyente per il Paese basco*, op. cit., pag. 609.

6. L'avvento del costituzionalismo: spunti per declinare il concetto di secessione

Il fondamento di «una visione radicalmente nuova, e (...) intrinsecamente prescrittiva, dell'ordine politico» è da rinvenirsi nel processo di rinnovamento che, nel solco delle grandi correnti filosofiche e politiche dell'individualismo, del contrattualismo e del giusnaturalismo, portò al distacco dall'ordine giuridico medievale traghettando il mondo occidentale verso il costituzionalismo moderno, che «ispirò radicali trasformazioni degli ordinamenti politici in Europa e nell'America del Nord» fondandosi sul «superamento delle forme tradizionali di dominio» e su «l'affermazione di limiti del potere sovrano» dando così vita ad «un insieme di congegni di limitazione del potere (diritti individuali e divisione dei poteri in particolare, ma anche, nella elaborazione statunitense, limiti del principio di maggioranza)»³⁸⁰ che confluirono sull'idea della «costituzione scritta non solo per impedire un governo arbitrario e instaurare invece un governo limitato, ma per garantire i diritti dei cittadini e per mettere lo Stato nella condizione di non poterli violare»³⁸¹.

Sino ad oggi non è mai esistito «uno Stato senza attriti, senza contrasti interni», scalfito ma anche arricchito delle controversie «tra individuo e individuo, tra gruppo e gruppo», lotte che non hanno necessariamente «l'effetto di smembrare un corpo politico legato da un'indiscussa fedeltà verso uno stesso sovrano»³⁸², come invece può avere la fine del rapporto di fiducia che li lega, tanto che «i due elementi fondamentali correlativi del costituzionalismo, per i quali tutti coloro che amano la libertà devono ancora battersi, sono» stati individuati nei «limiti giuridici al potere arbitrario e [nella] completa responsabilità politica del potere esecutivo innanzi al popolo»³⁸³. Il pericolo principale dell'assolutizzazione del concetto di sovranità appare essere, quindi, il rischio di dimenticare il ruolo centrale che il conflitto ha avuto nell'esegesi della statualità³⁸⁴. Ecco, quindi, il vero

³⁸⁰ Paolo Ridola, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, op. cit., pag. 1.

³⁸¹ Nicola Matteucci, *Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno*, op. cit., pag. 3.

³⁸² Bertrand de Jouvenel, *La sovranità*, op. cit., pag. 9.

³⁸³ Charles Howard McIlwain, *Costituzionalismo antico e moderno*, Il Mulino editore, Bologna 1990, pag. 167.

³⁸⁴ Azzariti evidenzia come «la prospettiva statalista, che ha dominato il XIX secolo e gran parte del XX secolo, pervadendo l'insieme della scienza giuridica e conformando gli ordinamenti statali, rendendoli impermeabili verso l'esterno, ha giustificato – sul piano ideologico, ma anche in via di fatto – l'abbandono delle originarie e rivoluzionarie pretese universalistiche delle carte

nemico della sovranità: la dissoluzione dell'autorità del sovrano che «non ha più presa su una parte del popolo che accorda altrove la sua fedeltà»³⁸⁵. È questo il momento, inutile negarlo, a partire dal quale si avrà «non più uno Stato ma due; o almeno, da uno solo tendono a formarsi due Stati»³⁸⁶, i quali possono convivere nel reciproco riconoscimento³⁸⁷ oppure abbandonarsi all'ineluttabile destino che «uno dei due sarà soffocato dall'altro con l'ausilio di mezzi violenti»³⁸⁸. È per tutti questi motivi che è divenuto chiaro quanto «per decidere razionalmente, alla fine, per il diritto o per la forza, [sia] necessario percorrere la storia del nostro costituzionalismo» allo scopo di «tentare di valutare i suoi passati successi» e «considerare la natura e gli effetti di ciò che gli è stato opposto»³⁸⁹, seguendo l'aspirazione tipica del costituzionalismo, antico e moderno, di «porre una legge come limite a chi detiene di fatto il monopolio della forza» rendendo «sovrane le leggi e non gli uomini»³⁹⁰.

Le modalità con cui, sino ad oggi, è stato affrontato il tema della sovranità (e, di riflesso, quello della secessione) sembra non aver tenuto conto di quanto «il problema centrale di una costituzione è quello di assicurare insieme stabilità e trasformazione, certezza e adeguamento»³⁹¹. Stabilità, certo, ma anche trasformazione in ossequio ai mutamenti dei tempi, delle culture e degli spazi. Certezza nel senso di garanzia territoriale delle entità esistenti, ma anche adeguamento ai concreti equilibri (e squilibri) delle comunità che compongono lo Stato.

Il concetto di sovranità non può essere semplicisticamente ricondotto al senso di autorità suprema, "*superiorem non recognoscens*", per il quale finirebbe relegato inutilmente all'idea di supremazia. Esso può, invece, denotare «un

costituzionali moderne, tese ad assicurare i diritti dell'uomo in base a principi di ordine naturale» (Gaetano Azzariti, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, op. cit., pag. 59).

³⁸⁵ Bertrand de Jouvenel, *La sovranità*, op. cit., pag. 9.

³⁸⁶ *Ibidem*.

³⁸⁷ Il costituzionalismo ha aperto alla necessaria pluralità delle democrazie che non può immaginarsi rivolta esclusivamente verso l'esterno ma che, invece, deve compiutamente svolgersi all'interno dello Stato. Proprio il pluralismo "interno" «si sostanzia in una legittimazione del confronto fra diritti» (Gaetano Azzariti, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, op. cit., pag. 103) nella logica virtuosa del rispetto della diversità senza per questo dover rinunciare alla difesa dei valori costituzionali dell'unità e dell'integrità territoriale.

³⁸⁸ Bertrand de Jouvenel, *La sovranità*, op. cit., pag. 9.

³⁸⁹ Charles Howard McIlwain, *Costituzionalismo antico e moderno*, op. cit., pag. 27.

³⁹⁰ Nicola Matteucci, *Positivismo giuridico e costituzionalismo*, op. cit., pag. 57.

³⁹¹ Francesco Rimoli, *Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell'integrazione democratica*, op. cit., pag. 212.

processo di *razionalizzazione* del potere politico, che consiste nel ‘trasformare’ la forza in legge, il fatto in diritto, e che mette a capo una *auctoritas* dotata delle prerogative dell’*assolutezza*, (vale a dire dell’autonomia e dell’esclusività), della *perpetuità* (vale a dire: dell’indipendenza della persona fisica che l’incarna, e dunque dell’impersonalità) e dell’*indivisibilità*»³⁹². Tutto ciò, con l’obiettivo di mitigare gli elementi di conflitto della Nazione, e in particolare quelli dell’identità, «sempre più in primo piano, laddove il secondo, l’elemento della sovranità, è in diminuzione continua»³⁹³.

In questo senso è intervenuta «l’elaborazione della categoria dello Stato costituzionale», considerata «approdo di un travagliato, e più complesso, itinerario culturale, iniziato durante gli anni della Repubblica di Weimar», grazie al quale si è ottenuto un radicale «mutamento di prospettiva (dalla *Staatslehre* alla *Verfassungslehre*: dallo stato alla costituzione) nello studio degli assetti delle comunità politiche»³⁹⁴ che ha condotto ad una rimodulazione del pensiero sul diritto costituzionale, sino a quel momento impantanato «nei vecchi termini della sovranità popolare», sulla spinta «esercitata dai diversi gruppi sociali fra loro in concorrenza, e della divisione dei poteri, sempre più inesistente (salvo la minore o maggiore autonomia del giudiziario) nei moderni sistemi parlamentari»³⁹⁵.

Tale processo avrebbe portato al conflitto fra il «dogma dello Stato nazionale sovrano» e «i moderni sistemi politici “costituzional-pluralistici”», risolvibile solamente attraverso il riconoscimento «che anche i concetti di Stato e di sovranità non sono concetti assoluti, ma storici e quindi relativi: nati nel tempo, in questo possono anche dissolversi, quando di essi la realtà non ha più bisogno per essere adeguatamente pensata»³⁹⁶.

L’avvento del costituzionalismo così inteso trae «origine da un intento di contrapposizione al sistema di autorità dell’*Ancien régime*» e, quindi, dalla «tensione fra l’assolutismo monarchico e la struttura particolaristica della società» con l’intento di «fondare gli assetti politici su nuove basi di legittimazione», prima fra tutti la costruzione di un «argine all’assolutezza del potere politico»³⁹⁷ preservando le caratteristiche peculiari della società civile ad esso sottostante.

³⁹² Nicola Matteucci, *Lo stato moderno. Lessico e percorsi*, op. cit., pag. 81.

³⁹³ Léon Duguit, *Sovranità e libertà*, op. cit., pag. 241.

³⁹⁴ Paolo Ridola, *Il costituzionalismo e lo Stato costituzionale*, op. cit., pag. 2.

³⁹⁵ Nicola Matteucci, *Positivismo giuridico e costituzionalismo*, op. cit., pagg. 4-8.

³⁹⁶ *Ibidem*.

³⁹⁷ Paolo Ridola, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, op. cit., pag. 2.

«Anche in uno stato popolare come è il nostro», in effetti, «il problema della legge contro l'arbitrio resta il più importante di tutti i problemi pratici» che rende necessario «lasciare aperta la possibilità di un appello del popolo ubriaco al popolo sobrio, se vogliamo che gli individui e le minoranze siano protetti in quei periodi di eccitazioni e di isterie, dai quali disgraziatamente non siamo immuni»³⁹⁸.

Tale processo ha condotto l'idea di Stato sovrano oltre la visione di monolite inespugnabile, prima attraverso la democratizzazione del processo politico e, poi, grazie all'avvento nello spazio pubblico del tessuto pluralistico della società (al quale va il merito di aver «scardinato un impianto di protezione dei diritti rimesso a congegni di neutralizzazione»³⁹⁹), che ha portato dietro un numero imponente di fattori di conflittualità⁴⁰⁰ e ha reso «impraticabile la strada dei congegni di neutralizzazione elaborati dal liberalismo giuridico e peraltro ineludibile il ripensamento della tensione fra il diritto e la legalità»⁴⁰¹.

Non per questo può dirsi di aver soppresso «le nazioni nella loro qualità di comunità politico-culturali»; anzi, tale processo ha creato lo «spazio per il fiorire delle nazioni e, in un senso che si qualifichi in modo significativo, (...) di un nazionalismo placato, di un nazionalismo compatibile con taluni principi essenziali della moralità politica che meritano di configurarsi come un'eredità permanente lasciata dal liberalismo umanistico alla presente generazione e a quelle future»⁴⁰² dove il grimaldello per la risoluzione dei conflitti ha cominciato ad essere ricercato attraverso l'ampliamento del contenuto delle costituzioni ai «fattori di contenimento e di integrazione delle dinamiche del pluralismo»⁴⁰³. È in questo senso che, certamente, «non si può sfuggire ai diritti» allorché si voglia «realisticamente verificare lo stato di salute delle costituzioni», del costituzionalismo e dello Stato e questo perché «il loro rispetto e il loro sviluppo costituiscono da sempre il terreno

³⁹⁸ Charles Howard McIlwain, *Costituzionalismo antico e moderno*, op. cit., pag. 166.

³⁹⁹ Paolo Ridola, *Il costituzionalismo e lo Stato costituzionale*, op. cit., pag. 4.

⁴⁰⁰ Proprio il ruolo del conflitto necessita di una rivalutazione alla luce della storia costituzionale, la quale rappresenta di fatto un percorso segnato dalle oscillazioni dove «talvolta sono i diritti privati, che si pongono come il problema principale, tal'altra volta è la necessità di prevenire un disordine, che minaccia di mutarsi in anarchia, che passa innanzi a tutto» (Charles Howard McIlwain, *Costituzionalismo antico e moderno*, op. cit., pag. 158).

⁴⁰¹ Paolo Ridola, *Il costituzionalismo e lo Stato costituzionale*, op. cit., pag. 4.

⁴⁰² Neil MacCormick, *La sovranità in discussione: Diritto, stato e nazione nel "commonwealth" europeo*, op. cit., pag. 325.

⁴⁰³ Paolo Ridola, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, op. cit., pag. 21.

privilegiato per verificare il ruolo effettivamente svolto dalle costituzioni nei diversi ordinamenti giuridici concreti»⁴⁰⁴.

L'avvento di un concetto moderno di costituzionalismo fondato sul pluralismo «quale elemento qualificante dell'effettività della costituzione»⁴⁰⁵ ha, quindi, impresso un determinato cambio di passo⁴⁰⁶ alla luce del quale «lo Stato nazionale classico non può rappresentare più il modello di riferimento vincolante per lo Stato costituzionale», che non può che «essere inteso, da qualunque punto di vista, in maniera pluralistica indipendentemente dalla rispettiva specifica realtà – mono o pluriculturale»⁴⁰⁷ che lo contraddistingue. «Il passaggio allo stato costituzionale, in definitiva, avrebbe comportato la riformulazione del costituzionalismo in una dimensione aggiornata alle istanze delle società pluralistiche» capace di porre «l'accento sul contenuto di valore della costituzione» e potenziare «il ruolo della giurisprudenza nel far valere tali contenuti anche contro l'azione del legislativo e dell'esecutivo»⁴⁰⁸.

Ancora, se «il presupposto su cui si è costruito il sistema costituzionale» è quello della «tutela dei diritti (*rights*)» preservando la «unitarietà del diritto (*law*)» così costringendo lo Stato a ricercare «un'unica legge per un solo popolo», tale ricerca non può prescindere dalla consapevolezza che tale popolo è una comunità necessariamente divisa, «che da molto tempo non può più essere considerato come “corpo unitario”, le cui diversità sono assunte dal diritto costituzionale moderno come elementi costitutivi»⁴⁰⁹ e non certo disgregativi. Il compito del diritto nel costituzionalismo diviene, quindi, quello di garantire l'uguaglianza nella diversità, l'unità nel particolarismo: «la libertà di ciascuno attraverso il riconoscimento dei diversi punti di partenza e delle distinte condizioni»⁴¹⁰. Ciò che si richiede all'individuo, ai gruppi, alla maggioranza e alle minoranze è solamente «la condivisione da parte di ciascuno del *pactum consociationis*» e, quindi,

⁴⁰⁴ Gaetano Azzariti, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, op. cit., pag. 58.

⁴⁰⁵ Paolo Ridola, *Il costituzionalismo e lo Stato costituzionale*, op. cit., pag. 2.

⁴⁰⁶ Secondo Häberle è da considerarsi sorpassato il concetto di “Stato unitario centralistico” in favore di un nuovo modello “costituzionale e pluralistico” che scopra «nel proprio fondamento sui diritti dell'uomo e dei cittadini, la propria pluralità culturale interna, intendendo seriamente la “democrazia del piccolo”, quella “locale” e riconoscendo il valore di ogni forma di separazione del potere, decentralizzando così in maniera federale o regionale» (Peter Häberle, *Lo Stato costituzionale*, op. cit., pag. 33).

⁴⁰⁷ *Ivi*, pag. 32.

⁴⁰⁸ Paolo Ridola, *Il costituzionalismo e lo Stato costituzionale*, op. cit., pagg. 8-9.

⁴⁰⁹ Gaetano Azzariti, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, op. cit., pag. 85.

⁴¹⁰ *Ivi*, pag. 86.

«l'adesione ai principi "supremi" dell'ordinamento giuridico» così potendo permettere «al diritto dei tanti di farsi diritto di tutti» grazie al ruolo di «fattore d'integrazione sociale e politica»⁴¹¹ svolto proprio dal costituzionalismo⁴¹².

Anche il paradigma della democrazia sviluppata esclusivamente «attraverso il contesto formale, canalizzato, costituito in senso stretto di delegazione e responsabilità da parte del popolo attraverso gli organi dello Stato (legittimazione mediante le elezioni) sino agli interpreti costituzionali in ultimo "competenti", ovvero la Corte costituzionale federale» deve essere superato in favore di una "società aperta" dove la statualità trovi fondamento «anche nelle forme "più sottili", intermedie, del processo pubblico pluralista proprio della politica e della prassi quotidiana, in particolare riguardo alla realizzazione dei diritti fondamentali, cui spesso ci si riferisce a proposito della "componente democratica" dei diritti fondamentali»⁴¹³. In questo senso, «lo sviluppo dello stato costituzionale cooperativo ha comportato lo spostamento del baricentro dal piano della sovranità degli stati su quello della "esperienza vivente" di un diritto che risulta da un complesso gioco di interferenze e di migrazioni tra ordinamenti, il quale si sviluppa su più livelli, statuali e sovrastatali, e nel quale opera una molteplicità di attori, che comprende i legislatori, i governi, i giudici, ma anche l'opinione pubblica nelle sue svariate articolazioni» nello sviluppo di un vero e proprio «fenomeno di "integrazione" costituzionale» che «si affida al libero confronto delle forze in campo sul modo di intendere i valori fondativi di un *Gemeinwohl* prima che su formali regole procedurali»⁴¹⁴.

Ecco allora che lo Stato – preso atto «che una democrazia pluralistica è "costituita" da varietà di voci e di espressioni, da istanze partecipative e contropoteri diffusi e da una comunicazione pubblica aperta alla legittimazione di molteplici attori»⁴¹⁵ – non può rinunciare totalmente al conflitto quale fonte di crescita e progresso, dovendosi sviluppare anche «attraverso le controversie su alternative, possibilità, necessità della realtà e anche attraverso il "concerto"

⁴¹¹ *Ibidem*.

⁴¹² In questo senso, secondo Ridola, «la costituzione non si (im)pone più come l'espressione della sovranità dello stato e dei suoi limiti, e (...) in essa convivono e si coordinano nel pluralismo sfere distinte, quella privata, quella pubblica (riferita alle molteplici forme di organizzazione dell'opinione pubblica), ed infine, ma senza alcuna pretesa di esclusività, quella statale» (Paolo Ridola, *Il costituzionalismo e lo Stato costituzionale*, op. cit., pag. 2)

⁴¹³ Peter Häberle, *Lo Stato costituzionale*, op. cit., pagg. 151-152.

⁴¹⁴ Paolo Ridola, *Il costituzionalismo e lo Stato costituzionale*, op. cit., pag. 10.

⁴¹⁵ *Ibidem*.

scientifico sulle questioni costituzionali che non conosce e non può conoscere “pause, “silenzi” o dirigenti», che deve superare l’epoca nella quale il “popolo” si evidenziava come «grandezza “emanante” (solo) il giorno delle elezioni e che, come tale, trasmette legittimazione democratica», in favore di una visione del popolo integrata «nel processo di interpretazione costituzionale» che sia «presente e legittimante anche come grandezza pluralistica: “come” partito politico, nell’opinione della scienza, come gruppo di interesse, come cittadino, la cui competenza oggettiva alla interpretazione della costituzione è un diritto discendente dall’essere cittadino dello Stato»⁴¹⁶. Seguendo questa direttrice, «i diritti fondamentali costituiscono un elemento di base della legittimazione democratica» inedito «per l’interpretazione costituzionale aperta non solo nei risultati ma anche in relazione ai gruppi che alla stessa prendono parte»⁴¹⁷ e «quello dello “stato costituzionale cooperativo” si profila davvero come un laboratorio di ricerca privilegiato per lo studio degli assetti costituzionali delle società pluralistiche contemporanee, nelle quali imponenti fenomeni di migrazione e di comunicazione fra culture hanno messo in crisi la corrispondenza fra la comunità politica e le compatte fisionomie identitarie dello stato nazione»⁴¹⁸.

Infine, le riflessioni sulla sovranità non possono non essere vagliate da un’ultima riflessione: quella della loro inevitabile storicità. Immaginare la sovranità come dogma, infatti, sconta il fio dell’evoluzione dei tempi alla luce del quale emerge con chiarezza quanto «i termini di Stato e sovranità furono (...) inventati per dare coerenza di sviluppo al moderno Stato assoluto, ma sono pericolosi e fuorvianti quando si tratti di pensare nuove esperienze politiche»⁴¹⁹. «Se è vero che le forme politiche sono soggette, come tutte le istituzioni, a nascere e perire»⁴²⁰, anche la sovranità – nata in un determinato momento della storia, segnata da quel momento di cui sconta le esigenze e le problematizzazioni e chiamata a rispondere alle esigenze di tempi nuovi – non può essere considerata un concetto immutabile ed eterno e anzi già può evidenziarsi quanto essa «non rivesta più i connotati di una assoluta supremazia, ma si misuri con gli spazi di gioco di frammenti di sovranità di altre istituzioni che concorrono con essa»⁴²¹.

⁴¹⁶ Peter Häberle, *Lo Stato costituzionale*, op. cit., pagg. 151-152.

⁴¹⁷ *Ibidem*.

⁴¹⁸ Paolo Ridola, *Il costituzionalismo e lo Stato costituzionale*, op. cit., pag. 11.

⁴¹⁹ Nicola Matteucci, *Positivismo giuridico e costituzionalismo*, op. cit., pag. 8.

⁴²⁰ Diego Quaglioni, *La sovranità*, Editori Laterza, Bari 2004, pag. 14

⁴²¹ Paolo Ridola, *Il costituzionalismo e lo Stato costituzionale*, op. cit., pag. 11.

Ecco allora che nella dottrina più recente si inizia a considerare urgente «la domanda su ciò che potrà rimpiazzare la sovranità, se un tale mutamento potrà avvenire non solo senza danno, ma a vantaggio della libertà, della democrazia e dei principi di solidarietà sociale»⁴²², ma anche quale ruolo potranno avere in un simile processo espressioni della libertà e dell'autodeterminazione storicamente relegate all'antigiuridico proprio come il processo secessionista.

In effetti, è alla condizione di “assedio” in cui si è autocostretta⁴²³ la sovranità statale ad aver generato le più gravi fratture interne in un numero sempre maggiore di paesi, anche europei, fra i quali spiccano – seppur con intensità evidentemente diverse – il Canada, il Belgio, la zona balcanica, la regione indiana, per certi versi l'Italia e, recentemente più di ogni altro, la Spagna, che ha rappresentato un caso certamente eclatante in cui l'ostinato contrasto alle istanze identitarie periferiche ha condotto al loro rafforzamento al punto da condurre ad una crisi istituzionale senza precedenti⁴²⁴.

In questo contesto incerto, hanno assunto un ruolo peculiare le Corti costituzionali nazionali⁴²⁵, alle quali è stato spesso ascritto il ruolo di interprete,

⁴²² Diego Quaglioni, *La sovranità, op. cit.*, pag. 14

⁴²³ Non può essere nascosto che «quando le istituzioni ed i poteri stabiliti rispettano e riproducono le leggi della ragione abbastanza fedelmente per soddisfare i bisogni generali ed attuali della società, quando sono così in armonia sia con il suo stato materiale, sia con il grado di sviluppo morale in cui essa è giunta, allora la società li giudica legittimi» (François Guizot, *Della Sovranità, op. cit.*, pagg. 47-48) e il conflitto può non solamente essere risolto, ma anche *a priori* evitato.

⁴²⁴ Per una recente ricostruzione esaustiva della vicenda riguardante il conflitto catalano si vedano Alessandra Di Martino, *Il conflitto costituzionale sulla Catalogna: origini, svolgimento, prospettive*, “Costituzionalismo.it”, volume 1, anno 2018; Giovanni Poggeschi, *La Catalogna: fra voglia di secessione e sospensione dell'autonomia*, “Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo”, volume 7, anno 2018; Sixto Sánchez-Lauro Pérez, *Cataluña ante España. Visión histórica entre el mito y la realidad*, “Anuario de la Facultad de Derecho (Universidad de Extremadura)”, volume 33, anno 2017; Ricardo Garcia Càrcel, *La herencia del pasado. Las memorias históricas de España*, Galaxia Gutenberg, Barcellona 2013; Roberto L. Blanco Valdés, *Nacionalidades históricas y regiones sin historia*, Alianza Ediciones. Madrid 2005.

⁴²⁵ Il tema del rapporto fra sovranità statale e istanze secessioniste non è stato ignorato dalla giurisprudenza, e in particolare ha visto sviluppate particolari aperture nella nota *reference* canadese sul caso del Québec. In particolare, in quella sede è stato valorizzato il concetto di “consenso”, requisito ritenuto fondamentale per la creazione di un patto sociale e, quindi, dello Stato, ma anche elemento centrale per la sua sopravvivenza. L'accordo che lega i cittadini, in questo senso, rappresenta il «frutto del bilanciamento tra il principio democratico (che costituirebbe il fondamento di un diritto alla secessione) e altri principi fondamentali dello Stato costituzionale, tra cui la *rule of law* e la rigidità costituzionale» (Adriana Ciancio, *Costituzione e secessione. Profili di teoria generale e di diritto comparato, op. cit.*, pag. 61), cosicché la sovranità dello Stato non può considerarsi compromessa dall'istanza secessionista ma, invece, dalla mancanza dell'accordo fondante o dalla sua intervenuta cessazione, ritrovando così lo spazio per la legittimazione della volontà secessionista.

pacificatore e risolutore dei conflitti⁴²⁶. Nello svolgere questo ruolo assai più congeniale ai corpi parlamentari e rappresentativi, invero, le Corti hanno teso «ad acquisire, spesso ben oltre il disegno apprestato dai testi costituzionali, quote sempre maggiori di sovranità»⁴²⁷ dovendo declinare sempre più spesso tale concetto per renderlo coerente ai tempi⁴²⁸.

Sembra potersi dire che la corretta estrinsecazione del principio di sovranità proposto nelle più recenti decisioni costituzionali del mondo occidentale passi necessariamente per la neutralizzazione del “timore del diverso” (e quindi della “apparente opposizione” fra due obiettivi invero raggiungibili anche contemporaneamente) potendo trovare la propria più alta estrinsecazione nello sviluppo di una particolare capacità di riconoscimento dell’altro che si fondi sull’apertura piuttosto che su di un ostinato atteggiamento di chiusura inteso a proteggere uno *status quo*⁴²⁹. Proprio a questo scopo sembra rispondere la

⁴²⁶ Si pensi anche al lavoro della Corte costituzionale italiana che dinanzi all’emersione di una particolare tipologia di frattura del rapporto centro-periferia, con la sentenza n. 365 del 2007, ha riconosciuto la costituzionalità di una serie di elementi lessicali solitamente associati all’idea di Nazione contestualizzandoli nella forma di Stato propria della Repubblica italiana. La Corte, in particolare, non solo ha accettato la possibilità che ci si riferisca ad una popolazione regionale come ad un vero e proprio “popolo”, ma ha anche dato una lettura “aperta” (rectius, flessibile) del concetto di “sovranità” che – in un sistema regionale – non può essere utilizzato se non con riferimento all’organo di governo centrale nel quale si incarna la fonte di indirizzo comune di tutte le diverse realtà locali, per le quali deve essere preferito il termine “autonomie”. Tale lettura della problematica concernente l’uso del termine “sovranità” per centri di potere locali non risiederebbe, secondo questa lettura, nella supposta unicità della sovranità statale, bensì nel grado di autonomia regionale assicurato dall’ordinamento costituzionale italiano che, mutatis mutandis, non ne riserva comunque esclusivamente l’uso al governo nazionale.

⁴²⁷ Francesco Rimoli, *Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell’integrazione democratica*, op. cit., pag. 265.

⁴²⁸ Fra tutte, basti pensare al complesso lavoro operato in Italia dai giudici costituzionali che hanno dovuto valorizzare il concetto di sovranità coniugandolo nelle diverse realtà degli stati regionale (nelle diverse gradazioni che tale carattere regionalista può avere) e federale. Ecco quindi che la sovranità non sarebbe un valore rinchiuso nei confini del potere centrale di uno Stato (in questo senso, infatti, seppure il legame fra espressione centrale del potere e “sovranità” «costituisce inconfutabilmente un portato dei principi democratico-rappresentativi» esso non esaurisce il concetto di “sovranità” non rappresentando «i termini di una relazione di identità» così Corte costituzionale italiana, sentenza n. 10 del 2002, § 3 del “Considerato in diritto”) ma – proprio a seconda della forma che esso ha sviluppato e del grado di autonomia concesso alle realtà locali – un concetto potenzialmente volto a svilupparsi verso la contemporanea protezione degli apparenti opposti poli della garanzia dei diritti delle minoranze e della tutela dell’unità nazionale.

⁴²⁹ Ridola evidenzia come «l’allargamento della base sociale sulla quale le costituzioni si impiantano, la democratizzazione del processo politico, la centralità del tema dell’effettività dei diritti (percepita come fonte di ulteriori opportunità di conflitto e ad un tempo come risorsa di integrazione) contribuiscono a delineare scenari nuovi» nei quali «il problema centrale del costituzionalismo democratico del Novecento appare quello della compatibilità fra ordine sociale e ordine politico» e in cui «le esperienze della democrazia pluralistica si sono indirizzate lungo la via della composizione dell’antitesi fra conflitto e consenso, perseguita facendo convivere

costituzione, divenuta «il terreno sul quale i conflitti, ineliminabili dalle società pluralistiche vengono discussi, canalizzati, risolti o per lo meno divengono oggetto di decisioni operanti medio tempore»⁴³⁰.

Nulla toglie, al contempo, che in alcuni casi certamente permanga la necessità di tutelare alcuni specifici campi simbolici e sostanziali strettamente collegati alla tutela dell'unità⁴³¹ dello Stato⁴³² senza con ciò nulla negare ai «principi che includono il pluralismo sociale e istituzionale e l'autonomia territoriale»⁴³³ ma altresì garantendo l'interesse nazionale dalla possibile "dittatura delle minoranze", rammentando che su alcuni specifici temi riguardanti le autonomie locali ma coinvolgenti la nazione nella sua interezza, la volontà di una parte della

all'interno del quadro costituzionale un universo pluridimensionale di valori di orientamento» (Paolo Ridola, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, op. cit., pag. 21).

⁴³⁰ Paolo Ridola, *Il costituzionalismo e lo Stato costituzionale*, op. cit., pag. 14.

⁴³¹ Non va dimenticato, infatti, che «il disegno di un modello statale che rifugge da una logica centralizzatrice ed unitaria porta con sé la necessità di equilibrare l'esigenza di coesione dello Stato con le istanze di decentramento ed autonomia funzionale, in una compenetrazione bilanciata che non si risolva a scapito dell'una piuttosto che delle altre» (Daniele Camoni, *La coercizione statale nei confronti delle Comunità autonome: spunti di riflessione a partire dalla 'questione catalana'*, "Diritto pubblico comparato ed europeo", volume 3, anno 2018, pag. 533). L'idea che deve essere respinta con forza è quella prettamente gerarchica, che vorrebbe elevare il principio di unità e indivisibilità ad un livello superiore di intangibilità, impedendone il bilanciamento e la contaminazione con le spinte di riconoscimento regionale, locale ed autonomico. È proprio in questo senso che il concetto di "unità" contenuto nelle costituzioni italiana e spagnola, ad esempio, può essere letto non come una spinta verso l'intangibilità dello *status quo*, bensì nei termini di «un compito, un processo continuo e difficile, che si può, e si deve, svolgere su piani diversi» (Daniel Schefold, *La repubblica divisibile e indivisibile. Limiti, condizioni e funzione dell'unità politica*, op. cit., 400), lasciando il necessario spazio di sviluppo, manovra ed affermazione anche alle realtà decentrate che fanno a pieno diritto parte dello Stato nel suo concetto unitario. Proprio in questo particolare contesto, è tornata ad emergere l'urgenza di analizzare e comprendere i risvolti della costituzionalizzazione del principio di unità e indivisibilità del territorio nazionale, soprattutto in relazione al sempre maggior sviluppo del decentramento verticale. Da un lato, infatti, è chiaro che «può sempre rilevarsi l'esistenza di un pluralismo sociale che divide – a volte frantumato – le diverse società che operano in un dato ordinamento, dentro una nazione, un territorio, un tempo, uno spazio» ed è allo stesso modo evidente come «all'interno di una stessa "società" non deve escludersi il conflitto tra i diversi soggetti in essa operanti, che rendono mutevole ogni gruppo sociale e non permette di cristallizzare nessun agglomerato sociale» (Gaetano Azzariti, *Storia costituzionale e autobiografia della Nazione*, "Costituzionalismo.it", volume 1, anno 2015, pag. 6); d'altro canto, però, deve notarsi come già nell'idea dei costituenti – tanto italiani, quanto spagnoli – il combinato disposto del principio di unità e indivisibilità con la collegata garanzia delle autonomie doveva rappresentare il possibile antidoto allo scontro interno alla statualità emerso oggi – e a dispetto di ciò – in tutta la sua più preoccupante forza.

⁴³² Di recente, ad esempio, la Corte costituzionale italiana è intervenuta in materia di simboli identificativi – quali la bandiera – costruendovi attorno un preciso ed attento confine a tutela delle esclusive peculiarità dei simboli nazionali (sul punto v. Patrizio I. D'Andrea, *L'uso delle bandiere regionali e i simboli dell'unità: alcune precisazioni dalla Corte costituzionale. Nota a Corte cost., sent. n. 183 del 2018*, in *diritticomparati.it*, 14 dicembre 2018).

⁴³³ Corte cost., sent. n. 118 del 2015, par. 7.2.

popolazione non può proporsi come fonte di una sovranità limitata al diritto di decisione unilaterale⁴³⁴, tanto quanto la mera volontà di una minoranza non può da sola giustificare o legittimare la rottura dell'unità, in un equilibrio che tenga sempre ben fermo il cardine della «*distinction between sovereignty and autonomy*»⁴³⁵.

7. Secessione come strumento di tutela delle minoranze

Uno dei principali ostacoli all'apertura del riconoscimento di un rilievo costituzionale al diritto alla secessione risiede nella posizione di assoluta centralità di cui gode il principio di "stabilità" nell'ambito della riflessione giuridica sulle forme della convivenza umana.

In questo senso, «l'idea di stabilità come fine-valore del diritto anima fin dalle origini la riflessione sul medesimo» e ha dato rilievo al fenomeno sociale evidenziandone per la maggior parte la caratteristica di «strumento, spontaneamente rivolto ad assicurare alla società almeno un ordine materiale – e sovente anche ideale – ma soprattutto a rendere possibile e sicura la convivenza tra individui, stabilizzando in modo normativo le aspettative di comportamento, assorbendo le delusioni controfattuali, riducendo la complessità delle scelte e il conflitto sociale, mediante generalizzazioni congruenti»⁴³⁶. Ecco allora che un percorso di riflessione può utilmente trovare origine – seguendo in questo percorso il sentiero tracciato alla fine del secolo scorso da Buchheit – nel "diritto naturale alla secessione" senza voler in questo modo necessariamente porre in crisi la stabilità faticosamente raggiunta dalle istituzioni nazionali del mondo occidentale dopo il turbolento periodo di conflitti, dissoluzioni e nascita di nuovi Stati che ha caratterizzato il XX secolo.

Il fascino del profilo del diritto di secessione come diritto naturale dell'individuo evidenzia un tratto della libertà del soggetto forse spesso erroneamente trascurato, che rende la secessione un diritto «*with an existence independent of recognition by national States or the doctrine of international*

⁴³⁴ Rammentando quanto «la tutela estesa delle minoranze etniche, culturali, religiose ecc., appartiene al "livello di sviluppo" del modello Stato costituzionale contemporaneo e dovrebbe pertanto riflettersi in testi costituzionali ad un livello più maturo» (Peter Häberle, *Lo Stato costituzionale*, op. cit., pag. 32).

⁴³⁵ Xabier Arzoz e Markku Suksi, *Comparing constitutional adjudication of self-determination claims*, "Maastricht Journal of European and Comparative Law", volume 9, anno 2018, pag. 457.

⁴³⁶ Francesco Rimoli, *L'idea di costituzione*, op. cit., pagg. 245-246.

law»⁴³⁷. Il problema della secessione vede, infatti, contrapporsi due diversi angoli visuali sulla convivenza sociale fra gruppi e individui: quello dei secessionisti, che rivendicano il diritto ad un'esistenza indipendente, autonoma e frutto dell'autodeterminazione e quello – inevitabilmente contrapposto – dei fautori di teorie conservative dello Stato, che rivendicano la centralità di un diritto all'effettivo esercizio del controllo politico e giuridico di questo sul proprio territorio e sui cittadini che ne fanno parte. Infatti, «*even after if accustomed itself to the concepts of the State and the citizens*», la più comune visione dei concetti di “Stato” e di “cittadino” oggi diffusa non può far dimenticare completamente la loro origine di stampo medievale, visione che inseriva tali concetti in una struttura istituzionale assolutamente diversa da quella moderna, dove «*the development of natural law theory did not easily adjust to the further subtlety involved in structuring its juristic scheme to accommodate the claims of non-sovereign communities or corporations to a personality under natural law*»⁴³⁸.

Le prime intuizioni sul riconoscimento di un diritto naturale a secedere debbono essere collocate già nel XVI secolo, in un contesto nel quale lo Stato veniva considerato titolare di uno specifico attributo di sovranità ma, allo stesso tempo, ne veniva delimitato nettamente il campo di efficacia distinguendolo da quello proprio delle comunità, degli individui e financo delle associazioni non sovrane che lo componevano.

Le teorie da cui ha avuto origine questa concezione di Stato quale sommatoria di tante piccole realtà diverse ed eterogenee (comunità, gruppi, associazioni) piuttosto che mera aggregazione di individui senza alcun elemento intermedio⁴³⁹, risale alle prime teorie “federaliste” e, in particolare, alla declinazione del concetto di Stato proposta da Althusius⁴⁴⁰ a cui si deve la c.d. “pentadivisione”

⁴³⁷ Lee C. Buchheit, *Secession. The Legitimacy of Self-Determination*, op. cit., pag. 46.

⁴³⁸ *Ivi*, pag. 48.

⁴³⁹ Non bisogna dimenticare che, sin dalla dottrina classica inglese, la capacità di dar vita ad una collettività politica era unicamente ricondotta all'uomo come individuo, espressione di una volontà autonoma e indipendente, «unica fonte di legittimazione di tutto l'agire sociale» (Dario Elia Tosi, *Secessione e costituzione tra prassi e teoria*, op. cit., pag. 23), capace anche di giudicare l'esercizio dell'autorità attraverso l'imposizione della norma giuridica «in base ad un criterio diverso» da quello della mera legittimità dell'esercizio del potere, giudizio che si evidenzia come «fattore determinante del suo venir accettata e obbedita» e che può essere facilmente influenzato dal fatto che si accetti, «come moralmente vincolante, una norma morale che vieta il comportamento richiesto dalla norma giuridica» (cfr. Herbert L.A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford University Press, Oxford 2012, pagg. 203-207).

⁴⁴⁰ Il cardine del consenso nella lettura althusiana conduce l'autore sino ad una ricostruzione federalista dello Stato, dove il consenso rappresenta un elemento «grazie a cui l'anima e il cuore

delle associazioni che formano la comunità: famiglia, corporazioni, comunità locali, province e Stato.

La visione althusiana è certamente improntata al contrattualismo, seppure del contrattualismo essa proponga una declinazione particolare: alla base del contratto sociale non si trovano gli individui quali atomi distinti l'uno dall'altro, ma piccoli gruppi di atomi (le associazioni) che nella loro qualità di "corpi politici" formano lo Stato e ne determinano l'esercizio della sovranità secondo il principio del "*omnes reges nihil aliud esse quam magistratus*".

Come approfondisce Buchheit, lungo lo sviluppo della propria teoria del diritto naturale a secedere «*Althusius theorized that each level is itself composed of the contractual union of smaller groups so that, while individuals are the component atoms of the lower echelons like the family, only local communities and provinces can conclude the social contract forming the State. In Addition, each level of association acquires only the right to regulate activities necessary to its purposes, the residual power remaining with the narrower associations*»⁴⁴¹.

In questo senso, lo Stato trova la propria legittimazione nel contratto siglato dai corpi intermedi⁴⁴² i quali, a loro volta, debbono ricercare la sovranità originaria negli individui e, quindi, nella legge naturale: ognuno di questi livelli che formano lo Stato conserva necessariamente il suo diritto naturale originario. Di

dei simbiotici uniti sono unanimi e vogliono e perseguono, o non vogliono, le medesime cose, in vista dell'utilità comune di coloro che sono uniti». Il consenso diviene così l'essenza della "confederazione" e dell'"accordo reciproco" alla base di essa. Senza il consenso – inteso come concordia reciproca che rende i legami "stabili" e "saldi" – «non può esistere alcuna società» (Politica capitolo II.8-9 così tradotto in Johannes Althusius, *La politica. Elaborata organicamente con metodo e illustrata con esempi sacri e profani, op. cit.*, pagg. 245-247). L'idea federalista althusiana è assai diversa dalla concezione moderna cui siamo più avvezzi, sviluppandosi invece secondo una direttrice speculare «sia sul piano della costituzione interna della società politica simbiotica, sia su quello dei rapporti interstatali e internazionali» (Corrado Malandrino, *Introduzione: la politica methodice digesta di Johannes Althusius, Ivi*, pag. 69) nella quale non può che notarsi una particolare apertura alle ragioni del riconoscimento del diritto di secessione, che diviene non più azione disgregativa frutto di una forza oppositiva, ma corollario naturale del rapporto contrattualistico-federalista seppure ampiamente ricondotto a ragioni riconoscibili e non semplicemente all'individuo particolare ma al popolo come centro specifico di sovranità collettiva.

⁴⁴¹ Lee C. Buchheit, *Secession. The Legitimacy of Self-Determination, op. cit.*, pag. 49.

⁴⁴² Le impostazioni teoriche di Althusius e di Grozio sarebbero state proficuamente recuperate nel XIX secolo dal giurista tedesco Otto von Gierke, il quale – tracciando l'evoluzione storica del concetto di Stato – tornò ad occuparsi del problema dei diritti naturali in rapporto con il concetto di secessione. Proprio Gierke ha sostenuto la necessità di recuperare gli studi di Althusius sui corpi intermedi, ricollegandovi anche i diritti naturali, valutandone il ruolo svolto nelle diverse fasi dell'evoluzione dello Stato sovrano adattando le conclusioni sul tema della secessione frutto dei risultati raggiunti dai due giuristi durante il 1500 alle contingenze a lui contemporanee (cfr. Otto von Gierke, *Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche, op. cit.*).

conseguenza, non potrà mai essere negato ad un individuo il diritto di lasciare un gruppo e, allo stesso modo, a un'associazione non può che essere riconosciuto il diritto naturale a ritirarsi dal patto per formare un'unità più ampia. Esistono, quindi, dei diritti naturali che non possono essere ceduti e che restano integralmente in capo al loro titolare. Fra questi, senza dubbio, il diritto del corpo intermedio che lo ritenga necessario a secedere dallo Stato che ha contribuito a formare. «*It is in this way that Althusius's analysis of society as a series of concentric associational levels, each retaining certain natural rights despite participation in wider associations, allows him to admit explicitly a right of secession on the part of local communities or provinces without condemning society to a disintegration into perpetually warring individuals*»⁴⁴³.

Seguendo il percorso tracciato da Althusius, seppure imprimendovi una netta limitazione, anche Grozio giunge alla conclusione che non può integralmente negarsi l'esistenza di un diritto naturale alla secessione. Nello specifico, il giurista olandese apre con molta prudenza ad un riconoscimento del diritto a secedere "giustificato", che oggi potremmo ricondurre alle teorie della "sufficient justification" o della "giusta causa" che saranno approfondite più avanti.

Secondo Grozio esiste un diritto naturale a secedere che non può considerarsi una mera espressione di libertà, bensì una reazione ad una condotta che tradisce il patto sociale. La "giustificazione sufficiente" riguarda sostanzialmente le minoranze – in quanto una maggioranza ha il potere di intervenire contro siffatte condotte esercitando la propria supremazia sulla comunità – e comporta la necessità della sussistenza di circostanze tali per cui il gruppo secessionista si trovi in una condizione nella quale – privato della protezione dello Stato – per auto-protegersi non abbia altra strada che quella della disgregazione del patto sociale. Tuttavia, per Grozio differentemente che per Althusius, la "giustificazione sufficiente" è unicamente ascrivibile ai "superiori interessi di vita" e non può essere ricondotta alla mera utilità.

Orbene, il riferimento al diritto naturale nell'alveo delle teorie della secessione è stato aspramente criticato nella convinzione che la ricostruzione dello Stato come entità composta, costruita di corpi intermedi distinti dagli individui ma da essi composti (quali le associazioni e i gruppi), rappresenti un mero esercizio stilistico fondato su teorie ormai superate che non comportano

⁴⁴³ Lee C. Buchheit, *Secession. The Legitimacy of Self-Determination*, op. cit., pag. 50.

conseguenze utili ai fini dello studio del diritto. Seguendo tale interpretazione, lo sviluppo del diritto di secessione come diritto naturale finirebbe per limitarsi ad un carattere altamente nominalistico della teoria del diritto naturale tradizionale che, invece, tende ad attribuire diritti più agli individui che ai gruppi o alle associazioni di cui questi possono far parte.

Ecco allora che dal XVIII secolo in poi si è preferito ricondurre gli atti di autodeterminazione – anche se mossi da gruppi, associazioni o più in generale da corpi intermedi – all'esercizio complessivo di diritti individuali dei loro partecipanti⁴⁴⁴ e il concetto di secessione alle rivendicazioni caratterizzate da una specifica pretesa territoriale. È stato così sostenuto che per secessione debba intendersi esclusivamente «il distacco di parte del territorio di uno stato attuato dalla popolazione che vi risiede col fine di dar vita ad uno stato sovrano nuovo»⁴⁴⁵ e ciò, evidentemente, ha reso grandemente più complesso il discorso in materia, privandolo completamente dell'apporto di esperienze molto significative quali quelle che hanno riguardato l'abbandono di organizzazioni internazionali come l'Unione Europea, impedendo che possano essere annoverati nell'alveo delle secessioni tanto gli episodi passati (Groenlandia, 1984) quanto quelli recenti (Regno Unito, 2018) di recesso dall'Unione stessa. Ancora, se l'evento secessionista deve essere ricondotto alle sole istanze fondate sulla rottura dell'integrità territoriale, allora esso deve essere separato da tutti quegli eventi assimilabili ma privi di conseguenza dirette sul territorio come la rivoluzione, la disobbedienza civile, l'emigrazione o il separatismo⁴⁴⁶, così perdendo altre

⁴⁴⁴ Anche tale ipotesi, che a ben vedere non appare radicare tanto solidamente le teorie oppostive al riconoscimento di un diritto di secessione, può aprire allettanti orizzonti: consentire agli individui di aggregare i propri diritti. Allora, solamente accennando quanto sarà approfondito nel corso del presente lavoro, il diritto naturale e individuale di secessione – incontestato se si pensa al comune e univoco riconoscimento del diritto di emigrazione – potrebbe facilmente trasformarsi in un diritto di secessione di gruppo, seppure lasciando irrisolto il nodo territoriale ma mantenendo viva la minaccia della divisione che ha rappresentato sino ad oggi uno dei principali ostacoli alla riflessione costituzionale sul tema della secessione.

⁴⁴⁵ Susanna Mancini, *Minoranze autoctone e stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, op. cit., pag. 193.

⁴⁴⁶ In questo senso, secondo Mancini, «si ha emigrazione quando i membri di un gruppo si sottraggono alla sovranità dello stato, negandogli il diritto di trattenerli entro le proprie frontiere, ma senza contrastare la sua autorità sul territorio che abbandonano e quindi senza la pretesa di ridisegnarne i confini» mentre la «rivoluzione ha di mira obiettivi come il rovesciamento del governo e talvolta un profondo cambiamento delle istituzioni dello stato» (*Ivi*, pag. 195). La «disobbedienza civile» rappresenta una «lotta politica» con «fini generali» e non specificamente indirizzata ad un obiettivo (quello territoriale per la secessione) per la quale è stato sin da principio escluso il legame con la secessione (Allen Buchanan, *Secessione. Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi*, op. cit.). Ancora, «il separatismo, che nel linguaggio quotidiano è

importantissime fonti di diritto e esperienza utili a coniugare una teoria della secessione capace di resistere nel recinto del moderno Stato costituzionale.

Eppure, una siffatta ricostruzione restrittiva priverebbe il dibattito del fondamentale apporto della comparazione giuridica, che proprio attraverso l'esame delle esperienze storico-giuridiche spiega compiutamente la sua "funzione pacificatrice", il suo «compito di fondare l'equilibrio tra i due poli» dello statualismo esclusivo e delle esperienze inclusive «attraverso le risorse dei canoni flessibili e comprensivi che fanno parte essenziale del suo statuto scientifico»⁴⁴⁷. Basti pensare – nell'alveo delle esperienze di istanze secessioniste – all'esperienza canadese, esemplificatrice della difficoltà di coniugare il concetto di secessione all'interno di uno Stato caratterizzato da precisi principi costituzionali, ma anche della fattibilità di tale coniugazione. Proprio la decisione della Corte canadese, infatti, se ha da un lato affermato che «la secessione non è un diritto costituzionalmente riconosciuto» ha temperato tale posizione con il riconoscimento del diritto di secedere a eventuali "chiare maggioranze" capaci di «esprimersi in tal senso» e imponendo un obbligo di negoziazione all'autorità centrale allo scopo di ricercare «condizioni per un nuovo accordo e rapporto costituzionale»⁴⁴⁸ capaci di evitare la frantumazione dello Stato, dando vita ad un precedente che è stato puntualmente richiamato al sorgere di nuove crisi costituzionali simili a quella canadese in tutto il mondo, non da ultimo nel corso del conflitto catalano in Spagna⁴⁴⁹.

sinonimo di secessionismo, se ne differenzia (...) perché può implicare, anziché un'istanza di disintegrazione politica, la resistenza di un gruppo alla maggiore incorporazione o subordinazione nell'ambito della più estesa autorità di cui è già membro, e può quindi tradursi nella richiesta di una maggiore autonomia a livello locale»; proprio in questo senso il separatismo rappresenterebbe una forma conciliata di secessione, dove la richiesta di una attenuazione della sovranità statale nell'ambito di un determinato territorio caratterizzato dalla presenza di una minoranza può conciliare la rivendicazione di indipendenza. (Susanna Mancini, *Minoranze autoctone e stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, op. cit., pag. 196).

⁴⁴⁷ Paolo Ridola, *Esperienza, costituzioni, storia. Pagine di storia costituzionale*, op. cit., pag. 4.

⁴⁴⁸ Giovanni Poggeschi, *La Catalogna: fra voglia di secessione e sospensione dell'autonomia*, op. cit., pagg. 214-215.

⁴⁴⁹ Nel corso del quale la dottrina neutrale ha insistito nell'indicare quale unica soluzione al conflitto la via della negoziazione sulla scorta dell'esperienza canadese, nella convinzione che un siffatto tentativo potesse aiutare a trovare un accordo di tutte le parti che garantisse il rispetto del testo costituzionale (cfr. Enoch Alberti Rovira, *Questioni costituzionali sull'applicazione dell'art. 155 al conflitto catalano*, *Revista d'estudios autonomicos y federales*, volume 27, anno 2018, pag. 22).

Capitolo III – La secessione come strumento di tutela dei diritti individuali e collettivi

«Quello che si posso dirti è che non vi è fortuna al mondo e che le cose che vi accadono, buone o cattive che siano, non avvengono per caso, ma per provvidenza particolare dei cieli, donde il detto che ciascuno è artefice della propria ventura. Io lo sono stato della mia, (...) ho osato, infine, ho fatto quel che ho potuto, ma sono stato disarcionato e, benché abbia perso l'onore non ho perso né posso perdere la virtù di mantenere la mia parola.»

«Lo que te sé decir es que no hay fortuna en el mundo, ni las cosas que en él suceden, buenas o malas que sean, vienen acaso, sino por particular providencia de los cielos, y de aquí viene lo que suele decirse: que cada uno es artefice de su ventura. Yo lo he sido de la mía, (...)atrevime, en fin; hice lo que pude, derribaronme, y, aunque perdí la honra, no perdí ni puedo perder la virtud de cumplir mi palabra.»
(Miguel de Cervantes, "Don Chisciotte della mancia", LXVI)

1. Autodeterminazione e secessione: un rapporto fra cerchi concentrici

Per comprendere quale sia il rapporto fra il concetto di autodeterminazione e quello, assai più specifico, di secessione⁴⁵⁰ appare opportuno approfondire l' esegesi del primo alla luce della sua evoluzione nel diritto internazionale che ha condotto il «concetto di "autodeterminazione"» ad essere considerato un «concetto "consacrato" del diritto internazionale»⁴⁵¹.

Un percorso di evoluzione, quello dell'autodeterminazione, iniziato subito dopo la prima guerra mondiale, che si è confrontato con «il problema del riconoscimento dei movimenti identitari infrastatali e delle situazioni di

⁴⁵⁰ Così approfondendo un problema che risale ad una vecchia concezione che vede «l'autodeterminazione come un diritto non del popolo (inteso come complesso di abitanti di un determinato territorio), ma della "nazione" intesa come entità più complessa rispetto al popolo: come un gruppo cioè di individui non necessariamente viventi in contiguità stretta e su un territorio amministrativamente unico, ma legato da fattori quali la comune origine etnica o storica, la lingua, la coscienza di essere un popolo, la volontà di convivere come popolo» (Giancarlo Guarino, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale*, op. cit. pag. 83).

⁴⁵¹ *Ivi*, pag. 6.

rivendicazione di indipendenza» e che ha dovuto superare il «timore che attraverso l'affermazione del principio di autodeterminazione potesse passare un (ben più temuto) principio di secessione»⁴⁵².

Tuttavia, l'essere riusciti a superare «i contrasti circa l'aspetto "coloniale" dell'autodeterminazione» non significa essere altresì andati oltre problemi in parte più complessi, quali quello del «significato e [della] stessa possibilità di considerare applicabile l'autodeterminazione all'interno di stati formati e costituiti (legittimi, insomma) nei quali per la presenza di "nazionalità" diverse e fortemente individualizzate, si manifestino aspirazioni all'autonomia (nel senso della separazione dallo stato in cui vivono) di queste entità umane rispetto allo stato»⁴⁵³. In effetti, il rapporto fra autodeterminazione e minoranze è certamente «*a close link*» che emerge in tutta la sua forza ogni qual volta «*self-determination takes place*» e qualsiasi sia la concreta modalità di emersione: «*an act of decolonization, an exercise of popular sovereignty, or results in the formation of a nation-state*»⁴⁵⁴.

Per autodeterminazione si è storicamente inteso il diritto da ascrivere in capo ad ogni gruppo di definire liberamente e in autonomia il proprio regime politico, economico e sociale. Esso, quindi, rappresenta un diritto collettivo fondato sul diritto fondamentale di partecipazione al processo politico di cui ogni individuo è singolarmente titolare. La peculiarità (ma anche la principale fonte di problematizzazione) del principio di autodeterminazione è che «si tratta di un principio potenzialmente ricchissimo di contenuti in cui emergono, mescolandosi e spesso sovrapponendosi, elementi di democrazia e nazionalismo, come dimostrano le rivendicazioni, così diverse tra loro, che su di esso fondano popoli, gruppi etnici e minoranze»⁴⁵⁵. A ciò deve aggiungersi che sia nel diritto interno quanto in quello internazionale l'interpretazione e la conseguente applicazione del principio di autodeterminazione sono state tutt'altro che univoche, non aiutandone così una interpretazione chiara e dirimente⁴⁵⁶.

Come già in precedenza accennato, per autodeterminazione si fa riferimento ad «un gruppo umano insediato su un determinato territorio che

⁴⁵² *Ivi*, pag. 11.

⁴⁵³ *Ivi*, pag. 82.

⁴⁵⁴ Thomas D. Musgrave, *Self-Determination and National Minorities*, *op.cit.*, pag. 126.

⁴⁵⁵ Susanna Mancini, *Minoranze autoctone e stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, *op.cit.*, pag. 232.

⁴⁵⁶ Sul punto, basti pensare a quanto la materia dell'autodeterminazione sia stata diversamente interpretata dai numerosi accordi internazionali susseguitosi nel corso del tempo, i quali non sono quasi mai riusciti a condividere un unico ed univoco significato del concetto.

rivendica la possibilità di essere sovrano su quel territorio ovvero di potersi governare autonomamente»⁴⁵⁷ e in questo senso l'autodeterminazione sembra essere un moto che coinvolge un'intera comunità, che non ne comporta una divisione o un conflitto interno, e che si riversa completamente verso l'esterno.

Da questo punto di vista, parte della dottrina ha evidenziato come risulterebbe irrilevante il concetto di "popolo"⁴⁵⁸, il quale non verrebbe in alcun modo investito (ma solamente coinvolto) dall'istanza di autodeterminazione, che a sua volta avrebbe quali «unici due elementi un gruppo e un territorio» e per la quale risulterebbe l'«elemento territoriale più d'ogni altro a caratterizzare il possibile soggetto di diritto»⁴⁵⁹.

Il punto focale del principio di autodeterminazione risiede certamente nel concetto di territorio⁴⁶⁰. In effetti, la formula più aderente per la sua definizione appare essere quella di diritto di un gruppo, coeso e radicato su di un territorio non conteso, di scegliere da chi essere governato e di non far dipendere tale governo da una volontà diversa da quella del gruppo stesso. In questa chiave, «l'autodeterminazione ha un fondamento oppositivo: si oppone al diritto vigente per affermarne uno nuovo, e va definita come azione rivolta contro qualche cosa (*in primis* contro l'*ancien régime*), ma assume anche un aspetto propositivo (l'atto di associazione) per cui libertà dell'individuo e libertà della comunità vengono a connettersi, rifiutando di restare in uno stato di subordinazione rispetto ad un potere arbitrario»⁴⁶¹ ed esterno. Ecco allora che il principio di autodeterminazione

⁴⁵⁷ Claudio De Fiores e Daniele Petrosino, *Secessione, op. cit.*, pag. 30.

⁴⁵⁸ E che, in ogni caso, «alla questione su cosa si intende per "popolo", quando si parla di "autodeterminazione dei popoli", non è possibile rispondere prescindendo da una scelta di valori politici» (Salvatore Senese, *Oltre il diritto di farsi Stato*, in AA.VV., *Radici e nazioni, op. cit.*, pag. 91).

⁴⁵⁹ Claudio De Fiores e Daniele Petrosino, *Secessione, op. cit.*, pag. 30.

⁴⁶⁰ Proprio a proposito del rapporto che intercorre fra autodeterminazione e territorio è necessario fare un lungo passo indietro per tornare all'epoca delle rivoluzioni, e in particolare alla rivoluzione francese, laddove risalgono le origini dottrinarie del principio di autodeterminazione. Se, infatti, è vero che «l'autodeterminazione ha creato gli Stati Uniti, la Francia, con la rivoluzione, ha creato l'autodeterminazione» (Benjamin Neuberger, *National self-determination in post-colonial Africa, op. cit.*, pag. 13), e quel preciso momento storico deve essere considerato il punto di massima valorizzazione del «riconoscimento del diritto dei governati di rivoltarsi contro i governanti» (Dov Ronen, *The quest for self-determination*, Yale University Press, New Haven 1979, pag. 7). Nondimeno, anche l'esperienza della rivoluzione americana diede «un importante contributo all'emergere e allo sviluppo storico del concetto di autodeterminazione» facendo certamente parte «di quelle comunità che hanno rifiutato di dare il proprio consenso, e di accettare, l'esercizio del potere di governi o autorità di governo che venivano percepiti come alieni» (David Raic, *Statehood and the Law of Self-Determination*, Kluwer Law International, Amsterdam 2002, pag. 173).

⁴⁶¹ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione, op. cit.*, pag. 109.

si manifesta sostanzialmente attraverso tre specifici momenti: quello democratico della rivendicazione del diritto ad elezioni libere ed indipendenti da influenze esterne; quello del diritto ad una effettiva tutela dei diritti fondamentali dell'uomo; infine, quello della costruzione di un regime governativo autonomo che persegua in via esclusiva gli interessi della comunità autodeterminata⁴⁶².

Assodati i profili fondamentali del diritto all'autodeterminazione, compreso l'utilizzo che ne è stato fatto e i limiti che vi sono stati posti, è necessario comprendere definitivamente se «ad essa si possa ricondurre il principio di secessione, come aspetto complementare della sua più consolidata dimensione di diritto di liberazione e di indipendenza dei popoli sottoposti al dominio coloniale o straniero» e, quindi, comprendere «se l'autodeterminazione possa essere considerata il punto di riferimento normativo per la soluzione dei problemi che la comunità internazionale si è trovata ad affrontare nell'età post-coloniale»⁴⁶³ e, successivamente, con l'emergere di sempre maggiori istanze di riconoscimento del diritto di secessione.

Il rapporto fra principio di autodeterminazione e concetto di secessione è risultato, a seconda del momento storico, in alcuni momenti così connesso e stretto da finire per farli coincidere, ed in altri tanto sovrapponibile da considerarli l'uno contenitore dell'altro⁴⁶⁴ o, comunque, due concetti in rapporto di "scopo e mezzo" nel senso che «il principio di autodeterminazione legittima la secessione come *extrema ratio* nei casi in cui il popolo non ha altre possibilità di far valere il diritto a disporre di sé stesso»⁴⁶⁵.

Sebbene non possa negarsi che autodeterminazione e secessione siano "*overlapping concepts*", è altrettanto evidente come – seppure avvenuto a più riprese nella dottrina – i due sostantivi non siano sinonimi e solamente per alcune caratteristiche simili latamente connessi. Ugualmente, immaginare la secessione come una delle possibili estrinsecazioni dell'autodeterminazione può risultare

⁴⁶² Sui momenti che caratterizzano l'emersione della rivendicazione del diritto di autodeterminazione si veda, in particolare, Gregory H. Fox, *Self-Determination in the Post-Cold War Era: A New Internal Focus?*, "Michigan Journal of International Law", volume 16, anno 1995.

⁴⁶³ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 134.

⁴⁶⁴ Inutile negare come sia oggettivamente «indispensabile mettere in evidenza i motivi per cui, in determinate situazioni, i due concetti tendano ad essere identificati, ricostruendo la modificazione del loro uso che ha portato all'identificazione». Pertanto, per una completa disamina delle motivazioni politico-giuridiche che hanno indotto a collegare secessione e autodeterminazione si veda *Ivi*.

⁴⁶⁵ Susanna Mancini, *Minoranze autoctone e stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, op. cit., pag. 270.

fuorviante, finendo per rendere questo concetto l'estrinsecazione violenta o comunque estrema dell'altro. Invero, l'autodeterminazione di un popolo non ne implica necessariamente la secessione dallo Stato di cui fa parte e, allo stesso modo, rivendicare il diritto alla secessione non è sempre un moto prettamente autodeterminante. Infatti, per secessione deve generalmente intendersi l'istanza di riconoscimento del diritto/pretesa per un gruppo anche minoritario di scegliere con chi condividere il territorio che si ritiene proprio e sul quale si rivendica l'esercizio di una propria peculiare sovranità e non, come nel caso della rivendicazione autodeterminante, la riconquista della libertà da fattori di influenza e dominio esterni.

Peraltro, è evidente come il concetto di secessione evidenzi questioni anche lessicali ma soprattutto giuridiche completamente estranee al dibattito sul principio di autodeterminazione. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, all'effetto sull'equilibrio cartografico mondiale⁴⁶⁶, conservativo per le esperienze di autodeterminazione ma profondamente dirompente per quelle secessioniste; ancora, alla definizione di gruppo minoritario autonomo, che nel contesto del principio di autodeterminazione è assolutamente irrilevante non presentandosi fratture nella comunità sociale, e che diventa invece centrale per l'ambito secessionista, nel quale anzi diviene anche necessario una definizione dello stesso che preveda dei chiari limiti di applicazione, senza i quali la stessa diverrebbe astrattamente applicabile all'infinito alle minoranze di volta in volta necessariamente presenti nel "nuovo" gruppo che ottenesse il distacco dalla comunità di cui era minoranza; ma anche alle modalità di esercizio della sovranità, che nell'ambito dell'autodeterminazione (soprattutto post-coloniale) non comportava grandi problematiche essendo spesso ancora formalmente attribuita al gruppo che rivendicava la propria indipendenza e, che, invece, allorché si tratta di secessione rappresenta uno dei nodi più complessi della contesa.

Ecco allora che, seppur vero che «il ricorso all'autodeterminazione dei popoli offrirebbe una facile copertura per legittimare la secessione a livello internazionale trovando nella prima il fondamento della seconda», l'ampio distacco fra i due concetti in termini di impatto sulla realtà globale appare incolmabile, tanto che nel contesto internazionale «il principio all'autodeterminazione è sempre stato

⁴⁶⁶ Per alcune suggestioni di geografia politica si v. Alessandra Di Martino, *Il territorio: dallo Stato-nazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto*, op. cit.

applicato in modo da non aprire la strada alla secessione»⁴⁶⁷. La secessione, di fatto, mette in crisi una serie di elementi centrali dell'ordinamento internazionale come il confine⁴⁶⁸, la sovranità e financo l'equilibrio fra maggioranza e minoranze⁴⁶⁹; «mentre l'autodeterminazione – proprio per il significato assunto quando il relativo principio è stato riconosciuto nell'ordinamento internazionale – non ha in genere scompaginato i confini preesistenti»⁴⁷⁰ e gli altri equilibri della comunità internazionale e dell'organizzazione statale⁴⁷¹.

La secessione implica un necessario moto di divisione, di rottura e di separazione; l'autodeterminazione, invece, consiste in una sostanziale riaffermazione della propria sovranità ed indipendenza e non comporta una divisione di un elemento in parti distinte. Dal punto di vista del concetto di “confine” il processo secessionista «impone che venga affrontata e problematizzata la questione» in quanto comporta una nuova definizione dell'equilibrio internazionale e mette «in discussione quella staticità che impedisce il sopravvenire di nuovi strumenti giuridici, volti a superare la fissità dei confini»⁴⁷².

Il principio di autodeterminazione, invece, si svolge tutto all'interno dello Stato e dei suoi confini senza comportarne modifiche rappresentando un

⁴⁶⁷ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 14.

⁴⁶⁸ Sul punto, interessante la riflessione sul fenomeno del “*displacement*” delle frontiere ricostruita da Rosalyn Higgins, *The development of international law through the political organs of UN*, op. cit.

⁴⁶⁹ Jonathan Friedman, *The hybridization of roots and the abhorrence of the bush*, op. cit., pag. 241. Peraltro, il problema del rapporto fra maggioranza e minoranze si traduce in un problema risolvibile esclusivamente attraverso la ricerca di un equilibrio volto alla pacifica convivenza, dal momento che in qualsiasi «nuova maggioranza ci sarà quasi sempre, infatti, una minoranza decisa a rivendicare lo stesso diritto esercitato da quella maggioranza, già minoranza nazionale in un altro stato» (Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 221). In questo senso Baubock ha evidenziato quanto non sia importante «come i territori vengano divisi in stati separati, ci sarà quasi sempre un gruppo più piccolo all'interno di ogni stato che può potenzialmente contestare tale divisione in nome del proprio diritto all'autodeterminazione» (Rainer Bauböck, *Why stay together? A pluralist approach to secession and federalism*, “IHS Political Science Series”, volume 51, anno 1995, pag. 10).

⁴⁷⁰ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 11-12.

⁴⁷¹ In materia, appare oggi non più in discussione l'avvenuto definitivo superamento dell'assolutezza del principio di integrità territoriale degli Stati. Appare condivisibile, sul punto, la riflessione sul fatto che «l'emergere ed il consolidarsi di una tutela internazionale dei diritti umani hanno dato luogo ad un nuovo modo di considerare il problema dell'integrità territoriale» alla luce del quale «gli stati non sono più intoccabili, essi hanno piuttosto *raison d'être* e se non perseguono gli scopi essenziali cui devono tendere, può affermarsi che perdono progressivamente legittimità» (Susanna Mancini, *Minoranze autoctone e stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, op. cit., pag. 274).

⁴⁷² Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pagg. 108-109.

«momento di qualificazione politica dello spazio originariamente occupato». Sostanzialmente, la secessione è un processo con dirette ripercussioni sulla geografia del territorio coinvolto, «un sintomo di tensione dell'elemento del confine e una forma di spiazzamento, dislocazione dei confini stessi»⁴⁷³ che si differenzia dal processo di autodeterminazione proprio perché questo riguarda solamente gli equilibri interni e l'attribuzione dell'esercizio sostanziale della sovranità. Il rapporto fra spazio e autodeterminazione è quindi fondamentale per comprendere la distinzione fra i due principi: il diritto di autodeterminazione è sostanzialmente sovrapponibile ad un «diritto all'identità spaziale di un popolo»⁴⁷⁴ e in questo risiede il suo fondamento costitutivo⁴⁷⁵. L'esercizio di sovranità sul territorio rivendicato in eventi di affermazione del principio di autodeterminazione precede il processo giuridico e politico che porta al conflitto con l'entità esterna che lo ha sino a quel momento esercitato⁴⁷⁶

Peraltro, va rilevato come l'età dei due concetti sia assai diversa. La secessione è un termine antico, utilizzato sin dall'epoca latina e greca, mentre l'autodeterminazione appare un prodotto del XIX secolo, un principio nato dalla necessità di identificare la forza alla base di specifici eventi (quelli della fine del colonialismo), un frutto dello «spirito secolarizzante del diciottesimo secolo, che liberò la mente degli individui dalla schiavitù della religione istituzionale»⁴⁷⁷. Ancora, proprio la storia dell'origine degli Stati Uniti d'America permette di evidenziare un passaggio fondamentale tanto dell'esperienza secessionista quanto degli eventi che ruotano intorno al principio di autodeterminazione: la necessità del riconoscimento internazionale. In particolare, nella vicenda americana fu centrale il ruolo della Dichiarazione di indipendenza, la quale non fu tanto «uno strumento di diritto interno ma anche un atto di rilevanza internazionale, in quanto propo[se] sul piano giuridico l'accettazione nella comunità internazionale dello Stato di nuova formazione»⁴⁷⁸.

⁴⁷³ *Ibidem*.

⁴⁷⁴ Natalino Irti, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Editori Laterza, Roma-Bari 2006.

⁴⁷⁵ Carl Schmitt, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello Jus publicum europeaeum*, *op. cit.*, pag. 170.

⁴⁷⁶ Si veda Carlo Galli, *Spazi politici. L'età moderna e l'età globale*, Il Mulino Editore, Bologna 2001, pag. 120 e Hugh S. Johnson, *Self-determination and world order*, in Robert A. Friedlander e Yonah Alexander, *Self-Determination: National, Regional, And Global Dimensions*, Westview Press Publisher, Boulder 1980, pag. 354.

⁴⁷⁷ Dov Ronen, *The quest for self-determination*, *op. cit.*, pagg. 7-8.

⁴⁷⁸ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, *op. cit.*, pag. 105.

Nonostante il suddetto canone di distinzione fra autodeterminazione e secessione sia oramai sufficientemente riconosciuto dalla dottrina, non va nascosto come il rapporto fra tali principi resti controverso e oggetto di discussione. Ancora oggi non è condivisa da tutti, ad esempio, la collocazione della rivoluzione americana fra gli eventi ascrivibili al principio di autodeterminazione. Nonostante la causa principale di tale divisione sia da cercarsi nell'operato del re Giorgio III, il fatto che *prima facie* l'istanza del popolo oltreoceano fosse quella rivolta alla sua abdicazione ha fatto spesso parlare di un processo secessionista che portò all'indipendenza di un territorio che per cultura, tradizione e identità era profondamente legato alla madrepatria fino ad esserne a pieno titolo parte. Nonostante l'evidenza con cui la corona britannica avesse tracciato un profondo solco fra il popolo inglese e quello americano anche dal punto di vista rappresentativo e della partecipazione politica, non mancano opinioni che diffidano dall'identificare quel processo rivoluzionario come affermazione del principio di autodeterminazione.

Appare tuttavia evidente che il territorio interessato dalla rivoluzione americana consistesse in un qualcosa di ben distinto dalla madrepatria⁴⁷⁹, per la cui indipendenza non si necessitò di un processo disgregativo di un *unicum* pre-esistente (evento tipico della secessione) ma, al contrario, si evidenziò la classica riemersione di una sovranità *ab origine* esistente – seppure, nel caso specifico, non attribuita agli stessi soggetti che erano di fatto cittadini/coloni della madrepatria – secondo la classica impostazione del principio di autodeterminazione come sarebbe poi stata codificata nel Novecento.

La complessità del rapporto fra principio di autodeterminazione e diritto di secessione si gioca principalmente sul piano dell'indipendenza politica, cui entrambi sono rivolti ma per raggiungere la quale seguono strade molto diverse. L'autodeterminazione, inoltre, è caratterizzata dall'ampia varietà di gruppi potenzialmente titolari del potere di rivendicazione e delle relative diverse forme che la stessa può assumere⁴⁸⁰. La secessione, invece, nonostante abbia

⁴⁷⁹ Il concetto di "territorio" è centrale per muoversi a ridosso del confine fra i due concetti di autodeterminazione e secessione e, quindi, a cavallo fra le loro definizioni. Infatti, come evidenziato da Margiotta, «autodeterminazione e Stato si implicano reciprocamente, ed è la territorialità a caratterizzare entrambe», cosa che non avviene in ambito secessionista. «Elemento territoriale e confini sono infatti fondamentali per individuare il soggetto autorizzato a rivendicare il diritto di autodeterminarsi e diventano il fondamento stesso di tale rivendicazione» mentre si evidenziano come l'oggetto della contesa allorché si parli di secessione (*Ivi*, pag. 106).

⁴⁸⁰ Allen Buchanan, *Secessione. Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi*, op. cit., pag. 56.

anch'essa qualificato "azioni differenti", ha una sostanziale «definizione univoca (...) in quanto tutte le diverse azioni indicate con il nome di secessione si riferiscono pur sempre a qualcosa di comune: alla separazione di qualcuno/qualcosa da qualcuno/qualcosa»⁴⁸¹.

È questo il grande bivio cui si è trovato davanti l'ordinamento internazionale soprattutto nel corso del XIX secolo, «affermare l'esistenza di un diritto di secessione basato sull'autodeterminazione» e quindi estendere anche quest'ultimo «ad ogni minoranza, gruppo etnico o infrastatale, che, posto nella condizione di oppressione o negazione dei suoi diritti fondamentali, potrebbe ricorrere all'*extrema ratio* costituita dall'esercizio del diritto di distacco» oppure, all'inverso, «affermare che beneficiaria dell'autodeterminazione è solo l'intera popolazione di un territorio statale e non gruppi infrastatali» escludendo così «ogni interpretazione in chiave secessionista del principio, limitando il suo contenuto al profilo interno in modo da renderlo strumento idoneo ad evitare processi di esclusione di singoli gruppi di identità dalle decisioni politiche»⁴⁸².

2. Secessione e diritto internazionale fra conservazione e innovazione

Altro grande snodo preliminare alle questioni riguardanti la possibile integrazione del concetto di secessione nel contesto costituzionale riguarda l'approccio avuto dal diritto internazionale⁴⁸³ alla questione del conflitto fra tutela statale dell'integrità territoriale e riconoscimento del diritto all'autodeterminazione dei popoli in chiave secessionista⁴⁸⁴.

⁴⁸¹ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 89.

⁴⁸² Antonello Tancredi, *La secessione nel diritto internazionale*, op. cit., pag. 622.

⁴⁸³ Si noti come nelle riflessioni generali della dottrina (v. Rolando Quadri, *Diritto internazionale pubblico*, Liguori Editore, Napoli 1968 e anche Gaetano Arangio-Ruiz, *L'état dans le sens du droit des gens et la notion du droit international*, CLUEB, Bologna 1976) «per la definizione delle situazioni giuridiche (specie soggettive) nel diritto internazionale assumono la massima rilevanza le situazioni di fatto» e cioè «la capacità che una determinata entità ha (o si conquista) di porsi nei confronti degli stati e dell'ordinamento internazionale come entità suscettibile di assumere, sul piano dell'effettività, taluni connotati caratteristici dello stato, e pertanto di essere trattata in maniera analoga (se non eguale) ad uno stato» (Giancarlo Guarino, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale*, op. cit., pag. 12).

⁴⁸⁴ Seppure perfettamente condivisibile la critica alla "sostanziale confusione" ormai diffusa in ambito dottrinale e normativo riguardo «il diritto di secessione che spesso viene impropriamente fatto corrispondere al diritto di autodeterminazione, venendo così privato delle proprie peculiari caratteristiche, ragioni e morfologia» (cfr. Tom Ginsburg e Mila Versteeg, *From Catalonia to California: secession in constitutional law*, *Alabama Law Review*, volume 923, anno 2019, pag. 933 e Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 132), allo

Sicuramente il diritto internazionale è stato caratterizzato da un aperto «*favor per lo Stato* (a favore, cioè, della sua integrità)» che ha reso molto difficile rinvenire nel diritto sovranazionale un sostegno alla declinazione di una forma di secessione compatibile con l'ordinamento costituzionale, atteggiamento che ha costantemente fatto prevalere «l'esigenza della difesa della sua integrità (quando ovviamente detta integrità possa essere considerata internazionalmente legittima, e quindi non in contrasto con una legittima aspirazione dell'autonomia di parti della sua popolazione), intesa in un senso piuttosto rigido» rispetto a qualsiasi «altra pretesa che possa condurre alla sua dissoluzione o frammentazione, anche qualora tale risultato sia fondato sulla necessità di rispettare la volontà popolare (di una parte del popolo) di autonomia»⁴⁸⁵. Tale condizione di partenza ha comportato che anche la valutazione sulla rilevanza internazionale della volontà popolare fosse considerata elemento subordinato rispetto alla «situazione di fatto in cui detta volontà è destinata a valere» così riconducendo ad una distinzione netta fra autodeterminazione, intesa come “oppressione estranea”, nel contesto della quale la volontà popolare «rileva e viene protetta anche qualora indirizzata all'indipendenza (o meglio alla libera scelta circa il futuro del territorio; sia nel senso del futuro interno che internazionale)»⁴⁸⁶, e secessione.

Il fulcro del problema – o, almeno, una rilevante parte di esso – risiede nell'improvviso, incontrollato e inarrestabile incremento della domanda di indipendenza che – per una serie di motivazioni eterogenee fra loro – ha caratterizzato tutta la seconda metà del XX secolo⁴⁸⁷ quando «*at the termination*

stesso modo non può integralmente ignorarsi il fatto che tale commistione sia oramai ampiamente radicata – basti pensare a quanta parte della dottrina parli di secessione come “autodeterminazione massimalista” (Benjamin Neuberger, *National self-determination in post-colonial Africa*, *op. cit.*, pag. 70). Non appare, quindi, più possibile parlare semplicemente di “autodeterminazione” ovvero di “secessione” come due concetti completamente distinti. Anzi, così facendo ci si priverebbe di tutto quell'ampio dibattito sui profili comuni di tali elementi. Tutto ciò non nega il fatto che la progressiva positivizzazione del diritto di autodeterminazione e la sua “traduzione in termini giuridici” ne abbia sancito la definitiva distinzione dalla teoria della secessione, sostenendone «la sostanziale armonia (...) con il principio di integrità territoriale» e la coerenza con «gli elementi di stabilità e conservazione che si sono detti essere insiti nel principio di autodeterminazione» (Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, *op. cit.*, pagg. 131-132).

⁴⁸⁵ Giancarlo Guarino, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale*, *op. cit.*

⁴⁸⁶ *Ivi*, pag. 119.

⁴⁸⁷ Sul punto, è esemplificativo riflettere sui numeri di questa proliferazione e moltiplicazione delle realtà indipendenti e sovrane, che risultavano «*at the turn of the century some fifty acknowledged States constituted the world community*», subito prima della seconda guerra mondiale «*there were about seventy-five States*», alla fine del secolo fossero «*over 150*» e oggi abbiano ampiamente

of the war, many minority groups understandably assumed that the use of bilateral or multilateral treaties for the protection of minority rights would be largely obsolescent in light of the rise of national self-determination as the guide for all future territorial rearrangements»⁴⁸⁸.

In effetti, proprio «*the emergence of so many new States represents one of the major political developments of this century*»⁴⁸⁹ ed ha inciso radicalmente sul mutamento dell'approccio del diritto internazionale e della "practice" dei suoi organi alle istanze indipendentiste, il cui riconoscimento si è fatto via via sempre più complesso e rarefatto nonostante, di fatto, in realtà «la secessione in quanto tale non mir[] allo smantellamento dei fondamenti teorici su cui si regge l'idea moderna di Stato, ma ne presupp[on]ga l'effettività», in ciò rappresentando tutt'altro che un elemento sovversivo ma, invece, una forza conservatrice che mira «alla formazione di una nuova entità statale rappresentativa di una realtà socio-politica (ritenuta) preesistente e, potenzialmente, perpetua»⁴⁹⁰.

A differenza di quanto avvenuto per il principio di autodeterminazione dei popoli⁴⁹¹ – oggetto di una attenta e specifica codificazione⁴⁹² – il diritto alla secessione è stato condotto in chiave internazionalistica verso il diverso ambito

superato le 200 unità (James Crawford, *The Creation of States in International Law*, op. cit., pag. 3).

⁴⁸⁸ Lee C. Buchheit, *Secession. The Legitimacy of Self-Determination*, op. cit., pag. 63.

⁴⁸⁹ James Crawford, *The Creation of States in International Law*, op. cit., pag. 3.

⁴⁹⁰ Adriana Ciancio, *Costituzione e secessione. Profili di teoria generale e di diritto comparato*, op. cit., pag. 56.

⁴⁹¹ Secondo quello che autorevole dottrina definisce un «tentativo goffo» della comunità internazionale «per riconoscere, da un lato, il "diritto di autodeterminazione", in modo da giustificare le lotte del Terzo Mondo contro il colonialismo, e, dall'altro, per limitare il riconoscimento di quel diritto ai soli casi delle colonie, così che non ne traesse vantaggio i numerosi movimenti secessionisti operanti all'interno di stati-nazione di consolidata tradizione» (Allen Buchanan, *Secession. Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi*, op. cit., pag. 49).

⁴⁹² In particolare, sul valore del diritto di autodeterminazione in ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite si veda: Antonio Cassese, *Self-determination of people: a legal reappraisal*, op. cit.; Michla Pomerance, *Self-determination in Law and practice: the new doctrine in the United Nation*, Martinus Nijhoff Publishers, Londra 1982. Si tenga inoltre conto di come, «a soli due anni dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (1948), nella quale non era stato inserito alcun riferimento ad essa, l'Assemblea Generale ricono[]bbe il diritto all'autodeterminazione come condizione necessaria per il godimento dei diritti umani fondamentali» considerandola «nella sua dimensione esterna e interstatale» con l'obiettivo «di tutelare l'indipendenza dei popoli e dei territori non autonomi» riconoscendo e garantendo «il diritto dei popoli a liberarsi del dominio straniero» e intendendolo quale momento fondamentale e condizione preliminare per l'esercizio di ogni diritto fondamentale individuale (Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pagg. 148-149).

degli “atti illeciti” – laddove non proprio considerato “inesistente”⁴⁹³ – e ridotto a mero “fatto normativo” in quanto «di per sé produttiv[o] di diritto e di effetti specifici nell’ordinamento nazionale»⁴⁹⁴. Tuttavia, appare difficile relegare a tale ambito, ad esempio, gli eventi risultanti dalla condotta di un gruppo capace di ottenere il risultato effettivo della costituzione di un nuovo Stato, come altrettanto incoerente apparirebbe accettare di riconoscerne la legittimità solo retroattivamente in seguito al risultato raggiunto. Ciò, è evidente, finisce però per svuotare completamente di senso il complesso processo che sta dietro la costituzione di una normativa comune a tutta (o quasi) la comunità internazionale. A tale scopo rileva, peraltro, il differente impatto che i due principi possono avere rispetto al principio di sovranità⁴⁹⁵, la cui espressione interna – che sarebbe messa in discussione dalla secessione – resta per gli Stati oggetto di una concezione intangibile a differenza della sua emersione esterna – che può essere legittimamente contrastata dalle rivendicazioni di autodeterminazione.

Ciò è facilmente comprensibile non solamente nella consapevolezza che «l’aspetto esterno della sovranità è meno atto ad una divisione del potere di quanto lo sia quello interno»⁴⁹⁶ ma soprattutto che «il diritto internazionale è essenzialmente prodotto dagli stati» i quali «restano i principali autori della legislazione internazionale» e che, pur oramai consapevoli dell’esistenza di “interessi di primaria importanza” che devono essere preposti ai loro interessi, continuano ad essere «reticenti a dare la loro approvazione a nuove regole che possano mettere in pericolo la loro esistenza»⁴⁹⁷ quali certamente sarebbe il riconoscimento anche solo in astratto di qualche forma del diritto di secessione⁴⁹⁸.

⁴⁹³ Deborah Z. Cass, *Re-thinking self-determination: a critical analysis of current international law theories*, “Syracuse Journal of International Law and Commerce”, volume 18, anno 1992.

⁴⁹⁴ Costanza Margiotta, *L’ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 131.

⁴⁹⁵ Ciò nonostante, non manca parte della dottrina che affermi come anche «l’affermazione dell’autodeterminazione dei popoli nel diritto internazionale del dopoguerra» abbia scontato le contraddizioni e la non linearità di quel periodo, facendo emergere diversi profili di «tensione con il principio di sovranità territoriale» (Alessandra Di Martino, *Il territorio: dallo Stato-nazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto*, op. cit., pag. 266). Nello stesso senso, è stato sostenuto che «self-determination as a legal right or principle would represent a significant erosion of the principle of sovereignty» (James Crawford, *The Creation of States in International Law*, op. cit., pag. 85).

⁴⁹⁶ Bruno Coppieters e Richard Sakwa, *Contextualizing Secession: Normative Studies in Comparative Perspective*, Oxford University Press, Oxford 2003, pag. 277.

⁴⁹⁷ Christian Tomuschat, *Modern Law of Self-determination*, Martinus Nijhoff Publishers, Londra 1993, pag. 10.

⁴⁹⁸ Sarebbe inesatto negare che, sino ad oggi, l’esperienza ha ampiamente confermato che le istanze di autodeterminazione non sono mai state in grado di scompaginare i confini preesistenti all’esercizio di tale diritto, riguardando principalmente il dominio esterno di uno stato coloniale (si

La maggior fortuna sul piano internazionalistico del concetto di autodeterminazione rispetto a quello di secessione risiede forse anche nel particolare processo evolutivo del primo che lo portò a svilupparsi da “principio occasionale” adatto a risolvere situazioni di crisi, sino a “principio politico” che si stabilizzò divenendo nel tempo una vera e propria norma dell’ordinamento internazionale. Il diritto di autodeterminazione divenne quindi «un principio secondo il quale gli stati [avrebbero dovuto] promuovere il più possibile l’autogoverno alle comunità sulle quali esercita[vano] la giurisdizione»⁴⁹⁹ non compromettendo in alcun modo la sopravvivenza del potere dei membri della comunità internazionale, ma anzi trasformando il processo che avrebbe dovuto far emergere l’eccessiva estensione del loro potere al di fuori dei confini nazionali avvenuta nell’epoca della colonizzazione, in un momento nel quale la comunità internazionale poteva mostrare tutta la propria redenzione accompagnando e sostenendo il processo di indipendenza delle realtà precedentemente soggiogate, peraltro in molti casi sfruttando tale processo per mantenerne un controllo indiretto.

veda Rosalyn Higgins, *The development of international law through the political organs of UN*, op. cit., pag. 105), a differenza delle istanze secessioniste, le quali necessariamente attaccano lo Stato nel suo dominio interno e comportano quello che è stato definito un processo di “displacement” dei confini difficilmente accettabile dagli Stati, i quali necessariamente agiscono in una chiave di autoconservazione (Jonathan Friedman, *The hybridization of roots and the abhorrence of the bush*, op. cit., pag. 241). Proprio in questo senso si mosse la Commissione istituita dalla Società delle Nazioni per dirimere il caso finlandese delle Isole Aaland (sul quale, per una ricostruzione dettagliata, si veda (Antonello Tancredi, *La secessione nel diritto internazionale*, op. cit., pag. 125 ss.), le quali non rivendicavano il proprio diritto secessione non per costituire un nuovo Stato, ma per unirsi ad uno già esistente (la Svezia nel caso di specie). In quel contesto fu sancito per la prima volta il principio di negazione del diritto di secessione fondato sulla ragione della stabilità della pacifica convivenza degli Stati esistenti. Nello specifico, si affermò che riconoscere quel diritto di secessione (o, comunque, autodeterminazione secessionista) alle Isole Aaland significasse diffondere «anarchia nella comunità internazionale». Non mancò, in quella sede, l’analisi delle ragioni del mutamento di favori fra il diritto di autodeterminazione nella prima metà del XX secolo e il successivo risvolto negativo nei confronti dell’istanza secessionista. Fu quindi evidenziato come la carica destabilizzatrice della secessione fosse foriera di effetti positivi in tempi di generale instabilità internazionale (come fu effettivamente durante il periodo delle due guerre mondiali) ma che, allo stesso modo, rischiasse di mettere in serio pericolo la pace faticosamente raggiunta allorchè si era oramai raggiunto un equilibrio nella comunità internazionale. La stessa autodeterminazione, che aveva subito l’identica sorte della secessione nel secondo dopoguerra, fu “riabilitata” solamente «nel corso del processo che – attraverso le formulazioni della Carta delle Nazioni Unite e l’azione dell’ONU a favore della decolonizzazione – avrebbe successivamente portato alla definizione di un primo nucleo normativo in materia di autodeterminazione» (Costanza Margiotta, *L’ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 141) che ne avrebbe definitivamente distinto il destino giuridico dalla secessione con lo scopo di garantire in questo modo tanto l’integrità territoriale degli Stati quanto l’intangibilità assoluta della loro sovranità interna.

⁴⁹⁹ Antonio Cassese, *Self-determination of people: a legal reappraisal*, op. cit., pag. 42.

Ecco allora che la codificazione nel diritto internazionale del principio/diritto all'autodeterminazione si è estrinsecata in realtà in una limitazione dello stesso all'ambito del dominio esterno su una realtà titolata all'indipendenza, modificando sicuramente anche l'assetto politico del mondo ma in un contesto di assoluta garanzia della stabilità e della conservazione dello *status quo*. Proprio «il diffuso timore di avallare le pretese secessionistiche delle minoranze, che avrebbero messo a rischio l'integrità territoriale degli stati e anche il più generale equilibrio internazionale, portò a precisare più volte nel corso dei dibattiti che i beneficiari della disposizione non potessero essere comunque le minoranze nazionali»⁵⁰⁰ e che la "ragione contingente" alla base del riconoscimento di tale diritto fosse la necessità di riconoscere e risolvere la problematica dei popoli sottoposti al dominio coloniale.

A riprova di ciò, la Società delle Nazioni (quando si trovò ad affrontare il caso delle Isole Aaland) intese rinunciare al corollario wilsoniano del principio di autodeterminazione dei popoli avvalendosi, invece, delle più generiche garanzie approntate nel contesto internazionale ai diritti delle minoranze, evidenziando con la maggior forza possibile l'assoluta riluttanza ad accettare una qualsiasi forma di separatismo come mezzo di risoluzione delle controversie fra minoranze e maggioranza, le quali potevano essere oggetto delle soluzioni elaborate dalla dottrina classica della rappresentanza e dell'equilibrio fra poteri.

Solamente la nascente consapevolezza in relazione agli eventi coloniali, e la crescente ostilità verso di questi, unita alla forte riemersione di sentimenti nazionalisti all'alba della seconda guerra mondiale, posero seriamente il problema del rapporto fra autodeterminazione e secessione allorché si iniziavano a porre le basi per quella che sarebbe poi divenuta l'Organizzazione delle Nazioni Unite e nei primi anni di vita della stessa, durante i quali si sarebbe sviluppato il dibattito «concerning the scope of the principle of self-determination» nei comitati che si dovevano occupare «of the various international documents dealing with human rights»⁵⁰¹. Dibattito al termine del quale, però, si sarebbe esclusivamente confermato che il principio di autodeterminazione in ambito internazionale è un mezzo volto esclusivamente alla pratica della decolonizzazione, esaurita la quale avrà cessato il suo ambito di applicazione senza poter essere in alcun modo e in alcuna forma ricondotto a una qualsiasi forma di secessione.

⁵⁰⁰ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 151.

⁵⁰¹ Lee C. Buchheit, *Secession. The Legitimacy of Self-Determination*, op. cit., pag. 76.

Invero, all'esperienza del diritto internazionale non sono sconosciuti eventi secessionisti pacifici e privi delle disastrose conseguenze⁵⁰² il cui timore appare aver sino ad oggi giustificato l'ostinata contrapposizione all'accoglimento del diritto di secessione nella giuridicità. Inoltre, a ciò debbono essere sommate le esperienze di incorporazione del diritto di secessione nel tessuto costituzionale, «*a popular practice with constitutional draftsmen*»⁵⁰³, avvenute nella Costituzione della Birmania del 1947 ma anche nell'art. 17 di quella dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, nel quale si affermava «*the right freely to secede from the U.S.S.R. is reserved to every Union Republic*».

Peraltro, colpisce come la più inflessibile opposizione all'autodeterminazione secessionista sia arrivata dalle nazioni più giovani nate dal processo di autodeterminazione coloniale più che dalle ex potenze imperiali, elemento che ha fatto riflettere su quanto la nuova indipendenza nazionale acquisita da questi Stati abbia dato vita ad una estrema gelosia per la propria sovranità, tanto da causare la strenua convinzione della necessità di respingere qualsiasi pericolo – anche solo potenziale – di disgregazione interna e, quindi, le rivendicazioni separatiste. Tutto ciò ha confermato che «*the only certain lesson to be derived from a study of State practice with reference to secessionist self-determination is that, given the present absence of any indisputable rule of international law, a State's response to a particular situation will most often be determined solely by its own political interests*»⁵⁰⁴ e che, proprio per questo motivo, il giurista debba andare oltre, lasciando le sicure trincee costruite intorno alle posizioni già raggiunte e spingendosi oltre, senza farsi intimidire dalla condotta autoreferenziale degli Stati.

Ecco allora che la legittimazione dell'istanza secessionista può essere affrontata seguendo un processo decisionale nuovo, risultando «*from the balancing of the internal merits of the claimants' case against the justifiable concerns of the international community expressed in its calculation of the*

⁵⁰² Si pensi alla dissoluzione dell'unione fra Norvegia e Svezia nel 1905; alla secessione del Senegal dalla Federazione del Mali nel 1960 (peraltro avvenuta sulla base dell'argomento federalista, secondo cui ogni Stato parte di una federazione conserva la propria parte di sovranità la quale implica anche la possibilità di esercitare un diritto di secessione dalla federazione stessa); alla secessione della Siria dalla *United Arab Republic* nel 1961; infine alla secessione di Singapore dalla Federazione della Malaysia nel 1965.

⁵⁰³ *Ivi*, pag. 99.

⁵⁰⁴ *Ivi*, pag. 105.

disruptive consequences of the situation»⁵⁰⁵, potendosi così evitare la fossilizzazione del problema su un unico, immutabile *standard* di legittimità, facendo invece spazio alla peculiarità del caso. Naturalmente, la legittimità non può prescindere dall'analisi della concreta condizione del gruppo minoritario richiedente, al quale non potrebbe riconoscersi un illimitato potere discrezionale sulla sopravvivenza dello Stato (fatto che, al contrario, finirebbe per contraddire lo stesso senso del principio rappresentativo e democratico sul quale è fondato lo Stato moderno).

La linea che rappresenta le gradazioni di oppressione che possono essere inflitte da uno Stato ad una o più minoranze può, quindi, rappresentare la cartina di tornasole della legittimità dell'istanza secessionista, superando anche la prognosi infausta sulle conseguenze dirompenti della secessione, che diverrebbe al contrario un fattore di stabilità. Infatti, non deve essere dimenticato che «il problema della secessione, analizzato dall'angolo visuale internazionalistico, dovrebbe permettere anche di capire se un ipotetico corrispondente diritto determini un aumento o una diminuzione dei conflitti nel mondo» e quando la strada della secessione possa essere considerata legittima in ragione del fallimento di tutte le altre soluzioni «potenzialmente meno laceranti – quali una grande varietà di diritti speciali per i gruppi»⁵⁰⁶ così rendendo coerente con i principi generali del diritto la creazione di un nuovo Stato quale mezzo per arginare la violenza.

3. Secessione e diritto internazionale: neutralità e teoria dell'autodeterminazione nazionale

L'approccio della dottrina internazionalistica classica al problema della secessione è incentrato su una certa idea di neutralità del diritto internazionale⁵⁰⁷ che, imponendosi, ha fatto sì che il diritto di secessione in sé non venisse mai apertamente e nettamente negato, seppure senza che fosse mai chiaramente

⁵⁰⁵ *Ivi*, pag. 238

⁵⁰⁶ Allen Buchanan, *Secessione. Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi*, *op. cit.*

⁵⁰⁷ L'idea di fondo, che peraltro differenzerebbe drasticamente l'applicazione del principio di autodeterminazione dei popoli da quello di un diritto di secessione, è che quest'ultimo sia di fatto un mero ed esclusivo «affare interno agli Stati, che acquista rilevanza internazionale solo quando lo stato centrale perda (volontariamente o perché sopraffatto) il controllo sulla comunità secessionista, la quale allora si presenta come entità autonoma sul piano internazionale» (Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, *op. cit.*, pag. 238).

presa una posizione su di esso, fosse essa volta ad autorizzarne una qualche forma ovvero a vietarne completamente la rivendicazione.

In tal senso, la secessione è stata considerata un mero “fatto” sottratto a qualsivoglia qualificazione o disciplina⁵⁰⁸ secondo una logica di neutralità del diritto internazionale cristallizzata nella relazione di inizio '900 della Commissione incaricata dalla Società delle Nazioni di dirimere la controversia riguardante la sovranità sulle isole Aaland sorta fra Svezia e Finlandia; posizione poi confermata alla fine del secolo dalla Commissione Badinter istituita per vagliare la vicenda della Jugoslavia. Entrambi i documenti prodotti da tali Commissioni, infatti, confermarono di intendere la secessione come elemento riconducibile alle categorie del fatto⁵⁰⁹ – secondo una logica dualista⁵¹⁰ – ricostruendo il processo di formazione degli Stati secondo una logica fattuale potenzialmente scollegata dal diritto.

L'approccio neutralista, di fatto, negando l'esistenza di un titolo che possa fondare *ex ante* la secessione e ritenendo che ogni fenomeno di secessione rappresenti semplicemente un fatto storico ne declina una «non giuridicizzabilità nella sua sostanza»⁵¹¹ che rischia di rendere l'istanza secessionista assai più pericolosa fondandola su di una giustificazione generale di tutte le forme di secessione in termini di autodeterminazione dei popoli-nazione che lascia aperta la possibilità di applicazione ad una enorme varietà di situazione disomogenee fra loro.

Dal medesimo punto di partenza delle teorie neutraliste pure, sono state sviluppate una serie di varianti. La prima, dell'autorizzazione implicita, ha individuato la giustificazione della secessione secondo una logica implicita riconducibile alla massima “ciò che non è espressamente vietato, deve considerarsi implicitamente concesso”⁵¹². In questo senso, non vietare esplicitamente in via normativa la possibilità di una parte minoritaria della popolazione o, comunque, ad un gruppo di lasciare lo Stato di cui è parte

⁵⁰⁸ Cfr. Antonello Tancredi, *La secessione nel diritto internazionale*, *op. cit.*, pag. 35.

⁵⁰⁹ Cfr. *Ivi*, pagg. 50-52.

⁵¹⁰ Riconducibile a autori quali Jellinek, Bornhak, Horneffer ma anche Arangio Ruiz e sviluppata in opposizione alle concezioni moniste sostenute in primo luogo al Kelsen ma sviluppate anche da altri autori quali Hoggings, Dohering, Verdross e Simma nella convinzione della totale negazione del valore normativo del puro fatto e favorevole, invece, al riconoscimento di effetti giuridici dello stesso solo qualora riconducibile direttamente ad una norma internazionale.

⁵¹¹ *Ivi*, pag. 53.

⁵¹² Thomas M. Franck, *Community based on autonomy*, *op. cit.*

significherebbe permettere che si ricerchi legittimamente una strada per ottenere la secessione. Tale autorizzazione implicita, in ogni caso, non equivarrebbe ad un diritto positivo individuale o collettivo, ma ad un mero diritto negativo e cioè ad un dovere in capo agli Stati terzi ed al diritto internazionale di astenersi da qualsiasi interferenza diretta o indiretta sul processo di secessione. Esemplicativo, in questo senso, quanto avvenuto in Canada nella nota vicenda del Quebec: se da un lato la regione francofona aveva legittimamente la possibilità di avanzare l'istanza secessionista e porre in essere un percorso allo scopo di ottenere l'indipendenza; dall'altro lato e allo stesso modo, lo Stato canadese aveva ogni diritto di adottare tutte le misure idonee a difendere la propria integrità territoriale ed i propri interessi⁵¹³. Il tutto in un generale divieto di ingerenza dall'esterno gravante non solamente sulla comunità internazionale nella sua espressione collettiva ma altresì singolarmente su ogni singolo paese terzo.

L'opposizione più convincente alla variante della teoria neutralista fondata sull'assunto che "ciò che non è espressamente vietato, deve considerarsi implicitamente concesso" è stata spiegata da Crawford⁵¹⁴, il quale ha invece rinvenuto nella neutralità del diritto internazionale un privilegio accordato agli Stati – nel loro essere entità sovrane titolari del monopolio della forza – di garantire i propri interessi, primo fra tutti quello di tutelare e preservare la propria integrità territoriale. In effetti, il fatto che il diritto internazionale non autorizzi né vieti la secessione deve essere relativizzato, nel senso che «solo in certi casi il diritto internazionale è veramente neutrale, mentre in altri conferirebbe un vero e proprio diritto di secessione» seppure a condizioni molto stringenti, favorendo una posizione di negazione del diritto di secessione. In questo modo, il diritto internazionale ha finito per ridurre grandemente i casi di riconoscimento e legittimazione della secessione come metodo di formazione di uno Stato, enucleando un quarto elemento costitutivo ascrivibile al rispetto dei principi «di non aggressione e uso della forza e/o del principio di autodeterminazione»⁵¹⁵ che – seppure idealmente attuati in entrambe le direzioni – hanno inesorabilmente condannato alla relativizzazione il diritto di secessione assai più che i limiti ai mezzi volti alla conservazione dell'integrità statale.

⁵¹³ Cfr. Antonello Tancredi, *La secessione nel diritto internazionale*, op. cit., pag. 59.

⁵¹⁴ James Crawford, *The Creation of States in International Law*, op. cit.

⁵¹⁵ Antonello Tancredi, *La secessione nel diritto internazionale*, op. cit., pag. 63.

L'approccio neutralista del diritto internazionale, combinato ad un approccio aperto inaugurato dal presidente americano Wilson, ha dato vita ad una lettura democratico-liberale del principio di autodeterminazione fondata sull'idea che siccome la legittimità di ogni governo risposa sul consenso dei governati, ogni gruppo infra-statuale potrebbe ritirare la propria adesione allo Stato, e un tale diritto andrebbe a garantire che nessuno sia costretto a vivere sotto una sovranità che egli rifiuta, favorendo teorie della secessione intesa come diritto inalienabile ma anche secessione come diritto individuale.

Ad ogni modo, la necessità di declinare la secessione secondo un percorso che non richiedesse la predisposizione di nuove specifiche norme *ad hoc* ha spinto i teorici a lavorare a una teoria della secessione fondata sull'autodeterminazione nazionale e cioè, in estrema sintesi, nell'allargamento dell'ambito di applicazione del principio di autodeterminazione anche ai popoli e ai gruppi non sottoposti a dominio coloniale rendendo «titolari del diritto alla secessione (...) tutti i gruppi che si possano definire – non solo popoli colonizzati – ma semplicemente popoli-nazione»⁵¹⁶.

Una siffatta riformulazione del principio di autodeterminazione dei popoli vede riorganizzati gli stessi fattori fondanti di tale diritto come era stato declinato nel periodo post coloniale. Emergono, quindi, come elementi capaci di contraddistinguere i titolari del potere di autodeterminazione il poter rivendicare «una cultura comune, una storia comune, una lingua comune, il senso della propria differenza dagli altri gruppi o persone, l'attaccamento a un luogo geografico, e forse anche un'aspirazione condivisa a costituire un'unità politica»⁵¹⁷.

A fondamento di tali teorie è stata posta la teoria sulla nazionalità di Mill⁵¹⁸, secondo cui il principio di nazionalità non potesse che essere configurato come pilastro fondamentale della costruzione della statualità. Una tesi, ripresa e sviluppata da una vasta gamma di autori⁵¹⁹, alla quale si deve l'affermazione dell'assunto secondo cui, «lungi dall'essere un pericolo per la democrazia, il

⁵¹⁶ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 212.

⁵¹⁷ *Ivi*, pag. 213.

⁵¹⁸ Cfr. John Stuart Mill, *Considerazioni sul governo rappresentativo*, Michele Prospero (a cura di), Editori Riuniti, Roma 2019.

⁵¹⁹ A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: Michael Lind, *In defense of liberal nationalism*, "Foreign Affairs", volume 73, anno 1994; Margaret Moore, *The ethics of nationalism*, Oxford University Press, Oxford 2001; David Miller, *On nationality*, Oxford University Press, Oxford 1995 ma anche, per alcuni aspetti, Michael Freeman, *The right to self determination in international politics: six theories in search of a policy*, "International Studies", volume 25, anno 1999.

nazionalismo – la coincidenza fra nazione culturale e Stato – è oggi una condizione necessaria, sebbene non sufficiente»⁵²⁰ per la stessa affermazione della democrazia, e non solamente per la costruzione della statualità. Proprio in tal senso, «l'identità nazionale condivisa» è stata individuata quale fattore fondamentale «per il buon funzionamento di una democrazia»⁵²¹, elemento capace di produrre nello Stato una solida «fiducia fra i suoi membri, aiutando a supportare la pratica redistributiva»⁵²². In effetti, là dove si vogliono libere istituzioni è bene che i confini dello stato coincidano con quelli di una nazione secondo una teoria di preminenza della componente territoriale dell'identità nazionale, capace di forgiare «la connessione fra nazioni e stati, dal momento che sono gli stati gli organi che rivendicano autorità sulle aree geografiche»⁵²³. Nella tesi di Miller⁵²⁴, in particolare, tali letture del principio di nazionalità – coadiuvata da una definizione del concetto di popolo particolarmente allargata⁵²⁵, fondata sulla mera esistenza di caratteristiche comuni e condivise nella comunità (storia, territorio, cultura e identità distinta) – giustificerebbero un generalizzato «diritto alla secessione» di tutti quei «gruppi cui sia negato il diritto all'autodeterminazione»⁵²⁶, un diritto applicabile in ogni condizione di tempo e luogo per il sol fatto dell'essere stato negato il diritto all'autodeterminazione, così creando una situazione complessa nella quale riconoscere il diritto all'autodeterminazione significherebbe rinunciare integralmente al principio di integrità territoriale ma negarlo vorrebbe dire giustificare un diritto di secessione del gruppo istante.

Un principio di nazionalità rimodulato sulla base delle «condizioni politiche che garantiscono le identità nazionali» e che, per questo, necessariamente tende a «favorire la causa dell'autodeterminazione nazionale ovunque sia possibile»⁵²⁷ propone una formula di legittimazione della secessione molto aperta, capace di

⁵²⁰ Michael Lind, *In defense of liberal nationalism*, op. cit., pag. 94.

⁵²¹ Margaret Moore, *The ethics of nationalism*, op. cit., pag. 87.

⁵²² David Miller, *On nationality*, op. cit., pag. 92.

⁵²³ Michael Freeman, *The right to self determination in international politics: six theories in search of a policy*, op. cit., pag. 364.

⁵²⁴ David Miller, *Secession and the principle of nationality* in Margaret Moore, *National self-determination and secession*, Oxford University Press, Oxford 1998, pag. 65.

⁵²⁵ Una lettura così sviluppata, peraltro, renderebbe «l'omogeneità culturale ed etnica [un] requisito essenziale per l'autodeterminazione, con l'evidente rischio di reificare le nazionalità e rappresentarle come persone morali con determinati diritti che, invece, i gruppi eterogenei non avrebbero» (Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 216).

⁵²⁶ *Ivi*, pag. 215.

⁵²⁷ David Miller, *On nationality*, op. cit., pag. 112.

mettere seriamente in discussione la situazione dei confini ad essa pre-esistenti, rendendo difficilmente percorribile la sua concreta radicazione in un contesto statale tanto chiuso a livello internazionale quale quello contemporaneo⁵²⁸. Ancora, una teoria fondata su tali assunti, appare ignorare totalmente il ruolo delle fonti di assimilazione culturale capaci di creare una reale discontinuità nella struttura di un popolo e, quindi, di una nazione in una forma di arricchimento dell'entità nazionale priva di rischi immediati di frammentazione, favorendo invece l'apertura di una spaccatura capace di divenire rapidamente una voragine⁵²⁹. Peraltro, proprio le teorie di questi autori, evidenziano un alto rischio di incentivare qualsiasi gruppo «a intraprendere (o a continuare) i più-che-noti programmi di *national building* ideati per obliterare le identità dei gruppi minoritari; per eliminare tutti gli “*encompassing groups*” [...] tranne quelli che vengono privilegiati per costruire la “nazione” e per prevenire l'emergere di nuovi “*encompassing groups*”»⁵³⁰.

4. (segue) L'approccio liberale e le teorie della libera scelta

Lo stesso approccio liberale che ha contraddistinto le basi delle teorie della secessione costruite nel segno dell'autodeterminazione nazionale, è all'origine delle teorie che hanno applicato in maniera radicale quei principi di libertà di associazione e di democrazia alla gestione delle vicende riguardanti la nascita, la sopravvivenza e la disgregazione della statualità fondandole sul cardine della “libera scelta”.

Le tesi riconducibili a questa teoria «si differenziano da quelle riconducibili alla *national self-determination theory* poiché non pretendono che un gruppo, per secedere, debba necessariamente avere una qualche caratteristica ascrivibile in

⁵²⁸ Cfr. Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 215.

⁵²⁹ Basti pensare a come «sulla terra [ci sia] un grandissimo numero di nazioni potenziali» ma il pianeta abbia spazio solo «per un certo numero di unità politiche autonome o indipendenti»; ecco allora che «secondo calcoli ragionevoli, il numero delle prime, le nazioni potenziali, è probabilmente assai, ma assai maggiore di quello degli eventuali stati in grado di sopravvivere» e «se questo argomento o calcolo è giusto, non è possibile soddisfare tutti i nazionalismi, per lo meno contemporaneamente» così da rendere inevitabile un paradosso per cui «il soddisfacimento di alcuni implica la frustrazione di altri» (Ernest Gellner, *Nazioni e nazionalismo*, op. cit., pagg. 4-5).

⁵³⁰ Allen Buchanan, *Theories of secession*, “*Philosophy & Public Affairs*”, volume 26, anno 1997, pag. 55.

comune, quali l'etnia o una cultura *encompassing* (avvolgente)»⁵³¹ riducendo la giustificazione dell'istanza secessionista alla mera volontà di istituire un territorio indipendente sul quale affermare una nuova sovranità. Tali teorizzazioni, evidentemente, riconoscono il diritto di ricorrere alla secessione genericamente a «qualsiasi gruppo, per quanto eterogeneo» senza che sia neanche necessario, per i secessionisti, «dimostrare una qualche connessione (reale o fittizia) con il territorio sul quale vogliono costruire il proprio Stato»⁵³².

Ecco allora, che secondo i teorici della secessione come diritto di libera scelta è sufficiente individuare una porzione di territorio in cui il gruppo istante sia maggioritario (utilizzando, allo scopo di dimostrarsi tale, indifferentemente strumenti quali il referendum ovvero il plebiscito) per legittimare una richiesta secessionista che possa considerarsi legittima. Sulla base della teoria della libera scelta «sono le capacità politiche, piuttosto che le qualità culturali», specifica Wellman, «le caratteristiche fondamentali che possono giustificare il diritto di secessione per un gruppo»⁵³³, a nulla rilevando sul piano legittimante se il gruppo secessionista sia stato o meno vittima di abusi, ingiustizie o prevaricazioni da parte delle istituzioni statali o delle loro maggioranze. Questi, eventualmente, possono motivare e fare da propulsore alla volontà di indipendenza, ma non sono necessari per la sua giustificazione.

Nel vagliare questa forma di teorie liberali della secessione, peraltro, Margiotta evidenzia come una siffatta ricostruzione del diritto di secessione finisce per appiattire una materia tanto complessa – e, in particolare, le linee interpretative del diritto di autodeterminazione e dell'istanza secessionista – al “diritto di associazione politica” dando rilievo solamente alla «volontà dei membri di un gruppo territorialmente concentrato di associarsi in una unità politica propria ed indipendente»⁵³⁴ e tralasciando il percorso storico-giuridico e culturale alla sua base.

La teoria della libera scelta pura è stata, naturalmente, oggetto di numerose riletture e riformulazioni. In particolare una scuola di studiosi – fra cui Beran⁵³⁵,

⁵³¹ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 227.

⁵³² *Ibidem*.

⁵³³ Christopher H. Wellman, *A defense of secession and political self-determination*, in “Philosophy and public affairs”, volume 24, anno 1995, pagg. 142ss.

⁵³⁴ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 227.

⁵³⁵ Cfr. Harry Beran, *A Liberal Theory of Secession*, “Political Studies”, volume 32, anno 1984.

Wellman⁵³⁶ e Philpott⁵³⁷ – ha spinto tale formulazione del diritto di secessione verso quella che è finita per apparire «una teoria plebiscitaria pura del diritto di secessione»⁵³⁸ o, anche, una «teoria volontaristica»⁵³⁹ fondate sull'idea che il riconoscimento da parte della comunità internazionale di un diritto tanto ampio di secessione obbligherebbe i singoli Stati a garantire la miglior condizione di integrazione possibile ai gruppi minoritari, impedendo in questo senso che i singoli gruppi possa crescere sino a divenire abbastanza «grand[i], coes[i] e territorialmente contingu[i]»⁵⁴⁰ da poter ragionevolmente pretendere l'applicazione del proprio libero diritto di secessione e di indipendenza che, fra le altre cose, in questo modo diverrebbe per loro assai meno conveniente. D'altro canto, e per gli stessi motivi, potrebbe obiettarsi che una siffatta condizione di fragilità e incertezza spingerebbe gli Stati a «rimanere fortemente centralizzati al fine di evitare di doversi confrontare, un giorno, con un plebiscito secessionista»⁵⁴¹, ottenendo esattamente il risultato opposto a quello sperato.

Tuttavia, è stato fatto notare come esperienze concrete e recenti, prima fra tutte quella del caso canadese⁵⁴², abbiano dimostrato in senso pratico come una

⁵³⁶ Cfr. Christopher H. Wellman, *A Theory of Secession*, Cambridge University Press, Cambridge 2005.

⁵³⁷ Cfr. Daniel Philpott, *In Defense of Self-Determination*, "Ethics", volume 105, anno 1995; ma anche Alan Patten, *Democratic Secession from a Multinational State*, "Ethics", volume 112, anno 2002.

⁵³⁸ Come le ha definitive Buchanan in diversi propri lavori (cfr. Allen Buchanan, *Theories of secession*, *op. cit.*, pag. 39; ma anche Allen Buchanan, *The right to self-determination in international politics: six theories in search of a policy*, *op. cit.*, pag. 361).

⁵³⁹ Così, invece, Margiotta (cfr. Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, *op. cit.*, pag. 228).

⁵⁴⁰ Christopher H. Wellman, *A defense of secession and political self-determination*, *op. cit.*, pag. 162.

⁵⁴¹ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, *op. cit.*, pag. 236.

⁵⁴² Per quel che riguarda l'applicazione della teoria della libera scelta al caso canadese, basti ricordare che «il governo federale canadese – agendo ai sensi dell'art. 53 del *Supreme Court Act* e instaurando il c.d. giudizio di *reference* – si era rivolto alla Corte il 26 settembre 1996 perché questa si pronunciasse, con un parere consultivo, sull'esistenza di un diritto di secessione alla luce tanto della costituzione (primo quesito) quanto del diritto internazionale (secondo quesito), chiedendo, inoltre, quale sarebbe stato l'esito di un eventuale contrasto fra i due ordinamenti (terzo quesito)», mentre le autorità della regione francofona del Quebec, dove l'istanza secessionista aveva trovato origine, «avevano deciso di rimanere estranee al procedimento, rifiutando la via giudiziaria per risolvere una controversia che doveva fonarsi, a loro giudizio, solo sul rispetto del principio democratico e quindi sul voto della popolazione della provincia» proprio in chiave puramente liberale (Così *Ivi*, pag. 240). Ebbene, rispondendo al primo punto in questione, la *reference* della Corte dichiarò «che la secessione deve essere negoziata, dal momento che va considerata "*an amendment to the Constitution, which perforce requires negotiation*"» così chiarendo, da un lato, «che se la secessione deve avvenire, deve avvenire in modo consensuale, non potendo trattarsi di atto unilaterale» e dall'altro che «una chiara manifestazione del desiderio

decisione di netta apertura al diritto di secessione nelle forme indicate dalla teoria della libera scelta, sia effettivamente capace di dirimere il conflitto in senso integrativo e unitario⁵⁴³ seppure attraverso un «riconoscimento *a posteriori* del fatto secessionista» che non può tradursi nella «sussistenza di una norma sulla secessione invocabile *a priori*»⁵⁴⁴.

5. (segue) L'uso del *balancing approach*: la teoria della giusta causa

All'opposto delle teorie fondate su un approccio liberale al tema del riconoscimento del diritto di secessione, alcuni autori⁵⁴⁵ hanno lavorato – attraverso un metodo che è stato definito del “*balancing approach*” – su di un concetto di secessione quale strumento ultimo di rivendicazione da attribuire a gruppi minoritari come riparazione di determinate ingiustizie subite. Da tali lavori sono sostanzialmente emerse due linee di legittimazione del diritto di secessione

di perseguire la secessione da parte della popolazione del Quebec “*give rise to a reciprocal obligation on all parties to Confederation to negotiate constitutional change to respond to that desire*”» (Ivi, pag. 242). Sostanzialmente, per la Corte, «il significato e gli effetti del principio democratico, quale fondamento di un diritto di secessione del Quebec, andavano ricostruiti nel contesto degli altri principi fondamentali, anche se non scritti, della costituzione, e quindi armonizzati con il federalismo, il *rule of law*, il costituzionalismo e il rispetto delle minoranze» (Ivi, pag. 243) e in questo senso, «rivendicando la propria funzione giurisdizionale e non politica», la Corte «assumeva il ruolo di custode della costituzione, cioè di custode della limitazione del potere (di tutti i poteri, provinciali e federali)» senza però volersi affatto sostituire «al popolo o ai suoi rappresentati nel governo dello Stato» (Ivi, pag. 244). Seppure con l'attenutante e la facilitazione di aver applicato la teoria della libera ad un sistema federale, la *reference* canadese ha, di fatto, aperto un percorso di tolleranza verso l'istanza secessionista se essa è sostenuta da «una chiara maggioranza in una determinata provincia» tanto responsabile da non intraprendere la strada della dichiarazione unilaterale, ma un tentativo corretto e pacifico di negoziazione (cfr. Ivi, pag. 247). Ecco che a tale comportamento deve corrispondere una condotta da parte dello Stato minacciato utile a «cercare con diligenza una soluzione politica della crisi» sulla base di quello che emerge come «dovere di trattare per trovare una risposta alla domanda di secedere in armonia con i principi costituzionali» (Ivi, pag. 247).

⁵⁴³ Riguardo il rapporto fra teorie della libera scelta ed esperienza canadese, utile la lettura di diversi lavori, fra tutti: Pierre Bienvenu, *Secession by constitutional means: decision of the supreme court of canada in the Quebec secession reference*, “*Hamline Journal of Public Law and Policy*”, volume 21, anno 1999; Kevin MacMillan, *Secession perspectives and the independence of Quebec*, “*Tulsa Journal of International and Comparative Law*”, volume 7, anno 1999; Sujit Choudhry e Robert Howse, *Constitutional theory and the Quebec secession reference*, “*Canadian Journal of Law and Jurisprudence*”, volume 13, anno 2000; Donatella Loprieno, *Origini e conseguenze del Renvoi relative alla secessione del Quebec*, “*Amministrare*”, volume 1, anno 2002; Cecilia Alvstad, *The Quebec secession issue, with an emphasis on the “cultural” side of the equation*, “*Temple International and Comparative Law Journal*”, volume 18, anno 2004.

⁵⁴⁴ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 249.

⁵⁴⁵ In particolare, Buchanan e Brilmayer ma anche Buchheit, Suzuki, Valentine, Nanda, Rafiqul Islam, Berman, Grazin, Chen, Kingsbury, Frenhel, Halperin-Scheffer e Hannum.

fondate l'una sulla ricerca delle possibili cause "giuste" (la "*just-cause theory of secession*") e l'altra sui motivi che potessero giustificare l'istanza secessionista come rimedio all'ingiustizia (la "*remedial secession theory*").

La teoria della giusta causa ha, di fatto, rappresentato l'espressione del tentativo di conciliare alcuni aspetti delle teorie liberali con la «necessità di contemperare il rispetto delle prerogative classiche degli Stati (rispetto integrità territoriale) con i diritti umani e politici di minoranze e gruppi etnici, in vista della tutela della pace e della stabilità internazionale»⁵⁴⁶ attraverso il bilanciamento di fattori primari – in particolare, secondo una valutazione ponderata dei diversi possibili effetti e del grado di destabilizzazione interno allo Stato conseguenti alla garanzia dello *status quo* ovvero alla sua rottura attraverso la legittimazione dell'istanza secessionista, la disgregazione dello Stato pre-esistente e la creazione di una nuova entità sovrana – e secondari – nello specifico, la capacità economica delle diverse entità emergenti dalla possibile secessione (sia per quel che concerne lo Stato residuale che quello nascente), ma anche i diversi livelli di consenso che tanto la difesa dell'integrità territoriale quanto la sua disgregazione potessero riscuotere⁵⁴⁷.

La giusta causa, in questo senso, non deve essere ricercata in un fatto scatenante l'istanza secessionista (come invece avviene laddove si voglia applicare una teoria rimediale, strettamente legata ad un evento oppressivo insuperabile) bensì in una serie di fattori diversi e concomitanti che rendono più conveniente per le parti in causa dividersi piuttosto che rimanere insieme⁵⁴⁸.

Ancor prima di tradursi in una versione rimediale, il diritto di secessione secondo la "*just-case theory*" sarebbe stato legittimato in tutte quelle situazioni

⁵⁴⁶ Antonello Tancredi, *La secessione nel diritto internazionale*, pag. 29.

⁵⁴⁷ Tale approccio complesso al tema della secessione è stato da Tancredi accostato alla formulazione di una teoria della c.d. "sovranità sostenibile", intesa a rivedere la concezione dogmatica della sovranità in favore di una modalità di gestione e tutela degli interessi e dei valori statuali e internazionalistici capace di garantire i diversi interessi in gioco senza propendere per alcuna delle parti in causa (cfr. *Ivi*, pag. 31).

⁵⁴⁸ Ancora una volta, anche per la teoria della giusta causa, l'esperienza canadese risulta fonte di diversi spunti di riflessione. Come già detto, la Corte canadese ha evidenziato la rilevanza internazionale dell'istanza secessionista, fatto che avvalorerebbe la tesi dei diversi interessi in gioco e della loro necessaria contemperazione da parte di un organo terzo ed imparziale. Proprio la necessità di un bilanciamento operato con correttezza e nel dialogo fra le parti, conferma l'impossibilità di riconoscere qualsiasi forma di secessione unilaterale, anche «ove una chiara maggioranza della popolazione stanziata su un dato territorio esprima in maniera chiara la volontà di secedere», poiché ciò impedirebbe il tentativo di trovare una soluzione politica e bilaterale della questione che è connaturata ad un approccio bilanciato rispetto ai diversi interessi in gioco (cfr. Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 253).

nelle quali l'istanza secessionista provenisse da gruppi minoritari ma territorialmente concentrati, cui la maggioranza statale avesse negato diritti fondamentali di partecipazione politica e democratica alla vita dello Stato unitario, ovvero allorché fossero stati negati i diritti basilari per una convivenza pacifica. Ancora, tale teoria avrebbe visto ulteriori sviluppi che avrebbero comportato delle prime qualificazioni di «atto riparatore di ingiustizie»⁵⁴⁹ almeno nella «proposta di autori come Allen Buchanan, Lea Brilmayer e Wayne Norman» che nell'espone i propri risultati fondati sulla "*just-cause theory*" avrebbero finito per «adattare la loro piattaforma come base di un eventuale riconoscimento del relativo diritto nell'ordinamento internazionale»⁵⁵⁰ attraverso l'uso della categoria delle "ingiustizie storiche" come fonte di legittimazione *ab origine* di alcuni gruppi minoritari. In questo senso, però, si sarebbero esposti ad una fondamentale critica di cui sono state oggetto tutte le teorie pre-remediali e remediali proposte nel corso dell'ambito dibattito che ha caratterizzato soprattutto alla fine del XX secolo il tema della secessione: quella secondo cui «qualsiasi ridefinizione dei confini esistenti potrebbe implicare nuove ingiustizie (storiche), un domani qualificabili come appropriazione indebita, in un processo di recriminazioni senza fine»⁵⁵¹ che priverebbe la comunità di internazionale dei minimi canoni di certezza e stabilità del diritto necessari a garantirne la sopravvivenza pacifica.

5.1. L'uso del *balancing approach*: la reazione all'oppressione e la teoria rimediale

La teoria della giusta causa, già nelle dimensioni da ultimo ripercorse, evidenzia il progressivo scostamento verso la sua evoluzione in chiave rimediale che avrebbe portato ad intendere il diritto di secessione come una possibile risposta a persistenti e non più sopportabili violazioni dei diritti umani perpetrate a danno di una minoranza⁵⁵².

⁵⁴⁹ *Ivi*, pag. 259.

⁵⁵⁰ *Ivi*, pagg. 256-257.

⁵⁵¹ *Ivi*, pag. 259.

⁵⁵² Cfr. Umuzurike, Ermacora, Dohering, Nayar, Dinstein. Da teorie nelle quali la qualificazione delle violazioni capace di giustificare la secessione è resa oggetto di un vaglio molto approfondito, si sono presto sviluppate varianti nelle quali la giustificazione della secessione può trovare legittimità anche nella semplice e sola negazione dei diritti di partecipazione politica del gruppo identitario minoritario (cfr. Antonello Tancredi, *La secessione nel diritto internazionale*, op. cit., pagg. 22 e 25 ma anche Thomas D. Musgrave, *Self-Determination and National Minorities*, op. cit. e Antonio Cassese, *Self-determination of people: a legal reappraisal*, op. cit.).

In questo senso, lo sviluppo delle teorie che hanno inteso la secessione come rimedio e legittima reazione a condotte oppressive da parte del potere centrale hanno lavorato (utilizzando una qualificazione presa in prestito dal diritto penale) sulla configurazione del diritto di dividersi in capo alla minoranza oppressa laddove la stessa si trovasse vittima di un “concorso materiale” di due illeciti specifici perpetrati dal potere sovrano: il primo consistente nell’abuso del potere da parte con finalità oppressive della minoranza che si estrinsechi in una forma tanto intensa da rappresentare una situazione non altrimenti risolvibile se non con la disgregazione dello Stato⁵⁵³ (evidentemente, tale lettura si presta assai più alle esperienze degli stati plurinazionali⁵⁵⁴, dove il conflitto fra diverse nazionalismi è più forte, piuttosto che a quelli caratterizzati da una sostanziale omogeneità della popolazione); il secondo riconducibile ad una violazione dei diritti umani tale da creare quello che Grozio⁵⁵⁵ aveva definito uno “stato di necessità” grave e permanente del gruppo minoritario.

Le teorie giustificative della secessione fondate su ragioni di reazione all’oppressione da parte del potere costituente⁵⁵⁶, evidentemente, trovano il proprio fondamento giuridico in quelle teorie del contrattualismo di cui si è già parlato, che avevano caratterizzato il XVII e il XVIII secolo riconducendo l’associazione politica all’accordo fondamentale che – attraverso le categorie privatistiche del contratto – dava vita alla società organizzata statale. In questo senso, la ragione alla base

⁵⁵³ Cfr. Antonello Tancredi, *La secessione nel diritto internazionale, op.cit.*, pag. 15.

⁵⁵⁴ In effetti, una siffatta analisi è ampiamente confermata da un numero abbastanza vasto di esperienze, fra tutte quella delle isole Aaland e il caso della secessione del Bangladesh dal Pakistan (terminata in seguito ad un intervento di forze esterne); ma anche, seppure in misura minore, dalla vicenda del Quebec in Canada (neutralizzata da una negoziazione assistita dalla Corte suprema e volta alla garanzia di un totale rispetto delle prerogative della minoranza secessionista) e dal caso jugoslavo (in cui un riconoscimento prematuro delle differenze nazionali non ha impedito la disgregazione – peraltro in forma violenta – della precedente condizione unitaria) ma anche, per certi versi, alla vicenda della cecenia (risolta solo ed esclusivamente in ragione dell’intervento internazionale, un intervento in chiave di tutela dell’integrità territoriale dello Stato).

⁵⁵⁵ Ugo Grozio, *De iure belli pacis, op. cit.*

⁵⁵⁶ Secondo Guizot sono state «le varie concezioni della spiacevolezza che presumibilmente caratterizza la vita umana in una condizione non sociale» a determinare «la facilità con cui i teorici del contratto sociale potevano accettare la possibilità che il contratto venisse rotto». Infatti, nonostante le differenze teoriche da cui gli stessi partivano, considerando lo Stato «uno Stato presociale come intollerabilmente duro (Hobbes)» oppure immaginando «un’esistenza relativamente pacifica dell'uomo "naturale" (Rousseau)», gli stessi sono stati concordi sul fatto che seppure l’individuo dalla «condizione sociale [possa] trarre alcuni importanti benefici» allo stesso tempo «quando i fardelli della società (nella forma della tirannia o dell’oppressione del sovrano) superano i suoi benefici» allora il soggetto – anche nella sua formazione collettiva – abbia tutto il diritto di opporre «un diritto di resistenza o un diritto di rompere questo contratto vantaggioso» (François Guizot, *Della Sovranità, op. cit.*, pag. 66).

della volontà degli individui e dei gruppi di rinunciare a propri diritti e prerogative (fra cui, fra tutte, l'esercizio della sovranità) risiede esclusivamente nell'intenzione di garantirsi una protezione duratura ed efficace dalle minacce esterne, oltreché una serie di specifici benefici economici conseguenti all'associazione stessa. Ecco allora che «*the secessionist would argue that the act of separation by a minority of the society in effect constitutes a simple reassertion of these surrendered rights or, perhaps, an exercise of the residual rights retained by the people concerned*»⁵⁵⁷ che, tuttavia, deve necessariamente trovare fondamento nella dimostrazione di un minimo «*quantum* necessario di oppressione prima che» la legittimità dell'istanza secessionista «possa essere riconosciuta come legittima»⁵⁵⁸.

Una declinazione del diritto di resistenza capace di fare da fondamento alle teorie rimediali della secessione, inoltre, è rinvenibile nei lavori di Grozio, il quale seppure negando l'esistenza di un diritto intrinseco degli uomini a resistere all'autorità civile legittimamente costituita, ammette che al principio generale di non resistenza all'autorità debbano essere apposte delle limitazioni, prima fra tutte quella riguardante il caso di gravi oppressioni che deve essere declinato sulla scorta di un diritto di autodifesa⁵⁵⁹.

Oltre l'apertura operata da Grozio si avventurò Vattel, il quale concepì un diritto di resistenza al tiranno da ascrivere in capo ai sudditi che – seppure contraddistinto dalla necessità di una certa quantità di oppressione per essere considerato legittimato – rispondeva a tutte le casistiche «di torti evidenti e lampanti, come quando un principe senza una ragione apparente tenta di portarci via la vita o di privarci di cose senza le quali la vita sarebbe miserabile»⁵⁶⁰. Evidentemente, secondo Vattel il requisito dell'oppressione diviene il cardine di un siffatto diritto, ma la sua presenza rende legittimo anche l'esercizio dello scioglimento dello Stato, se questo avviene dinanzi all'impossibilità di addivenire a diverse soluzioni che deve essere conclamata dall'unanimità dell'istanza. Esistono casi, infatti, in cui i benefici della preservazione dell'unità non bastano a bilanciare i torti subiti.

⁵⁵⁷ Lee C. Buchheit, *Secession, the legitimacy of self-determination*, op. cit., pag. 51.

⁵⁵⁸ François Guizot, *Della Sovranità*, op. cit., pag. 66.

⁵⁵⁹ Afferma Grozio: «difficilmente oserei condannare indiscriminatamente né gli individui, né una minoranza che alla fine si è avvalsa dell'ultima risorsa necessaria» a difendere la propria vita senza per questo «abbandonare nel frattempo la considerazione del bene comune» (Ugo Grozio, *De iure belli pacis*, op. cit., capitolo sesto, par. 4).

⁵⁶⁰ Emmerich De Vattel, *Le Droit Des Gens, Ou Principes de La Loi Naturelle, Appliqués a la Conduite & Aux Affaires Des Nations & Des Souverains*, op. cit., capitolo 4, par. 54.

In questo quadro, una specifica riflessione meritano i lavori di Buchheit⁵⁶¹ sulle teorie hobbesiane⁵⁶² sui diritti naturali e sull'esercizio della sovranità, le quali evidenziano profili oppositivi rispetto alle teorie rimediali del diritto di secessione. In particolare l'autore americano ha evidenziato come la posizione di Hobbes sulla sovranità sia tanto "estrema" nel suo evidenziare una vita «*solitary, poor, nasty, brutish and short*» dell'individuo pre-sociale da rendere il potere sovrano e le sue azioni «*regardless of how oppressive to individual men, do not supply a justification for a right of resistance*»⁵⁶³. Secondo la lettura di Hobbes operata in chiave delle teorie rimediali del diritto di secessione operata da Buchheit, in particolare, un sovrano può essere deposto solo allorché si dimostri non più in grado di garantire un'adeguata protezione dei suoi sudditi sia provenienti dall'esterno (forze nemiche) che dall'interno (nel rapporto intersoggettivo fra i sudditi stessi)⁵⁶⁴ e in nessun altro caso. Peraltro, Locke – seppure partendo da una definizione dello stato pre-sociale simile a quella di Hobbes – giunge a conclusioni diverse riguardo l'esistenza di un diritto di resistenza capace di giustificare una teoria rimediale della secessione. Secondo l'autore inglese, in particolare, i singoli uomini, al loro ingresso nella società, mantengono un diritto intrinseco di resistere all'autorità civile oppressiva strettamente collegato alle limitazioni inderogabili cui il potere viene sottoposto⁵⁶⁵. Ecco allora che, se il potere assume un carattere tirannico, i sudditi possono ricorrere alla "Legge antecedente", in base alla quale la sovranità è stata originariamente conferita al potere, esercitando il loro diritto di "appellarsi al porto" e, cioè, di reagire alla tirannia del sovrano attraverso un «diritto naturale di resistenza»⁵⁶⁶.

A diverse limitazioni del diritto di resistenza – che finiscono per non lasciare spazio alle teorie di tipo rimediale – riconduce la riflessione di Guizot⁵⁶⁷ sulla teoria della rappresentanza di Rousseau, fondata sull'assunto che «ogni rappresentazione è menzognera, ed ogni potere fondato sulla rappresentazione tirannica, poiché la libertà è la sovranità di se stesso, e l'uomo non è libero

⁵⁶¹ Cfr. Lee C. Buchheit, *Secession, the legitimacy of self-determination*, op. cit., pag. 52.

⁵⁶² Cfr. Thomas Hobbes, *Leviatano*, op. cit.

⁵⁶³ Lee C. Buchheit, *Secession, the legitimacy of self-determination*, op. cit., pag. 52.

⁵⁶⁴ Thomas Hobbes, *Leviatano*, op. cit., pag. 143.

⁵⁶⁵ John Locke, *Due trattati sul governo*, op. cit., par. 135.

⁵⁶⁶ John Dunn, *The political thought of John Locke*, Cambridge University Press, Cambridge 1969, pagg. 165 ss.

⁵⁶⁷ Cfr. François Guizot, *Della Sovranità*, op. cit..

fintantoché non obbedisce che alla sua propria volontà»⁵⁶⁸, in questo senso e se «ogni uomo è padrone di se stesso» allora «in nessun momento e a nessun titolo» può riconoscersi a qualcuno un «diritto su di lui se egli non lo consente» e «nessuna legge è legittima per lui se la sua volontà l'ha sanzionata» per cui «nessuno è tenuto ad obbedire alle leggi alle quali non abbia acconsentito»⁵⁶⁹ ma se alle stesse è stato dato il consenso, allora non esiste spazio per un diritto di resistenza. Anche Pufendorf – seguendo una simile linea di irrevocabilità del consenso – rifiuterà incondizionatamente il riconoscimento di una forma rimediale del diritto di secessione, individuando tuttavia nell'emigrazione individuale o di gruppo (e, quindi, anche di ampi gruppi della popolazione nonostante questo tipo di emigrazione, se coinvolgente alcuni specifici settori culturali e/o economici della società possa in certi casi finire per danneggiare lo Stato ancor più della secessione di una parte del suo territorio⁵⁷⁰) la valvola di sfogo capace di rappresentare la soluzione all'oppressione.

6. (segue) La teoria della giustificazione morale

La rassegna delle diverse teorie che nel tempo hanno provato a trovare una giustificazione della secessione compatibile con i concetti di integrità territoriale della statualità e esercizio della sovranità conduce sino alla riflessione di Buchanan sulla legittimazione morale dell'istanza disgregativa.

Esisterebbero, secondo l'autore americano, delle situazioni specifiche e determinate *ex ante* alla luce delle quali «la secessione è moralmente giustificata» e, di converso, «un'opposizione violenta ad essa sarebbe moralmente ingiustificata»⁵⁷¹. Nello sviluppare la sua teoria morale, inoltre, il filosofo americano ha elaborato anche i suoi profili critici, dotando così la sua teoria e la sua riflessione di una particolare forza. La relazione critica alla teoria morale, in ogni caso, ha definitivamente eliminato qualsiasi possibilità di giustificazione della violenza come reazione all'istanza secessionista, seppure questa sia illegittima: se esistessero argomenti e teorie capaci di rendere integralmente illecita l'istanza secessionista e se questi addirittura potessero ritenersi «in grado di invalidare l'argomento della

⁵⁶⁸ Cfr. Jean Jacques Rousseau, *Il contratto sociale*, Laterza Editore, Roma 1997.

⁵⁶⁹ François Guizot, *Della Sovranità*, *op. cit.*, pag. 66.

⁵⁷⁰ Samuel Pufendorf, *De Jure Naturae et Gentium*, trad. it. Franco Todescan e Fiammetta Palladini (a cura di), *“Il diritto della natura e delle genti”*, CEDAM, Padova 2018.

⁵⁷¹ Allen Buchanan, *Secessione. Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi*, *op. cit.*, pag. 54.

secessione» in maniera radicale «e di stabilire che la secessione, o la secessione in determinate circostanze, è moralmente sbagliata o illecita», secondo Buchanan, in ogni caso da ciò non potrebbe mai seguire la legittimazione «dell'uso della coercizione per contrastarla» perché se «qualcosa è moralmente sbagliato non consegue che sia lecito proibirlo con la forza»⁵⁷².

Il fondamento della teoria di Buchanan, nel suo sviluppo in dodici casistiche nelle quali deve considerarsi moralmente giustificata l'istanza secessionista, risiede nella definizione di "diritto morale", e cioè nell'individuazione di specifici diritti in capo all'individuo che, nella loro capacità di difendere e preservare i valori fondamentali della comunità sociale, debbono considerarsi parte dell'ordinamento imponendo alla comunità internazionale di darvi una espressione giuridica materiale.

Il primo caso di giustificazione della secessione risiede nella tutela della libertà⁵⁷³. In effetti, già le teorie assolute della libertà avevano estrinsecato un grande favore verso il diritto di secessione, inteso come illimitato, diffuso e legittimo. La libertà, tuttavia, non può essere intesa nella chiave assoluta così esplicitata; essa deve necessariamente essere sottoposta a limiti che garantiscano la pacifica convivenza degli individui. In questo senso, Buchanan sposa la teoria del "principio del danno", secondo cui «non è consentito di interferire con un individuo finché questi con le sue scelte non rechi danno ad altri»⁵⁷⁴. Emerge, quindi, il problema dell'individuazione di una nozione di danno, la cui definizione più semplice potrebbe essere quella di "conseguenza negativa della violazione di un diritto".

La lettura buchaniana della libertà limitata e, in particolare, del limite del danno inteso come violazione di un diritto altrui con effetti negativi, conduce ad una ulteriore problematizzazione: la secessione – in quanto capace di violare

⁵⁷² *Ibidem*.

⁵⁷³ Nella declinazione del primo caso di giustificazione morale della secessione Buchanan fa aperto riferimento alla teoria di Rawls della libertà incentrata sul «principio di maggiore uguale libertà» (John Rawls, *A theory of Justice*, Harvard University Press, Boston 1999, pag. 250) capace di giustificare l'emigrazione di massa riconducendola al principio di tolleranza e al principio del danno e così contraddicendo il concetto tradizionale di confine (un istituto umano volto a rispondere a bisogni umani): allorchè disattende la sua funzione il confine cessa di avere il senso giuridico per il quale è stato creato e «la presunzione a favore della tolleranza e della libertà fonda una presunzione a favore della secessione» (Allen Buchanan, *Secessione. Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi*, op. cit., pag. 59).

⁵⁷⁴ *Ivi*, pag. 57 – sul punto si v. anche Joel Feinberg, *Harm to Other*, Oxford University Press, New York 1984 ma anche Allen Buchanan e Dan W. Brock, *Deciding for others, the Ethics of Surrogate Decision-Making*, Cambridge University Press, Cambridge 1989.

negativamente i diritti di soggetti terzi – non deve anch'essa essere considerata un danno? In effetti, la più valida critica a questa teoria giustificativa è certamente quella che sostiene come la secessione causi un danno all'interesse dello Stato e dei suoi cittadini "residuali" a preservare il proprio territorio e, con esso, le risorse ivi presenti. Sul punto, seppure in risposta basterebbe una breve riflessione sul concetto di "legittimo possesso del territorio" che non può *ab origine* essere riconosciuto all'autorità statale *sic et simpliciter*, Buchanan sostiene che la secessione non possa rientrare nella definizione di danno proposta, in quanto fondare una opposizione al riconoscimento della secessione sulla base della teoria del danno rende necessario «provare che la secessione recherebbe un danno non solo in senso lato, ma un danno moralmente rilevante o della gravità morale richiesta per giustificare l'uso della forza atta a impedire la secessione»⁵⁷⁵. In questo senso, ad ogni modo, non viene trascurato come «tutte le argomentazioni contro il riconoscimento del diritto di secessione oppongono a questo il fatto che la secessione minaccia certi interessi» e proprio la portata morale di questi interessi, secondo gli oppositori più tenaci del diritto di secessione, «consente l'uso della forza per sopprimere la secessione»⁵⁷⁶.

Il secondo caso di giustificazione della secessione individuato da Buchanan è quello dell'"accrescimento della diversità"⁵⁷⁷, fondato sulla centralizzazione del valore della diversità inteso non solamente come bene per la comunità ma come garanzia del progresso sociale ed economico dei popoli. Secondo Buchanan, il grande ostacolo alle conquiste potenziali della valorizzazione della diversità risiede nel fatto che «pochi sono disposti ad ammettere che la diversità sia, intrinsecamente o strumentalmente, un bene impareggiabile»⁵⁷⁸. Sul punto, deve essere chiaro che "diversità" non significa affatto estrema parcellizzazione della società, ma anzi «il fatto che vi sia diversità tra le società politiche separate non

⁵⁷⁵ Allen Buchanan, *Secessione. Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi*, op. cit., pag. 58.

⁵⁷⁶ *Ibidem*.

⁵⁷⁷ Buchanan appare forzato laddove sostiene che per giustificare la secessione sulla base del profilo dell'"accrescimento della diversità" sia necessario garantire che la nascente società del nuovo Stato si configuri come società aperta e non chiusa. In effetti, tale specificazione appare diretta conseguenza della vicenda delle popolazioni kirghisi, che avanzarono un'istanza secessionista dall'Unione Sovietica allo scopo di creare un nuovo e indipendente Stato fondamentalista. Ad ogni modo, l'inserimento di un giudizio di valore privo di canoni di oggettivi sembra rischiare oltremodo di compromettere il processo di riconoscimento del diritto di secessione in chiave morale, e lo stesso Buchanan non darà a tale elemento una rilevanza tale da renderlo permeante.

⁵⁷⁸ *Ivi*, pag. 62.

garantisce che sia stato conseguito il bene della diversità, poiché questo bene dipende dal fatto che gli individui sono in grado di partecipare alla diversità»; in altri termini, «solo se i confini – politici, intellettuali, culturali ed estetici – delle varie società sono permeabili gli individui potranno sperimentare la diversità tra le società» e, quindi, «meno i confini sono permeabili, meno il bene della diversità potrà realizzarsi allorché una società si separi da un'altra attraverso la secessione; di conseguenza, meno i confini sono permeabili, meno forte si rivelerà l'argomento pro secessione fondato sull'accrescimento della diversità»⁵⁷⁹.

Il terzo caso è quella della preservazione della "purezza liberale", che ha inteso rileggere l'istanza secessionista traducendola in un mezzo di risoluzione di quello che Buchanan definisce il "paradosso liberale" consistente nel fatto che «lo schema di tolleranza del liberalismo consent[ia] lo sviluppo di comunità politiche o religiose (o politico-religiose, come nel caso delle teocrazie fondamentaliste islamiche) che possono infrangere la cornice liberale, distruggendo il sistema dei diritti civili e politici promossi dallo Stato»⁵⁸⁰. Ecco allora che consentire la secessione ai gruppi i cui valori fondanti minacciano la "cornice liberale" può rappresentare un antidoto alla sovversione del liberalismo stesso. In questo senso, potrebbe immaginarsi una traduzione in obbligo del diritto di secedere, da ascrivere però esclusivamente in capo ai gruppi che non siano disponibili a vivere all'interno della cornice liberale. Tale modalità di secessione potrebbe proficuamente disarmare le ragioni rivoluzionarie dei gruppi illiberali infra-statali, garantendo loro una diversa modalità di uscita dalla compagine statale contestata.

Ancora, un ulteriore caso è costruito intorno ai "limiti dei fini dell'associazione politica". In particolare, tenendo conto del fatto che uno Stato è un'unione politica e che ogni unione politica nasce sulla base di scopi e fini, non può negarsi che al raggiungimento di quei fini o, comunque, dal momento in cui quei fini non siano più raggiungibili o non vi sia interesse a raggiungerli, si apra uno spazio per il diritto di secessione dei gruppi autonomi intenzionati a costituire una nuova unità politica con scopi nuovi. Naturalmente, una siffatta lettura del problema della secessione pone dei limiti evidenti, a partire dall'individuazione del fine alla gradazione della sua chiarezza e intensità; ma anche capire quanto necessaria sia una chiara identificazione del limite del fine nell'accordo costitutivo nonché la necessità di quanto evidente debba risultare il raggiungimento del fine. Peraltro, «va tenuto

⁵⁷⁹ *Ibidem*.

⁵⁸⁰ *Ivi*, pag. 64.

presente che la maggior parte degli Stati esistenti al mondo non si sono formati per contratto, cosa quest'ultima che tipicamente avviene nel caso di accordi limitati come le alleanze in tempo di guerra; né si limitano al conseguimento di fini specifici»⁵⁸¹.

In quinta istanza, Buchanan propone l'utilizzo della teoria morale allo scopo di facilitare l'entrata degli Stati negli accordi politici attraverso l'uso della clausola esplicita del diritto di secessione. Tale argomento a sostegno della secessione «fornisce una buona base pragmatica al diritto costituzionale alla secessione»⁵⁸² che, anche in assenza di una previsione esplicita, favorirebbe la partecipazione alle unioni politiche ammettendo un diritto alla risoluzione dell'accordo unitario, abbandonando la concezione di adesione "incondizionata" i cui vincoli possano essere recisi solamente allorché il governo violi e calpesti i diritti individuali (secondo un diritto alla rivoluzione, come già visto per le teorie rimediali, mai concepito come diritto costituzionale ma sempre giustificato come diritto morale extra-costituzionale).

Naturalmente, l'intenzione di Buchanan non è quella di costituire un'arma giuridica nelle mani delle minoranze capace di dar loro il potere di entrare ed uscire dall'accordo politico unitario a seconda della convenienza valutata giorno per giorno. Al contrario, per porre dei limiti ad interpretazioni troppo liberali della sua teoria morale, l'autore americano propone di accompagnare un siffatto riconoscimento costituzionale della secessione con alcuni strumenti capaci di prevenire l'emersione di un'istanza secessionista. *In primis* il "diritto di veto di gruppo" (*group veto right*) sulla stregua del "diritto della maggioranza concorrente" proposto da Calhoun⁵⁸³; ma anche il "*nullification right*" (e cioè il diritto di annullamento) che garantirebbe alle realtà locali il potere di dichiarare nullo sul proprio territorio qualunque articolo della legge centrale (in particolare in contesti federali) non ritenuto coerente con i principi fondativi della realtà locale⁵⁸⁴.

⁵⁸¹ *Ivi*, pag. 68.

⁵⁸² *Ivi*, pag. 69.

⁵⁸³ Il quale, senatore della Carolina del Sud, sostenne una teoria particolarmente aperta ai diritti delle minoranze e dei gruppi infrastatali radicata nella forma di stato federale statunitense (cfr. John C. Calhoun, *A Disquisition on Government*, *op. cit.*) che ha trovato successivamente una applicazione concreta allorché le province canadesi di Manitoba e Newfoundland hanno rifiutato di approvare l'accordo di Meech Lake che avrebbe dovuto risolvere la questione dell'istanza secessionista del Quebec.

⁵⁸⁴ Una forma di "*nullification right*" è presente nella Costituzione canadese, che prevede una esplicita clausola di "*notwithstanding*" dai contenuti assimilabili.

Il sesto caso di giustificazione morale della secessione – prettamente riconducibile alle teorie rimediale – riguarda i casi di “ingiustizie governative” conclamate e, quindi, il metodo della “redistribuzione discriminatoria”. Esse possono estrinsecarsi in violazioni dei diritti fondamentali degli individui ovvero dei diritti propri degli Stati (anche qui, si fa sostanzialmente riferimento a sistemi federali). In questo senso, Buchanan sostiene che quando «il governo centrale viola i diritti fondamentali degli individui o degli Stati, ad esso si può opporre una resistenza violenta»⁵⁸⁵ e questa deve essere considerata legittima.

Il metodo della “redistribuzione discriminatoria” è stata utilizzato spesso come giustificazione dell’istanza secessionista fondandola su ragioni economiche sin dalle prime rivendicazioni degli Stati del Sud degli Stati Uniti contro le leggi federali accusate di favorire le nascenti industrie del nord a danno l’economia schiavista del sud⁵⁸⁶. Lo stesso è avvenuto successivamente nei paesi baschi, che denunciarono una situazione discriminatoria a causa della pressione fiscale sui propri cittadini in media tre volte superiore a quella degli altri cittadini spagnoli. Ancora, il Biafra (regione situata nel sud-est della Nigeria) fece leva sul fatto che il 22% della popolazione nigeriana ivi residente contribuiva per quasi il 40% alle entrate fiscali del governo nigeriano ricevendo però solo il 14% della redistribuzione di quei contributi, e ciò avvenne similmente nella provincia di Ketanga, in Congo, che accese i riflettori sul carico fiscale pari al 50% delle entrate totali a livello nazionale a fronte di un beneficio dal governo centrale fermo al 20% della redistribuzione di ritorno.

In ogni caso, il punto debole di tale teoria giustificativa della secessione risiede nel fatto che «la redistribuzione discriminatoria può essere perpetrata da una maggioranza senza alcuna violazione delle procedure legislative o giudiziarie» trovando pochi e complessi limiti alla propria rivendicazione; «questo perché ciò che risulta ingiusta è il contenuto di tale politica, e non il processo attraverso il

⁵⁸⁵ Allen Buchanan, *Secessione. Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi*, op.cit., pag. 71.

⁵⁸⁶ Secondo Buchanan, anche quella delle tredici colonie del Nord America dall’Impero Britannico fu una secessione, e fu una secessione giustificata proprio sulla volontà di sottrarsi a una redistribuzione discriminatoria: «l’obiettivo dei coloni non era quello di sovvertire il governo inglese, ma solo di sottrarre all’Impero una parte dei suoi possedimenti in Nord America» e, in questo senso, «la principale giustificazione per l’indipendenza americana era data dalla redistribuzione discriminatoria: la politica mercantilistica britannica operava sistematicamente a svantaggio delle colonie per favorire la madrepatria» (*Ivi*, pag. 82).

quale questo contenuto è realizzato», certamente legittimo a livello procedurale, «ovvero il metodo della sua interpretazione o della sua attuazione»⁵⁸⁷.

Sulla scorta della teoria della “redistribuzione discriminatoria” – e nel tentativo di correggerne i limiti più evidenti – Buchanan ha provato a delinearne una evoluzione costruendo intorno al generico diritto di secessione discriminatoria dei canoni di efficienza delle politiche dello stato centrale riconducibili ad oggettività. In questo senso, la giustificazione del diritto alla secessione è stata ricondotta ai soli casi di violazione dei diritti di una comunità locale che si discostassero in maniera ingiustificabile da ragioni di efficienza del complesso statale unitario, utilizzando il concetto di “ottimo paretiano” come metodo di valutazione della condotta del potere centrale.

Abbandonate le varianti economiche, Buchanan torna a ricercare casi di giustificazione morale dell’istanza secessionista in ragioni politiche riconducibili a argomenti nazionalisti e, quindi, all’autodeterminazione dei popoli. Una delle principali giustificazioni addotte a sostegno dell’istanza secessionista, in effetti, è storicamente stata rappresentata dall’argomento nazionalista e, cioè, dall’affermazione di un diritto di ogni popolo ad un proprio Stato⁵⁸⁸.

In opposizione alla teoria nazionalista, Gellner ha sostenuto la sua concreta inattuabilità in quanto se da un lato «esiste un vasto numero di potenziali nazioni sulla Terra», e «il nostro pianeta accoglie anche un certo numero di unità politiche autonome o indipendenti», allo stesso modo «secondo qualunque calcolo ragionevole il primo numero (quello delle nazioni potenziali) è probabilmente molto, molto più grande di quello degli Stati possibili e praticabili» rendendo impossibile ragionare su una applicazione duratura di una siffatta teoria, in quanto «non tutti i nazionalismi possono essere soddisfatti, e comunque non tutti allo stesso tempo» per cui «soddisfarne qualcuno significa deludere altri»⁵⁸⁹ senza risolvere in questo modo alcun problema.

⁵⁸⁷ *Ivi*, pag. 79.

⁵⁸⁸ A livello internazionale, la risoluzione 1514 delle Nazioni Unite ma anche la gli artt. 1 e 55 della Carta delle Nazioni Unite, e poi la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici come la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sui diritti economici sociali e culturali hanno in qualche forma declinato una forma di autodeterminazione dei popoli capace di integrare teorie giustificative della secessione di questo tipo, rendendo successivamente necessario ragionare sul termine “popolo” allo scopo di porre dei limiti alla disgregazione degli Stati plurinazionali.

⁵⁸⁹ Ernest Gellner, *Nazioni e nazionalismo*, *op. cit.*, pag. 2.

Buchanan rifiuta la critica della poca praticità di tale teoria, evidenziando invece come un limite più stringente debba essere ricercato nel rischio dell'effetto domino di una disgregazione incontrollata. La vera preoccupazione dell'autore americano, in questo senso, è che accogliere una teoria pura del nazionalismo si traduca presto nella creazione di una spirale senza fine di secessioni che non gioverebbero affatto neanche alla stessa teoria nazionalista. Nessuna nazione, infatti, finirebbe per sopravvivere più a lungo di quanto può impiegare una comunità a identificarsi come popolo rivendicando la propria indipendenza. Secondo Buchanan, la fortuna del principio di autodeterminazione sviluppatosi nel corso del XIX secolo è da ricercarsi nella sua genericità, alla luce del quale è stato interpretato con più o meno forza a seconda del contesto storico, politico e culturale, ma anche del momento o dello spazio nel quale se ne necessitava l'applicazione e che lo ha reso un «contenitore per tutta una serie di possibili principi che determinano le varie forme o i vari gradi di indipendenza»⁵⁹⁰.

Su di una simile base teorica viene sviluppato il caso dell'“autodifesa”, nell'ambito del quale Buchanan fonda la giustificazione del diritto di secessione sulla necessità di un gruppo di proteggere l'esistenza stessa dei propri membri da una aggressione letale. Tale teoria, quindi, giustifica la secessione come alternativa alla rivoluzione quando trova la propria causa in uno sterminio o in un genocidio in corso o concretamente minacciato da parte dello Stato da cui si intende secedere. La teoria dell'“autodifesa”, secondo le versioni più aperte, potrebbe essere applicata anche alle situazioni nelle quali dinanzi ad aggressione proveniente dall'esterno, lo Stato centrale non si adoperi per difendere la minoranza aggredita o, in una versione ancora più allargata di tale giustificazione, non abbia i mezzi e le capacità per farlo. Il sostegno a una siffatta formulazione della giustificazione del riconoscimento del diritto di secessione è individuabile, peraltro, anche nei lavori tipici del sistema di *common law* sulla “*defense of necessity*”, e cioè del diritto di violare determinati diritti altrui se necessario al tentativo di proteggersi da un male maggiore rispetto a quello che si arreca con tale violazione⁵⁹¹.

Ancora, un diverso caso è quello della “rettificazione di ingiustizie del passato”, basato sulla convinzione che debba concedersi il diritto di secessione a

⁵⁹⁰ Allen Buchanan, *Secessione. Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi*, op. cit., pag. 90.

⁵⁹¹ Nel concreto, tale teoria potrebbe giustificare la creazione di uno Stato curdo o armeno in territori oggi sotto la sovranità di nazioni che non stanno difendendo o non sono in grado di difendere tale popolo dalle aggressioni letali che sta subendo.

tutte quelle realtà locali e regionali che sono state ingiustamente incorporate in una unità più ampia, contrariamente alla volontà della maggioranza all'epoca espressione del gruppo. La giustificazione della secessione risiederebbe così nella riappropriazione da parte del legittimo proprietario di un territorio ad esso sottratto secondo una logica di «diritto di reclamare ciò che è proprio»⁵⁹².

Altro elemento che necessita tutela nel confronto fra gruppi, maggioranza e minoranze ma anche diversi gruppi identitari tutti egualmente minoritari, è quello della “salvaguardia delle culture”. In questa direzione tenta di muoversi Buchanan sviluppando una teoria morale del diritto di secessione in chiave di tutela del pluralismo. Possono, infatti, emergere situazioni nelle quali gli appartenenti a una minoranza culturale si trovino in una situazione di grave pericolo che li esponga al rischio dell'estinzione o della disintegrazione⁵⁹³. In effetti, «l'appartenenza culturale è importante anche perché, almeno per molti individui, la partecipazione a una comunità è di per sé un ingrediente fondamentale del contenuto della vita buona, e non semplicemente della sua forma»; in questo senso «la partecipazione a una comunità, per molte persone, è un bene intrinseco fondamentale e non soltanto una condizione per il conseguimento di altri beni o di mezzi per acquisirli» divenendo così «importante nella vita di un individuo» da finire per giustapporsi alla «comunità politica, professionale o estetica»⁵⁹⁴.

Il punto debole di tale teoria è l'impossibilità di sostenere una pretesa all'immutabilità della cultura e, quindi, alla necessità di distinguere fra la lesione di una identità culturale e, invece, la sua evoluzione. Di più, bisogna tenere in considerazione anche il fatto che alla base di un rigetto di tale teoria «ci può essere una semplice mancanza di spazio vitale o di altre risorse per permettere a ogni cultura di avere il proprio territorio autonomo»⁵⁹⁵. In sostanza, questa teoria può essere accolta solo ed esclusivamente apponendovi precise limitazioni, prima fra tutte la necessità che sia volta per volta dimostrata la «necessità di un gruppo di tutelare la propria cultura» unita alla capacità di questa necessità di «dare origine

⁵⁹² *Ivi*, pag. 119.

⁵⁹³ Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla previsione presente nell'accordo di Meech Lake di una particolare clausola che individuava nel Canada francese una vera e propria “società distinta” all'interno del paese. Tale clausola si era resa necessaria proprio alla luce della richiesta avanzata dalle popolazioni del Quebec (unite alla volontà di rispondere affermativamente a tale istanza da parte del governo centrale) di individuare una modalità compatibile alla garanzia dell'unità che preservasse in maniera forte e concreta la cultura franco-canadese.

⁵⁹⁴ *Ivi*, pag. 97.

⁵⁹⁵ *Ivi*, pag. 99.

di per sé a una pretesa valida al territorio»⁵⁹⁶ o, all'inverso, all'assenza di diritto di pretesa dello stato residuante sul territorio rivendicato.

Infine, Buchanan riflette sulla teoria di Beran⁵⁹⁷, fondata sull'idea che per la formazione di ogni obbligo politico sia necessario il consenso e, di converso, la sua assenza debba poter giustificare il potere di recedere da tale obbligo, anche attraverso l'istanza secessionista. Secondo Beran, in particolare, non potrebbe neanche vietarsi uno spazio di legittimità all'istanza secessionista – sulla base delle teorie del consenso – giustificandolo con l'esistenza di un diritto individuale alla secessione (e, quindi, con il diritto di emigrazione) se non fosse anche per il solo fatto che esso può avere modalità, costi o conseguenze proibitive. Buchanan prova a rafforzare la teoria di Beran lavorando sul concetto di consenso, superandone una visione assoluta secondo cui ogni soggetto debba sempre essere consenziente verso ogni decisione dell'autorità politica, declinandone una lettura ai fini della teoria morale della secessione di elemento che non superi il dovere delle «*persone [di] rispettare le leggi dello stato – in virtù di un obbligo generale*»⁵⁹⁸ seppure mantenendo un margine di libertà dinanzi alla diffusione del dissenso motivata da ragioni oggettive che contrastino in maniera determinante con il consenso a suo tempo accordato.

7. La secessione come problema irrisolto

Il desiderio di indipendenza politica appartiene intrinsecamente a ogni gruppo e minoranza sia esso di natura religiosa, etnica, culturale, storica e – nonostante questo possa essere espresso in un'infinita serie di diverse modalità – certamente la via dell'istanza secessionista appare non solamente quella storicamente più utilizzata ma, soprattutto, quella capace di rispondere al meglio ai diversi scopi che il gruppo identitario o la minoranza può voler raggiungere⁵⁹⁹.

Ebbene, almeno fino al XX secolo, l'istanza secessionista ha rappresentato «*the most conspicuous, as well probably the most usual, method of the creation of new States*»⁶⁰⁰, in particolare lungo l'arco temporale che va dal tardo XVIII secolo

⁵⁹⁶ *Ivi*, pag. 107.

⁵⁹⁷ Cfr. Harry Beran, *The consent Theory of Political Obligation*, Routledge, Londra 2019, pagg. 37-42.

⁵⁹⁸ Allen Buchanan, *Secessione. Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi*, *op. cit.*, pag. 125.

⁵⁹⁹ Cfr. Lee C. Buchheit, *Secession. The Legitimacy of Self-Determination*, *op. cit.*, pag. 12.

⁶⁰⁰ James Crawford, *The Creation of States in International Law*, *op. cit.*, pag. 247.

sino all'inizio del '900. Basti pensare, come già ricostruito *supra*, alla Guerra di indipendenza americana, ma anche alla alle rivoluzioni che hanno caratterizzato il continente sudamericano nel periodo post-coloniale; ancora, la secessione greca dall'impero Ottomano e quella belga dai Paesi Bassi. Non solo, nello stesso periodo «*there have been successful secessionary creations in the cases of Indonesia, North Korea, North Vietnam, Banglades and Guinea-Bissau*»⁶⁰¹ e non può neanche essere ignorata la vicenda della creazione dello stato d'Israele e alla questione territoriale e identitaria del popolo palestinese che essa ha lasciato irrisolta.

Ebbene, affrontando «la questione se esista una potestà od un diritto primigenio ed inalienabile, anteriore ad ogni statuizione positiva, capace di stabilire la costituzione, anche in condizioni di massima disorganizzazione, di *vacuum* giuridico, di rivoluzione»⁶⁰² appare oggi impossibile escludere «a priori e senza argomenti che vi siano circostanze in cui a un gruppo, che vive entro la giurisdizione dello Stato, sia concesso di aspirare alla propria completa autonomia politica» in ragione di particolari valori, identità o esperienze che lo caratterizzano «come ad esempio una concezione peculiare della comunità, o una particolare idea di vita religiosa»⁶⁰³. Questo, peraltro, non significa voler necessariamente ricostruire una modalità di espressione del diritto di secessione totalmente libera ed irragionevole, che finirebbe per danneggiare la stessa realtà costituenda, soggetta alla medesima facilità di disgregazione da cui ha tratto origine. Allo stesso modo, come si vedrà, «la ragione della richiesta di indipendenza da parte di un gruppo non deve necessariamente essere ricercata nell'ingiustizia con la quale vengono trattati i suoi membri» e deve, invece, aprirsi alla possibilità di accogliere la secessione anche nel caso in cui «i diritti individuali, morali e costituzionali di un gruppo non siano violati in alcun modo»⁶⁰⁴ e nondimeno vi siano ragioni idonee a spingere l'istanza secessionista (che, è utile precisarlo, non deve necessariamente coniugarsi in termini disgregativi).

In effetti, anche l'apparente disinteresse del diritto internazionale per i diritti collettivi, fra cui anche il diritto di secessione ma non solo questo, ha una chiara ragione storica che deve essere ricercata in due fattori specifici riconducibili al periodo fra la prima e la seconda guerra mondiale che avrebbero drasticamente

⁶⁰¹ *Ibidem*.

⁶⁰² Pietro Giuseppe Grasso, *Il potere costituente*, Giappichelli Editore, Torino 2006, pag. 6.

⁶⁰³ Allen Buchanan, *Secessione. Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi*, op. cit., pag. 26.

⁶⁰⁴ *Ibidem*.

influenzato «la poca attenzione dedicata ai diritti delle minoranze – distinti dai diritti umani individuali»⁶⁰⁵ nel diritto internazionale successivo.

Il primo fattore riguarda l'abuso perpetrato dalla Germania nazionalsocialista di Hitler, la cui politica di dominazione sul continente europeo fu giustificata con la tutela dei diritti delle minoranze tedesche nella «conquista della Cecoslovacchia e della Polonia con il proposito di evitare ai gruppi etnici tedeschi di quei paesi le persecuzioni delle maggioranze non germaniche»⁶⁰⁶.

Il secondo fattore, invece, è riconducibile alla «mancata attuazione effettiva e imparziale dei trattati sulle minoranze contenuti nel trattato di Versailles»⁶⁰⁷ e ciò nonostante allo stesso tempo, i diritti dei gruppi identitari e delle minoranze ebbero il ruolo già evidenziato nel contesto della struttura della Società delle Nazioni. Tali fattori, hanno inevitabilmente gettato discredito sulla nozione (assai più variegata) di minoranza, la quale ha dovuto così cedere il proprio posto di perno del sistema di tutela dell'individuo al concetto di diritti umani. Alla luce di tutto ciò, è «comprensibile che, nel nuovo ordine internazionale che le Nazioni Unite si sforzarono di realizzare in seguito alla disfatta della Germania, si nutrissero non pochi sospetti circa la nozione di diritto di una minoranza»⁶⁰⁸ e che l'interesse ad esse rivolto fosse sviluppato secondo canoni culturali e non politici proprio «nel timore che il riconoscimento di un non ben definito “diritto di autodeterminazione dei popoli” sarebbe equivalso al riconoscimento di un generico diritto di secessione per ogni gruppo etnico»⁶⁰⁹.

Sostanzialmente, in seguito agli eventi del primo Novecento, la comunità internazionale ha inteso «assumere atteggiamenti sfavorevoli e critici verso il *movimento* dei confini e la *moltiplicazione* degli stati»⁶¹⁰ proprio per il timore «che ogni attacco, come la secessione, possa mettere in discussione la sovranità esterna e diventare una minaccia in grado di sovvertire l'ordine giuridico e politico odierno»⁶¹¹ travolgendo integralmente la pace faticosamente raggiunta e ricostruita all'esito dei due più grandi conflitti che il mondo abbia conosciuto. Ciò non toglie, però, che il diritto internazionale sia oramai inderogabilmente chiamato

⁶⁰⁵ *Ivi*, pag. 49.

⁶⁰⁶ *Ivi*, pag. 28.

⁶⁰⁷ *Ibidem*.

⁶⁰⁸ *Ibidem*.

⁶⁰⁹ *Ivi*, pag. 49. Ma v anche Lee C. Buchheit, *Secession. The Legitimacy of Self-Determination*, *op. cit.*

⁶¹⁰ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, *op. cit.*, pag. 211.

⁶¹¹ *Ivi*, pag. 210.

a prendere atto dell'esistenza di una tavola di gradazione del conflitto fra gruppi e fra maggioranza e minoranze che, anche se ricondotto al principio di autodeterminazione, non può negare la contemplazione di una forma di rivendicazione della propria identità che può sfociare nell'istanza secessionista, una forma certamente estrema che solamente nella sua versione più drastica comporta la volontà di «costituire uno Stato del tutto indipendente e sovrano»⁶¹²

Ecco allora, che se l'istanza secessionista vuole essere tramutata in "diritto", esso deve essere considerato un elemento ultimo del processo volto a far emergere la suddetta istanza. Un "ultimo diritto", una ultima «posizione di vantaggio che può trarsi da un sistema che viene abbandonato e che si espone al rischio della dissoluzione»⁶¹³ dinanzi all'impossibilità di garantirne l'integrità.

7.1. Secessione individuale e istanza collettiva

Ulteriore variante del problema riguardante il concetto di secessione concerne la sua qualificazione quale strumento individuale (sostanzialmente riconducibile al diritto di libera migrazione) che mette in crisi, «a differenza dei casi di rivendicazione di separazione territoriale che caratterizzano la storia recente, le tradizionali concezioni dell'appartenenza»⁶¹⁴ e che si differenzia chiaramente dalla secessione quale strumento collettivo nella sua qualificazione di diritto azionabile da un gruppo con riferimenti territoriali capaci di fare da base ad una rivendicazione indipendentista. Tale distinzione evidenzia un importante punto di contatto di questi diversi approcci al tema rinvenibile nella rilevanza del concetto di proprietà che, nel caso della secessione collettiva emerge nella domanda di controllo e di possesso di un territorio comune di cui si contende la sovranità e che nella forma individuale mette in risalto la sostanza privata del diritto di proprietà, ponendo in risalto in entrambi i casi quanto il concetto di proprietà abbia svolto un ruolo capace di «concorrere a dividere o separare (appunto a secedere)»⁶¹⁵ la comunità sociale e politica in tutti i suoi angoli visuali, contribuendo in maniera decisiva alla problematizzazione di tutte le questioni riguardanti la creazione e la sopravvivenza dell'entità Stato.

⁶¹² Allen Buchanan, *Secessione. Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi*, op. cit., pag. 49.

⁶¹³ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 212.

⁶¹⁴ *Ivi*, pag. 31.

⁶¹⁵ *Ivi*, pag. 22.

Lo sviluppo del concetto di secessione nella sua prospettiva individuale – peraltro legata anche alla declinazione individualistica del diritto di resistenza – trova radice in un individualismo fondato sull'estraneazione del soggetto dalla società che lo circonda⁶¹⁶, e la sua prima esperienza nel III secolo d.C., con le prime esperienze eremitiche nella loro rilevanza anche territoriale, che spingeva l'eremita ad uno spostamento da un luogo frequentato e comune ad uno completamente isolato. In questa forma di secessione individuale primordiale, assai rilevante ha avuto il profilo spirituale, perno dell'esperienza eremitica: «questa *secessio* non era un atto di protesta, attraverso il quale ottenere qualcosa dalla comunità; (...) il viaggio di colui che si distacca è un percorso di auto-esplorazione concepito e intrapreso individualmente, che prevede il passaggio, per ragioni morali, di una frontiera geografica, ma in funzione extraterritoriale ed extramondana» con lo specifico scopo «di allontanarsi dal territorio e dalla mondanità della comunità»⁶¹⁷.

Peraltro, una particolare conseguenza di questa concezione individuale della secessione è la totale estrinsecazione dell'individuo dalle dinamiche di gruppo, oggetto del distacco, in una forma di totale «perdita del senso di appartenenza»⁶¹⁸ nella quale risiede un rifiuto specifico delle regole della comunità di cui si fa parte. Di più, l'individuo protagonista della secessione individuale rifiuta la propria partecipazione morale, fisica e spirituale nelle dinamiche di comunità abbandonandone i confini senza naturalmente violarli e senza negare l'autorità dell'ordine costituito. Semplicemente attraversa «i confini geografici in funzione extraterritoriale per marcare il distacco morale dalla società»⁶¹⁹.

In estrema sintesi, il termine secessione visto dall'angolo visuale del gesto individuale di distacco dalla comunità di appartenenza vede agglutinate al suo interno una serie di azioni fra loro differenti ma tutte rivestite di eguale rilevanza che postulano la negazione dell'autorità dello Stato e della sua giurisdizione. *In primis*, questa lettura della secessione implica una chiara rinuncia alla proprietà

⁶¹⁶ In effetti, «resta sempre uno spazio di non coincidenza fra Stato e nazione, identificabile con la necessità degli spostamenti di persone, nell'imbrigliamento di individui all'interno del nuovo Stato del quale non riconoscono la legittimità, e ai quali non resta che l'esercizio della forma individuale della secessione, la migrazione, o nella presenza costante di nuove minoranze nazionali all'interno delle nuove aggregazioni statali» (*Ivi*, pag. 220).

⁶¹⁷ *Ivi*, pag. 26.

⁶¹⁸ *Ivi*, pag. 27.

⁶¹⁹ *Ivi*, pag. 28.

come concetto giuridico tipico della statualità⁶²⁰: il secessionista infatti rifiuta il riconoscimento dei diritti rivendicati dall'altro sul territorio (proprietà privata) e di conseguenza nega una delle principali forme di espressione dell'individualità stessa. In secondo luogo, rifiuto totalmente i dogmi della territorialità statale, in una logica di uomo e individuo "dans-le-monde", negando anche la «proprietà comune del gruppo (territorio)»⁶²¹ e, di conseguenza, l'esistenza stessa di un gruppo riconosciuto quale comunità legata da radici, attualità e intenti.

La secessione individuale si è poi evoluta verso una forma di "secessione d'élite", riguardante – cioè – soggetti con particolari capacità che vengono spinti al distacco dalla collettività statale in ragione della propria situazione personale, economica e sociale più vantaggiosa rispetto a quella media della comunità di appartenenza, in una forma esplicita di rifiuto dei doveri di solidarietà imposti dalla vita in società. Esattamente all'opposto, invece, la forma di secessione individuale dei migranti economici e politici, i quali «rivendicano, ed esercitano praticamente, il diritto di fuga, di secessione, dalla "cultura" e dalla "comunità" di provenienza»⁶²² perché caratterizzata da elementi gravi di disagio e persecuzione personale che rendono impossibile la sopravvivenza stessa del soggetto secessionista, il quale esercita la "fuga" non tanto in ragione di una valutazione di opportunità volontaria, bensì nel tentativo disperato di trovare un miglioramento delle condizioni di vita se non – nei casi estremi – a tutela stessa della propria vita.

7.2. Profili integrativi e disgregativi dell'istanza secessionista

L'istanza secessionista, come già più volte accennato, non ha necessariamente caratteristiche disgregative⁶²³. Anzi, essa può emergere come

⁶²⁰ Una particolare attenzione deve essere posta al problema del rapporto fra concetto di proprietà e istanza secessionista, soprattutto trattando dei profili individuali della secessione. In effetti, concepire la secessione come diritto individuale e legarlo allo stesso tempo saldamente dal concetto di proprietà rischia di traghettare ad una complessa e pericolosa «identificazione della libertà con la proprietà» (*Ivi*, pag. 21) da cui conseguirebbe una titolarità ristretta dello stesso diritto individuale alla secessione che escluderebbe i non proprietari, «coloro che sono proprietari di nient'altro che del proprio corpo», dimenticando totalmente il valore intrinseco del corpo e delle capacità dell'individuo (sul punto si veda Sabrina P. Ramet, *Profit motives of secession*, "Society", volume 35, anno 1998, pag. 28).

⁶²¹ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 29.

⁶²² *Ivi*, pag. 31 e v. anche Sandro Mezzadra e Agostino Petrillo, *I confini della globalizzazione. Lavoro, culture, cittadinanza*, manifestolibri edizioni, Roma 2000.

⁶²³ Sviluppate la lettura del fenomeno secessionista in prospettiva dinamica, a partire dal confronto fra entità statale e comunità sub statali, può consentire di disinnescare il pericolo disgregativo. In

strategia di un gruppo identitario o di una minoranza volta ad ottenere particolari elementi favorevoli nel percorso integrativo alla base della formazione e del consolidamento della statualità, fungendo da strumento di rivendicazione della volontà di conservare la propria peculiare differenza. Naturalmente, tale particolare utilizzo dell'istanza (ma, soprattutto, del processo⁶²⁴) secessionista può estrinsecarsi in condotte assai differenti fra loro per gradazione e gravità della domanda ma anche delle modalità di affermazione della differenza, che possono portare tanto all'integrazione differenziata delle realtà identitarie di cui è composto lo Stato, quanto al più semplice adattamento delle stesse alla vita unitaria e alla conseguente confusione delle differenze in una nuova unica identità (si pensi, a mero titolo esemplificativo, all'esperienza degli Stati Uniti d'America).

Bisogna necessariamente distinguere, pertanto, il momento del conflitto da quello della rivendicazione: affermare l'esistenza di un'identità ulteriore e diversa rispetto a quella generalmente affermata in una realtà nazionale non significa necessariamente porsi all'esterno di essa; anzi, potenzialmente, l'idonea integrazione delle differenze può rappresentarne un nuovo arricchimento. E proprio «la storia, e nel relativo ambito la storia costituzionale, ha dimostrato quanto sia importante conciliare le aspirazioni autonomistiche di ogni comunità locale con le ragioni della convivenza pacifica in una organizzazione che abbia l'obiettivo di dare corpo e al contempo preservare l'identità di una nazione univocamente riconoscibile»⁶²⁵.

questo senso, non può ridursi la discussione sul tema alla risposta a domande *ex post* sul come si possa, garantendo l'unità, risolvere una crisi nazionale che veda scontrarsi diverse identità, diverse storie, diverse consapevolezze. Diversamente, si può ragionare *ex ante* su possibili antidoti alla secessione, al fine di evitare che istanze di riconoscimento si trasformino in una crisi dell'unità.

⁶²⁴ La chiave di volta di una nuova concezione dell'istanza secessionista risiede nella rilettura della stessa in termini temporali più ampi e, in particolare, guardando al complesso processo dal quale la stessa emerge piuttosto che alla sua sola fase conclusiva. A tale scopo, riveste una posizione preminente la rilettura della «centralità della questione dell'unità» nel suo portato di «un interesse specifico per l'integrazione» nel senso che «è ben possibile ricostruire l'integrazione come un processo il cui fine è l'unità» (Massimo Luciani, *Costituzione, istituzione e processi di costruzione dell'unità nazionale*, "Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti", volume 2, anno 2011, pag. 1). Tale opinione, peraltro, era già stata adattata specificamente al tema della secessione da Haljan, secondo il quale «*secession represents state-breaking and state-making: these are political matters antecedent to beyond the reach of law*» (David Haljan, *Constitutionalising secession*, Hart Publishing, Oxford 2014, pag. 1).

⁶²⁵ Renzo Dickmann, *La Corte costituzionale estende il paradigma dell'art. 6 Cost. a tutte le minoranze e contesta la competenza della legge regionale a identificare la popolazione locale come minoranza nazionale*, "Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo", volume 1, anno 2018, pag. 1.

L'esperienza più recente ha evidenziato un "ritorno alle origini" della funzione dei movimenti secessionisti, che hanno visto i gruppi identitari infra-statali e le minoranze tornare a rivendicare «la cultura e la lingua degli antenati» con ciò non necessariamente rinunciando o negando la «fedeltà verso lo Stato di cui sono cittadini», anche se spesso favorendo un processo definito di «*long-distance nationalism* che li induce in qualche caso (si pensi agli irlandesi ed agli ebrei) a sostenere i gruppi più estremisti nei paesi di origine»⁶²⁶. Proprio le istanze identitarie delle minoranze, in effetti, hanno rappresentato un elemento fondamentale di sviluppo per l'esegesi dell'idea moderna di statualità nonostante la loro caratterizzazione in termini esclusivamente disgregativi coerente con una declinazione prettamente centralistico-identitaria⁶²⁷ dell'idea di Stato (ovvero dell'idea di nazione⁶²⁸). Peraltro, attraverso una lettura capovolta delle medesime, queste possono divenire momenti di un percorso di reciproco riconoscimento⁶²⁹ ed

⁶²⁶ Susanna Mancini, *Minoranze autoctone e stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, op. cit., pag. 19.

⁶²⁷ Si condivide perciò l'assunto secondo cui, nonostante i più sostengano che «lo stretto collegamento fra lo stato e la costituzione ci dovrebbe indurre a intravedere, accanto alla crisi della statualità, una parallela, meccanicamente connessa, crisi della costituzione», invero «non ogni crisi della sovranità dello stato comporta, di per sé, una corrispondente crisi della costituzione» (Massimo Luciani, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, "Rivista di diritto costituzionale", anno 1996, pag. 163). Una riflessione, in effetti, meriterebbe il concetto di Costituzione come "limite per eccellenza" del potere, volto a tutelare la diversità e a garantire che la coesione e l'unità non si trasformino in un processo di cancellazione delle differenze (si veda fra tutti Peter Häberle, voce *Stato Costituzionale*, in Enciclopedia Giuridica Treccani; ma anche Laura Ronchetti, *Il nomos infranto: globalizzazione e costituzioni. Del limite come principio essenziale degli ordinamenti giuridici*, Jovene Editore, Napoli 2007).

⁶²⁸ Si noti come la definizione giuridica di "nazione" proposta dalla più autorevole dottrina sia quella di «cultura comune in un certo ambito sociale; 'cultura' (...) che è, innanzi tutto, 'popolare' e che poi viene riflessa e valorizzata nella letteratura e nelle altre attività intellettuali»: in questo senso, quindi, «il concetto e la realtà delle nazioni ha (...) carattere eminentemente 'storico'» e «il sentimento nazionale non può essere materia di obblighi, perché invece discende dalla storia, a sua volta insuscettibile di essere vincolata» (Augusto Cerri, *Istituzioni di diritto pubblico*, Giuffrè Editore, Milano 2006, pag. 93). I due concetti di Stato e nazione spesso appaiono, così, sovrapporsi, come fa notare contestando tale impostazione proprio Cerri e come appare per certi aspetti dimostrare la ricostruzione operata da Bin e Pitruzzella (Roberto Bin e Giovanni Pitruzzella, *Diritto Pubblico*, Giappichelli Editore, Torino 2016, pagg. 6-9).

⁶²⁹ Appare in questo senso utile richiamare la ricostruzione operata da Pinelli laddove si individua la principale caratteristica del moderno Stato costituzionale nella funzione di strumento di attuazione dei principi comuni allo scopo di garantire la pacifica convivenza della collettività (Cesare Pinelli, *Diritto Pubblico*, Il Mulino Editore, Bologna 2018, pagg. 92 ss.). Così procedendo, infatti, «l'analisi della secessione deve essere ricompresa in una più ampia discussione relativa alla natura del federalismo, ai diritti delle minoranze e alla nozione di cittadinanza nelle società multinazionali» (Susanna Mancini, *Ai confini del diritto. Una teoria democratica della secessione*, "Osservatorio Costituzionale", gennaio 2015, pag. 2).

emergere quale fattore di integrazione da porsi alla base di un'evoluzione del concetto di sovranità che sopravviva alla crisi dell'idea di Nazione.

In questo senso, l'istanza secessionista rappresenta potenzialmente la valvola di emersione delle questioni locali, nonché l'ingranaggio centrale di quel meccanismo volto alla protezione delle differenze storico-culturali e, quindi, alla tutela delle minoranze dalla "dittatura della maggioranza"⁶³⁰; non restando così costretta nella necessaria rottura dell'unità nazionale e potendosi trasformare in un percorso di consolidamento dell'unità attraverso l'integrazione delle diverse istanze emergenti.

Le strategie messe in campo in un processo secessionista, in definitiva, possono muoversi su di un vasto ventaglio di formule, a partire da metodi d'azione isolazionisti e sino a modalità di ricostruzione di un'identità preesistente; ancora, esse possono essere poste in essere rivendicando diritti individuali specifici per gli appartenenti alla comunità minoritaria e/o identitaria, ma anche in vere e proprie richieste di riconoscimento di diritti collettivi appartenenti alla comunità nella sua interezza. In questa complessa varietà di confronto con lo Stato centrale, peraltro, la modalità "indipendentista" appare la meno percorsa, oramai ampiamente sfavorita rispetto a quella "autonomista", capace di garantire tutti gli interessi in gioco garantendo tanto l'integrità della comunità statale e la "fedeltà" allo Stato dei gruppi minoritari, quanto la richiesta di questi volta ad ottenere specifiche situazioni di favore rispetto ad altri gruppi.

Il discorso sull'approccio disgregativo o integrativo che può essere alternativamente intrapreso dai gruppi identitari e dalle minoranze nel corso del processo secessionista è altresì applicabile anche alle modalità di gestione dello stesso da parte dello Stato, in quelle che a tutti gli effetti finiscono per rappresentare delle vere e proprie risposte di natura politica all'istanza secessionista. Lo Stato, infatti, può rispondere alle domande provenienti da tali entità presenti al suo interno tanto in maniera integrativa (proponendo soluzioni che puntino alla conservazione dei patrimoni identitari, etnici e culturali, dei gruppi di cui è formato) quando con approccio disgregativo (forzando la volontà di

⁶³⁰ Definizione coniata da Tocqueville (Alexis de Tocqueville, *La democrazia in America*, EUTET, Torino 2014) facendo riferimento a quell'assunto secondo cui qualsiasi decisione presa dalla maggioranza di un popolo dovesse essere necessariamente accettata dalla parte rimasta in minoranza che, sostanzialmente, fintanto che rimane in minoranza deve rassegnarsi all'irrelevanza. In questo senso, proprio trattando di una istanza secessionista, la Corte Suprema canadese ha sostenuto che «*Democracy means more than simple majority rule*» (*Reference re Secession of Quebec*, [1998] 2 S.C.r. 217, Corte Suprema del Canada, pag. 81).

eliminare ogni differenza riducendola ad unità). Tale seconda categoria non deve essere sottovalutata allorché si approfondisce il reale potenziale disgregativo dell'istanza secessionista, basti pensare a quanto l'estrema estrinsecazione di tale approccio consiste in "metodi" di superamento violenti del conflitto quali il genocidio, i trasferimenti coatti della popolazione e l'integrazione forzata, cartina tornasole dell'intento antidemocratico alla base di una siffatta modalità di risposta⁶³¹.

Al contrario, i "metodi" dell'integrazione appartengono alle numerose forme di approccio all'istanza secessionista (ad esempio «incoraggiando o obbligando i giovani che di essi fanno parte a frequentare le stesse scuole, favorendo iniziative pubbliche e private che combattono la segregazione»⁶³²) che perseguano lo scopo di «assopire il sentimento di alienazione o di estraneità dei gruppi minoritari»⁶³³ sviluppando specifiche modalità di "assimilazione" o di "fusione" – con mezzi e risultati assai differenti fra loro – delle diverse comunità identitarie, capaci di risolvere il conflitto quando rinunciano a perseguire la loro riduzione ad uno in un'identità nazionale unica e condivisa (unità etnica⁶³⁴) e tentano, invece, di sviluppare l'unità della comunità facendo confluire le diversità in un pluralismo che conservi le peculiarità singole rendendole compatibili con lo stare insieme.

Infine, un ulteriore modo di confrontarsi con il processo secessionista è quello di accettare e riconoscere la diversità, non necessariamente integrandola in via formale. Esso mira a alleggerire il conflitto piuttosto che risolverlo – e ciò può avvenire anche con modalità di applicazione non democratiche, come ad esempio il "controllo egemonico" che si realizza «mediante forme di dominazione coercitiva delle comunità più deboli da parte del gruppo più forte»⁶³⁵ – con strumenti spesso

⁶³¹ Se il genocidio, infatti, «è radicalmente inaccettabile per la violazione che esso comporta dei più elementari diritti umani e dei principi su cui si fonda qualunque ordinamento civile» e i trasferimenti coatti di massa seppure «non sono certo da incoraggiare» allo stesso modo «se l'alternativa sta nel violare i diritti di autodeterminazione e di soggiorno di alcune popolazioni obbligandole a lasciare i loro domicili o esporre le stesse popolazioni e i loro antagonisti al rischio di guerre sanguinose o, peggio, di genocidi, è difficile non scegliere» la strada della secessione «per quanto esecrabile possa apparire» (Susanna Mancini, *Minoranze autoctone e stato. Tra composizione dei conflitti e secessione, op. cit.*, pag. 25).

⁶³² *Ivi*, pag. 26.

⁶³³ *Ibidem*.

⁶³⁴ L'esperienza sovietica e quella jugoslava dimostrano che «l'assimilazione non è riuscita a garantire la pacifica convivenza di tutti i gruppi» in quanto «il sistema dell'integrazione tende a fallire come strumento per la soluzione dei conflitti identitari quando questi scaturiscono non dall'intento di ottenere uguali possibilità per gli appartenenti al gruppo, ma da un forte sentimento nazionale» (*Ivi*, pag. 30).

⁶³⁵ *Ivi*, pag. 32.

molto evoluti quale quello dell'arbitrato, caratterizzato dalla neutralità nei confronti del problema che pone l'accento non sui contenuti della formula risolutiva ma sulla terzietà e neutralità del soggetto chiamato a dirimere la controversia, ovvero attraverso la via della "mediazione" e cioè dell'accordo fra le parti in causa. Infine, attraverso il c.d. "consociativismo" e cioè utilizzando il mezzo del «bilanciamento multiplo»⁶³⁶ delle ragioni e delle istanze in gioco.

7.3. Il metodo per opposizioni: Allen Buchanan

Un particolare e utile metodo di approccio al concetto di secessione è stato offerto alla fine degli anni novanta dal Buchanan⁶³⁷, il quale per primo ha analizzato l'istanza secessionista, le sue modalità di estrinsecazione e la sua possibilità di risoluzione seguendo un metodo per opposizioni suddiviso in cinque categorie: secessione individuale vs. secessione di gruppo; secessione centrale vs. secessione periferica; secessione nazionale vs. secessione locale; secessione di una maggioranza vs. secessione di una minoranza e, infine, secessione della parte progredita del paese vs. secessione della parte arretrata del paese.

L'obiettivo di una siffatta ricostruzione del problema della garanzia dell'unità dello Stato unita e capace di convivere con il riconoscimento e la tutela del particolarismo aiuta a cogliere alcuni aspetti centrali per la corretta qualificazione dell'istanza secessionista e la sua collocazione rispetto ai numerosi diversi ma affini concetti giuridici insieme ai quali si trova spesso analizzata.

La prima opposizione evidenzia il rapporto che intercorre fra l'istanza secessionista di un gruppo e le possibili ragioni alla base della rottura del patto di convivenza sul quale trova fondamento l'unità dello Stato di appartenenza. In questo senso, Buchanan riconduce la secessione individuale al concetto di disobbedienza civile⁶³⁸ e, quindi, il movimento secessionista alla reazione morale e la sua giustificazione alle medesime e specifiche eventualità che giustificano il gesto individuale (al quale, peraltro, viene aggiunta la ragione del fallimento dell'istanza collettiva di secessione). Riconoscere all'individuo il libero diritto di

⁶³⁶ Arend Lijphart, *Majority Rule versus Democracy in Deeply Divided Societies*, in Nic Rhodie e Winifred Crum Ewing (a cura di), *Intergroup Accommodation in Plural Societies*, Palgrave Macmillan, Londra 1978.

⁶³⁷ Allen Buchanan, *Secessione. Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi*, op. cit.

⁶³⁸ Cfr. Henry David Thoreau, *Civil Disobedience*, trad. it. Piero Sanavio (a cura di), BUR, Milano 2013.

lasciare il proprio paese attraverso le migrazioni può rappresentare il fondamento di una teoria giustificativa della secessione, quale estensione al gruppo di un diritto individuale che si evolve in diritto collettivo, lasciando quale unico modo irrisolto il problema territoriale. Proprio questo è l'oggetto della seconda opposizione, quella fra secessione centrale e secessione periferica, che vede come proprio oggetto proprio la localizzazione del territorio rivendicato: una porzione di territorio individuata all'interno dei confini dello Stato ovvero una terra terza, soggetta a una sovranità non riconducibile allo Stato di appartenenza e quindi capace grazie alla sua condizione di estraneità al conflitto secessionista di risolvere il nodo territoriale di cui alla prima opposizione. Ecco allora che difficilmente potrebbe negarsi un movimento secessionista consistente in una migrazione di gruppo in un territorio indipendente da qualsiasi sovranità, nel quale costituire un'entità statale nuova e indipendente diversa da quella pre-esistente. Tale particolare modello di secessione, peraltro, non è immune da problemi peculiari: primo fra tutti quello della migrazione di soggetti fondamentali per la sopravvivenza dello Stato (si pensi, a mero titolo esemplificativo, a soggetti con particolari capacità culturali, scientifiche *et similia* ovvero a eventuali individui titolari della parte maggioritaria della ricchezza del paese di provenienza). L'affermazione della secessione "periferica", quindi, pone il medesimo problema di sopravvivenza della parte restante dello Stato che emerge – *a contrario* – dall'istanza "centrale", cioè quella di una porzione di territorio già sottoposta alla sovranità statale che porta con sé «beni pubblici, quali la difesa nazionale garantita allo stato restante, poiché l'esclusione dello stato interno da un simile beneficio può rivelarsi impossibile o assai onerosa»⁶³⁹.

Il terzo modello per opposizione proposto è quello fra secessione nazionale e secessione locale, fondato sul presupposto che l'istanza secessionista non provenga solamente e necessariamente dalla pretesa di indipendenza vantata da una comunità che aspiri a divenire Stato indipendente, ma possa identificarsi anche nella domanda – avanzata da un gruppo appartenente ad una realtà interna allo Stato – di costituire un'entità locale propria. Di più, tale entità locale "nuova" può formarsi attraverso la divisione di una singola entità esistente ovvero generarsi dall'unione di entità diverse che si uniscono, ma anche da loro porzioni. Proprio alla possibilità di una nuova compagine locale originatasi per l'occasione

⁶³⁹ Allen Buchanan, *Secessione. Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi*, op. cit., pag. 39.

dall'unione di diverse realtà territoriali o da loro porzioni non precedentemente collegate politicamente Buchanan riconduce la clausola della costituzione svizzera che prevede la possibilità dei cantoni di dividersi, smembrarsi, unirsi fra loro. In questo senso, si individua un primo riconoscimento della secessione nella sua forma locale, che conferma come l'unico reale nodo apparentemente insuperabile della questione secessionista sia di fatto rappresentato dalla tutela assoluta dell'integrità territoriale dello Stato.

L'opposizione fra secessione di una maggioranza e secessione di una minoranza evidenzia come l'istanza secessionista vada oltre il ruolo alla stessa attribuita di strumento di garanzia dei gruppi minoritari, anzi evidenzia come in linea di principio «l'area secessionista può essere maggioritaria non solo dal punto di vista demografico, ma anche geografico»⁶⁴⁰ e che, di conseguenza, il tema del conflitto secessionista deve ricomprendere non solamente in casi in cui si rivendici una divisione e una indipendenza ma anche quelli nei quali la stessa emerge di fatto come tentativo di esclusione dalla comunità statale di un gruppo. In questo senso, Buchanan sostiene che ragionare su una teoria costituzionale che accolga il diritto delle minoranze di secedere dalla maggioranza, non possa che implicare altresì una automatica e corrispondente accettazione del diritto delle maggioranze di escludere le minoranze, così aprendo a tutta una serie di ulteriori questioni problematiche ulteriori a quelle già esistenti in merito alla materia secessionista.

Infine, il metodo oppositivo affronta l'origine della maggior parte della casistica riguardante il tema della secessione: la questione della secessione della parte più progredita dello Stato, che vede nella secessione la modalità più efficace per migliorare le proprie condizioni di vita e ottimizzare la propria condizione economica. La secessione della parte progredita del paese è evidentemente preminente rispetto a quella della parte arretrata del paese del resto, ed in effetti è evidente che una parte economicamente arretrata, tecnologicamente non al passo ovvero priva di risorse naturali o infrastrutture strategiche per il proprio sviluppo non potrebbe godere di alcun giovamento dalla rottura del patto unitario con la parte "ricca" del suo paese. In questo senso, Buchanan evidenzia come «il principio di giustizia distributiva richiede una certa redistribuzione di benessere da chi sta meglio a chi sta peggio», una redistribuzione che non può che cessare «quando la parte progredita si ritira dallo schema cooperativo in virtù del quale è

⁶⁴⁰ *Ivi*, pag. 41.

unita alla parte depressa»⁶⁴¹, così marchiando di una immoralità⁶⁴² originaria l'istanza alla sua base⁶⁴³.

⁶⁴¹ *Ivi*, pag. 42.

⁶⁴² L'immoralità originaria della secessione della parte più progredita del paese mette peraltro in crisi l'intera teoria della sovranità statale in relazione alla distribuzione delle risorse mondiali, evidentemente distribuite in maniera iniqua. Se, come affermato, una secessione mossa da volontà di godere unicamente delle risorse e del progresso raggiunto, così privandone una porzione di paese che non collabora adeguatamente all'economia nazionale è comunemente riconosciuta come ingiusta, quale credibilità morale può avere l'attuale stato della distribuzione delle risorse a livello internazionale? Se di fatto ogni realtà statale a trovato origine in un evento assimilabile alla secessione (sia esso rivoluzionario, disgregativo, autodeterminativo), questo stato post-secessionista non è altresì moralmente ingiusto? Ancora, se i secessionisti contro cui viene mossa la critica della violazione della giustizia distributiva potrebbero eccepire l'ingiustizia di un'iniqua politica distributiva, lo stesso non potrebbe dirsi a livello internazionale. Senza entrare nel dibattito che ha caratterizzato il confronto fra le teorie libertarie antidistributive e quelle welfariste redistributive, il problema della secessione della parte progredita del paese certamente propone problematiche assai più vaste di quelle esclusivamente riguardanti il problema dell'istanza secessionista in se considerata.

⁶⁴³ Dato atto del fatto che le differenti condizioni socio-economiche e di sviluppo delle diverse zone che compongono una nazione hanno origine da fattori storici e di risorse naturali, e che gli stessi fattori storici sono direttamente collegati a questi ultimi, Buchanan non ha dubbi nell'affermare che «la maggior ricchezza degli abitanti dell'area secessionista è dovuta, in larga parte, alle maggiori risorse naturali di quell'area» e molto difficilmente a meriti oggettivi della comunità che ne è titolare, pertanto, «se la totalità delle risorse naturali del paese appartengono all'intera popolazione del paese», come di certo deve ritenersi fintantoché questo è unito, «allora potremo ugualmente concludere che la secessione della parte progredita è ingiusta» (*Ibidem*).

Capitolo IV – Riflessioni sulla costituzionalizzazione della secessione

*«Allora farai il tuo dovere, Sancio,
perché, per attaccare simili battaglie,
non si richiede l'essere armato cavaliere.»*

*«En eso harás lo que debes, Sancho,
porque para entrar en batallas semejantes
no se requiere ser armado caballero.»*

(Miguel de Cervantes, "Don Chisciotte della mancia", XVIII)

1. Costituzione e contesti culturali: la dottrina della costituzione come "scienza della cultura" di Peter Häberle

Per intraprendere un percorso di rilettura costituzionale del concetto di secessione deve essere preliminarmente definito il campo nel quale procedere all'analisi delle differenze all'interno della moderna statualità, incontrovertibilmente caratterizzata dal pluralismo, a sua volta in grado di generare conflitti spesso di difficile risoluzione. In questo senso, si prenderanno le mosse dalla riflessione di Häberle sulla funzione e il ruolo della cultura⁶⁴⁴ nell'ambito della dottrina costituzionale, per giungere sino alle riflessioni sullo strumento del riconoscimento e sui diritti fondamentali di Ridola, consapevoli che tale itinerario rappresenti una scelta di metodo e di intenti, strettamente correlata con le intenzioni di riflettere sullo spazio esistente per una costituzionalizzazione della secessione.

A tali scopi, appare utile soprattutto la nuova concezione che Häberle propone del rapporto fra Stato e costituzione – riletto alla luce dell'intersecazione fra i concetti di natura e cultura e, quindi, fra teoria dello Stato e dottrina costituzionale – a partire da letture di autori classici come Smend e Arndt e nella convinzione che «tutti noi, pur essendo sulle "spalle" di questi "giganti", rimaniamo "nani" e solo occasionalmente scorgiamo rispetto a loro qualcosa più lontano»⁶⁴⁵.

⁶⁴⁴ Häberle definisce la cultura, richiamando la «definizione classica di E.B. Tylor», è cultura (Kultur) o civiltà (Zivilisation) un insieme complesso che include conoscenza, fede, arte, morale, legge, costumi e ulteriori facoltà e consuetudini che l'uomo ha acquisito in quanto membro della società» (Peter Häberle, *Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura*, op. cit., pag. 19 facendo riferimento a Edward Burnett Tylor, *Die Kulturwissenschaft*, in René König e Axel Schmalfluss, *Kulturanthropologie*, Düsseldorf Econ, Monaco di Baviera 1972, pagg. 51-52)

⁶⁴⁵ Peter Häberle, *Lo Stato costituzionale*, op. cit., pag.18.

Secondo la teoria di Häberle il concetto di Stato deve essere riformulato sulla base di nuove “premesse antropologico-culturali” costituite dall’impianto democratico e dal fondamento della dignità umana, individuando negli individui (*rectius*, nei cittadini) la fonte dello Stato e della costituzione⁶⁴⁶. «Il potere dello Stato (*Staatsgewalt*)», afferma Häberle, «deve essere immaginato come una forza determinata in senso culturale e non invece come una forza determinante in senso naturale»⁶⁴⁷, non potendo rifuggire dal fatto «che le stesse oggettivazioni materiali e le cristallizzazioni culturali sono, quanto a potenza e realtà, le materie prime di ogni tipo di elaborazione e sviluppo delle costituzioni, cioè di interpretazione, riforma e procedura costituente»⁶⁴⁸.

Häberle lavora su una multipartizione dell’analisi del concetto di cultura: di tipo storico, ragionando sul ruolo della cultura quale mezzo di formazione della tradizione e del patrimonio sociale; di tipo normativo⁶⁴⁹, intendendo la cultura come l’insieme delle regole e delle forme di vita che conformano la società fornendo le basi per lo sviluppo dei suoi ideali e valori; di tipo psicologico, nel senso di “adattamento in funzione di *problem solving*” e, quindi, intesa come processo di “apprendimento o come acquisizione di abitudini”; di tipo strutturale, e cioè come mezzo di acquisizione di “*patterns*” e cioè di modelli di comportamento; infine di tipo genetico, intendendo la cultura come il prodotto di un insieme di idee e simboli caratterizzanti⁶⁵⁰. Secondo questa multipartizione, quindi, «la cultura consiste in modelli espliciti e impliciti di comportamento, che sono acquisiti e tramandati attraverso simboli e rappresentano le acquisizioni specifiche di un gruppo di uomini, reificazioni contingenti incluse», caratterizzata da un nucleo essenziale consistente «in idee tradizionali, derivate e selezionate dalla storia, e soprattutto

⁶⁴⁶ Cfr. Peter Häberle, *Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura*, op. cit., ma anche, in parte, Peter Häberle, *Lo Stato costituzionale*, op. cit.

⁶⁴⁷ Peter Häberle, *Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura*, op. cit., pag. 34.

⁶⁴⁸ *Ivi*, pag. 51.

⁶⁴⁹ Secondo Rossi, il significato normativo sin «dal concetto greco di παιδεία al concetto rinascimentale di humanitas, fino al concetto moderno di cultura e di civiltà» è quello “preminente”. In particolare, «“cultura” e “civiltà” sono stati impiegati di solito come concetti di valore, come designazioni valutative che implicano la proposta di un determinato ideale di vita – dell’individuo singolo o del gruppo sociale» e «sotto questa prospettiva “cultura” e “civiltà” – nelle diverse caratteristiche in base alle quali sono state definite – esprimono non già una situazione di fatto, ma uno stato da realizzare (e solo in un secondo tempo indicano il grado, maggiore o minore, del processo di realizzazione)» (Pietro Rossi, *Cultura e antropologia*, Einaudi editore, Torino 1983, pag. 4).

⁶⁵⁰ Cfr. Peter Häberle, *Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura*, op. cit., pag. 20.

nei valori attribuiti a tali idee»⁶⁵¹, così divenendo di fatto un “sistema” concepito come prodotto storico di eventi, azioni e una precisa stratificazione di elementi da cui non può successivamente prescindersi.

L’idea alla base della teoria häberliana è riconducibile ad una lettura scientifica dei termini “cultura” e “civiltà” – approfondita da diversi studiosi della cultura e dell’antropologia anche in Italia – fondata sul «riconoscimento dell’esistenza storica di *culture* e di *civiltà* diverse, tra loro irriducibili, ognuna delle quali possiede un proprio sistema di valori»⁶⁵². Sul punto Rossi⁶⁵³ ricostruisce la posizione di due autori centrali: Spengler⁶⁵⁴, che ha evidenziato la necessità di leggere la storia come conseguenza di una serie molteplice di eventi provenienti da fonti differenti (le *Kulturen*) in una successione di epoche sino al suo esaurimento, dando così vita alla *Zivilisation*⁶⁵⁵; e, in modo non dissimile, Toynbee⁶⁵⁶ che ha impostato «un’analisi comparativa delle civiltà, intese come campi di studio storico di per sé intelligibili, a un livello di esistenza superiore a quello delle società primitive», alla luce della quale interpretare «la genesi di una civiltà come la “risposta” riuscita a una “sfida” posta a un certo gruppo dall’ambiente naturale o sociale in cui si trova a vivere, cioè come la soluzione adeguata di un determinato problema – e lo sviluppo successivo di essa come una serie di risposte, più o meno adeguate, a ulteriori sfide»⁶⁵⁷. Nel senso tracciato da Toynbee, in particolare, una lettura procedurale dell’istanza secessionista può trovare giustificazione in questo ruolo responsivo del processo di sviluppo di una società dinanzi alle “sfide” della storia, anche di tipo identitario, culturale e potenzialmente disgregative. Rileggere il concetto di “secessione” come momento di confronto delle differenze (e, quindi, del pluralismo) all’interno della compagine statale, infatti, permette di metterne in luce le potenziali capacità integrative e, addirittura, di salvaguardia dell’unità allorché l’istanza secessionista venga affrontata in modo inclusivo e non oppositivo.

⁶⁵¹ *Ibidem*.

⁶⁵² Pietro Rossi, *Cultura e antropologia, op. cit.*, pag. 16.

⁶⁵³ *Ivi*, pagg. 16-17.

⁶⁵⁴ Oswald Spengler, *Der Untergang des Abendlandes*, Bibliographisches Institut GmbH, Monaco di Baviera 1918.

⁶⁵⁵ Sul tema del rapporto fra *Kultur* e *Zivilisation* appaiono fondamentali e dirimenti le riflessioni di Paolo Ridola, *Stato e costituzione in Germania*, Giappichelli Editore, Torino 2016.

⁶⁵⁶ Arnold J. Toynbee, *A Study of History*, Oxford University Press, Londra 1934.

⁶⁵⁷ Pietro Rossi, *Cultura e antropologia, op. cit.*, pag. 17.

La chiave della dottrina della costituzione come scienza della cultura è da ricercarsi proprio nel “riconoscimento” della “pluralità delle culture”, in un moto che «presuppone da un lato una concezione della storia come processo pluridirezionale, irriducibile a uno schema unitario di sviluppo, e dall’altro una nozione scientifica della cultura come il complesso dei modelli di comportamento, forniti di carattere normativo, in cui si incorporano i valori di un particolare gruppo sociale»⁶⁵⁸. Tutto ciò implica «il rifiuto della pretesa di ricondurre le diversità culturali a una matrice unitaria» conducendo alla necessaria «negazione dell’esistenza di valori assoluti comuni a tutte le culture» e della illegittima attribuzione «di un valore privilegiato a una cultura particolare», trovando compimento nella affermazione «dell’eguaglianza assiologica delle varie culture e, al limite, della loro incomparabilità»⁶⁵⁹.

La teoria della costituzione come scienza della cultura si inserisce in questo quadro, ponendo le proprie fondamenta sul concetto di “cultura” come «mediazione di cosa è Stato – questo è l’aspetto *tradizionale*» e di «ulteriore sviluppo di cosa è Stato – questo è l’aspetto *innovativo*», traendo elementi fondativi anche dalla trasformazione sociale e riconoscendo le differenze, secondo una logica di fondo per cui «una comunità politica può avere diverse culture – questo è l’aspetto *pluralistico*»⁶⁶⁰. Se, quindi, la “cultura” è uno strumento di mediazione coinvolto nella formazione dello Stato, esso rappresenta altresì il mezzo attraverso il quale accompagnarne lo sviluppo, secondo un processo che non può che essere di tipo pluralistico volendo preservare l’integrità della struttura statale. Infatti, come l’esperienza ha già ampiamente dimostrato, approcciare allo sviluppo culturale e identitario della comunità statale – soprattutto quando essa è composta da una serie di diversi gruppi locali e minoritari – segna l’inevitabile apertura di un percorso di conflitto e disgregazione che può essere proficuamente evitato incanalando le istanze dei gruppi minoritari nei gangli del confronto politico assai più che in quelli della lotta per il predominio egemonico sulla comunità statale esistente.

Ecco, quindi, che la teoria häberliana «ha per oggetto quel *tipo* della costituzioni democratiche» composte «di elementi reali e ideali – concernenti lo Stato e la società» i quali «disegnano una situazione normativa ottimale e una

⁶⁵⁸ *Ivi*, pag. 29.

⁶⁵⁹ *Ivi*, pag. 131.

⁶⁶⁰ Peter Häberle, *Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura*, op. cit., pag. 20.

situazione di fatto possibile» fra cui spicca un'idea di «principio della sovranità popolare» che rinuncia al dogma della sua formulazione come «competenza dell'arbitrio o come entità mistica al di sopra dei cittadini», e che ne propone una riformulazione che ponga al centro della definizione il ruolo della comunità intesa come singoli e come collettività caratterizzata da «un'unione costantemente da loro voluta e della quale rispondono pubblicamente», rappresentando un elemento inserito in un quadro volto a generare «una democrazia costituzionale dei cittadini il cui principio è il pluralismo»⁶⁶¹.

Gli approdi della teoria häberliana offrono elementi di riflessione sulla costituzionalizzazione (anche) del diritto di secessione fornendo spunti di enorme rilievo. Volendo intendere per “costituzione” non soltanto un “compendio di regole” di tipo normativo, ma invece e soprattutto «una condizione di sviluppo culturale di un popolo» – utile a servire «da strumento all'autorappresentazione culturale, da specchio del suo patrimonio culturale e da fondamento delle sue speranze»⁶⁶² – allora la costituzione considerata come elemento “vivente”⁶⁶³ diviene un'opera «di tutti gli interpreti della società aperta», una «espressione e *medium* di cultura» capace di fare da «cornice per la riproduzione e recezione di culture» e da «memoria culturale di “informazioni”, esperienze vissute, saggezze tramandate»⁶⁶⁴ valendo in senso culturale e radicandosi in una profondità inedita capace di oltrepassare il suo mero dato letterale⁶⁶⁵.

Ecco allora che anche i valori e i sistemi di valori⁶⁶⁶ (tanto quanto gli “obiettivi educativi” e i “valori di orientamento”) sono da ricondurre a contesti

⁶⁶¹ *Ivi*, pag. 31.

⁶⁶² Peter Häberle, *Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura*, op. cit., pagg. 32-33.

⁶⁶³ Secondo Häberle «gli atti normativi (...) non sono in grado di garantire che lo Stato costituzionale sia *hic et nunc* “realtà”, essendo la dimensione giuridica soltanto un aspetto della costituzione come cultura». In questo senso, la realtà emergerebbe «soltanto se rispondiamo a domande del tipo: esiste un consenso costituzionale vissuto? Al testo giuridico della costituzione si conforma la cultura politica di un popolo? Le disposizioni specifiche della costituzione della cultura si traducono in una realtà che consente ai cittadini di identificarsi con tali istituzioni?». In sintesi, afferma Häberle, «la realtà delle istituzioni giuridiche dello Stato costituzionale è soltanto un segmento della realtà di una “costituzione vivente” la cui estensione e densità si misurano in termini culturali» e «i testi costituzionali devono essere letteralmente “coltivati” in modo da rendere una costituzione» (*Ivi*, pag. 33).

⁶⁶⁴ *Ivi*, pagg. 32-33.

⁶⁶⁵ In questo senso, Häberle fa riferimento a quella che definisce una «bellissima immagine goethiana, evocata da Heller», che rappresenta la costituzione come “forma plasmata, che si sviluppa vivendo” (cfr. *Ivi*, pag. 33).

⁶⁶⁶ Si tenga conto che, nell'ambito di una siffatta ricostruzione, il perno centrale intorno al quale deve muoversi è costituito dall'assunto che «i sistemi di valori possono mutare, e di fatto mutano,

culturali frutto della stratificazione, dando vita a una “realtà” solo in parte «afferrabil[e] con il cosiddetto “metodo giuridico”»⁶⁶⁷. Quindi, volendo spiegare le “trasformazioni della società” e quei processi che ne determinano la stabilità e la continuità delle istituzioni ovvero la loro crisi e disgregazione⁶⁶⁸, sarà sempre necessario affidarsi alla “scienza della cultura” intesa come «studio dei processi di recezione e di produzione [che] serve a scoprire retroterra, fattori e processi culturali»⁶⁶⁹ alla base della evoluzione della società stessa, al fine di tracciarne un valido percorso di integrazione pluralistica.

Nell’analisi delle modalità di composizione dei conflitti fra i diversi elementi dello Stato, perciò, è necessario porre sotto i riflettori anche il ruolo centrale delle “forze culturali”. Le varie culture che compongono una società politicamente organizzata, infatti, devono essere intese come «strutture che entrano in rapporto e agiscono l’una sull’altra in situazioni quanto mai disparate: di eguaglianza o di diseguaglianza, di convivenza pacifica o di ostilità, di indipendenza reciproca o di dominio-subordinazione, di scambio o di influenza unilaterale» e, proprio in questo modo, dando vita a “processi di acculturazione” – conseguenza del diverso possibile esito del conflitto – che possono dar vita a esiti molto differenti, come «l’assimilazione reciproca tra due culture, l’incorporazione di una cultura inferiore o più debole in un’altra superiore o più forte, la pura e semplice estinzione di una cultura attraverso la sottomissione o lo sterminio del gruppo sociale che ne è il

senza mettere necessariamente in crisi o condurre alla disgregazione una cultura – almeno finché questo mutamento non vada al di là di un certo limite; e che la modificazione dei sistemi di valori costituisce un aspetto integrante del mutamento culturale» (Pietro Rossi, *Cultura e antropologia*, *op. cit.*, pag. 49).

⁶⁶⁷ Peter Häberle, *Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura*, *op. cit.*, pag. 77.

⁶⁶⁸ Si badi che secondo Häberle il metodo della “scienza della cultura” risulta centrale per completare il diritto «soprattutto perché dal punto di vista dell’antropologia anche il diritto è soltanto una parte della cultura della comunità». Infatti, poiché il giurista tedesco concepisce la cultura come un «sistema di modelli impliciti o espliciti di comportamento, acquisiti e tramandati mediante simboli – incluse le reificazioni –», egli individua il suo “nucleo essenziale” in idee tradizionali e nei correlativi valori sostenendo che «nel diritto, tali valori si riflettono in parte direttamente, in parte indirettamente, in parte non si rispecchiano affatto» delineando tra “la cultura” e “il diritto” «una differenza, per altri versi già tematizzata sotto il titolo “diritto e trasformazione sociale” (che è sempre anche una trasformazione culturale)» che «ha un duplice significato: da un lato, il diritto e i suoi contenuti possono essere adeguatamente interpretati e consapevolmente utilizzati solo se si è coscienti della “forbice” che ritaglia il diritto dalla cultura e viceversa (...) dall’altro, questa differenziazione implica – per riprendere la metafora – che non vada spezzato “il punto di congiunzione delle lame della forbice”» (*Ivi*, pagg. 77-78).

⁶⁶⁹ *Ivi*, pag. 185.

portatore, o ancora a nuove forme di equilibrio prodotte dalla trasformazione di entrambe le culture a contatto»⁶⁷⁰.

In tal senso, analizzando le possibili strade per l'alleggerimento delle virtualità conflittuali del concetto di "secessione" nel contesto costituzionale, risulta centrale la teoria secondo cui «le composizioni iniziano con gli obiettivi educativi della tolleranza, del senso di responsabilità e della coscienza ambientale e finiscono o ricominciano con l'educazione ai diritti umani, imposta anche al testo di alcune costituzioni più recenti» e si realizzano in una condivisione frutto del riconoscimento della pluralità culturale traducendosi «nella pienezza delle specifiche libertà culturali» e riproducendosi «nella comprensione delle disposizioni in materia linguistica e delle festività, dei simboli dello Stato (inni nazionali)» e «in quella sempre più intensa tutela dei beni culturali, documentabile nei recenti processi di maturazione delle rispettive fonti nazionali e transnazionali ("patrimonio culturale" dell'umanità e delle nazioni)»⁶⁷¹.

2. Secessione ed emersione delle differenze: elementi di un fenomeno politico

L'opera di ricostruzione della genesi e dei risvolti giuridici del concetto di secessione sin qui operata ha messo in evidenza come il punto di partenza delle analisi sull'istanza secessionista debba necessariamente trovarsi in una declinazione dell'accordo fondativo che tenga conto non solamente del contesto culturale nel quale esso viene a formarsi ma anche, e necessariamente, del successivo suo sviluppo. In sostanza, il contratto sociale deve essere inteso «come una grandezza "progressiva" e vitale»⁶⁷² che oltrepassi la sua conformazione di "elemento dogmatico dello Stato"⁶⁷³ e si traduca in un processo di confronto e inclusione fra l'insieme delle molteplici identità culturali che nella statualità trovano il loro punto di relazione⁶⁷⁴. Ai fini di una più completa comprensione del confronto conflittuale fra differenze è, quindi, necessario «mettersi nell'ottica di capire il secessionismo come fenomeno politico (...),

⁶⁷⁰ Pietro Rossi, *Cultura e antropologia*, op. cit., pag. 138.

⁶⁷¹ Peter Häberle, *Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura*, op. cit., pag. 35.

⁶⁷² Peter Häberle, *Lo Stato costituzionale*, op. cit., pag. 20.

⁶⁷³ Nel senso che Häberle attribuisce a Jellinek e di cui evidenzia l'evoluzione vero «una mera somma biologica di "appartenenti ad uno Stato"» (*Ibidem*).

⁶⁷⁴ «Essendo il risultato di processi di socializzazione culturale che spesso durano per più generazioni» (*Ibidem*).

ritornare a riflettere sulle premesse e sulle condizioni di quel patto di convivenza civica e su quella sua intrinseca precarietà che spesso tendiamo a dimenticare, dando un po' troppo per scontati gli equilibri della vita democratica, invero più instabili e delicati di quanto normalmente appaia a prima vista»⁶⁷⁵.

Le istanze secessioniste, infatti, possono essere considerate – proprio perseguendo l'obiettivo di una loro coerente contestualizzazione nel tessuto costituzionale – come un fattore di riflessione sulle premesse e sulle condizioni del patto di convivenza alla base dello Stato⁶⁷⁶. Per questo, rifiutare un'apertura al confronto – anche se lo stesso appare ispirato da obiettivi formalmente divisivi dell'unità statale – si traduce necessariamente in uno scontro, peraltro evitabile, che ha come prima vittima la coesione delle diverse identità di cui si alimenta la complessità di ogni nazione⁶⁷⁷. Ebbene, è nel *processo* giuridico all'origine di tale processo che deve necessariamente riuscire a rinvenire il particolare terreno di incontro – e non solamente di scontro⁶⁷⁸ – fra diversità che ha storicamente ricoperto un ruolo centrale nella formazione e nell'evoluzione del concetto moderno di statualità⁶⁷⁹.

⁶⁷⁵ Gaspare Nevola, *Capire la secessione*, "Rivista Il Mulino", volume 5, anno 1997, pag. 826.

⁶⁷⁶ «Nel mancato riconoscimento (...) si annida infatti l'occasione di dischiudere una nuova possibilità di comprensione della regola di convivenza» potendosi così tracciare attraverso il confronto con l'altro «il cammino verso l'oltrepassamento delle polarizzazioni, senza che ciò comporti, però, l'obliterazione della differenza personale e dell'istanza di riconoscimento della soggettività» (Angelo Schillaci, *Le storie degli altri. Strumenti giuridici del riconoscimento e diritti civili in Europa e negli Stati Uniti*, op. cit., pag. 257).

⁶⁷⁷ Sul ruolo e l'importanza delle "differenze" nella costruzione dell'"identità" risulta particolarmente interessante il percorso tracciato – in relazione alla costruzione dell'identità europea – da Cesare Pinelli, *Alla ricerca dell'autenticità perduta. Identità e differenze nei discorsi e nei progetti di Europa*, op. cit.

⁶⁷⁸ Deve sottolinearsi come «il diritto tenda a dissimulare l'anima rivoluzionaria della secessione e a legittimare invece la sua dimensione conservatrice, che si esprime nella nascita di un nuovo stato sovrano» (Susanna Mancini, *Ai confini del diritto. Una teoria democratica della secessione*, op. cit., pag. 1). Ciò avviene nella logica della salvaguardia delle realtà statali esistenti, le quali rappresentano il *deus ex machina* del diritto internazionale, cioè l'autorità solitamente chiamata a dirimere tale tipo di conflitti. In effetti, ed anche per questo motivo, «pur non vietando la secessione, il diritto internazionale continua a mostrare un certo "sfavore" verso i tentativi separatisti, insito ad esempio nell'imposizione di un'alta soglia di effettività secessionista per vincere la presunzione favorevole alla sovranità preesistente, oltre che nella persistenza nella persistenza di asimmetrie favorevoli al sovrano» (Antonello Tancredi, *Secessione e diritto internazionale: un'analisi del dibattito*, op. cit., pag. 450).

⁶⁷⁹ In effetti, «i rapporti fra il potere politico e il diritto, fra il comando dell'autorità e la regola di giustizia, hanno spesso generato una serie di conflitti, in cui si è assistito allo scontro fra le opposte esigenze di ordine e stabilità del potere pubblico e della comunità o i dogmi ideologico-religiosi, da un lato, e i progetti del singolo, le libertà o le scelte individuali, dall'altro» (Giovanni Canzio, *La 'dike' degli antichi e la 'giustizia' dei moderni: 'Edipo Re' e 'Antigone'*, "Diritto Penale Contemporaneo", 23 aprile 2018, pag. 6).

In effetti, «la centralità della questione dell'unità porta con sé un interesse specifico per l'integrazione, perché è ben possibile ricostruire l'integrazione come un processo il cui *fine* è l'unità»⁶⁸⁰ ed in tal senso proprio le istanze identitarie delle minoranze hanno rappresentato un profilo rilevante nello sviluppo storico della moderna idea di statualità.

Di più, la loro caratterizzazione in termini esclusivamente disgregativi⁶⁸¹ pare coerente con una declinazione prettamente centralistico-identitaria⁶⁸² dell'idea di Stato (ovvero dell'idea di nazione⁶⁸³); diversamente argomentando, invece, quelle medesime istanze possono essere interpretate come momenti di un percorso di reciproco riconoscimento⁶⁸⁴, così fuoriuscendo dallo stretto confine

⁶⁸⁰ Massimo Luciani, *Costituzione, istituzione e processi di costruzione dell'unità nazionale*, op. cit., pag. 1. In un certo qual modo simile l'opinione, più specificamente riguardante il tema della secessione, di Haljan, secondo il quale «*secession represents state-breaking and state-making: these are political matters antecedent to beyond the reach of law*» (David Haljan, *Constitutionalising secession*, op. cit., pag. 1).

⁶⁸¹ Riconoscendo assolutamente veritiera l'analisi di chi ha evidenziato quanto «la possibilità che una minoranza si sottragga alle decisioni della maggioranza pone in crisi le basi teoriche dell'idea stessa della democrazia come governo della maggioranza, sia pur nel rispetto dei diritti delle minoranze» (Adriana Ciancio, *Costituzione e secessione. Profili di teoria generale e di diritto comparato*, op. cit., pag. 55).

⁶⁸² Si condivide perciò l'assunto secondo cui, nonostante i più sostengano che «lo stretto collegamento fra lo stato e la costituzione ci dovrebbe indurre a intravedere, accanto alla crisi della statualità, una parallela, meccanicamente connessa, crisi della costituzione», invero «non ogni crisi della sovranità dello stato comporta, di per sé, una corrispondente crisi della costituzione» (Massimo Luciani, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, op. cit., pag. 163). Una riflessione, in effetti, meriterebbe il concetto di Costituzione come "limite per eccellenza" del potere, volto a tutelare la diversità e a garantire che la coesione e l'unità non si trasformino in un processo di cancellazione delle differenze (si veda fra tutti Peter Häberle, voce *Stato Costituzionale*, op. cit.; ma anche Laura Ronchetti, *Il nomos infranto: globalizzazione e costituzioni. Del limite come principio essenziale degli ordinamenti giuridici*, op. cit.).

⁶⁸³ Si noti come la definizione giuridica di "nazione" proposta dalla più autorevole dottrina sia quella di «cultura comune in un certo ambito sociale; 'cultura' (...) che è, innanzi tutto, 'popolare' e che poi viene riflessa e valorizzata nella letteratura e nelle altre attività intellettuali»: in questo senso, quindi, «il concetto e la realtà delle nazioni ha (...) carattere eminentemente 'storico'» e «il sentimento nazionale non può essere materia di obblighi, perché invece discende dalla storia, a sua volta insuscettibile di essere vincolata» (Augusto Cerri, *Istituzioni di diritto pubblico*, op. cit., pag. 93). I due concetti di Stato e nazione spesso appaiono, così, sovrapporsi, come fa notare contestando tale impostazione proprio Cerri (*Ivi*) e come appare per certi aspetti dimostrare la ricostruzione operata da Bin e Pitruzzella (Roberto Bin e Giovanni Pitruzzella, *Diritto Pubblico*, op. cit., pagg. 6-9).

⁶⁸⁴ Appare in questo senso utile richiamare la ricostruzione operata da Pinelli laddove si individua la principale caratteristica del moderno Stato costituzionale nella funzione di strumento di attuazione dei principi comuni allo scopo di garantire la pacifica convivenza della collettività (Cesare Pinelli, *Diritto Pubblico*, op. cit., pagg. 92 ss.). Così procedendo, infatti, «l'analisi della secessione deve essere ricompresa in una più ampia discussione relativa alla natura del federalismo, ai diritti delle minoranze e alla nozione di cittadinanza nelle società multinazionali» (Susanna Mancini, *Ai confini del diritto. Una teoria democratica della secessione*, op. cit., pag. 2).

delle categorizzazioni delle tipologie di secessione volte a comprendere solo quelle *istanze* che effettivamente generano un nuovo Stato⁶⁸⁵, fino ad emergere, piuttosto, quali fattori di integrazione.

In questa diversa prospettiva, il *processo* secessionista può essere riguardato quale valvola di emersione delle questioni locali, e anche l'*istanza* che potenzialmente ne potrebbe rappresentare il risultato non resta costretta nell'obiettivo della rottura dell'unità nazionale, potendosi trasformare in un percorso di consolidamento dell'unità attraverso l'integrazione delle differenze che superi gli ostacoli dovuti all'impostazione di "dialogo fra sordi" che spesso ha caratterizzato simili esperienze⁶⁸⁶.

A tale scopo, risulta assolutamente centrale il ruolo del "dibattito politico" che deve svolgersi «tra l'entità sub-statale ed il suo Stato sovrano di riferimento» avendo quale oggetto il tentativo – condotto da entrambe le parti secondo canoni di buona fede e reciproco rispetto⁶⁸⁷ – di comporre i «diversi interessi» in gioco attraverso «un aperto e sincero scambio di vedute sui propri interessi e priorità, e sulle conseguenze, non sempre pronosticabili ma in parte prevedibili, delle diverse scelte»⁶⁸⁸. Una siffatta condotta appare, peraltro, conseguenza obbligata del

⁶⁸⁵ Su tutte si pensi alla tripartizione operata da Weill fra secessioni "classiche", "irredentiste" e originate da una dissoluzione precedente (Rivka Weill, *Secession and the Prevalence of Both Militant Democracy and Eternity Clauses Worldwide*, "Cardozo Law Review", volume 40, anno 2018, pagg. 916 ss.).

⁶⁸⁶ Ad un "dialogo fra sordi" fra riferimento Poggeschi trattando della questione catalana facendo riferimento a quella «spirale (...) per cui le autorità della *Generalitat* sfidano ogni volta le istituzioni centrali ed in particolare il TC, sicure della sua condanna, che ora mai ci si aspetta». Spirale alla luce della quale Poggeschi afferma che «pur ribadendo la formale giustezza delle decisioni del TC sul *proces*, esso non ha (quasi) mai lasciato spazio alle possibili competenze della *Generalitat* in molti ambiti nei quali lo avrebbe potuto fare» (Giovanni Poggeschi, *La catalogna: dalla nazione storica alla repubblica immaginaria*, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, pag. 164).

⁶⁸⁷ Sul caso spagnolo Poggeschi esprime un'opinione non completamente condivisibile, che appare peraltro non lineare e quindi di difficile tenuta al suo stesso interno. Egli sostiene infatti che «il diritto di secessione ed il principio di auto-determinazione dei popoli mal si conciliano con lo *status* di democrazia che la Spagna presenta» in quanto questo *status* democratico renderebbe non giustificabile l'istanza secessionista, e ciò nonostante «la repressione in certi casi brutale del 1° ottobre in occasione del referendum». In questo senso, non riconoscendo l'esistenza di una qualche forma di repressione dell'identità catalana, Poggeschi parla di «una forte frustrazione di molti catalani a non vedere riconosciuta pienamente la loro autonomia», come se tale mancato riconoscimento – unito alla repressione citata – non rilevi ai fini della giustificazione dell'istanza secessionista, perlomeno come *extrema ratio*. Peraltro, lo stesso Autore parla di «un diverso incastro costituzionale della Catalogna entro il comune quadro spagnolo, da inserire (...) attraverso l'incorporazione nella Costituzione di una disposizione aggiuntiva che stabilisca (...) alcuni tratti singoli relativamente alla Catalogna» e cioè, appare evidente, esattamente quella soluzione già presente nello Statuto poi emendato, e nuovamente richiesta in prima istanza dagli stessi (successivamente) indipendentisti Catalani (cfr. *Ivi*, pag. 17).

⁶⁸⁸ *Ivi*, pag. 185.

pluralismo. Il confronto, invece del conflitto, e il reciproco riconoscimento, al posto di uno scontro volto ad imporre la supremazia di una parte sull'altra (sia la supremazia del potere centrale imposta attraverso la garanzia dogmatica dell'integrità territoriale dello Stato⁶⁸⁹ ovvero quella della minoranza sviluppata secondo declinazioni assolutistiche del principio di autodeterminazione⁶⁹⁰), appaiono infatti come l'unica strada «in grado di assolvere al compito di integrazione che, nell'accezione preferibile del pluralismo stesso, dovrebbe essere infine scopo e limite dell'ordinamento giuridico in un contesto democratico, punto di convergenza tra i fini di tutela della pace sociale e di massima espansione delle libertà individuali di autodeterminazione propri della democrazia liberale»⁶⁹¹.

Se è vero che il crescente numero delle istanze secessioniste «testimonia in crescente misura il senso di disgregazione e crisi dello stato territoriale tradizionalmente inteso»⁶⁹² e, di conseguenza, la profonda spirale di retrocessione del comune senso di appartenenza dei diversi gruppi alla medesima comunità sociale, appare con ancor maggiore chiarezza la necessità di sviluppare «antidoti storico-politici e storico-culturali all'accentramento statale»⁶⁹³ anche attraverso un

⁶⁸⁹ Il caso catalano, in particolare, ha messo in luce tutte le drammatiche conseguenze di una «lettura dogmatica della costituzione», in merito alla quale De La Quadra Salcedo ha fatto risaltare il ruolo centrale del valore politico e delle implicazioni delle decisioni prese a livello centrale sul concreto evolversi dell'istanza secessionista. In particolare, De La Quadra Salcedo ha posto l'accento su quanto presentare come unica risposta a queste domande di indipendenza che formula una parte della comunità, la stretta e formale soluzione legale e costituzionale – per quanto essa possa essere chiara sul piano giuridico – non risulta soddisfacente sul piano politico, poiché anche volendosi negare il diritto unilaterale alla secessione a una parte dei cittadini spagnoli, nel caso di specie quelli catalani, sulla base del dettato costituzionale ma anche del loro stesso statuto, appare evidente come dal punto di vista strettamente politico una volontà tanto radicata, inequivoca e maggioritaria di secessione esiga una risposta più ricca e profonda (cfr. Tomas de la Quadra Salcedo Fernández del Castillo, *Indipendencia y democracia: el título VIII u la indisoluble unidad de la nación española*, in AA.VV., *Memorial para la reforma del Estado: estudios en homenaje al profesor Santiago Muñoz Machado*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 2016, pagg. 1431-1496).

⁶⁹⁰ Così intendendosi quelle istanze particolari e prettamente locali non assimilabili a casi di violazione della volontà popolare, nei quali invece la rivendicazione secessionista attraverso l'impiego del principio di autodeterminazione dei popoli può ben essere intesa come estrinsecazione di un «diritto di resistenza» «implicito nel caso non vi sia un'esplicita previsione costituzionale in tal senso» (Alessandro Somma, *Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale*, op. cit., pag. 27).

⁶⁹¹ Francesco Rimoli, *Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell'integrazione democratica*, op. cit., pag. 47.

⁶⁹² Antonello Tancredi, *La secessione nel diritto internazionale*, op. cit., pag. 3.

⁶⁹³ È Ridola a sottolineare come «la mancanza di forti antidoti storico-politici e storico-culturali all'accentramento statale ha spinto a configurare la «costituzione delle autonomie» come norma sulle competenze, e non anche come cornice di valori del sistema delle autonomie» finendo così per «fondare l'equilibrio fra unità e autonomia sui criteri formali di distribuzione delle competenze,

mutamento del concetto di “identità nazionale” che valorizzi il principio democratico anche attraverso la “dimensione del conflitto” «con cui collegare al circuito della rappresentanza le decisioni di fondo sul modo di essere dell’ordine economico, oltre che politico» intendendosi il concetto di “identità nazionale” non come dogma ma come «cornice comune entro cui sviluppare il conflitto, equiparandolo a un confronto tra avversari piuttosto che tra nemici: a un agonismo piuttosto che a un antagonismo»⁶⁹⁴ rinunciando ad un controproducente ritorno «a concezioni della democrazia che erano state superate dal costituzionalismo a partire dalla seconda metà del XX secolo e che si basano sul dominio assoluto della maggioranza parlamentare, senza limiti giuridici e senza rispetto dei diritti delle minoranze»⁶⁹⁵.

In effetti, proprio «la continua radicalizzazione del discorso politico, in termini puramente retorici (...) mette a rischio la funzione essenziale del diritto costituzionale di incanalare i conflitti sociali fondamentali» generando una vera e propria “involuzione” il cui sviluppo è radicalmente legato a quelle «condizioni strutturali all’interno delle quali si svolge la politica, derivanti dalla accelerazione dei tempi e dall’ampliarsi dello spazio pubblico dovuto al processo di globalizzazione del XXI secolo, il quale rende difficile, quando non impedisce, la possibilità di programmare delle soluzioni nazionali ai problemi sociali»⁶⁹⁶, assenza di soluzioni alla fonte di una pericolosa divaricazione e distanza fra centro e periferia che rappresenta la miccia più concreta della disgregazione sociale alla base, anche, dei più radicali conflitti secessionisti.

Ecco allora, che proprio «la riflessione sulle trasformazioni della “sfera pubblica” nelle democrazie pluralistiche» concorre al necessario «radicale mutamento di prospettiva» che conduce «dalla considerazione dello stato come una totalità di relazioni fra governanti e governati» ad una riformulazione di tale relazione modificandone il fondamento e rinvenendolo nel concetto «della costituzione come una totalità (*Verfassung als Gesamtordnung*) riflessiva della complessità sociale nel suo intreccio di diritti e di strutture organizzative»⁶⁹⁷.

piuttosto che su clausole generali, finalizzate a favorire l’integrazione e la coesione fra i processi politici svolentisi a livello centrale e locale» (Paolo Ridola, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, op. cit., pag. 391).

⁶⁹⁴ Alessandro Somma, *Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale*, op. cit., pag. 134.

⁶⁹⁵ Francisco Balaguer Callejón, *L’Unione europea di fronte alla Brexit e ad altri processi disgregativi nel contesto globale*, op. cit., pag. 3.

⁶⁹⁶ *Ibidem*.

⁶⁹⁷ Paolo Ridola, *Il principio libertà nello Stato costituzionale*, Giappichelli Editore, Torino 2018, pag. 303 (cfr. anche Jürgen Habermas, *Storia e critica dell’opinione pubblica*, Editori Laterza, Roma-Bari 1974, 263 ss.; Alfred Rincken, *Das Öffentlich als verfassungstheoretisches Problem dargestellt am*

Proprio fra le molteplici varianti semantiche del concetto di “pubblico” che hanno caratterizzato la storia del costituzionalismo moderno, appaiono particolarmente importanti quelle «che hanno accompagnato la transizione dallo stato liberale agli assetti delle democrazie»⁶⁹⁸ concorrendo alla «apertura della sfera pubblica con funzioni politiche e della accessibilità dei luoghi nei quali si forma l’opinione pubblica e gli interessi della collettività vengono dibattuti»⁶⁹⁹ ponendo «l’accento sulla pubblicità come carattere basilare dell’organizzazione sociale» e delineando così itinerari che hanno finito per coincidere «con i nodi del rapporto fra il popolo e i suoi rappresentanti e con quelli della fondazione della costituzione rappresentativa prima e della democrazia deliberativa poi»⁷⁰⁰.

Il successivo sviluppo della “democrazia discorsiva”, peraltro, ha concorso «a ridurre il principio della pubblicità al profilo procedurale dell’autonomia», seppure così risolvendo il concetto di “spazio pubblico” «nelle procedure discorsive che fondano la legittimazione democratica del legislatore»⁷⁰¹ seguendo quella «concezione della politica discorsiva elaborata da Jürgen Habermas a partire dal poderoso affresco sulla storia dell’opinione pubblica del 1962, ed approdata successivamente ad una concezione della democrazia costruita sulle basi di una teoria dell’agire comunicativo»⁷⁰².

In questo senso, il diritto delle società pluralistiche ha perso i suoi riferimenti a «immagini del mondo comprensive ed in etiche collettive vincolanti» ed ha abbandonato il fondamento religioso e metafisico del diritto naturale in favore di una «legittimazione nell’autodeterminazione dei cittadini, i quali si sentono, per il tramite della partecipazione al processo democratico, gli artefici del diritto al quale sono sottoposti». Proprio l’istituzionalizzazione delle “procedure discorsive” e di specifiche “forme comunicative”, quindi, può rappresentare l’elemento posto a garanzia della legittimità dei risultati raggiunti, che viene così fatta risiedere nella

Rechtsstatus der Wohlfahrtsverbände, Duncker & Humblot, Berlino 1971, spec. 329 ss.; Peter Häberle, *Verfassung Als öffentlicher Prozeß.: Materialien Zu Einer Verfassungstheorie der Offenen Gesellschaft*, Duncker & Humblot, Berlino 1978, 225 ss.

⁶⁹⁸ Paolo Ridola, *Il principio libertà nello Stato costituzionale*, op.cit., pag. 304 con riferimento a Jürgen Habermas, *Storia e critica dell’opinione pubblica*, op.cit., pagg. 75ss.

⁶⁹⁹ Paolo Ridola, *Il principio libertà nello Stato costituzionale*, op. cit., pag. 304.

⁷⁰⁰ *Ivi*, pag. 305 con riferimento a Alfred Rincken, *Das Öffentlich als verfassungstheoretisches Problem dargestellt am Rechtsstatus der Wohlfahrtsverbände*, op. cit., pag. 15 ss.

⁷⁰¹ Paolo Ridola, *Il principio libertà nello Stato costituzionale*, op. cit., pag. 307 con riferimento a Francesco Rimoli, *Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell’integrazione democratica*, op. cit., 77 ss.

⁷⁰² Paolo Ridola, *Il principio libertà nello Stato costituzionale*, op. cit., pag. 308.

conformità al procedimento intrapreso. In questo senso, «la complessità delle società pluralistiche configura (...) lo spazio pubblico come un intreccio di sfere formali ed informali, organizzate secondo uno schema di rapporti centro-periferia» nei quali «il centro è occupato dai complessi istituzionali» e la periferia da «associazioni e gruppi sociali, i quali, agendo come interlocutori dei parlamenti, delle amministrazioni e della giurisdizione, danno voce discorsiva a problemi sociali, sollevano domande politiche, articolano interessi e bisogni, cercando di immetterli nel processo legislativo»⁷⁰³.

Tale impostazione permette di salvaguardare l'istituzionalizzazione (e, quindi, la centralizzazione) delle competenze di governo subordinandole a un processo di legittimazione guidato da "flussi comunicativi" che «provengono dalla periferia e transitino nelle istituzioni attraverso il varco di procedure democratiche», dovendo garantire una specifica «capacità di contenere le spinte pluralistiche che provengono dalla società all'interno delle procedure della democrazia discorsiva, e di arginare la tendenza all'autonomizzazione di complessi amministrativi e di poteri sociali corporativi, che incrociano i processi di decisione democratici e ne mettono a rischio discorsività e legittimazione»⁷⁰⁴. Appare quindi utile, in questa sede, soffermarsi sui profili di valorizzazione della "tensione" e del "conflitto" che caratterizzano la concezione habermasiana di "spazio pubblico" e di democrazia. Declinare il discorso pubblico secondo precisi canoni di proceduralizzazione, infatti, può aiutare ad affrontare temi quali quelli dell'integrazione delle differenze presenti nella società senza il timore di venirne travolti, immettendoli nel sistema politico mantenendone il controllo e limitandone gli aspetti di anti-giuridicità che, al contrario, possono facilmente emergere allorché si chiuda loro il "varco delle istituzioni".

Una declinazione secondo canoni di apertura della società agli "interpreti" ha condotto studiosi del calibro di Hesse⁷⁰⁵, prima, e Häberle, poi, a raccogliere l'insegnamento smendiano per collocarlo «nel quadro di una riflessione a tutto tondo sulle trasformazioni del contenuto e del ruolo delle costituzioni nelle democrazie pluralistiche»⁷⁰⁶ utile a completare la riflessione sulla possibile

⁷⁰³ *Ibidem*.

⁷⁰⁴ *Ivi*, pag. 309.

⁷⁰⁵ Ridola fa notare come Konrad Hesse, in particolare, «imputava la difficoltà di pervenire a definire il concetto del "pubblico" in modo coerente con gli assetti delle democrazie pluralistiche all'influenza del positivismo giuridico, il quale avrebbe contribuito a far smarrire il legame con una realtà costituzionale in trasformazione» (*Ivi*, pag. 316).

⁷⁰⁶ *Ivi*, pag. 315.

riammissione del concetto di “secessione” all’interno dei confini dello Stato costituzionale. L’importanza di questo specifico itinerario culturale «sarebbe consistito nell’estendere il campo di osservazione sul “pubblico” e sullo “spazio pubblico” dalle dinamiche dello svolgimento del processo politico alle stesse dinamiche della costituzione ed alla sua interpretazione» attraverso l’articolazione di una «elaborazione teorica della costituzione come “processo pubblico” (*Verfassung als öffentlicher Prozeß*)» che muove proprio da una concezione della costituzione come strumento di bilanciamento ed equilibrio delle opposte spinte provenienti dalla società di tipo conservatore e innovatore, abbandonando congegni incentrati sulla volontà di predominio di una parte sull’altra in favore di «processi evolutivi che ne rendano possibile l’adeguamento flessibile agli sviluppi del tempo, considerato sia retrospettivamente, con riguardo alle tradizioni ed ai contesti storico-culturali che in essa si stratificano, sia in una prospettiva di proiezione verso il mutamento e sviluppi futuri»⁷⁰⁷ e, in questo senso, favorendo una conciliazione «di quello, che – *prima facie* dal punto di vista giuridico – potrebbe apparire un ossimoro, allorché si ragiona sulla possibilità di inquadrare la secessione, quale fatto evocativo di una divisione, nell’ambito normativo della Costituzione, intesa come la tavola comune dei valori e dei principi fondamentali di una collettività sociale organizzata in Stato»⁷⁰⁸.

Se è vero che gli eventi secessionisti – nella loro qualità di particolare valvola di sfogo del conflitto infra-statale – non possono essere ridotti a mero fatto residuale, senza perciò neanche poter essere ascritti al ruolo di perno dell’azione politica rivolta al futuro della comunità sociale⁷⁰⁹, allo stesso modo uno specifico mutamento del ruolo della costituzione da “grandezza certa” a “compito” da svolgere quotidianamente può far «emergere, attraverso l’interpretazione, il risultato della “realizzazione ottimale” del senso normativo più profondo delle opzioni costituzionali»⁷¹⁰ rappresentando un ulteriore elemento di limitazione dell’exasperazione dei conflitti, incardinandosi in una lettura della responsabilità politica tipica della «tradizione del costituzionalismo democratico» che «si lega in profondità all’articolazione pluralistica della società, operando in un contesto nel

⁷⁰⁷ *Ivi*, pag. 317.

⁷⁰⁸ Adriana Ciancio, *Costituzione e secessione. Profili di teoria generale e di diritto comparato*, op. cit., pag. 53.

⁷⁰⁹ Cfr. Claudio De Fiore e Daniele Petrosino, *Secessione*, op. cit., pag. 26.

⁷¹⁰ Paolo Ridola, *Il principio libertà nello Stato costituzionale*, op. cit., pag. 321 con riferimento a Hesse e agli evidenti influssi del pensiero smendiano in esso presenti.

quale la decisione politica è l'esito di un processo imperniato su interpretazioni della rappresentanza che sono, a loro volta, sensibili rispetto alla necessità di gestire il conflitto pluralistico tenendo assieme unità di decisione e tutela delle posizioni minoritarie⁷¹¹.

Può così chiudersi un cerchio al cui centro è stata posta la rivalutazione del ruolo del concetto di "cultura" per il "sistema di valori" della comunità, elevando elementi come quello del «patrimonio storico-culturale» e le collegate "esperienze vissute" comuni della società a fondamento delle «speranze per il futuro», delineando una struttura capace di dotare le costituzioni di una solida presa sui diversi gruppi infra-statali attraverso la preservazione del «"senso recondito" della legge fondamentale, peraltro assai ricercato, o [del] cosiddetto momento "pre-costituzionale" di ogni costituzione», e cioè di quel *quid* che «le scienze della cultura hanno il computo di afferrare come oggetto proprio»⁷¹² valorizzando anche l'aspetto fideistico degli strati più profondi della popolazione⁷¹³. Seppure possa apparire anacronistico, infatti, «lo Stato costituzionale democratico non può rinunciare a questi legami piuttosto sentimentali dei cittadini, deve creare opportunità di identificazione per il cittadino e riconoscere i propri legami e le proprie responsabilità verso istanze e contesti superiori» conservando «libertà e uguaglianza, tolleranza e apertura»⁷¹⁴.

2.1. Le correnti populiste e la degenerazione dell'istanza secessionista

A margine della ricostruzione della valenza politica del fenomeno secessionista, emerge un particolare tema che lega tale istanza alla complessa

⁷¹¹ Angelo Schillaci, *Un anno vissuto pericolosamente: l'Italia e il "populismo di governo"*, op. cit., pag. 426.

⁷¹² Peter Häberle, *Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura*, op. cit., pag. 78.

⁷¹³ Häberle fa notare come la «caratteristica del contenuto dei preamboli è la formulazione di posizioni di valore, di ideali ("alti"), di convinzioni, di situazioni motivazionali, in breve: dell'autocomprensione dei costituenti. L'elemento fideistico (*Bekanntnis*), la professione di una "fede" (così esplicitamente la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950) affiancano e, a volte, sostituiscono quello "cognitivo" (*Erkenntnis*), la comunicazione delle esperienze. Talvolta emergono tratti euforici, quasi inneggianti, che accentuano la "sintonizzazione" e irradiano uno "splendore". Quando si trattano in questo modo le cose "ultime" o "prime" si respira naturalmente un certo *pathos*. L'elemento fideistico e il suo carattere talora fittizio conducono negli strati più profondi di un popolo che si è costituito e che anche dopo l'atto costitutivo intende ricostituirsi sempre nuovo» (*Ivi*, pag. 93).

⁷¹⁴ *Ibidem*.

materia del populismo⁷¹⁵. In effetti, la pretesa secessionista non sempre emerge come rivendicazione frutto di una pretesa identitaria a forte valore culturale, ma anzi, essa può fungere da valvola di sfogo a movimenti populistici che piuttosto esprimono attraverso di essa la sfiducia verso le istituzioni politiche e il potere "lontano" dal territorio. In questo senso, emerge uno specifico legame fra i due fenomeni che hanno segnato l'inizio del XXI secolo e gli albori del terzo millennio: la diffusione del sentimento populista che ha caratterizzato la vita politica e la (conseguente) sovra-rappresentazione delle identità locali e regionali nel circuito politico che ha dato vita a diverse istanze secessioniste contemporanee.

Il populismo – nel suo evocare questioni centrali da dirimere per garantire solidità ai canali di legittimazione costituzionale e politica del potere⁷¹⁶ – è stato storicamente delineato come emersione dello scontro fra interesse generale e interesse particolare sin dalle prime declinazioni proposte in territorio americano da giuristi come Hamilton alla fine del XVIII secolo.

In questo senso, proprio Hamilton, affermava che «gli interessi locali di uno Stato dovrebbero in ogni caso cedere il passo agli interessi dell'Unione» e ciò comporterebbe che laddove «fosse necessario il sacrificio dell'interesse dell'uno o dell'altra», il primo andrebbe rimodulato a «interesse parziale e privo di reale consistenza», costretto così a soccombere «in nome del principio che il bene minore non può mai opporsi a quello maggiore»⁷¹⁷.

Peraltro, alla base della posizione tanto netta del giurista americano risiedeva la ferma convinzione – sostenuta durante il dibattito sulla diversa conformazione delle camere del Congresso – che l'interesse particolare degli Stati non dovesse trovare spazio all'interno del dibattito pubblico se non in maniera residuale, in un processo di «continuo accomodamento e sacrificio dei vantaggi locali all'interesse generale» che tanto «lo spirito di una semplice assemblea

⁷¹⁵ Un tema, quello del populismo, approfondito in maniera molto interessante da Martinico (Giuseppe Martinico, *Il diritto costituzionale come speranza*, Giappichelli Editore, Torino 2019).

⁷¹⁶ Sul punto Schillaci, in particolare, fa notare come «la centralità assunta nel discorso populista dalla ricerca di risposte al problema della legittimazione popolare del potere – per quanto radicali ed estranee alla tradizione del costituzionalismo democratico – si lega in profondità alla declinazione introversa del principio di solidarietà e a una torsione del principio di responsabilità politica che finisce per esaltare il legame diretto tra popolo, forza politica maggioritaria e – ma non sempre – il suo leader» (Angelo Schillaci, *Un anno vissuto pericolosamente: l'Italia e il "populismo di governo"*, op. cit., pagg. 418-419).

⁷¹⁷ Alexander Hamilton, *Discorso alla Convenzione dello Stato di New York*, 23 giugno 1788, in Vittorio De Caprariis (a cura di), *Hamilton*, op. cit., pag. 154.

popolare»⁷¹⁸ quanto un Senato incardinato su principi di salvaguardia dell'autonomia locale avrebbero trovato di difficile attuazione.

In questa chiave, il populismo può facilmente finire per rappresentare la traduzione pratica del rifiuto di gestire «le complessità del legame politico nelle società pluraliste a partire dall'esigenza di comporre in equilibrio unità e pluralità secondo formule di convivenza alimentate dalla cooperazione solidale e dalla responsabilità verso l'altro e il diverso, le quali consentano di tenere assieme «rivendicazioni legate a conflitti» e «pezzi di storia vissuti in comune»» attraverso il «riconoscimento di identità particolari e solidarietà, diritti (civili e sociali), responsabilità e doveri»⁷¹⁹.

Un ulteriore elemento di aggravio di tale situazione è da ricercarsi, poi, nell'apporto nefasto delle nuove tecnologie alla causa populista. In effetti, il progresso tecnologico ha rappresentato un mutamento della logica politica, divenuta «vincolata in gran parte alla logica del mercato» e radicatasi intorno ad una comunicazione pubblica caratterizzata «dalla semplicità del discorso, dalla rapidità e dalla immediatezza dei messaggi (il che risulta generalmente incompatibile con processi minimamente riflessivi) nonché dalla radicalizzazione progressiva dei contenuti»⁷²⁰ in un processo che ha influito in maniera determinante non solamente sulla nuova diffusione delle crisi identitarie e che ne ha comportato uno sviluppo in chiave radicale e assoluta.

A ben vedere, proprio «queste condizioni strutturali dei *social network*, che sono il mezzo che attualmente si utilizza per la comunicazione e lo sviluppo della attività politica nello spazio pubblico, sono tendenzialmente incompatibili con i principi ai quali si è ispirata la costruzione della democrazia pluralista nelle costituzioni normative»⁷²¹ e favoriscono la crescita delle divisioni piuttosto che la loro composizione, radicalizzando le posizioni e rendendo difficile raggiungere gli

⁷¹⁸ *Ivi*, pag. 154.

⁷¹⁹ Angelo Schillaci, *Un anno vissuto pericolosamente: l'Italia e il "populismo di governo"*, op. cit., pagg. 418-419. Il riferimento, in particolare, è a Jan-Werner Müller, *Cos'è il populismo?*, Università Bocconi Editore, Milano 2017; Pierre Rosanvallon, *"Pensare il populismo"*, Castelvecchi Editore, Roma 2017 e, infine, Angelo Schillaci, *Le storie degli altri. Strumenti giuridici del riconoscimento e diritti civili in Europa e negli Stati Uniti*, op. cit.

⁷²⁰ Francisco Balaguer Callejón, *L'Unione europea di fronte alla Brexit e ad altri processi disgregativi nel contesto globale*, op. cit., pag. 11.

⁷²¹ *Ibidem*.

accordi tipici della mediazione politica⁷²², potendo peraltro rinunciare a valori centrali quali quello della trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica.

Ecco allora la nuova sfida che l'«emersione di populismi fortemente aggressivi (e talora dotati di un consenso ampio, sebbene fortemente fluido)» pone al costituzionalismo contemporaneo nell'ambito dello sviluppo dei concetti di popolo, identità e pluralismo. Una sfida che deve essere necessariamente dirottata verso «percorsi di riflessione sullo spazio pubblico» che mettano «al centro la sostanza “personale” e “relazionale” della democrazia stessa, come paradigma capace di ispirare la ricostruzione delle dinamiche di legittimazione»⁷²³ rinunciando all'assolutizzazione e alla dogmatizzazione di concetti come l'unità, l'integrità territoriale e la sovranità allo scopo di proteggerli e garantirli attraverso formule nuove di confronto capaci di favorire il “riconoscimento” delle differenze attraverso l'integrazione consapevole del pluralismo.

Peraltro, il particolare punto di vista del costituzionalismo ha fatto emergere la necessaria preoccupazione «suscitata dalla diffusione su vasta scala del populismo», che ha comportato l'emersione del dubbio «se si possa scindere la democrazia dalla garanzia dei diritti fondamentali»⁷²⁴. Infatti, se da un lato il populismo «declina le forme democratiche nel senso di perpetuare e agire l'immagine del popolo come unità presupposta e culturalmente omogenea, così escludendo ogni possibilità di solidarietà verso il diverso e solo a fatica mascherando, almeno nelle esperienze contemporanee, la sostanza autoritaria delle proprie posizioni», al contrario l'invito del costituzionalismo contemporaneo è sempre stato indirizzato «a considerare che la democrazia ha senso se formale e materiale insieme, se intesa cioè come “conseguenza organizzativa” della dignità

⁷²² Balaguer evidenzia, inoltre, come «queste tendenze hanno una correlazione con la progressiva dissoluzione dello spazio pubblico, nonché con la alterazione delle condizioni all'interno delle quali si era sviluppata la democrazia pluralista e si era creato il consenso costituzionale nei paesi europei», sebbene ciò non abbia «a che vedere esclusivamente con il modo in cui si sta sviluppando la comunicazione politica tramite i social network» ed esista «un substrato antecedente sul quale agiscono questi social, formatosi a partire dalla globalizzazione, e all'interno del quale ampie fasce della popolazione si sentono immerse e non considerano più lo Stato, ed il potere politico, come un elemento di protezione di fronte all'incertezza, capace di garantire i progetti personali di vita» (*Ivi*, pag. 12).

⁷²³ Angelo Schillaci, *Dalla crisi economica alla crisi democratica: la sfida populista alla solidarietà e l'identità europea*, “Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo”, volume 13, anno 2020, pag. 24.

⁷²⁴ Cesare Pinelli, *Populismo, diritto e società. Uno sguardo costituzionale*, “Questione Giustizia”, volume 1, anno 2019, pag. 29.

umana»⁷²⁵ intesa a sua volta come «premessa antropologica concettuale dello stato costituzionale»⁷²⁶, dando così spazio ad una «forma politica rivolta anzitutto alla garanzia ma anche alla piena effettività dei diritti, delle libertà fondamentali e della pari dignità sociale»⁷²⁷.

Qui, in definitiva, risiede il grande *vulnus* che il discorso populista può scavare all'interno dello stato costituzionale, rifiutando completamente il pluralismo e i legami di solidarietà contribuendo «ad assottigliare – fin quasi a cancellarli del tutto – i complessi legami tra responsabilità politica e organizzazione del pluralismo stesso: e dunque, assieme ad essi, lo spazio della responsabilità politica come spazio di interpretazione, mediazione e rielaborazione di istanze plurali»⁷²⁸.

2.2. Democrazia diretta e populismo secessionista

Infine, una seppur breve riflessione merita l'utilizzo che il populismo ha fatto degli strumenti di democrazia diretta⁷²⁹, e in particolare del referendum, per dar forza e giustificare la rottura del patto costituzionale quale immediata conseguenza della rivendicazione secessionista.

Assodato che le istanze secessioniste rappresentano un fenomeno politico, esse possono evidenziarsi come fondate su ragioni storiche e “culturali” ovvero emergere come effetto della ricerca di identità tipica della natura dei movimenti “populisti”.

In questo senso, l'utilizzo da parte dei movimenti nazionalisti con atteggiamento populista dei processi referendari costruiti intorno a questioni fondamentali relative alla materia costituzionale hanno inciso, da un lato, in

⁷²⁵ Angelo Schillaci, *Dalla crisi economica alla crisi democratica: la sfida populista alla solidarietà e l'identità europea*, op. cit., pag. 37.

⁷²⁶ Cfr. Peter Häberle, *Lo Stato costituzionale*, op. cit.

⁷²⁷ Angelo Schillaci, *Dalla crisi economica alla crisi democratica: la sfida populista alla solidarietà e l'identità europea*, op. cit., pag. 37.

⁷²⁸ Angelo Schillaci, *Un anno vissuto pericolosamente: l'Italia e il “populismo di governo”*, op. cit., pag. 12.

⁷²⁹ *Ex multis* si v. Cesare Pinelli, *The Populist Challenge to Constitutional Democracy*, “European Constitutional Law Review”, volume 7, anno 2011; Fiammetta Salmoni, *Crisi della rappresentanza e democrazia: l'antiparlamentarismo e i corsi e ricorsi dei populismi*, “Rivista trimestrale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti”, volume 4, anno 2020; Gianfranco Baldini, *Populismo e democrazia rappresentativa in Europa*, “Quaderni di sociologia”, volume 65, anno 2014; Tullio Fenucci, *Riflessioni sul populismo*, “Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo”, volume 14, anno 2019; Erasmo Silvio Storace, *Democrazia e populismo. Sull'impossibilità di una democrazia post-rappresentativa, a partire da B. Constant e N. Bobbio*, “Rivista Internazionale Di Filosofia”, volume 24, anno 2017.

maniera fortemente negativa sul carattere pluralista della democrazia; dall'altro, hanno favorito una rapida espansione e credibilità dell'atteggiamento populista come mezzo di rivendicazione di identità, istanze e ragioni locali.

Se è vero, infatti, che «una democrazia avanzata si basa sul consenso sulle questioni fondamentali» e lascia all'organo di governi centrale solamente «quelle decisioni che non possono contraddire i principi costituzionali proprio perché su questi ultimi si è già raggiunto il consenso fondamentale della società nel momento della approvazione della Costituzione»⁷³⁰, ciò si presta a facili distorsioni capaci di sovvertire l'ordine costituito rifiutando di riconoscere la valenza del principio solidaristico come strumento di coesione e sviluppo della società⁷³¹.

Ancora, il populismo è riuscito a distorcere la dicotomia della proposta referendaria, costretta fra il “sì” e il “no” quale scelta netta e senza ponderazioni, utilizzandola per respingere totalmente la «complessità della democrazia pluralista» e la sua capacità di «integrazione basata sulla promozione del consenso, che è un elemento fondamentale all'interno di questo modello di democrazia»⁷³². Ecco che torna, quindi, il ruolo della mediazione politica, della negoziazione delle istanze, capace di generare ampio consenso e diluire la tensione sociale. Solo in questo modo, peraltro, «lo stesso referendum può funzionare come strumento di integrazione politica» e come «meccanismo di controllo politico della cittadinanza sui propri rappresentanti, e non come mero strumento di decisione»⁷³³, anche rivoluzionaria.

Proprio l'esperienza catalana ha fatto emergere le principali caratteristiche dell'argomento populista declinato in termini secessionisti e legittimato attraverso

⁷³⁰ Francisco Balaguer Callejón, *L'Unione europea di fronte alla Brexit e ad altri processi disgregativi nel contesto globale*, op. cit., pag. 8.

⁷³¹ In tal senso Schillaci sviluppa «una declinazione esigente del rapporto tra cittadinanza e solidarietà aperta alle differenze» che consente di sostituire «al popolo inteso come entità omogenea presupposta e costruita secondo un processo retorico guidato dall'alto e intimamente autoritario», quella di popolo «la cui omogeneità è l'oggetto di un processo, di un compito politico fondato su pratiche cooperative inquadrate dalla formula di convivenza racchiusa nella Costituzione» che emerge come decisamente «più coerente con lo spirito e gli orizzonti del costituzionalismo democratico e con lo stesso *Menschenbild* cui esso si ispira» evidenziando come «proprio nell'equilibrio tra identità e solidarietà – o meglio ancora, nella salvaguardia degli strumenti che il costituzionalismo democratico mette a disposizione per articolare processi di costruzione condivisa dell'identità e del destino comune – che risiede ancora la possibilità di resistere alle semplificazioni populiste, recuperando e rinnovando il rapporto stesso tra legittimazione e pratiche di cittadinanza» (Angelo Schillaci, *Dalla crisi economica alla crisi democratica: la sfida populista alla solidarietà e l'identità europea*, op. cit., pag. 39).

⁷³² Francisco Balaguer Callejón, *L'Unione europea di fronte alla Brexit e ad altri processi disgregativi nel contesto globale*, op. cit., pagg. 8-9.

⁷³³ *Ibidem*.

gli strumenti di democrazia diretta. Sul punto, la dottrina catalana più intransigente ha riflettuto sulla costituzionalità di un vaglio referendario della volontà di mantenere l'unità dello Stato, contestando la ferma chiusura espressa sul punto dal Tribunale Costituzionale.

Se da un lato, nello specifico, si è intrapresa una difesa del principio di unità salvaguardandone l'integrità territoriale attraverso la sua elevazione a dogma; dall'altra, con strumenti altrettanto assolutizzanti, si è contestata l'inesistenza di una norma costituzionale che imponga l'adesione incondizionata al principio di unità sostenente che «la celebrazione di una consultazione referendaria da parte dei cittadini catalani riguardo al loro futuro come comunità politica» non avesse alcuna capacità concreta di «attendere al principio democratico o ai diritti fondamentali» e, anzi, l'attivazione degli strumenti di democrazia diretta rappresentasse uno strumento di espressione della volontà dei catalani tutelato «dal principio democratico ed (...) esercizio dei diritti fondamentali già riconosciuti dalla stessa Costituzione»⁷³⁴.

D'altra parte, neanche appare conforme ai principi del pluralismo un approccio dogmatico e intransigente alla materia della tutela dell'integrità territoriale degli Stati e al principio di unità. Approccio che, al contrario, rinuncia alle tecniche ed ai meccanismi tipici della democrazia pluralista capaci di articolare il «consenso tra le diverse parti sociali» attraverso «le condizioni costituzionali di protezione delle minoranze e di garanzia del pluralismo» anche attraverso «procedimenti preventivi che garantiscono un consenso sociale di base» nella consapevolezza che l'argomento populista, soprattutto allorché intenda sfruttare i processi referendari per trovare la propria fonte di legittimazione può generare un «vuoto democratico» che richiede – per essere contrastato – «consensi che siano maggiormente rilevanti e che garantiscano che la decisione», sia essa volta all'apertura di un confronto negoziale o (in *extrema ratio*) aperta anche ad aprire un processo secessionista, «sarà compatibile con le esigenze della democrazia pluralista»⁷³⁵.

⁷³⁴ Mercè Barceló i Serramallera, *Referendum e secessione. La vicenda della Catalogna*, "Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo", volume 1, anno 2015, pag. 5.

⁷³⁵ Francisco Balaguer Callejón, *L'Unione europea di fronte alla Brexit e ad altri processi disgregativi nel contesto globale*, *op. cit.*, pag. 10.

3. Crisi della mediazione politica e sovraesposizione degli organi di garanzia: dalla vicenda canadese all'esperienza spagnola

Bisognerebbe chiedersi, a questo punto, quale dovrebbe essere il luogo da deputare al compito di condensare ed articolare il processo secessionista: se quello delle aule parlamentari, luogo d'eccellenza per l'integrazione politica⁷³⁶; ovvero quello delle Corti supreme, nella quale hanno finito per incardinarsi le principali esperienze in tale materia⁷³⁷.

Ebbene, sul punto deve oramai assumersi come «la crisi del politico» e, quindi, «delle forme di organizzazione della società inventate dalla modernità (lo Stato *in primis*)»⁷³⁸, si sia tradotta in una difficoltà dei soggetti politici (istituzionali e giuridici)⁷³⁹ che ha teso «a sovraesporre il ruolo e l'impegno [dell']organo di garanzia e di unità dell'ordinamento costituzionale»⁷⁴⁰ a causa della tendenza verso la “giuridicizzazione”⁷⁴¹ dei conflitti infra-statali.

Nel contesto delle istanze secessioniste, però, il momento del conflitto deve essere ben distinto da quello della rivendicazione: affermare l'esistenza di

⁷³⁶ Si badi tuttavia sul fatto che «l'agire orientato allo scopo proprio di ogni soggetto politico incide, anche, in modo inevitabile, nell'azione dei tribunali costituzionali» e che «la posizione concreta dei medesimi può consentire loro, date certe condizioni, di operare una delle sintesi assiologiche che, concorrendo con quelle derivanti dalle diverse forme di integrazione politica presenti sul piano istituzionale, finiscono con il determinare l'esito complessivo dell'opzione collettiva nel sistema democratico». In altri termini, «proprio soltanto rinunciando all'affermazione strumentale della propria presunta oggettività, l'operato del giudice costituzionale [può porsi] come ulteriore e peculiare momento dell'integrazione politica, assunta nelle forme della giurisdizione, e coordinata con le altre mediante il meccanismo della forma di governo» (Francesco Rimoli, *Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell'integrazione democratica*, op. cit., pag. 290) rinnovando la concezione dell'«attività propria della giurisdizione costituzionale, in tal modo intesa», e rendendola «fattore primario di integrazione» seppure rinunciando a «quella presunzione di neutralità che, apparentemente, ne costituisce la *ratio* sistemica» (Ivi, pag. 297).

⁷³⁷ La strada del ricorso alle Corti appare, ad oggi, la più battuta nelle concrete esperienze giuridiche, nonostante qualcuno abbia invece sostenuto che «*the judicial resolution of claims of self-determination by national courts is also infrequent, though rulings do seem to be on the rise*» (Xabier Arzo e Markku Suksi, *Comparing constitutional adjudication of self-determination claims*, op. cit., pag. 454).

⁷³⁸ Andrea Morrone, *Federalismo e democrazia. Spunti teorici sull'opposizione unità-secessione*, “Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo”, volume 2, anno 2018, pag. 13.

⁷³⁹ Difficoltà alla luce della quale «il modello parlamentare è stato oggetto di forti critiche, sia sotto il profilo – peraltro ricorrente nella storia istituzionale degli ultimi quarant'anni – di una auspicata svolta in direzione “decidente” sia, più in profondità, sotto il profilo di una radicale critica degli istituti della rappresentanza politica e della stessa democrazia rappresentativa» (Angelo Schillaci, *Un anno vissuto pericolosamente: l'Italia e il “populismo di governo”*, op. cit., pag. 7).

⁷⁴⁰ Gaetano Azzariti, *La legalità incrinata: pluralismo senza unità?*, in AA.VV., *Il potere dei giudici*, manifestolibri editore, Roma 1994, pag. 14.

⁷⁴¹ Cfr. Giuseppe Morbidelli, *Diritto pubblico comparato. Costituzioni e costituzionalismo*, op. cit.

un'identità ulteriore e diversa rispetto a quella unitaria non significa necessariamente porsi all'esterno di essa; anzi, potenzialmente, l'idonea integrazione delle differenze può rappresentarne un nuovo arricchimento. Di più, proprio «la storia, e nel relativo ambito la storia costituzionale, ha dimostrato quanto sia importante conciliare le aspirazioni autonomistiche di ogni comunità locale con le ragioni della convivenza pacifica in una organizzazione che abbia l'obiettivo di dare corpo e al contempo preservare l'identità di una nazione univocamente riconoscibile»⁷⁴².

La scelta su quale dovrebbe essere il luogo da deputare al compito di condensare ed affrontare il *processo* secessionista è di fatto costantemente caduta – non senza sollevare problematiche di diverso genere⁷⁴³ – sulle Corti, e volendo in questa sede comprendere quale concreto effetto possa avere il diverso approccio dalle stesse operato sul concreto estrinsecarsi della vicenda secessionista, un particolare rilievo nell'analisi delle recenti crisi dell'identità collettiva nazionale non può che essere ricoperto dallo studio delle decisioni in materia.

In effetti – pur risiedendo una cospicua parte delle ragioni alla base delle differenze caso per caso evidenti nel peculiare sostrato culturale, storico e politico della comunità sociale del paese coinvolto ma anche dell'organo chiamato a decidere⁷⁴⁴ – il lavoro delle Corti (chiamate a risolvere «*the question of whether secession is allowed (either because they remain silent on the issue or because the prohibition is implicit) means that constitutional courts will often be called upon to judge the constitutionality of secessionist claims and to determine the meaning of constitutional silence or an implicit prohibition*»⁷⁴⁵ conquistando così un potere d'arbitrio enorme sulle dispute secessioniste) ha ben evidenziato come il tipo di approccio operato nel confrontarsi con l'emersione del *processo* e, quindi,

⁷⁴² Renzo Dickmann, *La Corte costituzionale estende il paradigma dell'art. 6 Cost. a tutte le minoranze e contesta la competenza della legge regionale a identificare la popolazione locale come minoranza nazionale*, *op. cit.*, pag. 1.

⁷⁴³ Si tenga conto di quanto, «nello stato costituzionale di democrazia pluralistica», occorra «dotare le Corti costituzionali di strumenti di protezione della loro indipendenza non solo dei confronti dei poteri dello stato, ma anche dall'aggressività del tessuto pluralistico, e spesso dal trambusto della società civile» (Paolo Ridola, *La Corte si apre all'ascolto della società civile*, *op. cit.*, pag. VI).

⁷⁴⁴ La questione delle diverse variabili che possono influenzare l'approccio delle Corti è trattata anche da Xabier Arzo e Markku Suksi, *Comparing constitutional adjudication of self-determination claims*, *op. cit.*

⁷⁴⁵ Tom Ginsburg e Mila Versteeg, *From Catalonia to California: secession in constitutional law*, *op. cit.*, pag. 955.

dell'*istanza* secessionista non solamente può avere un'influenza determinata sull'esito a cui si giunge ma sull'intensità reale della minaccia secessionista emergente.

Una riflessione deve, quindi, necessariamente dedicarsi all'approfondimento dell'approccio che le Corti costituzionali e supreme hanno avuto rispetto alle diverse istanze identitarie – locali e regionali – che nel tempo sono emerse nelle varie esperienze nazionali e sul modo in cui esso ha inciso sul loro differente epilogo, con lo scopo di evidenziare come le diverse modalità di gestione del conflitto⁷⁴⁶ da parte delle Corti abbiano determinato la mitigazione dello stesso ovvero la sua definitiva degenerazione verso un terreno di frizione – e in ultima istanza di rottura – dei diversi interessi in gioco.

Quando le Corti hanno affrontato l'*istanza* secessionista (ovvero si sono approcciate al *processo*) da cui essa può trarre origine muovendo da posizioni centraliste – così necessariamente chiudendo ad ogni possibilità di confronto del potere "sovrano" con le ragioni provenienti dalla periferia – tali fenomeni si sono rapidamente trasformati in veri e propri tentativi di disgregazione. Al contrario, l'apertura al dialogo operata da alcune Corti, tanto attraverso una "negoziazione" quanto più semplicemente attraverso un percorso di "riconoscimento"⁷⁴⁷ delle istanze locali, ha sempre portato ad un risultato pacificatore, senza peraltro mettere seriamente in crisi l'unità della comunità statale⁷⁴⁸.

L'approccio al conflitto attraverso un metodo puramente conciliativo e di mediazione fra le opposte posizioni appare in un certo qual modo fondato sull'idea che «ogni decisione, per essere validamente riconosciuta ed efficacemente

⁷⁴⁶ Non può negarsi che la principale sede di incontro delle differenze dovrebbe essere – in una democrazia sviluppata – la sede parlamentare; purtroppo, concretamente, non può ignorarsi come l'incanalamento nelle procedure del diritto parlamentare non ha sortito in molti casi l'auspicabile effetto risolutivo (cfr. Alessandra Di Martino, *Il conflitto costituzionale sulla Catalogna: origini, svolgimento, prospettive*, op. cit., pagg. 49 e ss.).

⁷⁴⁷ Laddove per "riconoscimento" si intende quell'«apertura solidale all'altro» fondata sulla «matrice intersoggettiva dell'esperienza giuridica» (Angelo Schillaci, *Le storie degli altri. Strumenti giuridici del riconoscimento e diritti civili in Europa e negli Stati Uniti*, op. cit., pag. 21).

⁷⁴⁸ Si pensi, a mero titolo esemplificativo, all'epilogo della vicenda canadese ovvero a quanto avvenuto nel caso scozzese (al quale certamente dovrà dedicarsi un approfondimento specifico, in questa sede precluso). Certamente tali esperienze secessioniste non possono dirsi concluse, e il loro "riconoscimento" non ha messo fine alle richieste delle popolazioni coinvolte. Eppure, non può non rinvenirsi in tali contesti, quantomeno, il "raffreddamento" delle spinte centrifughe dinanzi all'apertura di un confronto serio e democratico sullo "stare insieme". In effetti, "riconoscersi" non significa darsi necessariamente ragione, bensì assai più semplicemente concedere all'"altro" (in questo caso all'altro in minoranza, e quindi in una posizione di inferiorità conclamata) di mettere in discussione un assunto che, seppure sposato dalla maggioranza, non può solo per questo essere considerato paradigma intoccabile.

applicata, deve configurarsi in prospettiva non come atto meramente autoritativo, bensì come frutto dell'“agire comunicativo orientato all'intesa”. Essa, cioè, dev'essere preceduta dal confronto e dal dialogo fra i protagonisti e fondata sulla forza degli argomenti e non sugli argomenti della forza, così da risultare retta dall'“etica del discorso argomentativo” e ispirata alla costruzione di un virtuoso e condiviso “orizzonte d'intesa” fra gli interessati»⁷⁴⁹.

L'approccio al conflitto può, quindi, essere inteso in un senso “procedurale”, accogliendo l'interpretazione di quegli autori secondo cui «le leggi circoscrivono ogni nuovo inizio e allo stesso tempo assicurano (...) la potenzialità di qualcosa di interamente nuovo e di imprevedibile. I limiti delle leggi positive sono per l'esistenza politica dell'uomo quello che per la memoria è la sua esistenza storica: garantiscono la preesistenza di un mondo comune»⁷⁵⁰.

In questa direzione sembrano muoversi proprio «i fenomeni indipendentisti più recenti [che] hanno riattualizzato e vivacizzato il dibattito sulla secessione, rompendo quello che ha rappresentato in passato e rappresenta tuttora un tabù costituzionale, e spostando l'attenzione della dottrina sulle problematiche connesse a una sua proceduralizzazione»⁷⁵¹.

Nella stesso senso si orienta, peraltro, quella posizione interpretativa – contestualizzata nel contesto della discussione teorica sulla secessione – secondo cui «l'esistenza di regole (...) il cui rispetto mira a mitigare, o ad evitare che si producano minacce o violazioni di interessi o valori la cui tutela spesso assume rilevanza collettiva» si volge ad «impedire il prodursi di effetti di destabilizzazione dell'ordine internazionale più ampi di quelli già naturalmente connaturati ad un evento in sé traumatico come la secessione»⁷⁵².

Anche «lo *status quo* non è che il prodotto delle dinamiche passate, giuste ed ingiuste, e non risponde necessariamente alle aspirazioni degli individui e dei gruppi, indipendentemente dal carattere democratico dei processi decisionali statali»⁷⁵³, pertanto nessuna decisione può essere ritenuta *ab origine* “giusta”,

⁷⁴⁹ Giovanni Canzio, *La 'dike' degli antichi e la 'giustizia' dei moderni: 'Edipo Re' e 'Antigone'*, op. cit., pag. 7; il riferimento all'agire comunicativo orientato all'intesa è debitore verso la costruzione teorica di Jürgen Habermas, *Teoria dell'agire comunicativo*, Il Mulino Editore, Bologna 1981 e *Idem, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Editori Laterza, Roma-Bari 1996.

⁷⁵⁰ Hannah Arendt, *Le origini del totalitarismo*, Einaudi Editore, Torino 2004, pag. 637.

⁷⁵¹ Laura Frosina, *Profili giuridici e aspetti problematici dei referendum di secessione. Un'analisi comparata*, op. cit., pag. 2.

⁷⁵² Antonello Tancredi, *La secessione nel diritto internazionale*, op. cit., pag. 450.

⁷⁵³ Susanna Mancini, *Ai confini del diritto. Una teoria democratica della secessione*, op. cit., pag. 7.

neanche quella che riguarda la formazione di uno Stato; di conseguenza, è necessario accettare sempre il confronto in un'ottica di "riconoscimento" dell'altro come soggetto titolare del diritto di vedere accolte le proprie istanze nello spazio del discorso pubblico. Tale apertura, naturalmente, non vuole necessariamente significare che tali istanze siano accolte; tuttavia, impedire che l'"altro", soprattutto se minoranza, possa accedere ad uno spazio di confronto portando la propria visione delle premesse in base alle quali si sta insieme, porta necessariamente ed inevitabilmente a quel conflitto identitario di tipo puramente disgregativo.

Un approccio costituzionale alla secessione può certamente lenire il tradizionale dilemma tra diritto all'autodeterminazione e rottura dell'unità nazionale⁷⁵⁴. Sotto tale luce, l'approfondimento del ruolo ricoperto dalle Corti facilita una comprensione dell'istanza secessionista costruita su basi più ampie e, quindi, sensibile al concreto contesto nazionale nella quale essa viene a collocarsi. L'apertura al dialogo⁷⁵⁵ rappresenta, infatti, il più valido strumento di integrazione

⁷⁵⁴ Utile ribadire in questa sede come secondo la prevalente dottrina, la c.d. "autodeterminazione" consisterebbe in una pretesa di scegliere con chi vivere su un territorio del quale si rivendica l'esercizio della propria sovranità: tale impostazione, tuttavia, implica necessariamente la presenza di un soggetto terzo colpevole di aver "invaso" un territorio per il quale non possa avanzare alcuna legittima rivendicazione (Lee C. Buchheit, *Secession. The Legitimacy of Self-Determination, op. cit.*), escludendo *a priori* qualsiasi legame con quella che oggi comunemente individuiamo come "secessione", e cioè il "diritto di decidere" da chi essere governati in un determinato territorio già sottoposto a una diversa autorità sovrana della quale non si riconosce (o non si riconosce più) la legittimazione. Nonostante, in effetti, «il ricorso all'autodeterminazione dei popoli offrirebbe una facile copertura per legittimare la secessione a livello internazionale trovando nella prima il fondamento della seconda» (Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione, op. cit.*, pag. 14), i due concetti non sono che paralleli e, pertanto, incapaci di incontrarsi nell'esperienza concreta, attenendo a due diverse situazioni di fatto: l'una non eccessivamente scomoda per gli Stati (oggettivamente protagonisti e timonieri del diritto internazionale) e quindi finalmente giuridicizzata durante l'epoca della decolonizzazione; l'altra ancora relegata ai confini della giuridicità. Non può negarsi, in questo contesto, che proprio «uno dei maggiori elementi di difficoltà che si pone sulla via della ricostruzione o della negazione di un diritto di autodeterminazione secessionista, attiene a quello che può forse essere considerato il lato più controverso della categoria dell'autodeterminazione, e cioè l'individuazione dei suoi beneficiari» (Antonello Tancredi, *La secessione nel diritto internazionale, op. cit.*, pag. 623). Lo sviluppo di tale problematica è principalmente dovuto alle teorizzazioni di «coloro che sostengono posizioni indipendentistiche fino al limite della secessione giustificand[do] tale rivendicazione sulla base di un diritto all'autodeterminazione e di discriminazioni vere o presunte che la popolazione di cui il gruppo si fa portavoce, e /o che viene riconosciuto come tale, subisce da parte del governo centrale» (Claudio De Fiores e Daniele Petrosino, *Secessione, op. cit.*, pag. 28).

⁷⁵⁵ Sul punto, la strada indicata da Ridola sugli «itinerari dello stato costituzionale» sembra dotata di particolari capacità integrative, sviluppando una «idea di una Corte costituzionale radicata nella società, capace di comprenderne le trasformazioni, i bisogni, le voci di dissenso, le posizioni minoritarie, la complessità delle fratture identitarie» senza tuttavia per questo volerne snaturare il ruolo, perché certamente «una Corte costituzionale non è un'agorà, non è un foro delle opinioni» ma è «chiamata a rielaborare le domande prodotte continuamente dalla complessità, ed il "giudizio" è lo strumento peculiare per approdare, attraverso un iter argomentativo e persuasivo,

e di inclusione delle differenze in tutti i diversi momenti che caratterizzano la conflittualità infra-statale, potendo quindi facilmente rappresentare un valido antidoto alla disgregazione.

Da un lato, dunque, la vicenda canadese dimostrerebbe come sia possibile gestire pacificamente il conflitto che si sviluppa con l'emergere di un *processo* secessionista rifiutando lo scontro e cercando una conciliazione atta a raffreddare le istanze di divisione⁷⁵⁶. D'altro canto, invece, l'azione del Tribunale Costituzionale spagnolo sembra aver contribuito a trasformare «*a debate on the recognition*»⁷⁵⁷ – fondato su un supposto “diritto a decidere” che la stessa Corte aveva già ritenuto ammissibile quale aspirazione politica e non come concreto diritto – in una prova di forza. Entrambe le decisioni, peraltro, sembrano dar spazio all'emersione di un diritto «*to negotiate in good faith and to give effect to possible changes on the basis of mutual agreement*»⁷⁵⁸.

Il *discrimen* fra crisi e tenuta dell'ordinamento potrebbe dunque rinvenirsi, in questa prospettiva, proprio nella differente reazione dell'ordinamento alle istanze di riconoscimento emergenti, piuttosto che nella loro concreta forza: tale punto di approdo dell'analisi delle vicende c.d. “secessioniste” a noi contemporanee consente, pertanto, di restringere l'analisi proprio al rapporto tra ruolo delle Corti e individuazione di uno spazio di gestione del conflitto, da

agli equilibri ed ai temperamenti che sostanziano la funzione di unificazione politica delle costituzioni del pluralismo» (Paolo Ridola, *La Corte si apre all'ascolto della società civile*, op. cit., pag. VI).

⁷⁵⁶ Successivamente all'interpretazione costituzionale operata dalla Corte, il Governo federale ha deciso di chiarire definitivamente la posizione del Québec sposando gli inviti al negoziato provenienti dalla Corte. Con il *Clarity Act* del 2000 il governo canadese ha inteso individuare «*what constitutes a clear question and a clear majority sufficient for the Government of Canada to enter into negotiations in relation to the secession of a province from Canada*» (*Clarity Act*, Preambolo). Tuttavia, tale atto non è stato privo di contraddizioni, basti pensare al limite numerico posto alla maggioranza titolata a prendere decisioni secessioniste, non coerente con il referendum che portò il Canada all'indipendenza dalla Gran Bretagna. Tale iniziativa ha aperto la strada ad un progressivo percorso di reciproco riconoscimento, nonostante in un primo momento «*the response to the Clarity Act in Quebec was explosive. It was perceived by the government of Quebec as an illegitimate attempt by the federal government to block any future referendum and deprive the National Assembly of its rights and prerogatives*» (Patrick Dumberry, *The Secession Question in Quebec*, “Diritto pubblico comparato ed europeo”, volume 2, anno 2015, pag. 376).

⁷⁵⁷ Così lo ha definito Castellà Andreu (Josep Maria Castellà Andreu, *The Proposal for Catalan Secession and the Crisis of the Spanish Autonomous State*, “Diritto pubblico comparato ed europeo”, volume 2, anno 2015, pag. 440).

⁷⁵⁸ Xabier Arzoz e Markku Suksi, *Comparing constitutional adjudication of self-determination claims*, op. cit., pag. 469.

intendersi non soltanto come antidoto allo scontro ma, al limite, come principale obiettivo delle rivendicazioni minoritarie⁷⁵⁹.

Di più, i processi di secessione – considerati attraverso il prisma delle decisioni emesse dalle Corti supreme e costituzionali – appaiono profondamente intrecciati con le dinamiche costituzionali⁷⁶⁰. Le decisioni aprono, infatti, alla possibilità di una comprensione dinamica della secessione, il cui esito va oltre o, meglio, al di là della rottura dell'unità, portando al riconoscimento delle differenze e, quindi, alla loro integrazione, principale e necessario fattore alla base della coesione di una collettività necessariamente variegata al suo interno⁷⁶¹.

⁷⁵⁹ A ben vedere, infatti, «per comprendere quale sia la stretta connessione fra identità e riconoscimento» è necessario non sottovalutare l'«aspetto cruciale della vita umana [contenuto nel] suo carattere fondamentale *dialogico*» (Charles Taylor, *La politica del riconoscimento*, in Jürgen Habermas e Charles Taylor, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, op. cit., pag. 17). In questo senso, «l'ideale monologico sottovaluta troppo il posto che occupa la dialogicità nella vita umana, cerca di confinarla il più possibile nel momento della genesi e dimentica che la nostra concezione (...) della vita può essere trasformata dal fatto di goderne insieme» (Ivi, pag. 18).

⁷⁶⁰ Il costituzionalismo moderno ha avuto proprio il compito di “sciogliere il nodo” del conflitto fra autorità della legge e libertà degli uomini (cfr. Claudio De Fiores, *Nazione e costituzione*, Giappichelli Editore, Torino 2005). In questo senso, gli ordinamenti giuridici non sono mai storicamente giunti alla propria autoaffermazione attraverso l'autoesaltazione e l'incontrovertibile tutela della propria integrità, bensì ponendosi «come punto di coagulo della volontà della nazione» nella costante «tutela dei diritti individuali» (Ivi, pag. 48) e, aggiungerei, garantendo validi spazi di espressione e confronto anche (e soprattutto) alle diverse realtà collettive che si sono di volta in volta formate al loro interno. Il legislatore, sostanzialmente, non ha mai potuto fare a meno di adempiere al proprio compito di interprete di quello che Montesquieu definiva lo “spirito della nazione” (Charles L. de Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, Rizzoli Editore, Milano 1989). Proprio «la “effettività” della nazione», quindi, non può essere limitata all'esclusiva coincidenza «con la “effettività” dell'ordinamento e del potere statale della quale parlano i giuristi», ed in particolare i più dogmatici, poiché essa implica «“un qualcosa in più”, la cui determinazione sfugge peraltro ai mezzi d'indagine ed agli schemi abituali delle scienze giuridiche e potrebb'esser tema affascinante di una ricerca interdisciplinare» (Vezio Crisafulli e Damiano Nocilla, voce *Nazione*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè Editore, Milano 1977, pag. 805).

⁷⁶¹ Il rischio è quello che la «nazione riman[ga] ostaggio del premoderno e tend[a] ad essere generalmente intesa, a seconda dei casi, come spirito, razza, lingua, etnia» (audio De Fiores, *Nazione e costituzione*, op. cit., pag. 372) escludendo completamente dal suo processo di formazione e, soprattutto, di sviluppo il costante interagire delle differenze e la loro conseguente integrazione. In questo senso, alcuni autori – fra cui principalmente Miller – hanno sostenuto che il principio di “nazionalità” debba necessariamente essere costruito «su quelle condizioni politiche che garantiscono le identità nazionali» affermando pertanto la necessità di «favorire la causa dell'autodeterminazione nazionale ovunque sia possibile» (David Miller, *On nationality*, op. cit., pag. 215). In questo senso, certo si è da un lato affermata la legittimità della secessione, ma solo ed esclusivamente in un'ottica disgregativa atta a mettere in ingiustificato pericolo la totalità dei confini esistenti, impostazione che pertanto non può in questa sede essere condivisa.

4. Spinte secessioniste e metodi di risoluzione del conflitto: esperienze e prospettive

Non è certamente un mistero che «quando le discordie civili giungono al massimo, ogni parte pretende d'identificarsi col tutto e di parlare, da sola, in nome del popolo sovrano» dando origine ad un conflitto (identitario e, spesso, secessionista) nel quale si contrappongono, da un lato, la «pretesa dei governanti di agire a tutela della *salus publica*, per reprimere la sovversione» e, dall'altro, «la pretesa degli oppositori di esercitare il diritto di resistenza, per difendere la costituzione contro gli usurpatori ed oppressori del popolo»⁷⁶², due avversari le cui ragioni risiedono ugualmente in ideologie democratiche seppure declinate secondo canoni radicalmente diversi.

Ecco che i metodi giuridici con cui affrontare conflitti così declinatisi possono essere ricondotti a tre macro-casistiche: la via politica, e quindi di “negoziazione” e riconoscimento, volta a favorire l'integrazione della pluralità all'interno di una comunità sociale unitaria; la via giurisdizionale, che finisce per riconoscere una delega spesso molto vasta al potere giudiziario (e in particolare alle corti che ne ricoprono la posizione apicale) dando ad esso il compito di delimitare lo spazio nel quale consentire il conflitto oltretutto, spesso, la sua stessa gestione pratica; infine la via conservatrice o, a seconda del punto di osservazione, rivoluzionaria: una strada che conduce inevitabilmente all'uso della forza – avvenga esso allo scopo di mantenere l'ordine costituito ovvero al fine di sovvertirlo – e alla quale il più delle volte si giunge in conseguenza del fallimento di uno dei due altri metodi⁷⁶³.

L'analisi di un problema tanto complesso necessita di un confronto aperto e su vasta scala con le esperienze che ne hanno contraddistinto la genesi, in un clima di “grandissima prudenza”, nella consapevolezza che «ogni situazione è

⁷⁶² Pietro Giuseppe Grasso, *Il potere costituente*, op. cit., pag. 95.

⁷⁶³ Per quel che concerne il caso spagnolo, ad esempio, Enoch Alberti Rovira ha evidenziato come il processo di applicazione dell'art. 155 della costituzione al caso catalano abbia dimostrato il drammatico fallimento del processo di negoziazione obbligatorio che ne precede l'attivazione, e ciò non tanto a causa delle forme di estrinsecazione tipiche della mediazione, quanto di una volontà delle parti chiaramente improntata al negare qualsiasi possibilità di compromesso come, invece, nell'intenzione dei costituenti (cfr. Enoch Alberti Rovira, *Questioni costituzionali sull'applicazione dell'art. 155 al conflitto catalano*, op. cit., pag. 16).

troppo diversa dalle altre per poter fungere da modello nella sua interezza»⁷⁶⁴. Ecco allora che, nonostante nella vicenda canadese il Quebec abbia «sempre rivendicato la propria particolare identità e si [sia] sempre considerato una nazione “diversa” rispetto al resto del Canada», «l'utilità del riferimento alla sentenza sul Québec sta nel fatto che fuoriesce dallo schema dei casi “patologici” delle non-democrazie, come è invece quello, geograficamente più vicino, del Kosovo. Più utile sembra il riferimento al caso del referendum scozzese del settembre 2014, che dette, come quello del Québec del 1995, esito negativo per i proponenti l'indipendenza», entrambe esperienze ampiamente richiamate «da parte dei secessionisti catalani, ai quali è stato da sempre negato il ricorso al referendum, a differenza degli scozzesi»⁷⁶⁵ e di quanto avvenuto in Canada⁷⁶⁶.

Ancora, il caso spagnolo risulta emblematico nell'analisi degli effetti della scelta del metodo di risoluzione del conflitto rispetto all'esito finale del processo e dell'istanza secessionista, e ciò anche perché «la costituzione spagnola del 1978 prevede tutte le possibile modalità di risoluzione della controversia anche se con intensità diversa»⁷⁶⁷ e la Spagna ha visto emergere al proprio interno le più diverse forme di conflitto, confrontandosi ad esse attuando le più diverse politiche di gestione e tutti i vari metodi di risoluzione che l'esperienza aveva sin a quel momento proposto. Basti pensare ai «duraturi tentativi secessionisti anche molto sanguinari, come quelli condotti in favore dell'autonomia dei Paesi Baschi», conclusisi all'esito di una mediazione con «l'ETA (famigerato braccio armato dei movimenti politici separatisti)» la cui cessazione delle ostilità è stata ottenuta «in cambio di notevoli concessioni da parte del Governo centrale in termini, principalmente, di autonomia economico-finanziaria e fiscale»⁷⁶⁸; oppure alla

⁷⁶⁴ Giovanni Poggeschi, *La Catalogna: fra voglia di secessione e sospensione dell'autonomia*, op. cit., pag. 215.

⁷⁶⁵ *Ibidem*.

⁷⁶⁶ Sul caso canadese Buchanan fa notare come la spinta alla secessione fosse nata da un «movimento che tende a una maggiore autonomia all'interno di un sistema federale libero» (Allen Buchanan, *Secessione. Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi*, op. cit., pag. 44) e solo il fallimento degli accordi di Meech Lake ha spinto parte di quella comunità ad invocare la secessione, confermando come una delle fondamentali domande da porsi in tema di secessione sia: «a che punto una richiesta di maggiore indipendenza diventa una domanda di secessione?» (*Ivi*, pag. 45).

⁷⁶⁷ Enoch Alberti Rovira, *Questioni costituzionali sull'applicazione dell'art. 155 al conflitto catalano*, op. cit., pag. 18.

⁷⁶⁸ Adriana Ciancio, «Costituzione e secessione. Profili di teoria generale e di diritto comparato», *Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, n. 5, anno 2018, pag. 54.

vicenda della Catalogna⁷⁶⁹, che seppure apparisse in principio come una vicenda meno intensa non rappresentando un caso «per cui la secessione sarebbe l'unica via di uscita a causa dell'occupazione, annessione, appropriazione della terra, sfruttamento, violazioni dei diritti umani, pulizia etnica o culturale, genocidio, discriminazione, ecc.» è finita per trasformarsi in un'esperienza di rivendicazione del «diritto di decidere» e del «diritto di reagire all'oppressione» soprattutto in seguito alla «repressione del primo di ottobre ed alla deriva giurisdizionale» che ha reso la regione spagnola una comunità «frustrata nel non vedere riconosciute alcune sue peculiarità e rivendicazioni»⁷⁷⁰.

La recente e crescente crisi della sovranità degli stati⁷⁷¹ – avvenuta in un contesto internazionale privo di regole (generalmente o assolute che siano) in grado di incanalare il conflitto secessionista in un percorso controllato seppure conflittuale capace di impedirne la degenerazione determinando un vero e proprio vuoto giuridico nel conflitto fra diritto all'autodeterminazione e principio dell'integrità territoriale⁷⁷² – ha finito per sottoporre a tensioni inedite l'idea stessa di nazione⁷⁷³,

⁷⁶⁹ Poggeschi, particolare, definisce la Catalogna «una nazione storica sicuramente esistente ma una Repubblica immaginaria, citando Benedict Anderson, che utilizza il termine “Comunità immaginarie”, per designare un'ampia gamma di comunità che basano il loro nazionalismo su una storia spesso per l'appunto solo immaginata, qualche volta concreta. La Catalogna rientra in questa categoria, ma, mentre, come già detto, è palpabile la sua esistenza nazionale, certamente basata su miti ed un immaginario collettivo forgiato nei secoli e valorizzato (secondo qualcuno un po' artificialmente o non in modo tale da giustificare privilegi nei confronti delle altre Comunità autonome), l'esistenza dell'auto-proclamato Stato catalano è controverso ed irrealistico, dunque si può parlare di Repubblica immaginaria» (Giovanni Poggeschi, *La Catalogna: fra voglia di secessione e sospensione dell'autonomia*, op. cit., pag. 15). Sempre sulla artificiosità della costruzione di una identità nazionale catalana si veda Ricardo García Càrcel, *La herencia del pasado. Las memorias históricas de España*, op. cit.; mentre sulla mancanza di motivazioni per privilegiare la nazionalità catalana sulle altre identità presenti nelle regioni spagnole si veda Roberto L. Blanco Valdés, *Nacionalidades históricas y regiones sin historia* op. cit.

⁷⁷⁰ Giovanni Poggeschi, *La Catalogna: fra voglia di secessione e sospensione dell'autonomia*, op. cit., pag. 214.

⁷⁷¹ *Ex multis*, Judith Butler e Gayatri Chakravorty Spivak, *Che fine ha fatto lo stato-nazione?*, Meltemi Editore, Roma 2009; ma anche, rispetto allo scontro fra “sovrano nazionale” e “antisovrano transnazionale”, si veda Massimo Luciani, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, op. cit. pagg. 178 ss.; infine, sulla crisi della sovranità nel contesto europeo, si veda tra gli altri Neil McCormick, *La sovranità in discussione: Diritto, stato e nazione nel "commonwealth" europeo*, op. cit.

⁷⁷² Cfr. Antonello Tancredi, *La secessione nel diritto internazionale*, op. cit., pag. 5, nota 4.

⁷⁷³ Il riferimento è alla crescente crisi della «corrispondenza fra la comunità politica e le compatte fisionomie identitarie dello stato nazione» (Paolo Ridola, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, op. cit., pag. 240) su cui v. Seyla Benhabib, *Cittadini globali. Cosmopolitismo e democrazia*, Il Mulino Editore, Bologna 2008, ma anche Carlo Galli, *Spazi politici. L'età moderna e l'età globale*, op. cit.. In relazione alle teorie formulate dagli autori citati, qui si propone una rilettura del processo di indebolimento della sovranità nazionale in favore delle autorità sovranazionali (secondo cui «la sovranità degli stati non rivest[er]e più i connotati di una assoluta supremazia, ma si misur[a] con gli

generando una grave frattura all'interno delle identità nazionali che ha a sua volta prodotto una progressiva riemersione delle istanze di affermazione delle identità locali e regionali⁷⁷⁴ in un crescendo di «fenomeni separatisti e (...) richieste di referendum sull'indipendenza» che rappresentano il più chiaro «segnale di una rinnovata crisi della sovranità e dello Stato-nazione»⁷⁷⁵.

Tale destabilizzazione delle condizioni di gestione delle istanze particolaristiche nel quadro dell'unità statale può essere pacificamente individuata come una delle concause, forse la principale, alla base delle odierne molteplici crisi secessioniste e dissolutive in tutto il mondo, rendendo utile – e forse financo urgente – comprendere quali possano essere gli antidoti al pericolo della disgregazione e, ancor di più, quali i luoghi dove meglio tale conflitto possa essere convogliato per essere affrontato con strumenti idonei ed efficaci nella consapevolezza che «il costituzionalismo contemporaneo è chiamato a confrontarsi con una moltiplicazione di istanze di riconoscimento, che investono i più vari ambiti dell'esistenza umana – dalle scelte intime, affettive, riproduttive, alle condizioni materiali dell'esistenza, o ancora all'effettiva partecipazione politica – e hanno progressivamente messo in crisi la tenuta di tradizionali strumenti di gestione e risoluzione del conflitto sociale e politico attraverso il diritto»⁷⁷⁶.

4.1. La via della mediazione politica: il caso canadese ed altre esperienze

La strada della negoziazione e, quindi, dell'integrazione delle differenze nel pluralismo attraverso un confronto leale anche se serrato ha dimostrato nell'esperienza di poter garantire la tenuta dell'integrità dell'unità statale senza per questo dover rinunciare al riconoscimento delle minoranze⁷⁷⁷ e delle istanze

spazi di gioco di frammenti di sovranità di altre istituzioni che concorrono con essa», così Paolo Ridola, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, op. cit., pag. 241), proponendone un adattamento “discendente” completamente contestualizzato nelle realtà nazionali, nel contesto delle quali sempre più spesso si assiste all'emersione dello scontro fra i centri di sovranità statali – già erosi dal trasferimento di competenze verso l’“alto” – i quali si trovano oggi a dover in qualche modo contrastare un nuovo processo disgregativo verso il “basso”.

⁷⁷⁴ «*With the rise of nationalism in the twentieth century, secessionists have sought to redraw the boundaries according to identity classifications, such as religion, ethnicity, language, culture, shared history, and the like*» (Rivka Weill, *Secession and the Prevalence of Both Militant Democracy and Eternity Clauses Worldwide*, op. cit., pag. 922).

⁷⁷⁵ Laura Frosina, *Profili giuridici e aspetti problematici dei referendum di secessione. Un'analisi comparata*, op. cit., pag. 1.

⁷⁷⁶ *Ivi*, pag. 17.

⁷⁷⁷ Ancora una volta, emerge il ruolo fondamentale del profilo politico del conflitto secessionista. In questo senso, Rimoli evidenzia quanto «la tutela delle minoranze si configura essenzialmente

regionali necessariamente parte di una comunità politica e sociale stratificata per cultura, storia e tradizioni nel quale «l'obiettivo costituzionale di realizzare una integrazione pluralistica istituzionalizzata e garantita si riempie di contenuto proprio grazie alla dialettica tra libertà e eguaglianza»⁷⁷⁸.

In particolare, il metodo conciliativo ha dimostrato la propria attitudine alla risoluzione del conflitto in esperienze fra le più diverse per intensità, concretezza e radicalità, sempre confermando la propria capacità di alleggerimento delle tensioni. In effetti, laddove emerge il conflitto «dovrebbe essere la politica a farsi carico della soluzione dei problemi costituzionali, dunque con una riforma coraggiosa e condivisa da tutte le forze politiche»⁷⁷⁹.

Basti pensare al caso canadese e all'istanza di indipendenza avanzata dalle popolazioni francofone della regione del Québec, conflitto risalente ai primi anni 70 (quando per la prima volta un partito apertamente indipendentista aveva raggiunto un significativo risultato elettorale fondando la propria campagna politica sul progetto di celebrare un referendum sull'indipendenza della regione) e tradottosi in un primo referendum fallito sulla "*sovereignty-association*" già nel 1980, la cui spinta autonomista è successivamente riemersa con il rifiuto di firmare la Costituzione del 1982, scelta alla luce della quale il governo centrale ha tentato l'approccio conciliativo volto ad evitare uno scontro che avrebbe condannato la nascente Costituzione all'irrimediabile opposizione di quella comunità regionale mettendo in campo una serie di tentativi di giungere ad un compromesso come il *Meech Lake Accord* del 1987 – che avrebbe introdotto una sorta di "federalismo rafforzato" che avrebbe dato ampio spazio di autonomia alla regione – ed il *Charlottetown Accord* del 1992 – che per quanto possibile ampliava ancor di più le concessioni già proposte dal governo di Ottawa.

come tutela di istanze, attuali o potenziali, ancor prima che tutela dei soggetti che ne siano fautori», delineando una riflessione di centrale attualità per l'analisi del concetto di "secessione". Il sistema statale, infatti, ha il compito di «garantire non solo quelle espressioni che si manifestano attualmente quali istanze emergenti, in forma sia maggioritaria che minoritaria, sul piano della competizione politica, ma anche quelle che in via potenziale siano rappresentabili mediante lo schema partecipativo proprio del modello pluralistico», non potendo relegare *ab origine* all'antigiuridicità alcune di esse (Francesco Rimoli, *Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell'integrazione democratica*, op. cit., pag. 78).

⁷⁷⁸ Andrea Morrone, *Federalismo e democrazia. Spunti teorici sull'opposizione unità-secessione*, op. cit., pag. 7.

⁷⁷⁹ Giovanni Poggeschi, *La catalogna: dalla nazione storica alla repubblica immaginaria*, op. cit., pag. 89.

In questo senso, se «l'esperienza statunitense costituisce, all'interno del costituzionalismo moderno, il primo riferimento storico in tema di secessione», in questa sede può farsi riferimento con maggiori risultati al più recente caso del Canada, che «rappresenta l'esperienza contemporanea di maggiore interesse per gli spunti di riflessione offerti al dibattito politico e dottrinale, non solo canadese, in tema di secessione»⁷⁸⁰ e ciò nonostante «il rapporto conflittuale fra Quebec e Canada» abbia «contraddistinto la storia canadese fin dai suoi albori» divenendo tanto radicato da rappresentare una plastica rappresentazione del diffuso «problema della convivenza di diverse collettività in una società multietnica»⁷⁸¹.

Si badi come, nella formazione dello stato federale canadese, «un ruolo fondamentale fu svolto dai partiti politici, all'interno dei quali i rappresentanti di entrambe le comunità» francofona e anglofona si trovarono «costretti ad accordarsi per evitarne la disgregazione».

È in questo senso che si è sviluppata quella che viene definita «una forma di competizione di tipo "distributivo" (...) orientata alla ripartizione proporzionale non solo dei benefici materiali, ma anche e soprattutto del potere politico»⁷⁸² in ragione della quale «la sorte del Canada sembra dipendere dalla capacità della sua classe politica di dar vita ad un assetto costituzionale che soddisfi le due maggiori comunità»⁷⁸³ secondo una sfida che il più delle volte è apparsa impossibile nonostante i risultati ottenuti dalle modalità di approccio delle istituzioni federali nel tentativo di porre in essere «*a series of initiatives aimed at strengthening the federal link*»⁷⁸⁴ e il conseguente raggiungimento di un compromesso che non ha messo in pericolo nessuno dei diversi interessi in

⁷⁸⁰ Dario Elia Tosi, *Secessione e costituzione tra prassi e teoria*, op. cit., pag. 103.

⁷⁸¹ Giuseppe Passaniti, *Il Quebec è una 'nazione': un passo verso la 'riconciliazione' o la secessione?*, "Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo", volume 2, anno 2007, pag. 1.

⁷⁸² Susanna Mancini, *Minoranze autoctone e stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, op. cit., pag. 93.

⁷⁸³ *Ivi*, pag. 111.

⁷⁸⁴ Xabier Arzoz e Markku Suksi, *Comparing constitutional adjudication of self-determination claims*, op. cit., pag. 461.

conflitto⁷⁸⁵ e che non è dovuto passare per l'affermazione di quelli di una parte sull'altra⁷⁸⁶.

Nonostante tale risultato sia anche frutto di una vicenda storica nella quale «la creazione dello Stato federale – anche se usualmente viene definito confederazione – del Canada portava in sé» l'esigenza di conciliare la «storia peculiare dei rapporti tra colonizzazione francese e inglese in questa parte del Nord America» e il particolare «rapporto con il Regno Unito», e proprio «la ricerca di un equilibrio e di compromessi tra le parti costitutive dello Stato canadese e lo sviluppo della sua indipendenza della corona britannica»⁷⁸⁷ avrebbero avuto un ruolo decisivo nelle successive vicende costituzionali e politiche del paese, esso può certamente essere raggiunto anche in contesti differenti, fondati su forme di stato diverse da quella federale, attraverso una gestione delle diverse istanze che sposi un approccio democratico aperto⁷⁸⁸, rinunciando ai “dogmi di fede” e rivolgendosi invece ai grandi spazi del riconoscimento giuridico delle differenze e, quindi, alla loro integrazione.

In questo senso, la vicenda canadese risulta emblematica nella sua volontà di apertura e integrazione⁷⁸⁹ giunta sino a riconoscere (astrattamente) l'eventualità

⁷⁸⁵ La federazione canadese ha evidenziato sin dalle origini una profonda divisione culturale in gruppi linguistici essendo il paese diviso per un quarto in popolazioni di lingua francofona (quasi integralmente situate nella regione del Quebec, ove rappresentano oltre l'80% della popolazione) e la restante parte di lingua inglese (in maggioranza in quasi la totalità delle regioni). La verità della vicenda secessionista canadese è che la popolazione francofona del Quebec, seppure ha periodicamente minacciato rivendicazioni secessioniste, lo ha fatto sostanzialmente al solo scopo di «ottenere il riconoscimento di una natura particolare e distinta rispetto alle altre province anglofone» (Dario Elia Tosi, *Secessione e costituzione tra prassi e teoria*, op. cit., pag. 104).

⁷⁸⁶ Parte della dottrina ha individuato in tale approccio alla questione della gestione delle istanze (e del conflitto) secessionista non un processo volto a «definire i dettagli della secessione, ma [a] procedere a negoziare in buona fede una soluzione politica alla situazione» (Victor Ferreres Comella, *La Catalogna e il diritto di decidere*, “Rivista Semestrale di Scienza Costituzionale e Teoria del Diritto”, volume 6, anno 2016, pag. 236), sostanzialmente però così in qualche modo riproponendo una sorta di chiusura all'eventualità di disgregazione (invece necessariamente parte del percorso secessionista, seppure da evitare).

⁷⁸⁷ Claudio De Fiores e Daniele Petrosino, *Secessione*, op. cit., pag. 42.

⁷⁸⁸ Approccio proposto dalla Corte Suprema di Ottawa nella logica del diritto di ogni individuo a farsi promotore (anche) di un valido progresso costituzionale: «*our democratic institutions necessarily accommodate a continuous process of discussion and evolution, which is reflected in the constitutional right of each participant in the federation to initiate constitutional change*» (*Reference re Secession of Quebec*, cit., pag. 5). Rispetto alla secessione ciò implica necessariamente che «*the power of the people of Canada, acting through their various governments duly elected and recognized under Constitution, to effect whatever constitutional arrangements are desired within Canadian territory, including, should it be so desired, the secession*» (*Ivi*, pag. 52).

⁷⁸⁹ La condizione di divisione intrinseca della federazione canadese si è scontrata con il tentativo postumo del governo centrale di creare una qualche forma di identità nazionale unitaria, tentativo

che ha sua volta ha spinto le stesse autorità a non dare immediatamente spazio alle rivendicazioni identitarie particolari. In effetti, l'origine della Federazione canadese è assai tortuosa e lo stesso passaggio dei territori francesi sotto il dominio inglese (Trattato di Parigi del 1763) ne è una delle parti più complesse, essendosi concretizzata in una imposizione forzata da parte del governo britannico della propria cultura (si pensi, a mero titolo esemplificativo, all'imposizione *tout court* del sistema di *common law* laddove per secoli era stato utilizzato il sistema di *civil law* francese ma anche all'esautorazione del potere religioso della Chiesa cattolica in favore di quella anglicana fedele al sovrano inglese). Solamente nel 1774 con il *Quebec Act* la Corona avrebbe concesso libertà religiosa e uso del *civil law* alla colonia francofona. Nella linea conciliativa segnata dal provvedimento del 1774, un ulteriore provvedimento – il *Constitutional Act* del 1791 – con lo scopo di ridurre i motivi di tensione sociale, avrebbe successivamente diviso le colonie del Nord America in due: l'Alto Canada, a maggioranza culturale inglese, e il Basso Canada, la cui popolazione era a predominanza francofona. Proprio l'Act del 1791 avrebbe costituito «un importante passo avanti nel cammino verso il consolidamento di una coesistenza di “nazioni” differenti all'interno di una medesima comunità» (Dario Elia Tosi, *Secessione e costituzione tra prassi e teoria*, op. cit., pag. 108). Le due parti del Canada sarebbero state riunite solamente nel 1840 attraverso l'Act of Union, che avrebbe sancito la nascita di un unico centro di governo nel quale rappresentare equamente le due anime culturali del paese. Un ulteriore compromesso costituzionale sarebbe stato ricercato con il *British North America Act* del 1867, che avrebbe concesso alle popolazioni francofone – attraverso il modello federale – gli strumenti giuridici per tutelare la propria diversità culturale. Peraltro, la vicenda “secessionista” canadese trovò un primo episodio nell'istanza avanzata nel 1868 dalla provincia della Nova Scotia, la quale richiese il distacco dalla federazione al solo scopo – poi raggiunto – di vedersi riconosciuti particolari privilegi di tipo finanziario. Gli interessi particolari della provincia del Quebec si manifesteranno solamente a partire dagli anni sessanta del '900 e in seguito da una fase di intenso sviluppo economico, che comportò una riemersione del sentimento nazionalistico. «In tale mutato contesto maturano e prendono corpo le nuove richieste del governo provinciale, finalizzato ad ottenere l'attribuzione di maggiori e più ampie competenze» (Ivi, pag. 126) senza comunque mai mettere realmente in discussione l'unità federale. Solamente alle elezioni del 1976, la maggioranza emersa dalle consultazioni a guida del Partito dei *québécois* avrebbe per la prima volta indetto un referendum allo scopo di ottenere un mandato popolare alla trattativa con il governo centrale per ottenere il riconoscimento della sovranità politica (e non, si badi bene, dell'indipendenza) della provincia (referendum che sarebbe stato svolto nel 1980 e ampiamente respinto). Nonostante ciò, la stessa maggioranza sconfitta al referendum avrebbe trovato conferma alle elezioni del 1981, potendo così proseguire i propri intenti di conquista di una maggiore autonomia dentro la Federazione e mostrando con sembra maggior forza una particolare forma di «duplice cittadinanza» (Giorgio Lombardi, *Lo Stato federale: profili di diritto comparato*, Giappichelli Editore, Torino 1987, pag. 103). A seguito di un lungo confronto fra governo federale e province, nel 1982 sarebbero stati approvati il *Canada Act* e il *Constitutional Act* che avrebbero nuovamente modificato – in maniera anche profonda – il sistema costituzionale canadese. Proprio il consenso alla nuova riforma avrebbe comportato una recrudescenza del conflitto fra la provincia francofona e il governo federale, che avrebbe portato agli accordi di *Meech Lake* il cui obiettivo, però, avrebbe presto trovato il suo fallimento. Nel 1990 la provincia del Quebec avrebbe visto costituire all'interno della propria assemblea legislativa una commissione speciale con il compito di ricercare una soluzione al problema della tutela dell'identità francofona, la quale avrebbe indicato come unica alternativa quella della radicale riforma costituzionale oppure quella della secessione. Ecco allora che nel 1992 sarebbe stato indetto un referendum sull'accessione della piena sovranità della provincia, il cui scopo però era più che altro quello di spingere il governo federale ad una seria proposta di riforma costituzionale. Di fatto, la proposta della commissione *Bélanger-Campeau* era stata accolta in una forma non alternativa ma concorrente, minacciando la soluzione più drastica all'unico scopo di ottenere un serio impegno su quella più facilmente percorribile. In effetti, il risultato fu raggiunto con la proposta di revisione costituzionale presentata nello stesso 1992 a Charlottetown (su tale accordo v. Cristina Campiglio, *Quebec: verso la separazione dal Canada?*, “Il Politico”, volume 1-2, anno 1993, pagg. 71 e ss.). L'accordo così

di una legittima conclusione disgregativa dell'istanza secessionista frutto della valorizzazione di quelle teorie fondate sulla centralità del legame fra "identità collettiva" e "territorio", senza in alcun modo voler aprire una porta all'effettiva disgregazione della federazione, bensì ponendosi in una posizione adatta a risolvere il conflitto senza che da esso dovesse necessariamente scaturire uno scontro.

Affrontare il conflitto secessionista attraverso la mediazione politica non significa necessariamente aderire alle teorie della secessione legate all'idea che "dividersi" sia legittimo qualora possa rappresentare un valido rimedio all'ingiustizia⁷⁹⁰ sposando invece – seppure con alcuni distinguo – le teorie dell'identità nazionale⁷⁹¹ e coniugandole con quelle fondate sul processo democratico⁷⁹². È nello Stato democratico e multinazionale, infatti, che

raggiunto, tuttavia, fu respinto dal referendum popolare dell'ottobre di quell'anno, così decretando il fallimento del «tentativo di rifondare il legame di unione» alla base della federazione canadese (Dario Elia Tosi, *Secessione e costituzione tra prassi e teoria*, op. cit., pag. 145). Nel 1995 emerge quindi quale unica soluzione al problema quella indipendentista, e viene così certificato il definitivo fallimento della ricerca intergovernativa di una strada costituzionale risolutiva del conflitto. Il referendum – dall'affluenza altissima, di circa il 95% degli aventi diritto, a dimostrazione della grandissima attenzione al tema e dell'enorme partecipazione popolare – darà, tuttavia, ancora una volta esito negativo. Quindi, nel 1996, il Governo federale cercherà di dirimere il rischio di divisione rivolgendosi alla Corte Suprema, la cui Reference del 1998 sancirà il ruolo centrale del "principio federale" nella realtà costituzionale canadese, alla luce del quale operare per integrare e riconciliare la diversità nell'unità, affermando l'esistenza di «un diritto costituzionale ad avviare tutte le procedure legali in grado di soddisfare i propri interessi legittimi» nel tentativo «di indirizzare il dibattito politico verso un confronto aperto tra le parti in grado di portare ad una soluzione pacifica e, soprattutto, negoziata del problema» (Ivi, pag. 159).

⁷⁹⁰ In quest'ottica, come si è visto, si sono posti i teorici della c.d. "*just-cause theory*", in particolare: Allen Buchanan, Lea Brilmayer e Wayne Norman, i quali hanno sostanzialmente sostenuto che la secessione legittima sia esclusivamente quella che trova origine in rivendicazioni di giustizia disattese dal garante dell'ordinamento nazionale e trasformatesi in vere e proprie ingiustizie "storiche". Si deve rappresentare, però, come «se la secessione è un atto riparatore di ingiustizie, come sostiene la *just-cause theory* (...) qualsiasi ridefinizione dei confini esistenti potrebbe implicare nuove ingiustizie (storiche), un domani qualificabili come appropriazione indebita, in un processo di recriminazioni senza fine» (Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 259).

⁷⁹¹ Avanzate dai teorici della c.d. "*national self-determination theory*", guidati da Joseph Raz e Avishai Margalit, criticati dai sostenitori della "*just-cause theory*" perché tali teorie erano potenzialmente indirizzate «a intraprendere (o a continuare) i più-che-noti programmi di *national building* ideati per obliterare le identità dei gruppi minoritari; per eliminare tutti gli "*encompassing groups*" (...) tranne quelli che vengono privilegiati per costruire la "nazione" e per prevenire l'emergere di nuovi "*encompassing groups*"» (Allen Buchanan, *Secessione: quando e perché un paese ha il diritto di dividersi*, op. cit., pag. 55).

⁷⁹² Una contestualizzazione nell'ingranaggio democratico del tema della secessione, atto ad applicare i principi della democrazia e della libertà di associazione alla scelta dei confini, è stato proposto, in particolare, da autori come Beran, Wellman, Philpott e McGee. Tali studiosi, assumendo l'esistenza di un diritto di secessione inteso come tipica espressione del collegato e più ampio diritto all'autodeterminazione dei popoli, in qualche modo hanno sposato una posizione

potenzialmente si estrinsecano al meglio tanto la garanzia dei diritti quanto la tutela della diversità, e nel quale la mediazione politica si traduce in un riconoscimento della diversità in contrasto con l'elevazione della posizione della maggioranza a ragione assoluta ed incontrastabile. Tutto ciò significa certamente aprirsi all'altro per trovare una soluzione comune alle opposte spinte propulsive, ma anche riconoscere l'identità dell'altro per individuare il fattore integrativo in un percorso condiviso fondato sul reciproco rispetto⁷⁹³.

Tale visione del riconoscimento quale "fattore di integrazione" non è certamente nuova se si fa riferimento alla riflessione sui diritti fondamentali⁷⁹⁴. In tal senso, l'istanza secessionista può risultare un fattore volto a "completare" e "finire" la formazione di una comunità unitaria senza renderla monolitica⁷⁹⁵ e senza, soprattutto, attentare alla sua unità.

Nella direzione esattamente opposta si è definitivamente orientata l'affermazione della sovranità nello Stato costituzionale del XX secolo⁷⁹⁶, il cui principale obiettivo interno era quello dell'«annientamento dei suoi antagonisti»⁷⁹⁷. Tale impostazione, naturalmente, imponeva una lettura verticale del rapporto Stato-individuo e identità statale-identità locale alla luce della quale qualsiasi

limitrofa a quella dei sostenitori della "*national self-determination theory*" distinguendosi da essi «poiché non pretendono che un gruppo, per secedere, debba necessariamente avere una qualche caratteristica ascrivibile in comune, quali l'etnia o una cultura *encompassing* (avvolgente): basta che vogliano un proprio stato» (Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 227). Wellman, più degli altri, ha chiarito le basi teoriche della c.d. "*choice theory*" sostenendo che «sono le capacità politiche piuttosto che le qualità culturali le caratteristiche fondamentali che possono giustificare il diritto di secessione per un gruppo» (Christopher H. Wellman, *A defense of secession and political self-determination*, op. cit., pag. 142). Buchanan avrebbe criticato tale impostazione definendola una "teoria plebiscitaria pura del diritto di secessione" (Allen Buchanan, *Secessione: quando e perché un paese ha il diritto di dividersi*, op. cit.), mentre Freeman ne avrebbe dato una definizione, assai meno polemica, di "teoria volontaristica" (Michael Freeman, *The right to self determination in international politics: six theories in search of a policy*, op. cit.).

⁷⁹³ Sul punto, in particolar modo, si veda John Stuart Mill, *Considerazioni sul governo rappresentativo*, op. cit.

⁷⁹⁴ Si veda principalmente Paolo Ridola, *Diritti fondamentali. Un'introduzione*, op. cit.

⁷⁹⁵ «L'ideale verso cui tendere non può essere una unificazione culturale (...), ma, al contrario, una molteplicità di luoghi delle decisioni, fondate sulla collaudata piattaforma del costituzionalismo, che richiede dialogo, collaborazione e pluralismo etico» (Gaetano Silvestri, *Costituzionalismo e crisi dello Stato-nazione. Le garanzie possibili nello spazio globalizzato*, "Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico", volume 4, anno 2013, pag. 917).

⁷⁹⁶ Idea di sovranità «intesa originariamente come situazione efficiente di una forza materiale impegnata nel compito della costruzione e della garanzia della propria unicità e supremazia nella sfera politica» nella quale si trovava insito «il principio dell'esclusione e della belligeranza nei confronti dell'altro da sé» (Gustavo Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Einaudi Editore, Torino 1992, pag. 4).

⁷⁹⁷ *Ivi*, pag. 5.

teorizzazione della secessione non poteva che essere esclusa dal terreno costituzionale. Solamente l'avvento del pluralismo avrebbe in un certo qual modo ribaltato tale impostazione teorica, spingendo le costituzioni c.d. "democratico-pluralistiche" verso lo sviluppo di una particolare «attitudine (...) a far convivere al proprio interno il molteplice»⁷⁹⁸ grazie alla quale le società contemporanee hanno iniziato a godere «di un certo grado di relativismo»⁷⁹⁹ che ha creato lo spazio (anche) per una costituzionalizzazione delle differenze e, di conseguenza, di quel *processo* che più intensamente ne rappresenta l'emersione: l'istanza secessionista.

Ulteriore prova della validità e dell'efficacia della via politica di risoluzione del conflitto è certamente stata la vicenda belga, nella quale le spinte separatiste *flemish* e il c.d. *francophone dream* – pur avendo avuto meno fortuna in tema di *constitutional adjudication* forse anche in ragione della minor rapidità e durezza con cui si è sviluppato e svolto il conflitto – hanno seriamente messo in discussione la sopravvivenza dell'unità. Il caso belga, come quello scozzese, hanno fatto emergere le tante criticità della convivenza di diverse identità culturali e linguistiche forti⁸⁰⁰, in questo senso legandosi attraverso un ideale filo rosso alla vicenda canadese da cui hanno tratto in parte insegnamento le istituzioni chiamate ad affrontare il conflitto indipendentista che nella eterogeneità delle culture ha trovato un fattore fondativo e legittimante molto solido.

Il caso canadese, quello belga ma anche (almeno in parte) quello scozzese hanno messo in luce la criticità dell'organizzazione federale dinanzi alle forze disgregatrici, rispetto alle quali gestire non solamente il conflitto ma soprattutto il difficile equilibrio fra mantenimento di una stabilità instabile insita al federalismo e la gestione di una instabilità necessaria allo sviluppo del conflitto⁸⁰¹. La via politica

⁷⁹⁸ Paolo Ridola, *Democrazia rappresentativa e parlamentarismo*, Giappichelli Editore, Torino 2011, pag. 96.

⁷⁹⁹ Gustavo Zagrebelsky, *Il diritto mite*, op. cit., pag. 9.

⁸⁰⁰ Tali esperienze, in particolare, hanno evidenziato «la variabilità dei modi di vita di ogni comunità» e quanto questa derivi «dalla diversa soluzione che è stata fornita di alcuni fondamentali problemi» riconducendo alla centralità del concetto di "cultura" quale «complesso di questi modi di vita caratteristici di un certo gruppo sociale», non tanto una "eredità biologica" «che si trasmette di generazione in generazione mediante i meccanismi riproduttivi della specie umana», quindi, quanto invece una "eredità sociale", «che viene tramandata mediante altre forme di trasmissione» (Pietro Rossi, *Cultura e antropologia*, op. cit., pagg. 18-19)

⁸⁰¹ Nello specifico del caso belga, come ricostruisce puntualmente Mancini, «lo scontro tra le due comunità si acuì nel secondo dopoguerra, quando l'economia vallona, fondata sulle industrie mineraria e siderurgica, cominciò a declinare e prese a fiorire quella delle Fiandre, dove i salari erano più bassi, i trasporti più facili, e le amministrazioni locali stimolavano massicciamente gli

ha così portato, ad esempio, il Belgio a sviluppare due diverse strategie collegate al diverso orizzonte temporale: una a lungo termine, volta alla formazione e al rafforzamento dell'ordinamento costituzionale federale nel senso della costituzione di un parlamento forte nella sua compagine di rappresentanza delle differenti identità; dall'altra a breve termine la gestione di una strada indipendentista del parlamento *flemish* che facendo da valvola di sfogo alla pressione crescente, garantisca la sopravvivenza dell'unità dello stato proprio attraverso la via politica della mediazione.

Quello belga, nello specifico, è apparso rappresentare «un caso paradigmatico di federalismo “disgregativo”» originatosi da uno Stato unitario che «ha adottato la forma federale nella speranza che essa abbia successo là dove i precedenti e meno ambiziosi tentativi di decentramento erano falliti» allo scopo di «contenere le istanze scissionistiche prodotte dalle tensioni tra i suoi gruppi etnici»⁸⁰². In questo senso, si è affermato che il federalismo belga è certamente fra quelli “disgregativi” il più instabile in ragione del fatto che la riforma federale del 1993 è stata conseguenza del tentativo riuscito di fermare un processo di disgregazione. Peraltro, la divisione belga è certamente assai più accentuata di quella di altre realtà federative “disgregative” come quella svizzera e ciò in quanto le due diverse identità da cui è composto siano legate a contesti diversi e contrastanti sia dal punto di vista culturale che da quello giuridico: legati al modello francese i Valloni e a quello germanico i Fiamminghi, il Belgio nel suo rappresentare un modello di stato bipolare è posto in crisi dalla «grande difficoltà di formare (...) coalizioni-tampone, capaci di realizzare compromessi tra le due componenti e perciò di evitare che l'una o l'altra, quando si reputino svantaggiate, paralizzino i processi decisionali con l'esercizio del potere di veto o addirittura la minaccia di secessione»⁸⁰³.

Sostanzialmente, le esperienze che hanno scelto la negoziazione e la mediazione come grimaldello del conflitto hanno rinunciato alla reazione

investimenti. I valloni, man mano che il dislivello fra le due regioni si accentuava, assunsero posizioni sempre più difensive, rivendicando l'applicazione del principio di eguaglianza nei processi decisionali e la decentralizzazione della politica economica. Restarono invece all'attacco i fiamminghi il cui obiettivo divenne ora la definitiva demarcazione delle frontiere linguistiche, soprattutto per porre un freno alla crescente diffusione del francese nella capitale e nei comuni della sua periferia» (Susanna Mancini, *Minoranze autoctone e stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, op. cit., pag. 116).

⁸⁰² *Ivi*, pag. 113.

⁸⁰³ *Ivi*, pag. 131.

integralista all'istanza delle minoranze optando, invece, per una risposta alla forza del consenso locale volta a elevare quel consenso all'intera comunità sociale. In questo modo, rinunciando allo scontro aperto fra maggioranze e minoranza si è evitato di trasformare il conflitto in una battaglia di supremazia e, seppure mettendo in conto (la maggior parte delle volte solo astrattamente) la possibilità di dividersi, non ha di fatto mai portato alla disgregazione dell'integrità territoriale ma, anzi, al suo rafforzamento e al ritrovamento del senso profondo di unità.

4.2. Il ricorso alla sede giurisdizionale: fra ultima istanza a prima risorsa. Dal Canada alla Spagna

Le esperienze non sono mai univoche, e per questo proporre un ordine schematico alle vicende storiche e di vita che ci circondano significa, necessariamente, rinunciare *ab origine* alla perfetta classificazione delle cose, raggiungibile solamente attraverso una divisione così specifica da ricondurre alle singole esperienze particolari e così neutralizzando l'utilità della classificazione.

Di più, ogni esperienza anche all'interno della stessa realtà territoriale, della stessa comunità sociale o dello stesso contesto culturale finisce per non essere perfettamente assimilabile a quelle che in un diverso momento possono svolgersi nello stesso luogo, fra gli stessi individui o nello stesso contesto culturale.

Parlare di "ricorso alla sede giurisdizionale" nel contesto del processo secessionista potrebbe sembrare, a grandi linee, un macro-raggruppamento di un momento presente in tutte le esperienze, quello nel quale necessariamente viene chiamato a pronunciarsi l'organo giurisdizionale di garanzia dell'ordinamento costituzionale. Ciò non è l'obiettivo di questo paragrafo: in questa sede, quando si parla di "ricorso alla sede giurisdizionale" come metodo di risoluzione del conflitto secessionista, vuole approfondirsi il metodo di gestione di conflitto attuato attraverso la completa e totale delega della gestione dell'istanza disgregativa e, quindi, dell'intero conflitto alla sede giurisdizionale. Metodo posto in essere, in particolare, allorché si rinuncia sin da principio all'approccio moderato al conflitto e alla intrinseca via politica di gestione dello stesso ma, allo stesso tempo, vuole evitarsi lo scontro frontale c.d. rivoluzionario.

L'esperienza nella quale tale modalità di approccio all'istanza secessionista è stata applicata con i migliori risultati o, quantomeno, in maniera più paradigmatica sembra essere quella della recente vicenda catalana, nella quale il Tribunale costituzionale ha assunto un ruolo centrale nella difesa dell'istanza unionista, a ciò

sollecitato dalle ripetute decisioni del governo di ricorrere in tal sede avverso provvedimenti dell'autorità catalana⁸⁰⁴, e la cui centralità è stata dovuta anche al controverso rapporto con la sfera politica che ha generato al suo interno «divisioni che ne hanno messo in dubbio l'imparzialità e l'indipendenza, essendo mancata l'elezione parlamentare di alcuni giudici ed essendo intervenute diverse istanze di ricusazione, delle quali una è stata accolta»⁸⁰⁵. A conferma di ciò, basti considerare il precedente iberico che riguardò il caso basco, nel quale si fu chiamato a pronunciarsi lo stesso Tribunale ma in un diverso contesto politico, incentrato sull'approccio conciliativo dell'autorità governativa di Madrid che non aveva lasciato eccessivo spazio allo stesso organo giurisdizionale, il quale a sua volta si era mostrato assai più conforme, ad esempio, al precedente canadese⁸⁰⁶.

La peculiarità dell'esperienza spagnola, peraltro, deve essere ricercata anche nella particolare conformazione costituzionale, che nel 1978 era stata pensata come incentrata nella mediazione e nel dialogo fra parlamento nazionale e parlamenti locali organizzandosi in un regionalismo talmente forte, da essere stato spesso ricondotto a forme di federalismo debole⁸⁰⁷.

⁸⁰⁴ In questo senso, è stato affermato che «il *proces* ha trovato nel Tribunale Costituzionale il suo più forte oppositore, al pari del governo centrale, ma con la forza e la perentorietà che solo le decisioni giurisdizionali hanno» (Giovanni Poggeschi, *La catalogna: dalla nazione storica alla repubblica immaginaria*, op. cit., pag. 162).

⁸⁰⁵ Alessandra Di Martino, *Il conflitto costituzionale sulla Catalogna: origini, svolgimento, prospettive*, op. cit., pag. 73.

⁸⁰⁶ Nel caso basco l'incostituzionalità della legge impugnata era stata in ultima istanza (e dopo una attenta analisi della divisione di competenze all'interno della realtà costituzionale spagnola in questo senso individuando in tale contesto il «*màs graves defectos de incostitucionalidad*») ricondotta ad una violazione del procedimento legislativo costituzionalizzato volto a tutelare fossero e garantire le prerogative decisionali delle minoranze interne (in questo caso, interne alla regione): il Tribunale aveva così sapientemente evitato di elevare lo scontro a livello centro-periferia riuscendo a circoscriverlo alla realtà locale coinvolta ed ai rapporti interni fra maggioranza e minoranza. In particolare, la Corte aveva sostenuto che «*con infracción del Reglamento del Parlamento Vasco, se ha impuesto a la Càmara la tramitación de la Ley impugnada a través de un procedimiento en el cual resultan notablemente limitadas las posibilidades de participación de las minorías en el proceso de elaboración de la norma, no por acuerdo unánime de la Mesa del Parlamento, sino en virtud de una decisión del Gobierno Vasco*» (Tribunale costituzionale spagnolo, sentenza n. 103 del 2008, §5 dei «*Fundamentos jurídicos*»).

⁸⁰⁷ Alcuni studiosi hanno sostenuto che «le forme seguite dal sistema autonomico nel suo sviluppo – improbabili alle origini – lo hanno trasformato, nella realtà, in un “modello transitorio” che ha nello Stato federale la sua proiezione finale, benché per realizzare tale ipotesi sia imprescindibile attuare alcune riforme» (Gerardo Ruiz-Rico Ruiz, *Autodeterminazione e riforma costituzionale nello Stato autonomico spagnolo*, op. cit., pag. 1439); ma anche che «al netto delle classificazioni delle forme di Stato, quello spagnolo [è] comunque un modello “prevalentemente” federale, nel quale il livello di decentramento dei poteri e di autonomia istituzionale delle CC.AA. non ha nulla da invidiare ai federalismi formalmente classificati come tali» Daniele Camoni, *La coercizione statale*

La scelta dei costituenti spagnoli riguardo la costituzionalizzazione del principio di unità – che teneva conto delle origini giuridiche⁸⁰⁸ e storiche⁸⁰⁹ dell'ordinamento che si stava costruendo con la consapevolezza che la storia spagnola recente era stata segnata dall'autoritarismo sotto il quale l'unitaria identità nazionale era stata in qualche modo imposta⁸¹⁰ – seppure permeata da una marcata cautela volta a proteggere il principio di unità dalla possibile erosione dovuta alle spinte centrifughe provenienti dalle autonomie locali, non ignorava l'antica questione territoriale spagnola, che aveva caratterizzato tanto la fine del regno borbonico del 1776, quanto la nascita nel 1931 della Repubblica spagnola e poi anche la nuova democrazia e la sua Costituzione del 1978, ed era mossa anche dalla volontà di pacificare il paese attraverso lo strumento del decentramento regionale.

Proprio questa volontà politica di mediazione aveva generato opinioni molto positive sul testo costituzionale, e soprattutto sui suoi effetti⁸¹¹, prova di «quanto sia importante conciliare le aspirazioni autonomistiche di ogni comunità locale con le ragioni della convivenza pacifica in una organizzazione che abbia l'obiettivo di

nei confronti delle Comunidades autónomas: spunti di riflessione a partire dalla 'questione catalana', op. cit., pag. 532).

⁸⁰⁸ Analizzando il caso spagnolo non può ignorarsi come «according to Article 2, the 1978 Spanish Constitution is based on the indissoluble unity of the Spanish nation, the common and indivisible country of all Spaniards», ma anche come sia la stessa costituzione spagnola a riconoscere e garantire in maniera molto forte «the right to autonomy for the nationalities and regions of which it is composed. As such, the 17 autonomous communities that make up Spain enjoy a high degree of political and cultural autonomy» (Xabier Arzo e Markku Suksi, *Comparing constitutional adjudication of self-determination claims, op. cit., pag. 464).*

⁸⁰⁹ Per un'esauriente disamina delle problematiche relative alla "diversità culturale" nello sviluppo del regionalismo spagnolo v. Stefania Mabellini, *Identità culturale e territorio, tra integrazione e secessione*, Giuffrè Editore, Milano 2008, pagg. 358 ss.

⁸¹⁰ Sul tema del profilo storico del catalanismo e, in particolare, sul ruolo dell'epoca franchista sul successivo sviluppo democratico spagnolo si rimanda principalmente a Gabriele Ranzato, *Il passato di bronzo. L'eredità della guerra civile nella Spagna democratica*, Editori Laterza, Roma-Bari 2006. Al riguardo, comunque, è opportuno considerare la peculiare formazione storica del Regno di Spagna, ed in particolare dell'esegesi della sua unità, sedimentatasi sotto il regime di Francisco Franco. Di più, deve evidenziarsi la vicenda del popolo catalano, il cui Principato è stato dapprima incluso nel Regno di Aragona e poi con questo confluito nel Regno di Castiglia perdendo progressivamente e sempre di più le proprie peculiarità, tanto da rinvenire oggi le basi della propria identità nazionali in una lettura storica non diffusamente condivisa (più diffusamente, in relazione alla recente vicenda catalana v. Alessandra Di Martino, *Il conflitto costituzionale sulla Catalogna: origini, svolgimento, prospettive, op. cit.*).

⁸¹¹ Secondo alcuni «la Spagna non ha mai vissuto un periodo storico così positivo e fecondo dal punto di vista della modernizzazione economica, della coesione sociale, della qualità democratica o del progresso culturale» (Roberto L. Blanco Valdés, *Nacionalidades históricas y regiones sin historia, op. cit., pag. 349*) quale quello successivo alla Costituzione del 1978.

dare corpo e al contempo preservare l'identità di una nazione univocamente riconoscibile»⁸¹².

Superando quindi la dicotomia fra idea regionalista e tesi federalista, può ben dirsi che la Costituzione spagnola non era originariamente tesa a individuare uno specifico modello di organizzazione territoriale dello Stato, volendo invece riconoscere, «nel rigoroso rispetto del principio di unità nazionale di cui all'art. 2, una certa libertà d'azione nella scelta del modello stesso, garantendo il diritto all'autonomia a *nacionalidades* e *regiones*»⁸¹³ secondo una logica di assoluta flessibilità del disegno costituzionale rispondente alle esigenze pacificatrici sottostanti al lavoro costituente. Ecco, quindi, che la conflittualità fra le diverse comunità identitarie presenti al suo interno ha favorito in Spagna lo sviluppo di un «modello di organizzazione territoriale (...) frutto di un compromesso molto difficile ma nel complesso virtuoso tra partiti che muovevano da prospettive molto diverse e in cui vi erano state soprattutto le sinistre e le forze nazionaliste a spingere verso il rafforzamento dell'autogoverno territoriale»⁸¹⁴.

Alla luce di tutto ciò, appare ancora più evidente la forzatura della chiusura operata dal Tribunale costituzionale spagnolo nel caso catalano⁸¹⁵, peraltro confermata dalle modalità con cui lo stesso si era interfacciato ai precedenti (in particolare a quello canadese) richiamandolo in modo «parziale perché tace il principio stabilito dalla Corte suprema del Canada per cui se quella provincia votasse per la secessione con una maggioranza chiara la Federazione avrebbe il

⁸¹² Renzo Dickmann, *La Corte costituzionale estende il paradigma dell'art. 6 Cost. a tutte le minoranze e contesta la competenza della legge regionale a identificare la popolazione locale come minoranza nazionale*, op. cit., pag. 2.

⁸¹³ Roberto Scarciglia, *La Costituzione della Spagna (1978)*, CEDAM, Padova, 2016, pag. 332.

⁸¹⁴ Alessandra Di Martino, *Il conflitto costituzionale sulla Catalogna: origini, svolgimento, prospettive*, op. cit., pag. 63.

⁸¹⁵ Si tenga anche conto di come «lo Statuto catalano del 2006 vide la luce dopo un percorso 'interno' abbastanza complesso» (e sul punto si veda la ricostruzione operata da Miryam Iacometti, *La laboriosa approvazione di un nuovo Statuto per la Catalogna*, "Diritto pubblico comparato ed europeo", volume 2, anno 2006) che vide un ampio favore in seno al parlamento catalano (circa il 90% di voti favorevoli) e una risicata maggioranza per la conferma operata in quello di Madrid (solamente il 55% dei consensi). Peraltro, «i cittadini della Catalogna sancirono poi lo Statuto con referendum, con una percentuale dei sì corrispondenti a quasi il 74% dei voti, con una partecipazione solamente del 40% degli aventi diritto» che ha conferito allo statuto – soprattutto nella percezione popolare catalana – un carattere di «presunzione di costituzionalità rafforzata» (v. Enoch Alberti Rovira, *La sentencia 31/2010: valoracio general del seu impacte sobre l'estatut i l'estat de les autonomies*, "Revista Catalana de Dret Públic", volume 1, anno 2011; ma anche, per alcuni aspetti, Giovanni Poggeschi, *La catalogna: dalla nazione storica alla repubblica immaginaria*, op. cit., pag. 14) che non avrebbe successivamente «ricevuto alcuna considerazione da parte del TC nella sentenza 31/2010» (Ivi, pag. 73).

dovere di negoziare con essa i termini della sua partecipazione alla Federazione, facendo dunque intendere che si privilegia il mantenimento del Quebec all'interno della casa comune canadese, ma senza escludere l'ottenimento di uno *status* differenziato all'interno di essa»⁸¹⁶ così evidenziando come il sostrato storico, culturale e politico nel quale una decisione riguardante il processo secessionista viene presa non neutralizza affatto il grande spazio di manovra ed i conseguenti diversi esiti cui può giungersi con i differenti possibili approcci⁸¹⁷.

Infine, deve evidenziarsi l'ulteriore e più grave conseguenza della scelta di approcciarsi all'emersione del conflitto attraverso il ricorso quasi totale alle armi del potere giurisdizionale, decisione che in Spagna ha finito per delegittimare gravemente proprio l'organo di controllo dell'ordinamento⁸¹⁸. In effetti, in seguito alla sentenza n. 31 del 2010 i giudici di Madrid sono stati «ampiamente criticati dalla classe politica e dalla società civile catalana per aver compresso la portata autonomistica del nuovo statuto»⁸¹⁹, dando un'immagine parziale e incoerente del sentimento degli spagnoli⁸²⁰. In particolare, la decisione del 2010 sembra essere incorsa «in un formalismo caduco completamente inusuale nel panorama attuale del diritto costituzionale»⁸²¹ e il Tribunale aver «compiuto una virata dal precedente

⁸¹⁶ *Ivi*, pag. 142.

⁸¹⁷ In effetti, le decisioni sul caso catalano hanno diffusamente dato l'impressione di aver prodotto esclusivamente «una rottura unilaterale di un patto tra centro e periferia» (Stefano Ceccanti, *Catalogna e Spagna al momento senza uscita*, "Diritto Pubblico Comparato ed Europeo", volume 33, anno 2017, pag. 1).

⁸¹⁸ È stata stigmatizzata, in particolare, la massiva (e ritenuta inopportuna) presenza del Tribunale Costituzionale nel dibattito pubblico sul caso catalano, che ha condotto ad una situazione anomala nella quale «ad ogni attuazione della *Generalitat* sul *proces* è corrisposta automaticamente una reazione di condanna da parte del Tribunale Costituzionale, con ordinanze emesse con grande rapidità per ribadire la condotta illegale delle autorità catalane» (Giovanni Poggeschi, *La catalogna: dalla nazione storica alla repubblica immaginaria*, *op. cit.*, pag. 162).

⁸¹⁹ Così Laura Frosina, *Profili giuridici e aspetti problematici dei referendum di secessione. Un'analisi comparata*, *op. cit.*, pag. 21, richiamando le posizioni di Josep Maria Castellà Andreu, *La sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña y su significado para el futuro del Estado autonómico*, "Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo", volume 18, anno 2010; e in senso ancora più critico Javier Pérez Royo, *La STC 31/2010 y la contribución de la jurisprudencia constitucional a la configuración de un Estado compuesto en España: elementos de continuidad y ruptura, e incidencia en las perspectivas de evolución del Estado autonómico*, "Revista Catalana de Dret Públic", volume 43, anno 2011 e Paloma Requejo Rodríguez, *La posició del Tribunal constitucional espanyol després de la STC 31/2010*, "Revista Catalana de Dret Públic", volume 43, anno 2011.

⁸²⁰ Enoch Alberti Rovira, *La sentencia 31/2010: valoració general del seu impacte sobre l'estatut i l'estat de les autonomies*, *op. cit.*, pag. 12.

⁸²¹ Carles Viver Pi-Sunyer, *El Tribunal Constitucional, ¿«Siempre, Solo... E Indiscutible»? La Función Constitucional De Los Estatutos En El Ámbito De La Distribución De Competencias Según La Stc 31/2010*, *Revista Española de Derecho Constitucional*, volume 91, anno 2011, pagg. 369.370.

iter di “decostituzionalizzazione” dello Stato autonomico spagnolo ad una nuova fase di “ipercostituzionalizzazione”⁸²². Ancora, parte della dottrina ha lamentato come il potere giurisdizionale non si sia limitato a lavorare nella sua qualità di interprete della costituzionalità delle leggi ma si sia illegittimamente eretto a «commissario del potere costituente» se non, addirittura, a nuovo potere costituente⁸²³ sostituendosi completamente alla «volontà costituente»⁸²⁴ e «al legislatore statutario»⁸²⁵.

Peraltro, deve sottolinearsi come la procedura che aveva portato all’approvazione dello Statuto⁸²⁶ non era sconfinata nell’uso di strumenti esterni al confine costituzionale e quindi illegali, anzi: era stata il frutto di un reciproco e rispettoso confronto fra due realtà fortemente (e sempre più) distinte⁸²⁷, che avevano trovato una strada per rinnovare il patto di comunità che le aveva tenute legate sino a quel momento e che avrebbe potenzialmente garantito che tale unità non fosse messa in pericolo dal nuovo spazio di autonomia – per quanto ampio – conquistato dalla *Generalitat* catalana. L’intervento della Corte, e attraverso di essa quello del governo spagnolo, si è sostanzialmente contrapposto ad una innovazione statutaria nata dal dialogo tra la regione coinvolta e lo stato centrale, i quali erano riusciti a circoscrivere (ovvero a contestualizzare) la rivendicazione identitaria di una minoranza nel recinto della legalità costituzionale. È in questo senso che l’intervento del Tribunale, seguendo un indirizzo politico⁸²⁸ opposto a quello nel quale era maturato lo statuto, ha segnato il punto di avvio di un

⁸²² HéctorLopez Bofill, *Estatutos y competencias despues de la STC 31/2010*, “Revista Vasca de Administración Pública”, volume 90, anno 2011, pag. 146.

⁸²³ Maria Del Carmen Aparicio Perez, *Alguna consideracio sobre la STC 31/2010 i el rol atribuit al Tribunal Constitucional*, “Revista Catalana de Dret Públic”, volume 41, anno 2010, pag. 3.

⁸²⁴ Rosario Tur Ausina y Enrique Álvarez Conde, *Las consecuencias Juridicas de la Sentencia 31/2010, de 28 junio del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Catalunya*, Aranzadi, Bilbao 2010, pag. 47.

⁸²⁵ Giovanni Poggeschi, *La catalogna: dalla nazione storica alla repubblica immaginaria*, op. cit., pag. 89.

⁸²⁶ Per approfondire il procedimento legislativo che aveva portato all’approvazione dello Statuto si veda M Miryam Iacometti, *La laboriosa approvazione di un nuovo Statuto per la Catalogna*, op. cit., pag. 614, ma anche Giovanni Poggeschi, *La catalogna: dalla nazione storica alla repubblica immaginaria*, op. cit.

⁸²⁷ Seppure aveva escluso dal confronto uno dei principali partiti politici spagnoli, il *Partido Popular*, all’epoca all’opposizione e, tuttavia, successivamente artefice – una volta tornato al governo – dell’intensa battaglia istituzionale avverso il “nuovo” statuto catalano.

⁸²⁸ Si badi come sia stato fortemente sostenuto che «l’attività di demolizione (...) da parte del TC (...) fa parte di quella giurisdizionalizzazione di tutta la vicenda catalana che, seppur giustificata in uno Stato di diritto, non sembra risolvere alla radice i problemi, ed è comunque sintomo, se agisce da sola, di una colpevole inattività ed incapacità della politica» (*Ivi*, pag. 163).

progressivo processo di trasformazione di una mediazione (meglio, “negoiazione”)⁸²⁹ in una vera e propria crisi disgregativa⁸³⁰ all’interno della quale il Tribunale Costituzionale è apparso aver perso la capacità di “apertura all’ascolto della società civile”⁸³¹.

4.3. L’emersione del conflitto rivoluzionario: lo specifico caso catalano

Infine, dinanzi all’impossibilità di giungere a risultati pacificatori attraverso le vie della mediazione politica e del ricorso alla via giurisdizionale, permane solamente la strada del conflitto. Strada che, peraltro, secondo ampia parte della dottrina – che rinviene nella secessione solo ed esclusivamente «una situazione di fatto, non di diritto: una situazione della quale il diritto può, al massimo, riconoscere le conseguenze»⁸³² – si evidenzia come approdo tipico e inevitabile dell’istanza di tipo secessionista.

Nonostante sia pacifico che «la soluzione complessiva del conflitto può derivare soltanto da una compiuta ricomposizione degli interessi realmente operanti nel contesto sociale», qualora non si individuino strumenti utili a disinnescare lo scontro insito nel pluralismo, si finisce per ottenere una pericolosa «permanenza di tensioni irrisolte, non assorbite dal processo di

⁸²⁹ Non può ignorarsi come il dettato dell’art. 2 della Costituzione spagnola sia particolarmente esplicito stabilendo che «La Costituzione si basa sulla indissolubile unità della Nazione spagnola, patria comune e indivisibile di tutti gli spagnoli, e riconosce e garantisce il diritto alla autonomia delle nazionalità e regioni che la compongono e la solidarietà fra tutte le medesime» (trad. it. contenuta in AA.VV. (a cura di), *Codice delle Costituzioni*, CEDAM, Padova 2016).

⁸³⁰ Come ha efficacemente sintetizzato Di Martino, «la sentenza sullo statuto catalano ha avuto l’effetto di accrescere le tensioni e il reciproco arroccamento tra le due parti, lungo un percorso costellato da elezioni autonome anticipate, nette prese di posizione del Parlamento catalano e della *Generalitat*, inerzia del Governo spagnolo e dirottamento verso il *Tribunal constitucional* delle questioni più problematiche, fino ad arrivare allo svolgimento del controverso referendum popolare del 1 ottobre 2017, alla dichiarazione di indipendenza, all’applicazione dell’art. 155 CE e alla formazione di un nuovo governo catalano quando numerosi esponenti della classe dirigente locale, compreso l’ex Presidente della *Generalitat* Carles Puigdemont, erano in carcere o fuggiti all’estero. Si tratta di una rocambolesca serie di eventi difficile da ricondurre a un quadro unitario e razionale, con timide aperture al dialogo presto superate da forzate accelerazioni, in cui spesso la buona fede e la leale cooperazione tra le parti sono venute meno» (Alessandra Di Martino, *Il conflitto costituzionale sulla Catalogna: origini, svolgimento, prospettive*, op. cit., pag. 76).

⁸³¹ Un elemento che, secondo Ridola, è dotato di una importante capacità di rafforzare «l’immagine di un giudice costituzionale che ascolta, ma a condizione che restino chiari, trasparenti, e soprattutto adeguatamente preservati, gli itinerari attraverso i quali esso si fa carico nello spazio pubblico della “sua” responsabilità di decidere». (Paolo Ridola, *La Corte si apre all’ascolto della società civile*, op. cit., pag. VIII).

⁸³² Costanza Margiotta, *L’ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 12.

positivizzazione»⁸³³ capaci di generare veri e propri eventi di carattere rivoluzionario⁸³⁴. In questo senso, proprio la c.d. “insurrezione secessionista” appare in alcuni casi inevitabile, evidenziando un *vulnus* storico-giuridico nel quale «coloro che insorgono non possono aspirare ai diritti spettanti ai soggetti internazionali di carattere permanente» fino a quando la loro posizione non muti «in funzione del risultato dell’insurrezione: o scompaiono, in quanto sconfitti dal governo c.d. “legittimo”, o si trasformano in uno “stato”, ovvero in un nuovo soggetto autonomo di diritto internazionale» nella più brutale estrinsecazione del potere costituente, un potere che emerge come «ratifica del fatto compiuto e non del riconoscimento di un diritto»⁸³⁵.

La recente esperienza spagnola, nel corso del conflitto catalano, nonostante l’intervento del Tribunale costituzionale, ha finito per essere condotta sino a momenti di vera e propria tensione rivoluzionaria, caratterizzata dall’attivazione di una precisa clausola di salvaguardia contenuta nella costituzione all’art. 155, che è stata utilizzata in un clima di convinta volontà di salvaguardare l’unità nazionale secondo una interpretazione del dettato costituzionale fermamente radicato sull’idea che in Spagna «*the constitution rejects secession*»⁸³⁶.

La formulazione esplicitamente dura dell’art. 155⁸³⁷, in effetti, trova ragione nella volontà – e necessità – dei costituenti del 1978 di «mantenere unito lo Stato

⁸³³ Francesco Rimoli, *Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell’integrazione democratica*, op. cit., pag. 264.

⁸³⁴ Sul punto, appaiono particolarmente interessanti le teorie che legano la legalità costituzionale, il diritto di disobbedienza e la secessione (*ex multis* si veda José María Lafuente Balle, *L’art. 155 della costituzione spagnola: esame dottrinale e comparato*, “Revista de derecho político”, volume 102, anno 2018, pag. 86; Jorge M. Malem Sena, *Concepto y justificación della desobediencia*, Ariel Editorial, Barcellona 1990 ma anche Roberto Gargarella, *Il diritto di resistenza in situazioni di carenza estrema*, op. cit.).

⁸³⁵ Costanza Margiotta, *L’ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 12.

⁸³⁶ Tom Ginsburg e Mila Versteeg, *From Catalonia to California: secession in constitutional law*, op. cit., pag. 926. Peraltro, la dottrina catalana si è opposta con altrettanta fermezza a una lettura granitica del principio di unità territoriale contenuto nell’art. 2 C.E. sostenendo che comunque sia formulato il riconoscimento di tale principio nella costituzione «non rende lo Stato spagnolo più unitario o più resistente alla separazione di una parte del suo territorio rispetto agli altri Stati, come per esempio il Canada o il Regno Unito, in quanto tutti gli Stati, per definizione, sono stati unitari: non c’è stato senza unità» ma questo non significa che ogni alternativa all’unità debba essere esclusa e scartata a priori (Mercè Barceló i Serramalera, *Referendum e secessione. La vicenda della Catalogna*, op. cit., pag. 2).

⁸³⁷ Cruz Villalón definisce l’art. 155 come «l’articolo più esplosivo della Costituzione» (Pedro Cruz Villalón, *La protección extraordinaria del Estado*, in Albero Predieri e Eduardo García De Enterría (a cura di), *La Constitución española de 1978. Estudio sistemático*, CIVITAS, Madrid 1980, pag. 715).

anche con la coazione in caso di disubbidienza»⁸³⁸ dinanzi al timore che la fine di un lungo regime totalitario spingesse le comunità locali alla disgregazione. Tuttavia, ciò non toglie che la nozione di “interesse generale della Spagna” della quale risulta permeato l’art. 155 è realizzata attraverso la relazione di equilibrio fra i due principi di lealtà – che si estrinseca nella divisione delle competenze fra governo centrale e comunità autonome – e di unità – intesa quale immediata estrinsecazione concreta dell’esercizio della sovranità statale.

Di più, l’attivazione dell’art. 155 così concepito, avrebbe dovuto prevedere un precedente momento di mediazione, da svolgersi anche nelle sedi parlamentari (e, quindi, politiche) oltreché – se necessario – dinanzi alle competenti autorità giudiziarie, un momento di cui nel caso catalano è stata da più parti lamentata l’assenza, la cui responsabilità è stata alternativamente attribuita dall’una o dall’altra parte⁸³⁹. Peraltro, perseguendo la ricerca di una soluzione negoziata si sarebbe potuto prendere a modello la vicenda canadese, dando la possibilità ai cittadini catalani di esprimersi per valutare le diverse possibilità risolutorie proposte da entrambi gli attori in gioco, riconoscendo così una forma di “diritto a decidere” limitata in chiave negoziale e non direttamente vincolante per il governo centrale⁸⁴⁰.

Ebbene, in via preliminare bisogna evidenziare come la più recente storia spagnola sia permeata di un latente conflitto fra Comunità Autonome e governo centrale, emerso attraverso il continuo ricorso da parte dello Stato alla possibilità di impugnare di fronte al Tribunale Costituzionale le disposizioni e risoluzioni adottate dagli organi delle Comunità Autonome ritenuti in contrasto con il dettato costituzionale (sia ciò attribuito a conflitti di competenza ovvero a vere e proprie lesioni dei poteri e delle prerogative del governo nazionale). Solamente nel decennio successivo al 2007 il Tribunale Costituzionale si è pronunciato oltre ottanta volte su questioni di costituzionalità di leggi o statuti autonomici, e fra questi interventi sono emerse proprio le numerose sentenze sul caso catalano che hanno riguardato un ampio spettro di questioni: dalla attribuzione di “sovranità” al popolo catalano sino alla possibilità di creare uno stato indipendente attraverso un vero e proprio processo costituente, alle quali il Tribunale ha opposto una ferrea dottrina

⁸³⁸ José María Lafuente Balle, *L’art. 155 della costituzione spagnola: esame dottrinale e comparato*, *op. cit.*, pag. 101.

⁸³⁹ *Ibidem*.

⁸⁴⁰ Giovanni Poggeschi, *La catalogna: dalla nazione storica alla repubblica immaginaria*, *op. cit.*, pagg. 164-165.

delineata con estrema puntualità nella sentenza n. 42 del 2014 e fondata sulla esclusiva sovranità del popolo spagnolo nella sua interezza, sull'inderogabilità del principio di unità nazionale e sulla limitazione del raggio di azione del potere autonomico.

In ragione della gravità delle conseguenze della sua attivazione, l'art. 155 è stata relegato ad un ruolo residuale e il suo uso considerato legittimo nei soli casi di "attentato" contro l'interesse nazionale della Spagna operato da una Comunità Autonoma in aperto spregio dei propri obblighi costituzionali⁸⁴¹. Questo, in ragione della posizione di autentica superiorità gerarchica che la norma conferisce al Governo centrale sulle autorità ed i funzionari della Comunità autonoma interessata allo scopo di permettere una sua sostituzione nell'esercizio del potere a tutela del dettato costituzionale, per la quale peraltro vengono previste rilevanti misure specifiche quali «la protezione penale di fronte all'eventuale disobbedienza, il potere di irrogare sanzioni disciplinari di fronte all'eventuale mancato adempimento o l'adempimento incompleto, mezzi di esecuzione forzata e, fra questi, infine la coazione (art. 97 e ss. della legge del procedimento amministrativo)»⁸⁴² in un contesto privo di una esplicita indicazione dei mezzi per adempiere alla coercizione statale che lascia ampia discrezione al governo centrale⁸⁴³.

Sostanzialmente, le autorità centrali spagnole hanno la possibilità di attivare l'art. 155 della Costituzione solo ed esclusivamente dinanzi a conclamate violazioni dei doveri costituzionali delle Comunità Autonome allorché si presentino congiuntamente due presupposti attraverso una violazione dei doveri costituzionali da parte della Comunità autonoma che si manifesti attraverso atti e/o fatti capaci di attentare concretamente all'interesse generale⁸⁴⁴, e sempre perseguendo scopi di carattere conciliativo⁸⁴⁵. A tale conclusione si giunge agevolmente dalla lettura

⁸⁴¹ José María Lafuente Balle, *L'art. 155 della costituzione spagnola: esame dottrinale e comparato*, *op. cit.*, pag. 102.

⁸⁴² Giovanni Poggeschi, *La Catalogna: fra voglia di secessione e sospensione dell'autonomia*, *op. cit.*, pag. 209.

⁸⁴³ José María Lafuente Balle, *L'art. 155 della costituzione spagnola: esame dottrinale e comparato*, *op. cit.*, pag. 110.

⁸⁴⁴ Secondo una logica di presupposti distinti ma concorrenti (*Ivi*, pag. 105).

⁸⁴⁵ Nonostante ciò, seppure la dottrina spagnola sia ferma in queste considerazioni, la dottrina internazionale ha talvolta messo in luce come «le possibili attuazioni sostitutive e coercitive esercitate dallo Stato centrale sono molto numerose e parecchio incisive, facendo dubitare della giustezza della teoria che considera l'art. 155 uno strumento ordinario di controllo all'interno dello Stato autonomico», nonostante «la straordinarietà delle misure adottate potrà essere più o meno intensa a seconda dei momenti e degli ambiti di intervento, ed è soggetta a valutazioni che

dei lavori preparatori del testo costituzionale, durante i quali si rigettò la proposta di prevedere un esplicito potere del Governo di sciogliere gli organi regionali proprio al fine di rimarcare la volontà di non delineare una strada che contribuisse all'acuirsi di un conflitto ma che, invece, ne potesse rappresentare una valvola di sfogo⁸⁴⁶.

In ogni caso, il contenuto dell'art. 155 certamente non concede al Governo dei poteri straordinari illimitati, e non può in questo senso essere interpretato come norma di chiusura generale dell'ordinamento. Esso non può essere utilizzato come giustificazione di una modifica della carta costituzionale attraverso procedimenti diversi da quelli ordinariamente previsti, e non può neanche fungere da mezzo di alterazione delle regole di organizzazione territoriale tipiche della costituzione spagnola. Ancora, esso deve essere sempre temperato a canoni di adeguatezza e proporzionalità, dovendo perseguire finalità ben determinate (l'attuazione coatta di norma costituzionali disattese) in situazioni di conclamata necessità⁸⁴⁷.

La norma è stata considerata un corollario del principio di lealtà autonoma, declinato come elemento di chiusura del sistema la cui violazione apre a poteri straordinari di coercizione volti alla sua riaffermazione⁸⁴⁸. Lo stesso Tribunale Costituzionale, in effetti, sin dalla propria sentenza n. 49 del 1988 ha affermato che l'art. 155 rappresenta un istituto giuridico di protezione della costituzione attraverso la garanzia del corretto funzionamento delle istituzioni in un clima di unità e coesione fondato sul carattere autonomo della Spagna.

Alla luce di tutto quanto sopra, l'applicazione dell'art. 155 al caso catalano, in particolare, ha visto sollevare numerosi dubbi sulla costituzionalità delle misure adottate dal governo centrale. Fra tutte, lo scioglimento del parlamento catalano e la destituzione forzata del governo locale sono apparsi misure non strettamente necessarie alla luce dell'esplicita bocciatura che la proposta di una formulazione

potranno essere divergenti» (Giovanni Poggeschi, *La Catalogna: fra voglia di secessione e sospensione dell'autonomia*, op. cit., pag. 209).

⁸⁴⁶ Enoch Alberti Rovira, *Questioni costituzionali sull'applicazione dell'art. 155 al conflitto catalano*, op. cit.

⁸⁴⁷ Peraltro, la dottrina più rigorista sostiene che l'art. 155 sia gravato da un novero più ampio di limitazioni, comprendente il rispetto di altri e diversi principi quali principalmente quelli di gradualità e adeguatezza, ma anche dal dovere di transitorietà dei provvedimenti presi e da un controllo di "concretezza" del pericolo, oltrechè di un generale dovere di protezione dei diritti autonomici (cfr. Virgale Foruria, *La coazione statale dell'articolo 155 della costituzione*, op. cit., pag. 99).

⁸⁴⁸ Alvarez Alvarez, *La funzione della lealtà nello stato autonomo*, op. cit., pag. 168.

di simili poteri nell'alveo dell'art. 155 aveva ricevuto durante la discussione e la successiva votazione in merito operata dall'assemblea costituente⁸⁴⁹. In questo senso, l'attivazione della norma di protezione contenuta in tale articolo della costituzione è apparsa incapace di superare i test di proporzionalità imposti dalla costituzione in merito alle sue finalità e necessità⁸⁵⁰, tenuto soprattutto conto di quanto il Tribunale costituzionale avesse già – proprio su istanza del Governo – bloccato e disapplicato tutti i provvedimenti della Comunità Autonoma impugnati e di come essa non fosse concretamente in grado di dare attuazione al progetto di indipendenza contestato dallo Stato vista la propria situazione finanziaria priva della forza per una controffensiva radicale⁸⁵¹.

5. La secessione può essere declinata come diritto?

Il problema della qualificazione giuridica della secessione è stato ricondotto alla categoria dei diritti soggettivi⁸⁵² (seppure spesso nella qualificazione di diritto soggettivo a esercizio collettivo) muovendosi fra due estremi: quello di un diritto “primo”, che si manifesta *ab origine* prima della formazione di uno Stato e che di tale formazione è artefice, permeato di un potere generativo capace di organizzare la collettività che lo esercita secondo canoni di sovranità e indipendenza; ma anche, all'altro capo, quello di diritto “ultimo” che si manifesta all'interno di una società già organizzata, sovrana e indipendente e che trova giustificazione e legittimazione *ex post* successivamente al perseguimento dei suoi obiettivi di costituzione di una nuova entità statale⁸⁵³.

⁸⁴⁹ Enoch Alberti Rovira, *Questioni costituzionali sull'applicazione dell'art. 155 al conflitto catalano*, *op. cit.*, pag. 17.

⁸⁵⁰ *Ivi*, pag. 18.

⁸⁵¹ In particolare, tutte le linee di credito della *Generalitat* erano state interrotte sin dal settembre 2017 e il bilancio catalano era stato sottoposto al controllo diretto del governo centrale.

⁸⁵² La materia della secessione è venuta a intrecciarsi con quella della tutela dei diritti fondamentali della persona e delle minoranze allorchè si è cominciata a delineare un'idea di “autodeterminazione universale” cioè una nozione di autodeterminazione ampia e indefinita «rivolta alla tutela dei cittadini all'interno degli Stati» (Antonello Tancredi, *La secessione nel diritto internazionale*, *op. cit.*, pag. 333) e in questo senso si è cercato di far rientrare nelle strette maglie dell'autodeterminazione la previsione del diritto di secessione inteso come «estrema forma di tutela dei diritti dei gruppi di identità qualora la loro permanenza nei confini di uno Stato sovrano non sia più “umanitariamente sostenibile” ovvero produca irrimediabili attentati alla pace» (*Ibidem*).

⁸⁵³ Tale seconda definizione viene declinata e sostenuta da Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, *op. cit.*

In questi estremi vi è chi ha sostenuto, come Beran⁸⁵⁴, una legittimità diffusa della secessione riconoscendola «ove vi sia il consenso della popolazione interessata ed essa sia moralmente e praticamente possibile»⁸⁵⁵; ovvero chi, come Birch, ha aderito alle più rigide teorizzazioni della necessaria giustificazione della secessione sostenendo che «se uno Stato è effettivamente democratico, solo gravissimi motivi possono giustificare la secessione», evidenziando l'ossimoro di una siffatta ricostruzione, sulla quale va precisato come «se esistono tali gravissimi motivi (annessione territoriale, violazione dei diritti della popolazione interessata ecc.) lo Stato di cui parliamo forse non è veramente democratico»⁸⁵⁶.

All'interno di questi estremi, si è cercato di ragionare su possibili modelli "idealtipici"⁸⁵⁷ capaci di aprire gli ordinamenti costituzionali al diritto di secedere in un quadro capace di favorire un bilanciamento dei diversi interessi in gioco che possa garantire anche una maggiore stabilità della statualità. La secessione, in questo senso, non necessiterebbe di essere riconosciuta come vero e proprio diritto, ma potrebbe rappresentare un rimedio generale a situazioni di conflitto dovute a cause quali il trattamento ingiusto di una minoranza, la redistribuzione discriminatoria, la discriminazione etnica o religiosa, ma anche la violazione di diritti fondamentali di gruppi specifici, fondandosi in questo senso su giustificazioni morali e sull'impossibilità di risolvere il conflitto e le ingiustizie attraverso rimedi meno dirimpenti. Un siffatto modello sostanziale non solamente supererebbe le problematiche relative alla qualificazione della secessione come diritto soggettivo, ma la vincolerebbe a casistiche predeterminate oggetto di un facile controllo, costringendo altresì tutte le parti in campo a una concreta mediazione. Peraltro, il "modello sostanziale" sin qui descritto potrebbe essere completato attraverso la necessaria previsione di un addebito al governo centrale, specificando le ragioni che giustificano la secessione attraverso una clausola di necessaria presenza alle origini dell'ingiustizia lamentata della responsabilità diretta dello Stato da cui si intende secedere (questo è il c.d. "modello con addebito").

In modo assolutamente speculare, un metodo procedurale potrebbe invece riconoscere la secessione come diritto soggettivo senza legarla a giustificazioni morali la cui valutazione potrebbe scontare facilmente la faziosità degli attori del

⁸⁵⁴ Cfr. Harry Beran, *A Liberal Theory of Secession* ma anche *Idem, The consent Theory of Political Obligation, op. cit.*

⁸⁵⁵ Claudio De Fiores e Daniele Petrosino, *Secessione, op. cit.*, pag. 33.

⁸⁵⁶ *Ibidem.*

⁸⁵⁷ Cfr. Allen Buchanan, *Secessione. Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi*, *op. cit.*

conflitto. In questo senso, il limite alla secessione sarebbe rappresentato da rigidi requisiti procedurali costituzionalmente individuati e specificati.

Proprio in questa direzione si era mossa la costituzione dell'URSS⁸⁵⁸ che nel declinare il diritto di secessione aveva previsto (attraverso una legge di attuazione) un passaggio politico dell'istanza secessionista in tutte le repubbliche dell'unione, nelle quali la domanda avrebbe dovuto essere approvata da una maggioranza qualificata. Se da un lato una tale previsione garantiva una concertazione della decisione secondo canoni di unità dell'espressione della volontà popolare (secondo un principio logico ribadito in una forma simile anche dalla Corte Suprema canadese nella propria *Reference* sul caso del Quebec); dall'altro, ciò comportava una neutralizzazione delle possibilità di utilizzare la clausola di secessione in caso di conflitto interno, infatti «se una delle ragioni principali per cui un gruppo [avesse voluto] la secessione [fosse stata] costituita dal fatto che non si [vedessero] altri rimedi all'ingiustizia della redistribuzione discriminatoria – come spesso è accaduto nei recenti moti secessionisti e nel caso della Lituania – questo requisito procedurale virtualmente [avrebbe impedito] la secessione»⁸⁵⁹ attraverso la mera prosecuzione dell'atteggiamento discriminatorio di indifferenza agli interessi del gruppo secessionista alla base della domanda di secessione. Anche in questo caso è possibile delineare una sotto-categoria del “modello procedurale” speculare a quella del “modello con addebito”: in effetti, la declinazione procedurale del diritto di secessione potrebbe essere considerata una mitigazione del “modello sostanziale” privata della necessità della presenza di un addebito direttamente ascrivibile allo Stato, così da poter garantire anche istanze mosse dallo scopo di preservare una specifica identità culturale senza che il governo centrale debba per questo avere responsabilità di condotte illegittime o immorali.

⁸⁵⁸ L'articolo 72 della costituzione dell'URSS sanciva che “Le Repubbliche conservano il diritto di libera secessione dall'URSS” rimanendo invariato tanto nella costituzione del 1936 quanto in quella della 1977. Ad onor del vero, la più appropriata traduzione del termine russo “отсоединение” non sarebbe quella di “secessione” (che in russo andrebbe tradotto “отделение”) ma quella di “uscita”, seppure il senso resti invariato. Sul punto bisogna tenere conto di quanto «nonostante la costituzione sovietica abbia a lungo contemplato un diritto alla secessione, essa non ha mai incluso (...) alcuna clausola circa le modalità, le ragioni e le condizioni alla quali può essere promossa una secessione» e «ciò è quasi certamente dovuto al fatto che i leader sovietici mai si sarebbero aspettati di veder esercitato tale diritto, né avrebbero mai concesso un simile esercizio» (*Ivi*, pag. 203).

⁸⁵⁹ *Ivi*, pag. 211.

In chiave diversa, il diritto di secessione potrebbe essere direttamente collegato a forme di estrinsecazione del diritto di resistenza (nella sua forma individuale), declinandosi come diritto fondamentale e legandosi strettamente al diritto di proprietà «inteso come il diritto di ciascuno di essere titolare dei propri beni» rappresentando l'emersione di «una tensione, se non un conflitto, tra i diritti di libertà e la proprietà privata»⁸⁶⁰. Così facendo, l'istanza secessionista potrebbe essere ricostruita, dal punto di vista costituzionale, come "diritto di fuga" e quindi rappresentare un complemento dei diritti di libertà e di movimento generalmente riconosciuti come espressione della volontà del singolo in opposizione alla collettività. È in questo senso che si è evidenziato come «il diritto di fuga, rivendicato dai migranti attraverso la forzatura delle barriere e dei confini, si traduce nell'esercizio di un diritto positivo e universale e nella rivendicazione di una libertà cosmopolitica»⁸⁶¹ strettamente collegato con il tema della secessione e con la questione del ruolo dei confini come «garanzia di stabilità e pace» dell'ordinamento internazionale⁸⁶².

Il problema della costituzionalizzazione dell'istanza di secessione declinata secondo le categorie dei diritti soggettivi, quindi, potrebbe rivoluzionare il senso convenzionale del concetto di "diritto soggettivo" appartenendo «*not to individuals but is instead conferred on a group or people that must have an internal structure for collective action in order to exercise the right*»⁸⁶³ richiamando una restrizione dei poteri sovrani tipica della riflessione hobbesiana, secondo cui «un unico compito, la tutela della vita dei sudditi, segna l'origine della sovranità» e «nient'altro si richiede al sovrano» se non «la capacità effettiva di salvaguardare la sicurezza di ognuno»⁸⁶⁴, con ciò volendosi dire che anche la più stringente definizione del concetto di sovranità non può superare i diritti di un popolo di contrastare la violazione del patto sociale con cui la stessa è stata costituita, e quindi un diritto di secessione inteso come diritto soggettivo a esercizio collettivo fondato su canoni di resistenza.

In effetti, sin dalle prime riflessioni sulla statualità e sulla democrazia operate sulla fine del XVIII secolo in seno alla nascente nazione americana si

⁸⁶⁰ Costanza Margiotta, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, op. cit., pag. 33.

⁸⁶¹ *Ibidem*.

⁸⁶² Benedetto Conforti e Massimo Iovane, *Diritto Internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2021, pagg. 111-112.

⁸⁶³ Tom Ginsburg e Mila Versteeg, *From Catalonia to California: secession in constitutional law*, op. cit., pag. 936.

⁸⁶⁴ Alberto Burgio, *Hobbes e le guerre civili*, in AA.VV., *Delle guerre civili*, op. cit., pag. 40.

evidenziava il ruolo delle rivoluzioni nella formazione degli Stati. «Quale paese è mai esistito per un secolo e mezzo senza una rivolta?», si domandava Jefferson, «e qual paese può conservare le sue libertà se i suoi governanti non sono ammoniti di quanto in quanto che il loro popolo conserva il suo spirito di resistenza?». Seppure l'obiettivo debba essere sempre focalizzato sul garantire la pacificazione finale della società, secondo Jefferson, qualsiasi organizzazione sociale dovrebbe essere capace di garantire che «l'albero della libertà [sia] innaffiato» anche e «di quando in quando con il sangue dei patrioti e dei tiranni»⁸⁶⁵, un “concime naturale” che, qualche decennio dopo, una volta divenuto presidente dell'Unione, lo stesso autore avrebbe mitigato attraverso le riflessioni sul principio maggioritario che deve conformare le democrazie, un “principio sacro”, che deve tuttavia seguire procedure legittime e applicazioni “secondo ragione”, perché la minoranza «possiede diritti eguali, protetti da leggi eguali, e la cui violazione significherebbe dispotismo»⁸⁶⁶. La costruzione di un diritto di secessione espressione del diritto di resistenza, peraltro, rappresenta una «forma classica di difesa della costituzione»⁸⁶⁷ che trova fondamento proprio nella “usurpazione” del potere da parte del governo, una usurpazione sostanziale, e non formale, che emerge come ingiustizia e che, nelle sue forme più estreme, comporta l'opposizione anche armata perché «nessun cittadino amante del suo paese ricorrerebbe, in qualsiasi circostanza, ad una ribellione armata, a meno che non vedesse giunto il momento di scegliere tra la morte e l'oppressione»⁸⁶⁸.

Tutto ciò ricongiunge le teorie sul diritto di resistenza – inteso come «inosservanza dei comandi incostituzionali, pur provenienti da organi costituiti (resistenza passiva), o anche nella reazione verso comportamenti incostituzionali (resistenza attiva), che può andare dallo sciopero a pubbliche manifestazioni o anche oltre, sino all'insurrezione»⁸⁶⁹ – alla declinazione della secessione come diritto soggettivo coerente con l'impianto costituzionale, secondo alcuni rinvenibile in una sua formulazione implicita anche in alcune costituzioni contemporanee che

⁸⁶⁵ Thomas Jefferson, Lettera a William Stephens, 13 novembre 1787, in Vittorio De Caprariis (a cura di), *Jefferson*, Società editrice Il Mulino, Bologna 1961, pagg. 117-118.

⁸⁶⁶ Thomas Jefferson, Primo messaggio d'insediamento alla Presidenza degli Stati Uniti d'America, 1801, in Vittorio De Caprariis (a cura di), *Jefferson*, op. cit., pag. 76.

⁸⁶⁷ Giuseppe Morbidelli, *Diritto pubblico comparato. Costituzioni e costituzionalismo*, op. cit.

⁸⁶⁸ Andrew Jackson, *Farewell Address*, 1837, in Vittorio De Caprariis (a cura di), *L'età di Jackson*, op. cit., pag. 49.

⁸⁶⁹ Giuseppe Morbidelli, *Diritto pubblico comparato. Costituzioni e costituzionalismo*, op. cit., pag. 188.

al problema della qualificazione della secessione non fanno espresso riferimento⁸⁷⁰. Peraltro, seppure «la ricostruzione della secessione come estrema difesa contro un Governo oppressore» non sempre si concilia «con la concezione del diritto di resistenza elaborata dal medesimo costituzionalismo, secondo cui tale diritto può essere esercitato soltanto per contrastare violazioni del patto costituzionale al fine di ristabilirne l'effettiva vigenza», potrebbe comunque essere ricondotta a compiti «di garanzia della legittimità dell'esercizio del potere politico» con particolare riferimento «all'esigenza di tutela dei diritti fondamentali»⁸⁷¹ allorché la stessa conformazione costituzionale preesistente, nella sua espressione unitaria, non renda possibile garantirne l'effettività (laddove, quindi, «ogni rimedio giuridico non è più consentito»⁸⁷²).

Infine, una breve riflessione meritano due ultimi aspetti: quello del potenziale effetto neutralizzatore di conflitti di una costituzionalizzazione della secessione; ma anche quello delle modalità con cui addivenire al suo riconoscimento nel tessuto costituzionale.

Sul primo punto, le esperienze che il diritto internazionale, e più in generale gli ordinamenti degli Stati democratici contemporanei hanno conosciuto sembrano evidenziare come il riconoscimento delle ragioni del gruppo istante, unito alla disponibilità alla mediazione e alla astratta apertura anche alle più estreme conseguenze di rottura dell'unità, rappresentino il più valido antidoto alla radicalizzazione del conflitto. In effetti, nonostante possa apparire come un'aporia, «se uno Stato fosse così democratico da garantire la secessione, quale ragione vi dovrebbe essere di “secedere”?»⁸⁷³.

Il processo di costituzionalizzazione di un diritto di secessione, quindi, si troverebbe a dirimere solamente il problema della potenziale degenerazione di tale riconoscimento, capace di fornire ai gruppi minoritari «un potere di sanzione e di

⁸⁷⁰ In tal senso Somma parla di una qualificazione implicita del diritto di resistenza come “diritto implicito” nella Costituzione italiana, evidenziando come «se per un verso la Costituzione non ne parla, per un altro il diritto di ripristinare la volontà popolare violata è da molti ritenuto una modalità inevitabilmente legittima di esprimerla» nonostante «la resistenza comport[] necessariamente un'attività di per sé illegale, destinata però a venire scriminata, motivo per cui occorre quantomeno identificare i parametri per verificare il corretto esercizio del relativo diritto» (Alessandro Somma, *Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale*, op. cit., pag. 43).

⁸⁷¹ Adriana Ciancio, *Costituzione e secessione. Profili di teoria generale e di diritto comparato*, op. cit., pag. 54.

⁸⁷² Giuseppe Morbidelli, *Diritto pubblico comparato. Costituzioni e costituzionalismo*, op. cit., pag. 191.

⁸⁷³ Claudio De Fiores e Daniele Petrosino, *Secessione*, op. cit., pag. 33.

ricatto»⁸⁷⁴, cui solamente una attenta ponderazione delle ragioni sostanziali e di quelle procedurali può garantire rimedio, ponendo le necessarie e dovute attenzioni ai profili “culturali” e “identitari” di ogni specifica realtà.

Sul secondo aspetto, invece, tenuto conto di come «l’istituto della secessione costituisce una minaccia per la perpetuità e la sovranità ultima dell’organizzazione statale interessata dal distacco, ma non pone in alcun modo a rischio la stabilità dell’ordinamento nazionale»⁸⁷⁵, potrebbe tracciarsi una strada per la costituzionalizzazione del diritto di secessione attraverso lo sfruttamento delle «clausole di adeguamento automatico al diritto internazionale» contenute generalmente nelle carte costituzionali, le quali potrebbero «favorire l’ingresso nell’ordinamento di un diritto alla secessione che fosse generalmente riconosciuto dalla comunità internazionale»⁸⁷⁶. Sul punto Tosi precisa che, in effetti, «indipendentemente dall’inserimento, nel testo costituzionale, di una clausola specifica sulla secessione, un’eventuale disciplina del fenomeno che fosse generalmente accettata dalla comunità internazionale potrebbe essere automaticamente recepita all’interno di ordinamenti statali nei quali la Costituzione operi un adattamento automatico alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Così, ad esempio, un eventuale diritto di secessione internazionalmente riconosciuto potrebbe essere recepito nell’ordinamento italiano grazie al rinvio formale operato dal dettato dell’art. 10 Cost.», ciò non deve in ogni caso ignorare i limiti che una tale operazione incontrerebbe, a partire da quelli imposti dai «valori costituzionali supremi, quali i principi dell’unitarietà e indivisibilità della Repubblica, espressamente sanciti dell’art. 5 Cost.»⁸⁷⁷.

6. Conflitto e strumenti giuridici del riconoscimento. Una riflessione conclusiva

L’approccio di tipo processuale alle questioni che vertono intorno all’istanza secessionista mette in luce l’importanza – in parte inedita – rivestita dallo strumento del riconoscimento della diversità e, quindi, dell’altro⁸⁷⁸ e delle capacità

⁸⁷⁴ *Ibidem*.

⁸⁷⁵ Dario Elia Tosi, *Secessione e costituzione tra prassi e teoria*, op. cit., pag. 252.

⁸⁷⁶ *Ivi*, pag. 251.

⁸⁷⁷ *Ivi*, pag. 251, nota 1.

⁸⁷⁸ Sul tema del riconoscimento come mezzo di inclusione che non cancelli l’identità dell’altro ma, anzi, ne tuteli le più profonde caratterizzazioni si veda Jürgen Habermas, *L’inclusione dell’altro*. *Studi di teoria politica*, La Feltrinelli Editore, Milano 2013.

di questo di riformulare l'analisi dei processi secessionisti in una logica sensibile alla pluralità delle istanze coinvolte e alla possibile composizione delle dinamiche conflittuali attraverso la mediazione politica e culturale.

In tal senso si era già mosso, proprio trattando il tema della secessione, Haljan laddove aveva sostenuto che «*the only way we should ever find out how we should act with and among each other is by talking to each other, by exchanging thoughts and ideas*»⁸⁷⁹, sposando le teorie di chi ha sostenuto che «un'identità nazionale condivisa produce fiducia fra i suoi membri»⁸⁸⁰. Teorie che trovano compimento in un percorso di riconoscimento giuridico dell'individuo e delle comunità che «non può prescindere dalla matrice intersoggettiva dell'esperienza giuridica, e dunque dalla concorrente dimensione del riconoscimento inteso come apertura solidale all'altro»⁸⁸¹.

Le istanze di riconoscimento, come si è visto, moltiplicandosi nei più vari ambiti dell'esistenza umana, hanno condotto a crisi – di cui quelle affrontate nel presente lavoro sono solamente le ultime in ordine di tempo – degli strumenti di gestione del conflitto sociale e politico attraverso il diritto che possono essere risolte solamente ritornando alle origini, comprendendo che la costituzionalizzazione del principio di unità ed indivisibilità non può essere relegata al ruolo di “pugno battuto su un tavolo” per fermare qualsiasi iniziativa particolaristica, ma deve essere invece declinata secondo formule che lo rendano collante della pluralità. Nonostante certamente ciò comporti una più ampia apertura verso le comunità autonome e regionali, uno spazio di confronto volto a valorizzarne le peculiarità può svolgere un ruolo fondamentale di garanzia della loro convinta adesione al progetto comune.

Il conflitto, infatti, può essere generatore non solamente di finali disgregativi ma, soprattutto e in misura maggiore, di una “sintesi” che integri le differenze senza lasciare questioni irrisolte e latenti come, al contrario, rischia di avvenire allorché si risponda alle istanze del particolarismo con metodi decisionisti⁸⁸².

In effetti, gli organi rappresentativi chiamati a governare una comunità non possono essere considerati depositari di una verità assoluta ma solamente di «una

⁸⁷⁹ David Haljan, *Constitutionalising secession*, op. cit., pag. 29.

⁸⁸⁰ David Miller, *On nationality*, op. cit., pag. 92.

⁸⁸¹ Angelo Schillaci, *Le storie degli altri. Strumenti giuridici del riconoscimento e diritti civili in Europa e negli Stati Uniti*, op. cit., pag. 21.

⁸⁸² Cfr. Francesco Rimoli, *Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell'integrazione democratica*, op. cit., pag. 373.

tra le possibili opzioni etico-giuridiche»⁸⁸³ alle questioni loro rimesse. Simili evidenze, peraltro, riguardano anche gli organi costituzionali caratterizzati da una «pretesa neutralità tecnica o di una rinveniente concezione etica della costituzione, e mistica dell'unità politica», che dal canto loro tendono «ad eludere il confronto dialettico proprio della dimensione discorsiva e, soprattutto, quel contenuto di responsabilità che, in ogni modello democratico, deve connettersi all'esercizio di qualunque potere»⁸⁸⁴.

In ogni caso, qualsiasi sia l'organo e la procedura cui voglia affidarsi la gestione del conflitto tipico del pluralismo democratico, solamente se tale compito viene svolto «come insostituibile momento di mediazione e di osmosi»⁸⁸⁵ esso può rendersi capace di neutralizzare i rischi di scontro disgregativo. «Lo Stato democratico, laico e pluralista» più di ogni altro attore dell'ordinamento giuridico internazionale, infatti, «deve porsi come luogo del confronto e della tutela della totalità delle istanze e dei loro latori, senza con ciò farsi fautore di alcuna di esse, e restando così l'antitesi di ogni forma di Stato etico»⁸⁸⁶.

È necessario, quindi, tener ben presente come «nonostante tutti i tentativi di integrazione, una parte della società tende a rimanere irriducibile alla coesione di un soggetto collettivo» e, di conseguenza, come sia proprio «tale scarto a porre in maniera sempre più vistosa la democrazia in contrasto con i suoi stessi presupposti»⁸⁸⁷. Non può pertanto limitarsi l'analisi del contesto statale democratico a riflessioni che non tengano conto del fattore della “differenziazione” alla luce della quale «qualcuno o qualcosa – una porzione di cittadinanza, estesa a seconda dei contesti e delle circostanze – ne resta, o quantomeno se ne sente, fuori, resistendo a ogni tentativo di integrazione nell'unità del popolo»⁸⁸⁸.

In effetti, l'elemento del riconoscimento viene storicamente ritenuto una garanzia chiave del principio di unità. «I degni sentimenti di orgoglio regionale e di attaccamento al luogo d'origine albergano nei cuori delle persone più oneste e illuminate», affermava Jackson⁸⁸⁹ nel proprio discorso di addio al termine del

⁸⁸³ *Ivi*, pag. 376.

⁸⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁸⁵ *Ibidem*.

⁸⁸⁶ *Ivi*, pag. 383. Per completezza, è utile sul punto approfondire anche il concetto di “democrazia critica” (cfr. Gustavo Zagrebelsky, *Il diritto mite*, *op. cit.*)

⁸⁸⁷ Roberto Esposito, *Politica e negazione. Per una filosofia affermativa*, *op. cit.*, pag. 105.

⁸⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁸⁹ Per un approfondimento della figura di Jackson, in particolare riguardo il periodo della sua presidenza, si v. Andrea Buratti, *Veti presidenziali. Presidenti e maggioranze nell'esperienza costituzionale statunitense*, Carocci Editore, Roma 2012.

mandato presidenziale nel 1837, ammonendo che tutti gli uomini, per quanto «consapevoli dell'integrità e onestà delle loro intenzioni, non dovrebbero mai dimenticare che i cittadini degli altri Stati sono loro fratelli politici, e che, per quanto possano sbagliare, sono anch'essi per la massima parte onesti e coerenti». Il settimo presidente degli Stati Uniti invitava quindi ad un confronto sincero che non lasciasse spazio a «sospetti e rimproveri reciproci» capaci di «creare una situazione di ostilità», per la quale «si troveranno sempre degli uomini abili e senza scrupoli, pronti a fomentare queste divergenze fatali e ad attizzare le naturali gelosie tra i diversi Stati dell'Unione»⁸⁹⁰.

Tutto ciò è attuale se si pensa alla «distorsione della relazione tra identità e solidarietà» che ha rappresentato soprattutto nell'esperienza europea più recente, «una delle radici della crisi della democrazia costituzionale» con un «impatto decisivo sulla comprensione delle identità nazionali, che risultano indebolite, nella misura in cui i processi di integrazione sociale si vorrebbero esclusivamente affidati a dispositivi identitari forti, refrattari al riconoscimento e all'inclusione delle differenze»⁸⁹¹. In effetti, proprio «i riferimenti all'identità si prestano ad alimentare discorsi attorno a sedicenti tratti naturali o essenziali di una comunità nazionale coesa e non attraversata da conflitti» declinata secondo «una rappresentazione che rischia di avallare un modo di intendere la sovranità popolare incompatibile con il proposito di valorizzare il conflitto democratico, e di preparare invece un terreno fertile per un esercizio della sovranità statale votato a produrre conflitti»⁸⁹².

Tutto ciò riconduce alla riflessione di partenza: attribuire attraverso gli strumenti costituzionali al fattore del "riconoscimento" un ruolo di primo piano⁸⁹³

⁸⁹⁰ Andrew Jackson, *Farewell Address*, 1837, in Vittorio De Caprariis (a cura di), *L'età di Jackson*, op. cit., pag. 47.

⁸⁹¹ Angelo Schillaci, *Un anno vissuto pericolosamente: l'Italia e il "populismo di governo"*, op. cit., pag. 424. Il quale fa riferimento per ciò che concerne l'esperienza europea a Francis Fukuyama, *Identity. Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition*, Profile Books, Londra 2019; Mark Lilla, *L'identità non è di sinistra. Oltre l'antipolitica*, Marsilio Editore, Venezia 2018; Adriano Prosperi, *Identità. L'altra faccia della storia*, Editori Laterza, Roma-Bari 2016; Colin Crouch, *Identità perdute. Globalizzazione e nazionalismo*, Editori Laterza, Roma-Bari 2019; per ciò che riguarda la refrattarietà al riconoscimento a Edoardo Greblo, *Il populismo e il trono vuoto della democrazia*, "Politica&Società", volume 1, anno 2018, pp. 111 ss.

⁸⁹² Alessandro Somma, *Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale*, op. cit., pag. 131.

⁸⁹³ In effetti, proprio il concetto di "riconoscimento" «può rivelare potenzialità in parte inedite anche nella dimensione giuridica. È ipotizzabile, in altri termini, che il riconoscimento svolga – nell'esperienza giuridica – una fondamentale funzione di recupero della differenza individuale come paradigma di più vaste e comprensive domande di giustizia» (Angelo Schillaci, *Le storie degli*

potrebbe significare legittimare un elemento capace di fare da antidoto allo scontro.

Affrontare la secessione come un lungo percorso di emersione delle differenze⁸⁹⁴, in particolare, rende la divisione solamente uno dei tanti possibili punti di arrivo, e neanche il principale o il più probabile. È in questo senso che l'istanza secessionista può smettere di rappresentare l'obiettivo principe delle minoranze, divenendo l'*extrema ratio* alla quale rivolgersi qualora le proprie doglianze vengano disconosciute o, peggio, totalmente contrastate dalla comunità politica nella quale la minoranza "secessionista" è inserita.

Proprio dalla comparazione delle esperienze più recenti si è quindi provato a evidenziare quanto «la forza dei fatti (...) rivela continuamente come le politiche del rifiuto possano dare frutti avvelenati nel brevissimo periodo»⁸⁹⁵, rendendo evidente il ruolo centrale della mediazione politica attraverso l'uso dello strumento del riconoscimento capace di alleggerire le divisioni fra le parti in conflitto⁸⁹⁶, laddove l'istanza secessionista evidenzia semplicemente le opposte tensioni fra una concezione della statualità fondata su un'idea monolitica della società ed una, al contrario, costruita sulla base della consapevolezza di un pluralismo culturale che arricchisce e non svuota l'entità statale⁸⁹⁷ (nella consapevolezza che uno Stato democratico «si costruisce dal basso, attraverso individui responsabili ed enti

altri. *Strumenti giuridici del riconoscimento e diritti civili in Europa e negli Stati Uniti*, op. cit., pag. 18).

⁸⁹⁴ E proprio la comparazione può, in questo senso, ricoprire un ruolo centrale mantenendo «in tensione identità e alterità, senza mirare necessariamente alla fissazione di contenuti comuni, e impostando piuttosto una relazione (...) che resta sempre aperta, comunicativa, ma che non per questo esclude la decisione» (Angelo Schillaci, *Diritti fondamentali e parametro di giudizio. Per una storia concettuale delle relazioni tra ordinamenti*, op. cit., pag. 30).

⁸⁹⁵ Stefano Rodotà, *Solidarietà: Un'utopia necessaria*, Ediotir Laterza, Roma-Bari 2014, pag. 37.

⁸⁹⁶ Si pensi, a mero titolo esemplificativo, al ruolo che parte della dottrina ha riconosciuto al principio di sussidiarietà: le cui «potenzialità come fattore di socializzazione e di democratizzazione, solo a condizione che esso non venga utilizzato in una prospettiva esclusivamente funzionalistica ed efficientistica», sono capaci di agire «come fattore di depoliticizzazione e di frammentazione dei processi decisionali» con risultati benefici per l'unità della statualità (Paolo Ridola, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, op. cit., pagg. 374-375).

⁸⁹⁷ Sul punto, bisogna porre attenzione al generalizzato «rifiuto di gestire le complessità del rapporto politico nelle società pluraliste a partire dall'esigenza di comporre in equilibrio unità e pluralità secondo formule di convivenza alimentate dalla cooperazione solidale con il diverso, le quali consentano di tenere assieme "rivendicazioni legate a conflitti" e "pezzi di storia vissuti in comune", riconoscimento di identità particolari e solidarietà, diritti (civili e sociali) e doveri» (Angelo Schillaci, *Dalla crisi economica alla crisi democratica: la sfida populista alla solidarietà e l'identità europea*, op. cit., pag. 24).

autonomi all'interno dei quali i primi, nel reciproco riconoscimento e rispetto dei propri diritti, possano far pieno esercizio della libertà»⁸⁹⁸).

Peraltro, «la secessione non è necessariamente rivendicata dai gruppi etnici, minoritari o maggioritari che siano; può esserlo anche, con le motivazioni più diverse (liberarsi da forme di oppressione, perseguire vantaggi economici, far valere una specificità culturale ecc.), da movimenti etnicamente eterogenei o appartenenti alla stessa etnia che popola lo stato da cui cercano di distaccarsi» emergendo come «fenomeno (...) conseguenza dell'impossibilità di risolvere in forme meno dirompenti conflitti di natura identitaria»⁸⁹⁹.

In effetti, la stessa formazione degli Stati Uniti d'America è stata declinata sin dal 1771 come una conseguenza del mancato riconoscimento delle istanze dei coloni americani, che legittimarono la propria volontà di indipendenza facendo «osservare a Sua Maestà che questi suoi Stati hanno spesso individualmente rivolto al suo trono imperiale umili suppliche, per ottenere, grazie al suo intervento, una qualche riparazione a favore dei loro diritti così lesi; a nessuna delle quali, è stata mai degnata neppure una risposta»⁹⁰⁰, in una plastica rappresentazione del totale disinteresse del governo di Londra «per i bisogni dei suoi popoli d'America», estrinsecati attraverso proposte di legge «trascurate per anni in Inghilterra, senza dar loro la sanzione del suo assenso o annullarle mediante il suo veto: di modo che quelle che non hanno una clausola sospensiva rimangono subordinate alla più precaria delle condizioni, la volontà di Sua Maestà, e quelle che prevedono che la loro stessa applicazione resti sospesa fino a che non sia stato ottenuto l'assenso di Sua Maestà c'è da temere che possano esser chiamate in esistenza in qualche periodo futuro e remoto, quando il tempo e le mutate circostanze le avranno rese perniciose per i suoi popoli da questo lato dell'Oceano»⁹⁰¹.

Ecco allora che uno Stato democratico deve essere in grado di approntare sistemi capaci di dare voce ai gruppi che ne compongono la società, organizzandosi «in maniera tale che le istanze della popolazione trovino (...) una via di manifestazione, se del caso mediante sistemi di tipo rappresentativo»

⁸⁹⁸ Eugenio Guccione, *Municipalismo e federalismo in Luigi Sturzo*, SEI Editore, Torino 1994, pag. 3.

⁸⁹⁹ Susanna Mancini, *Minoranze autoctone e stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, op. cit., pag. 196.

⁹⁰⁰ Thomas Jefferson, 1774, in Vittorio De Caprariis (a cura di), *Jefferson, op. cit.*, pag. 33.

⁹⁰¹ *Ivi*, pagg. 45-46.

affinché «la volontà dei suoi membri trovi una certa forma di espressione»⁹⁰² capace di renderli partecipi del percorso evolutivo della statualità di cui fanno parte.

È proprio in questo che «il multiculturalismo cui costantemente si fa riferimento dovrebbe, sul piano giuridico, tradursi in una accresciuta capacità dell'ordinamento statale di integrare la pluralità nell'unità, rispettando al contempo la diversità e la peculiarità di ciascuna istanza»; e su tale capacità deve essere misurato ogni tema: «dall'adozione degli strumenti elettorali connessi alla rappresentanza, alla determinazione dei metodi decisionali propri del modulo maggioritario, alla tutela delle entità minoritarie nonché, e soprattutto, alla definizione dei fini essenziali dell'azione collettiva ed ai presunti limiti di oggetto inerenti alle decisioni stesse»⁹⁰³.

All'apertura di un percorso di costituzionalizzazione della secessione attraverso una sua interpretazione procedurale che ne valorizzi il momento del confronto politico, al quale rivolgersi utilizzando quale perno gli strumenti del riconoscimento, può essere opposta la tesi secondo cui una ricostruzione che divida il momento di emersione dell'istanza da quello della vera e propria rivendicazione secessionista (che diventerebbe così un rimedio estremo alla violazione del patto plurale che fonda qualsiasi realtà statale) rischia di rendere la secessione «una soluzione di seconda scelta, un surrogato», considerato “illogico” in quanto «uno Stato, per prevenire razionalmente la possibilità che i suoi organi violino i diritti fondamentali, ha una strada maestra: costituzionalizzare i meccanismi che garantiscono la loro effettività» e «se non vi provvede, non si comprende perché dovrebbe abilitare le sue componenti a distaccarsi da esso».

In questo senso, si è detto, «se una Costituzione non garantisce i diritti, coerenza vuole che non accolga nemmeno un principio la cui applicazione è subordinata al mancato rispetto degli stessi»⁹⁰⁴. Una siffatta analisi, tuttavia, sembra non tenere nel dovuto conto l'influenza che hanno i cambiamenti sociali, politici e istituzionali sullo sviluppo della statualità nel tempo, e soprattutto delle derive oppressive delle minoranze allorché queste emergano quale fattore scatenante l'istanza secessionista. Inoltre, la secessione non può essere limitata

⁹⁰² Giancarlo Guarino, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale*, op. cit., pag. 87.

⁹⁰³ Francesco Rimoli, *Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell'integrazione democratica*, op. cit., pag. 63.

⁹⁰⁴ Susanna Mancini, *Minoranze autoctone e stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, op. cit., pag. 212.

all'ambito rimediabile⁹⁰⁵. E seppure tale sua funzione è certamente quella più conforme al diritto degli Stati per come siamo abituati a conoscerlo, non può condannarsi all'oblio la funzione di valvola di emergenza di elementi di mutamento politico che la stessa ha rappresentato.

Infine, l'approccio ostinatamente oppositivo a qualsiasi apertura dell'ambito costituzionale ad un riconoscimento dell'istanza secessionista appare non sufficiente a garantire il principio di unità nazionale e integrità territoriale la cui protezione si pretende di erigere a giustificazione di una posizione tanto radicale. Di più, così si tradisce la funzione dell'interpretazione costituzionale quale «gioco combinato di attori, interpreti in senso lato e in senso stretto, che non è dunque un processo che si svolge esclusivamente a livello statale, né coinvolge soltanto i giudici costituzionali» e che deve, per questo, aprirsi «ad una molteplicità di voci e di apporti»⁹⁰⁶.

In questo senso, «l'inammissibilità della secessione non implica né che le pretese delle minoranze non vadano soddisfatte»⁹⁰⁷, né che possano nascondersi i conflitti infra-statali che emergono attraverso di essa. Anzi, proprio relegare un momento politico così importante all'antigiuridicità significa rinunciare ai più validi tentativi di incanalare il confronto su percorsi di mutuo riconoscimento e pacificazione. Ciò vuol dire, in particolare, rifiutare l'utilizzo di un principio fondante che permea le costituzioni come «fattore di consolidamento delle istituzioni democratiche»: il principio di solidarietà che, concepito «quale strumento di riconoscimento e gestione dei conflitti e dunque di integrazione e coesione della base sociale dello stato» ha le potenzialità per declinarsi in senso «cooperativo» permettendo di «articolare processi di costruzione di una comunità coesa, a partire dal riconoscimento delle differenze, e dunque dal principio pluralista»⁹⁰⁸.

⁹⁰⁵ Peraltro, la teoria rimediabile è l'unica già parzialmente accolta dal diritto internazionale, nel quale ha avuto il riconoscimento formale della propria legittimità in due occasioni: nella "Dichiarazione sui principi del diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli e alla cooperazione tra gli Stati" del 1970 nella quale veniva affermato l'obbligo del rispetto dell'integrità territoriale degli Stati sovrani che non agiscono in spregio dei diritti fondamentali e del principio di autodeterminazione e, poi, nell'atto finale adottato dalla "Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa di Helsinki" nel 1975 (i cui enunciati in materia di autodeterminazione dei popoli sono stati riproposti sia nelle dichiarazioni di Vienna del 1989 e del 1993 che nella Carta di Parigi del 1990).

⁹⁰⁶ Paolo Ridola, *Il principio libertà nello Stato costituzionale*, op. cit., pag. 318.

⁹⁰⁷ Giancarlo Guarino, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale*, op. cit., pag. 145.

⁹⁰⁸ Angelo Schillaci, *Dalla crisi economica alla crisi democratica: la sfida populista alla solidarietà e l'identità europea*, op. cit., pagg. 20-21.

Conclusiones

Abordar en perspectiva procedimental la cuestión secesionista significa situar en el centro el reconocimiento de la diversidad y, por tanto, del otro⁹⁰⁹, así como reformular el análisis de los procesos secesionistas en una lógica sensible a la pluralidad de instancias involucradas y a la posible composición de las dinámicas conflictivas a través de la mediación política y cultural.

En este sentido se ha expresado Haljan, al tratar el tema de la secesion: «*the only way we should ever find out how we should act with and among each other is by talking to each other, by exchanging thoughts and ideas*»⁹¹⁰, abrazando las teorías de quienes sostenían que «un'identità nazionale condivisa produce fiducia fra i suoi membri»⁹¹¹. Estas teorías requieren de un proceso de reconocimiento jurídico del individuo y de la comunidad que «non può prescindere dalla matrice intersoggettiva dell'esperienza giuridica, e dunque dalla concorrente dimensione del riconoscimento inteso come apertura solidale all'altro»⁹¹².

Las instancias de reconocimiento, como hemos visto, multiplicándose en los más variados ámbitos de la existencia humana, se encuentran en crisis - y las analizadas en este trabajo son sólo las últimas en orden cronológico- debido a la crisis de las herramientas legales de gestión de los conflictos sociales y políticos que requieren de una vuelta a los orígenes, pues la constitucionalización del principio de unidad e indivisibilidad no puede ser entendido como un "puñetazo sobre la mesa" para frenar cualquier iniciativa particularista, sino que debe ser frenada mediante fórmulas pluralistas. Ciertamente esto comporta una mayor apertura hacia las comunidades autónomas y las regiones, hacia un espacio de diálogo que permita revalorizar sus peculiaridades y que garantice su adhesión a un proyecto común.

El conflicto, de hecho, puede generar no sólo finales disruptivos sino sobre todo y en mayor medida una "síntesis" que integre las diferencias sin dejar

⁹⁰⁹ Sobre el tema del reconocimiento como medio de inclusión que no borra la identidad del otro sino que, por el contrario, protege sus caracterizaciones más profundas, ver Jürgen Habermas, *L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica*, La Feltrinelli Editore, Milano 2013.

⁹¹⁰ David Haljan, *Constitutionalising secession, op. cit.*, pag. 29.

⁹¹¹ David Miller, *On nationality, op. cit.*, pag. 92.

⁹¹² Angelo Schillaci, *Le storie degli altri. Strumenti giuridici del riconoscimento e diritti civili in Europa e negli Stati Uniti, op. cit.*, pag. 21.

cuestiones latentes sin resolver, un riesgo común cuando se responde a las instancias del particularismo con métodos tradicionales de toma de decisiones⁹¹³.

De hecho, los órganos representativos llamados a gobernar una comunidad no pueden ser considerados depositarios de una verdad absoluta sino sólo de «una tra le possibili opzioni etico-giuridiche»⁹¹⁴. Lo mismo ocurre con los órganos constitucionales caracterizados por una «pretesa neutralità tecnica o di una rinveniente concezione etica della costituzione, e mistica dell'unità politica», que por su parte tienden «ad eludere il confronto dialettico proprio della dimensione discorsiva e, soprattutto, quel contenuto di responsabilità che, in ogni modello democratico, deve connettersi all'esercizio di qualunque potere»⁹¹⁵.

En todo caso, sea cual sea el órgano y procedimiento al que quiera encomendarse la gestión del conflicto típico del pluralismo democrático, sólo si esta tarea se realiza «come insostituibile momento di mediazione e di osmosi»⁹¹⁶ se podrán neutralizar los riesgos del conflicto disruptivo. «Lo Stato democratico, laico e pluralista» más que cualquier otro actor del ordenamiento jurídico internacional, de hecho, «deve porsi come luogo del confronto e della tutela della totalità delle istanze e dei loro latori, senza con ciò farsi fautore di alcuna di esse, e restando così l'antitesi di ogni forma di Stato etico»⁹¹⁷.

Es necesario, por tanto, tener presente cómo «nonostante tutti i tentativi di integrazione, una parte della società tende a rimanere irriducibile alla coesione di un soggetto collettivo» y, en consecuencia, cómo es precisamente «tale scarto a porre in maniera sempre più vistosa la democrazia in contrasto con i suoi stessi presupposti»⁹¹⁸. Por tanto, no puede limitarse el análisis del contexto del Estado democrático a reflexiones que no tengan en cuenta el factor de «qualcuno o qualcosa – una porzione di cittadinanza, estesa a seconda dei contesti e delle circostanze – ne resta, o quantomeno se ne sente, fuori, resistendo a ogni tentativo di integrazione nell'unità del popolo»⁹¹⁹.

⁹¹³ Cfr. Francesco Rimoli, *Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell'integrazione democratica*, op. cit., pag. 373.

⁹¹⁴ *Ivi*, pag. 376.

⁹¹⁵ *Ibidem*.

⁹¹⁶ *Ibidem*.

⁹¹⁷ *Ivi*, pag. 383. En aras de la exhaustividad, también es útil en este punto profundizar el concepto de “democracia crítica” (cfr. Gustavo Zagrebelsky, *Il diritto mite*, op. cit.)

⁹¹⁸ Roberto Esposito, *Politica e negazione. Per una filosofia affermativa*, op. cit., pag. 105.

⁹¹⁹ *Ibidem*.

El reconocimiento se ha entendido históricamente como una clave del principio de unidad. «I degni sentimenti di orgoglio regionale e di attaccamento al luogo d'origine albergano nei cuori delle persone più oneste e illuminate», afirmaba Jackson⁹²⁰ en su discurso de despedida al final de su mandato presidencial en 1837, advirtiéndole que todos los hombres, siendo «consapevoli dell'integrità e onestà delle loro intenzioni, non dovrebbero mai dimenticare che i cittadini degli altri Stati sono loro fratelli politici, e che, per quanto possano sbagliare, sono anch'essi per la massima parte onesti e coerenti». El séptimo presidente de los Estados Unidos invitó, por tanto, a un sincero enfrentamiento que no dejaría lugar a «sospetti e rimproveri reciproci» capaces de «creare una situazione di ostilità», por la que «si troveranno sempre degli uomini abili e senza scrupoli, pronti a fomentare queste divergenze fatali e ad attizzare le naturali gelosie tra i diversi Stati dell'Unione»⁹²¹.

Estas afirmaciones son completamente actuales si pensamos en la «distorsione della relazione tra identità e solidarietà» que ha representado sobre todo en la experiencia europea más reciente «una delle radici della crisi della democrazia costituzionale» con un «impatto decisivo sulla comprensione delle identità nazionali, che risultano indebolite, nella misura in cui i processi di integrazione sociale si vorrebbero esclusivamente affidati a dispositivi identitari forti, refrattari al riconoscimento e all'inclusione delle differenze»⁹²². De hecho, precisamente «i riferimenti all'identità si prestano ad alimentare discorsi attorno a sedicenti tratti naturali o essenziali di una comunità nazionale coesa e non attraversata da conflitti» declinaron según «una rappresentazione che rischia di avallare un modo di intendere la sovranità popolare incompatible con il proposito

⁹²⁰ Para un análisis en profundidad de la figura de Jackson, en particular con respecto al período de su presidencia, ver Andrea Buratti, *Veti presidenziali. Presidenti e maggioranze nell'esperienza costituzionale statunitense*, Carocci Editore, Roma 2012.

⁹²¹ Andrew Jackson, *Farewell Address, 1837*, in Vittorio De Caprariis (a cura di), *L'età di Jackson*, op. cit., pag. 47.

⁹²² Angelo Schillaci, *Un anno vissuto pericolosamente: l'Italia e il "populismo di governo"*, op. cit., pag. 424. En lo que concierne a la experiencia europea a Francis Fukuyama, *Identity. Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition*, Profile Books, Londra 2019; Mark Lilla, *L'identità non è di sinistra. Oltre l'antipolitica*, Marsilio Editore, Venezia 2018; Adriano Prosperi, *Identità. L'altra faccia della storia*, Editori Laterza, Roma-Bari 2016; Colin Crouch, *Identità perdute. Globalizzazione e nazionalismo*, Editori Laterza, Roma-Bari 2019; en cuanto a la refractariedad al reconocimiento de un Edoardo Greblo, *Il populismo e il trono vuoto della democrazia*, "Politica&Società", volume 1, anno 2018, pp. 111 ss.

di valorizzare il conflitto democratico, e di preparare invece un terreno fertile per un esercizio della sovranità statale votato a produrre conflitti»⁹²³.

Todo ello nos lleva a la reflexión de partida: atribuir protagonismo⁹²⁴ al factor de "reconocimiento" a través de instrumentos constitucionales podría legitimar un elemento capaz de actuar como antídoto al enfrentamiento.

Afrontar la secesión como un largo proceso de aparición de diferencias⁹²⁵, en particular, hace que la división sea solo uno de los muchos posibles puntos de llegada, y ni siquiera el principal o el más probable. Es en este sentido que la instancia secesionista puede dejar de representar el objetivo principal de las minorías, convirtiéndose en el último recurso al que acudir si los propios agravios son ignorados o, peor aún, totalmente opuestos por la comunidad política en la cual la minoría "secesionista" se encuentra inserta..

Precisamente de la comparación de las experiencias más recientes se ha probado la evidencia en cuanto «la forza dei fatti (...) rivela continuamente come le politiche del rifiuto possano dare frutti avvelenati nel brevissimo periodo»⁹²⁶, haciendo evidente el papel central de la mediación política a través del uso del instrumento de reconocimiento capaz de aliviar las divisiones entre las partes en conflicto⁹²⁷, donde la instancia secesionista simplemente evidencia las tensiones opuestas entre una concepción de la estatalidad fundada sobre una idea monolítica de sociedad y otra, opuesta, construida sobre la base del conocimiento

⁹²³ Alessandro Somma, *Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale*, op. cit., pag. 131.

⁹²⁴ De hecho, el concepto mismo de "reconocimiento" «può rivelare potenzialità in parte inedite anche nella dimensione giuridica. È ipotizzabile, in altri termini, che il riconoscimento svolga – nell'esperienza giuridica – una fondamentale funzione di recupero della differenza individuale come paradigma di più vaste e comprensive domande di giustizia» (Angelo Schillaci, *Le storie degli altri. Strumenti giuridici del riconoscimento e diritti civili in Europa e negli Stati Uniti*, op. cit., pag. 18).

⁹²⁵ De hecho, el concepto mismo de "reconocimiento" «può rivelare potenzialità in parte inedite anche nella dimensione giuridica. È ipotizzabile, in altri termini, che il riconoscimento svolga – nell'esperienza giuridica – una fondamentale funzione di recupero della differenza individuale come paradigma di più vaste e comprensive domande di giustizia» (Angelo Schillaci, *Le storie degli altri. Strumenti giuridici del riconoscimento e diritti civili in Europa e negli Stati Uniti*, op. cit., pag. 18).

⁹²⁶ Stefano Rodotà, *Solidarietà: Un'utopia necessaria*, Ediotir Laterza, Roma-Bari 2014, pag. 37.

⁹²⁷ Considérese, únicamente a modo de ejemplo, el papel que parte de la doctrina ha reconocido en el principio de subsidiariedad: «potenzialità come fattore di socializzazione e di democratizzazione, solo a condizione che esso non venga utilizzato in una prospettiva esclusivamente funzionalistica ed efficientistica», son capaces de actuar «come fattore di depoliticizzazione e di frammentazione dei processi decisionali» con risultati benefici per l'unità della statualità (Paolo Ridola, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, op. cit., pagg. 374-375).

de un pluralismo cultural que enriquece y no vacía la entidad estatal⁹²⁸ (desde el conocimiento de que un estado democrático «si costruisce dal basso, attraverso individui responsabili ed enti autonomi all'interno dei quali i primi, nel reciproco riconoscimento e rispetto dei propri diritti, possano far pieno esercizio della libertà»⁹²⁹).

Además, «la secesión no è necessariamente rivendicata dai gruppi etnici, minoritari o maggioritari che siano; può esserlo anche, con le motivazioni più diverse (liberarsi da forme di oppressione, perseguire vantaggi economici, far valere una specificità culturale ecc.), da movimenti etnicamente eterogenei o appartenenti alla stessa etnia che popola lo stato da cui cercano di distaccarsi» emergiendo como «fenomeno (...) consecuencia dell'impossibilità di risolvere in forme meno dirompenti conflitti di natura identitaria»⁹³⁰.

La propia formación de los Estados Unidos de América ha sido declinada desde 1771 como consecuencia de la falta de reconocimiento de las solicitudes de los colonos americanos, quienes legitimaron su deseo de independencia haciendo «osservare a Sua Maestà che questi suoi Stati hanno spesso individualmente rivolto al suo trono imperiale umili suppliche, per ottenere, grazie al suo intervento, una qualche riparazione a favore dei loro diritti così lesi; a nessuna delle quali, è stata mai degnata neppure una risposta»⁹³¹, en una representación plástica del total desinterés del gobierno de Londres «per i bisogni dei suoi popoli d'America», expresado a través de proyectos de ley «trascurate per anni in Inghilterra, senza dar loro la sanzione del suo assenso o annullarle mediante il suo veto: di modo che quelle che non hanno una clausola sospensiva rimangono subordinate alla più precaria delle condizioni, la volontà di Sua Maestà, e quelle che prevedono che la loro stessa applicazione resti sospesa fino a che non sia stato ottenuto l'assenso di Sua Maestà c'è da temere che possano esser chiamate in esistenza in qualche periodo futuro e remoto, quando il tempo e le

⁹²⁸ En este punto, hay que prestar atención a la generalización «rifiuto di gestire le complessità del rapporto politico nelle società pluraliste a partire dall'esigenza di comporre in equilibrio unità e pluralità secondo formule di convivenza alimentate dalla cooperazione solidale con il diverso, le quali consentano di tenere assieme "rivendicazioni legate a conflitti" e "pezzi di storia vissuti in comune", riconoscimento di identità particolari e solidarietà, diritti (civili e sociali) e doveri» (Angelo Schillaci, *Dalla crisi economica alla crisi democratica: la sfida populista alla solidarietà e l'identità europea*, op. cit., pag. 24).

⁹²⁹ Eugenio Guccione, *Municipalismo e federalismo in Luigi Sturzo*, SEI Editore, Torino 1994, pag. 3.

⁹³⁰ Susanna Mancini, *Minoranze autoctone e stato. Tra composizione dei conflitti e secesión*, op. cit., pag. 196.

⁹³¹ Thomas Jefferson, 1774, in Vittorio De Caprariis (a cura di), *Jefferson*, op. cit., pag. 33.

mutate circostanze le avranno rese perniciose per i suoi popoli da questo lato dell'Oceano»⁹³².

Por ello un Estado democrático debe estar capacitado para articular a los grupos que componen la sociedad, organizándose «in maniera tale che le istanze della popolazione trovino (...) una via di manifestazione, se del caso mediante sistemi di tipo rappresentativo» para que «la volontà dei suoi membri trovi una certa forma di espressione»⁹³³ capaz de hacerles participar en el curso evolutivo de la estatalidad de la que forman parte.

Es precisamente por ello por lo que «il multiculturalismo cui costantemente si fa riferimento dovrebbe, sul piano giuridico, tradursi in una accresciuta capacità dell'ordinamento statale di integrare la pluralità nell'unità, rispettando al contempo la diversità e la peculiarità di ciascuna istanza»; y en esta capacidad deben ser tratados todos los temas: «dall'adozione degli strumenti elettorali connessi alla rappresentanza, alla determinazione dei metodi decisionali propri del modulo maggioritario, alla tutela delle entità minoritarie nonché, e soprattutto, alla definizione dei fini essenziali dell'azione collettiva ed ai presunti limiti di oggetto inerenti alle decisioni stesse»⁹³⁴.

Frente a la la apertura de un camino de constitucionalización de la secesión a través de una interpretación procedimental que valore el momento de enfrentamiento político mediante instrumentos de reconocimiento, puede oponerse la tesis según la cual una reconstrucción que distinga el momento de aparición del conflicto de aquel otro de verdadera reivindicación secesionista (que se convertiría así en un remedio extremo para la violación del pacto plural que subyace a cualquier realidad estatal) corre el riesgo de hacer de la secesión «una soluzione di seconda scelta, un surrogato», considerada "ilógica" en cuanto «uno Stato, per prevenire razionalmente la possibilità che i suoi organi violino i diritti fondamentali, ha una strada maestra: costituzionalizzare i meccanismi che garantiscono la loro effettività» y «se non vi provvede, non si comprende perché dovrebbe abilitare le sue componenti a distaccarsi da esso».

En este sentido, se ha dicho, «se una Costituzione non garantisce i diritti, coerenza vuole che non accolga nemmeno un principio la cui applicazione è

⁹³² *Ivi*, pagg. 45-46.

⁹³³ Giancarlo Guarino, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale*, op. cit., pag. 87.

⁹³⁴ Francesco Rimoli, *Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell'integrazione democratica*, op. cit., pag. 63.

subordinata al mancato rispetto degli stessi»⁹³⁵. Sin embargo, tal análisis parece no tener debidamente en cuenta la influencia que tienen los cambios sociales, políticos e institucionales en el desarrollo de la estatalidad a lo largo del tiempo y, sobre todo, las derivaciones opresivas de las minorías cuando estas emergen como un factor desencadenante de la instancia secesionista. Además, la secesión no puede limitarse al ámbito de la reparación⁹³⁶. Si bien esta función es ciertamente la más acorde con el derecho de los Estados, no puede ser condenada al olvido la función de válvula de aparición de elementos de cambio político que ha representado.

Finalmente, el enfoque obstinadamente opuesto a cualquier apertura del ámbito constitucional al reconocimiento de la instancia secesionista parece no ser suficiente para garantizar el principio de unidad nacional e integridad territorial cuya protección se pretende erigir para justificar una posición tan radical. Además, este enfoque traiciona la función de la interpretación constitucional como un «gioco combinato di attori, interpreti in senso lato e in senso stretto, che non è dunque un processo che si svolge esclusivamente a livello statale, né coinvolge soltanto i giudici costituzionali» y que debe, por ello, abrirse «ad una molteplicità di voci e di apporti»⁹³⁷.

En este sentido, «l'inammissibilità della secessione non implica né che le pretese delle minoranze non vadano soddisfatte»⁹³⁸, ni que se puedan ocultar los conflictos intraestatales que surgen a través de ella. En efecto, relegar un momento político tan importante a la anti jurisprudencia significa renunciar a los intentos legítimos de encauzar el enfrentamiento por caminos de reconocimiento mutuo y pacificación. Esto significa, en particular, rechazar el uso de un principio fundacional que impregna las constituciones como «fattore di consolidamento delle istituzioni democratiche»: el principio de solidaridad que, concebido «quale

⁹³⁵ Susanna Mancini, *Minoranze autoctone e stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, op. cit., pag. 212.

⁹³⁶ Además, la teoría del remedio es la única ya parcialmente aceptada por el derecho internacional, en la que tuvo reconocimiento formal de su legitimidad en dos ocasiones: en la "Declaración sobre los principios del derecho internacional relacionados con las relaciones amistosas y la cooperación entre Estados" de 1970 que afirmaba la obligación de respetar la integridad territorial de los estados soberanos que no actúan en desacato a los derechos fundamentales y el principio de autodeterminación y, luego, en el acto final adoptado por la "Conferencia para la Seguridad y Cooperación en Europa de Helsinki" en 1975 (cuyas declaraciones sobre la autodeterminación de los pueblos fueron reformuladas tanto en leclaraciones de Viena de 1989 y 1993 como en la Carta de París de 1990).

⁹³⁷ Paolo Ridola, *Il principio libertà nello Stato costituzionale*, op. cit., pag. 318.

⁹³⁸ Giancarlo Guarino, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale*, op. cit., pag. 145.

strumento di riconoscimento e gestione dei conflitti e dunque di integrazione e coesione della base sociale dello stato» tiene la potencialidad de negarse en sentido “cooperativo” permitiendo de «articolare processi di costruzione di una comunità coesa, a partire dal riconoscimento delle differenze, e dunque dal principio pluralista»⁹³⁹.

⁹³⁹ Angelo Schillaci, *Dalla crisi economica alla crisi democratica: la sfida populista alla solidarietà e l'identità europea*, op. cit., pagg. 20-21.

Bibliografia

- AA.VV. (a cura di), Codice delle Costituzioni, CEDAM, Padova 2016
- AA.VV., Delle guerre civili, manifestolibri editore, Roma 1993
- AA.VV., Federalismo e crisi dei regimi comunisti, La Rosa Editrice, Torino 1993
- AA.VV., I sistemi regionali tra centralismo e secessione, Maggioli Editore, Rimini 2013
- AA.VV., Il potere dei giudici, manifestolibri editore, Roma 1994
- AA.VV., Memorial para la reforma del Estado : estudios en homenaje al profesor Santiago Muñoz Machado, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 2016
- AA.VV., Radici e nazioni, manifestolibri editore, Roma 1992
- Acton John Emerich Edward Dalberg, Libertà, Democrazia, Rivoluzione, trad. it. Ferraresi Furio (a cura di), La Rosa Editrice, Torino 2000
- Ajani Gianmaria, Diritto dell'Europa Orientale, UTET, Torino 1996
- Alberti Rovira Enoch, La sentencia 31/2010: valoracio general del seu impacte sobre l'estatut i l'estat de les autonomies, "Revista Catalana de Dret Públic", volume 1, anno 2011
- Alberti Rovira Enoch, Questioni costituzionali sull'applicazione dell'art. 155 al conflitto catalano, Revista d'estudios autonomicos y federales, volume 27, anno 2018
- Althusius Johannes, La politica. Elaborata organicamente con metodo e illustrata con esempi sacri e profani, Malandrino Corrado (a cura di), Claudiana Edizioni, Torino 2009
- Alvarez Alvarez, La funzione della lealtà nello stato autonomico, "Revista de filosofia eikasia", volume 25, anno 2009
- Alvstad Cecilia, The Quebec secession issue, with an emphasis on the "cultural" side of the equation, "Temple International and Comparative Law Journal", volume 18, anno 2004
- Antonetti Nicola, Luigi Sturzo e il costituzionalismo del novecento, in Guccione Eugenio (a cura di), Luigi Sturzo e la democrazia nella prospettiva del terzo millennio (Atti del Seminario Internazionale, svoltosi a Erice dal 7 all'11 ottobre 2000), volume I, Leo S. Olschki Editore, Firenze 2004

Aparicio Perez Maria Del Carmen, Alguna consideracio sobre la STC 31/2010 i el rol atribuit al Tribunal Costitucional, "Revista Catalana de Dret Públic", volume 41, anno 2010

Arangio-Ruiz Gaetano, L' état dans le sens du droit des gens et la notion du droit international, CLUEB, Bologna 1976

Arendt Hannah, Le origini del totalitarismo, Einaudi Editore, Torino 2004

Arzoz Xabier e Suksi Markku, Comparing constitutional adjudication of self-determination claims, "Maastricht Journal of European and Comparative Law", volume 9, anno 2018

Azzariti Gaetano, Diritto e Conflitti: Lezioni di diritto costituzionale, Editori Laterza, Roma-Bari 2010

Azzariti Gaetano, Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, Editori Laterza, Roma-Bari 2013

Azzariti Gaetano, Storia costituzionale e autobiografia della Nazione, "Costituzionalismo.it", volume 1, anno 2015

Badie Bertrand, La fine dei territori. Saggio sul disordine internazionale e sull'utilità sociale del rispetto, Asterios Editore, Trieste 1996

Balaguer Callejón Francisco, Fuentes del derecho: principios del ordenamiento constitucional, Editorial Tecnos, Madrid 1991

Balaguer Callejón Francisco, L'Unione europea di fronte alla Brexit e ad altri processi disgregativi nel contesto globale, "Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo", volume 13, anno 2020

Baldini Gianfranco, Populismo e democrazia rappresentativa in Europa, "Quaderni di sociologia", volume 65, anno 2014

Barbano Filippo, Montesquieu e la scienza della società, Fusi Editore, Pavia 1954

Barbera Augusto e Miglio Gianfranco, Federalismo e secessione: un dialogo, Mondadori Editore, Milano 1997

Barceló i Serramalera Mercè, Referendum e secessione. La vicenda della Catalogna, "Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo", volume 1, anno 2015

Bartole Sergio e Bin Roberto, Commentario breve alla Costituzione, CEDAM, Padova 2008

Bauböck Rainer, Why stay together? A pluralist approach to secession and federalism, "IHS Political Science Series", volume 51, anno 1995

Benhabib Seyla, Cittadini globali. Cosmopolitismo e democrazia, Il Mulino Editore, Bologna 2008

Benn Stanley I. e Peters Richard S., Social Principles and the Democratic States, Routledge Library Editions, London 2010

Beran Harry, A Liberal Theory of Secession, "Political Studies", volume 32, anno 1984

Beran Harry, The consent Theory of Political Obligation, Routledge, Londra 2019

Berlin Isaiah, Does Political Theory Still Exist?, Princeton University Press, Princeton 2014

Bianchin Lucia, Diritto, teologia e politica nella prima età moderna. Johannes Althusius (1563-1638), Il Formichiere Edizioni, Foligno 2017

Bienvenu Pierre, Secession by constitutional means: decision of the supreme court of Canada in the Quebec secession reference, "Hamline Journal of Public Law and Policy", volume 21, anno 1999

Bin Roberto e Pitruzzella Giovanni, Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino 2016

Biscaretti di Ruffia Paolo, voce Costituzionalismo, Enciclopedia del diritto, XI, 1962

Blanco Valdés Roberto L., Nacionalidades históricas y regiones sin historia, Alianza Ediciones. Madrid 2005

Bobbio Norberto, La teoria delle forme di governo, Giappichelli Editore, Torino 2017

Bobbio Norberto, Locke e il diritto naturale, Giappichelli Editore, Torino 2017

Bobbio Norberto, Locke e il diritto naturale, Giappichelli Editore, Torino 1963

Bologna Chiara, Stato federale e «national interest». Le istanze unitarie nell'esperienza statunitense, Bononia University Press, Bologna 2010

Bonazzi Tiziano (a cura di), La dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America, Marsilio Editori, Venezia 2001

Bonazzi Tiziano (a cura di), La guerra civile americana e la nazione universale, Il Mulino Editore, Bologna 2004

Bonazzi Tiziano e Galli Carlo, La guerra civile americana vista dell'Europa, Il Mulino Editore, Bologna 2004

Brubaker Rogers, Cittadinanza e nazionalità in Francia e Germania, Il Mulino Editore, Bologna 1997

Brubaker Rogers, Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe, Cambridge University Press, Cambridge 1996

Buchanan Allen e Brock Dan W., Deciding for others, the Ethics of Surrogate Decision-Making, Cambridge University Press, Cambridge 1989

Buchanan Allen, Secessione. Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi, Mondadori Editore, Milano 1994

Buchanan Allen, Self-determination and the right to secede, "Journal of International Affairs", volume 45, anno 1992

Buchanan Allen, Theories of secession, "Philosophy & Public Affairs", volume 26, anno 1997

Buchheit Lee C., Secession. The Legitimacy of Self-Determination, Yale University Press, New Haven and London 1978

Buratti Andrea, Dal diritto di resistenza al metodo democratico. Per una genealogia del principio di opposizione nello stato costituzionale, Giuffrè Editore, Milano 2006

Buratti Andrea, Vetì presidenziali. Presidenti e maggioranze nell'esperienza costituzionale statunitense, Carocci Editore, Roma 2012

Butler Judith e Chakravorty Spivak Gayatri, Che fine ha fatto lo statonazione?, Meltemi Editore, Roma 2009

Cabo Martín Carlos de, Propuesta para un constitucionalismo crítico, "Revista de Derecho Constitucional Europeo", volume 19, anno 2013

Calhoun John C., A disquisition on government and a discourse on the constitution and government of the United States, trad.it. Surdi Michele (a cura di), Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1986

Calhoun John C., A Disquisition on Government, trad. it. Disquisizione sul governo e Discorso sul governo e la costituzione degli Stati uniti, Liberilibri, Macerata 2012

Calhoun John C., The Papers of John C. Calhoun, University of South Carolina Press, Columbia 2003

Camoni Daniele, La coercizione statale nei confronti delle Comunidades autónomas: spunti di riflessione a partire dalla 'questione catalana', "Diritto pubblico comparato ed europeo", volume 3, anno 2018

- Campiglio Cristina, Quebec: verso la separazione dal Canada?, "Il Politico", volume 1-2, anno 1993
- Canzio Giovanni, La 'dike' degli antichi e la 'giustizia' dei moderni: 'Edipo Re' e 'Antigone', "Diritto Penale Contemporaneo", 23 aprile 2018
- Caprener Jesse T., The south as a conscious minority, The New York University Press, New York 1930
- Caravale Giorgio, "A family of nations. Asimmetrie territoriali nel Regno Unito tra devolution e brexit", Jovene Editore, Napoli 2017
- Cass Deborah Z., Re-thinking self-determination: a critical analysis of current international law theories, "Syracuse Journal of International Law and Commerce", volume 18, anno 1992
- Cassese Antonio, Self-determination of people: a legal reappraisal, Cambridge University Press, Cambridge 1995
- Cassese Sabino, La democrazia e i suoi limiti, Mondadori, Milano 2017
- Castellà Andreu Josep Maria, La sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña y su significado para el futuro del Estado autonómico, "Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo", volume 18, anno 2010
- Castellà Andreu Josep Maria, The Proposal for Catalan Secession and the Crisis of the Spanish Autonomous State, "Diritto pubblico comparato ed europeo", volume 2, anno 2015
- Ceccanti Stefano, Catalogna e Spagna al momento senza uscita, "Diritto Pubblico Comparato ed Europeo", volume 33, anno 2017
- Cerri Augusto, Istituzioni di diritto pubblico, Giuffrè Editore, Milano 2006
- Chabod Federico, L'idea di nazione, Editori Laterza, Roma-Bari 2008
- Choudhry Sujit e Howse Robert, Constitutional theory and the Quebec secession reference, "Canadian Journal of Law and Jurisprudence", volume 13, anno 2000
- Ciancio Adriana, Costituzione e secessione. Profili di teoria generale e di diritto comparato, "Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo", volume 5, anno 2018
- Comanducci Paolo, Contrattualismo, utilitarismo, garanzia, Giappichelli Editore, Torino 1991
- Conforti Benedetto e Iovane Massimo, Diritto Internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli 2021

Coppieters Bruno e Sakwa Richard, *Contextualizing Secession: Normative Studies in Comparative Perspective*, Oxford University Press, Oxford 2003

Costa Francesco, *Questa è l'America. Storie per capire il presente degli Stati Uniti e il nostro futuro*, Mondadori Editore, Milano 2020

Cotta Sergio, *Il pensiero politico di Montesquieu*, Editori Laterza, Roma-Bari 1995

Crawford James, *The Creation of States in International Law*, Clarendon Press, Oxford 1979

Crisafulli Vezio e Nocilla Damiano, voce *Nazione*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè Editore, Milano 1977

Crouch Colin, *Identità perdute. Globalizzazione e nazionalismo*, Editori Laterza, Roma-Bari 2019

Curtis George T., *Constitutional History*, HardPress Publishing, Lenox 2013

D'Addio Mario, *Storia delle dottrine politiche*, E.C.I.G., Genova 1980, II volume

D'Andrea Patrizio I., *L'uso delle bandiere regionali e i simboli dell'unità: alcune precisazioni dalla Corte costituzionale. Nota a Corte cost., sent. n. 183 del 2018*, in *diritticomparati.it*, 14 dicembre 2018

D'Atena Antonio, *Unità nazionale tra integrazione sovranazionale e autonomie regionali*, "Rassegna parlamentare", volume 3, anno 2014

De Caprariis Vittorio (a cura di), *Emerson*, Società editrice Il Mulino, Bologna 1962

De Caprariis Vittorio (a cura di), *Hamilton*, Il Mulino Editore, Bologna 1961

De Caprariis Vittorio (a cura di), *Hamilton*, Il Mulino Editore, Bologna 1961

De Caprariis Vittorio (a cura di), *Jefferson*, Società editrice Il Mulino, Bologna 1961

De Caprariis Vittorio (a cura di), *L'età di Jackson*, Società editrice Il Mulino, Bologna 1961

De Fiores Claudio e Petrosino Daniele, *Secessione*, Ediesse Editore, Roma 1996

De Fiores Claudio e Pomarici Ulderico, *Sovranità e guerra*, La Scuola Di Pitagora Editore, Napoli 2004

- De Fiores Claudio, *Nazione e costituzione*, Giappichelli Editore, Torino 2005
- De Sanctis Francesco, *Tempo di democrazia. Alexis de Tocqueville-Tocqueville. Sulla condizione moderna*, Editoriale Scientifica, Napoli 2005
- De Vergottini Giuseppe, *Diritto costituzionale comparato*, CEDAM, Padova 1999
- Del Pero Mario, *Libertà e impero : gli Stati Uniti e il mondo*, Editori Laterza, Roma-Bari 2008
- Delledonne Giacomo, *L'omogeneità costituzionale negli ordinamenti composti*, Editoriale Scientifica, Napoli 2017
- Deudney Daniel H., *The Philadelphian System: Sovereignty, arms control, and balance of power in the american states-union*, in *International organization*, Cambridge University Press, Cambridge 1995
- Di Martino Alessandra, *Il conflitto costituzionale sulla Catalogna: origini, svolgimento, prospettive*, "Costituzionalismo.it", volume 1, anno 2018
- Di Martino Alessandra, *Il territorio: dallo Stato-nazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto*, Giuffrè Editore, Milano 2010
- Dickmann Renzo, *La Corte costituzionale estende il paradigma dell'art. 6 Cost. a tutte le minoranze e contesta la competenza della legge regionale a identificare la popolazione locale come minoranza nazionale*, "Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo", volume 1, anno 2018
- Dickmann Renzo, *Spetta allo Stato la responsabilità di garantire il pieno soddisfacimento delle 'istanze unitarie' previste dalla costituzione*, "Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo", volume 9, anno 2003
- Dicosola Maria, *Stati, nazioni e minoranze : la ex Jugoslavia tra revival etnico e condizionalità europea*, Giuffrè Editore, Milano 2010
- Duguit Léon, *Sovranità e libertà*, Rapone Vincenzo (a cura di), Giappichelli Editore, Torino 2007
- Dumberry Patrick, *The Secession Question in Quebec*, "Diritto pubblico comparato ed europeo", volume 2, anno 2015
- Dunn John, *Il pensiero politico di John Locke*, Il Mulino Editore, Bologna 1992
- Dunn John, *The political thought of John Locke*, Cambridge University Press, Cambridge 1969

- Elliott John H., *Imperi dell'Atlantico*, Einaudi Editore, Torino 2017
- Emerson Rupert, *From empire to nation: the rise to self-assertion of asian and african peoples*, Harvard University Press, Boston 1960
- Emerson Rupert, *Self-determination*, "American Journal of International Law", volume 65, anno 1971
- Esposito Carlo, *Lineamenti di una dottrina del diritto*, CEDAM, Padova 1932
- Esposito Roberto, *Politica e negazione. Per una filosofia affermativa*, Einaudi Editore, Roma 2018
- Euchner Walter, *La filosofia politica di Locke*, Editori Laterza, Roma-Bari 1995
- Feinberg Joel, *Harm to Other*, Oxford University Press, New York 1984
- Fenucci Tullio, *Riflessioni sul populismo*, "Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo", volume 14, anno 2019
- Ferraiuolo Gennaro, *Costituzione federalismo secessione. Un itinerario*, Editoriale Scientifica, Napoli 2016
- Ferreres Comella Victor, *La Catalogna e il diritto di decidere*, "Rivista Semestrale di Scienza Costituzionale e Teoria del Diritto", volume 6, anno 2016
- Fisichella Domenico, *Alla ricerca della sovranità*, Carocci Editore, Roma 2008
- Foner Eric, *The story of american freedom*, trad. it. Merlini Annalisa (a cura di), *Storia della libertà americana*, Donzelli Editore, Roma 2009
- Foruria Virgale, *La coarzione statale dell'articolo 155 della costituzione*, "Revista Española de Derecho Consistitutional", volume 73, anno 2005
- Foucault Michel, *Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978)*, La Feltrinelli Editore, Milano 2010
- Fox Gregory H., *Self-Determination in the Post-Cold War Era: A New Internal Focus?*, "Michigan Journal of International Law", volume 16, anno 1995
- Franck Thomas M., *Community based on autonomy*, "The American Journal of International Law", volume 82, anno 1988
- Freeman Michael, *The right to self determination in international politics: six theories in search of a policy*, "International Studies", volume 25, anno 1999
- Friedman Jonathan, *The hybridization of roots and the abhorrence of the bush*, in Mike Featherstone e Scott Lash (a cura di), *Spaces of culture: city-nation-world*, SAGE Publications Ltd, New York 1999

Frosina Laura, Profili giuridici e aspetti problematici dei referendum di secessione. Un'analisi comparata, "Rivista Nomos. Le attualità del diritto – Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale", volume 3, anno 2017

Fukuyama Francis, Identity. Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition, Profile Books, Londra 2019

Galizia Mario, voce Diritto costituzionali (profili storici), Enciclopedia del diritto, XII, 1962

Galli Carlo, Spazi politici. L'età moderna e l'età globale, Il Mulino Editore, Bologna 2001

García Càrcel Ricardo, La herencia del pasado. Las memorias históricas de España, Galaxia Gutenberg, Barcellona 2013

Gargarella Roberto, Il diritto di resistenza in situazioni di carenza estrema, "Revista internacional de filosofía", volume 4, anno 2007

Gellner Ernest, Nazioni e nazionalismo, Editori Riuniti, Roma 1997

Gierke Otto von, Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche, Antonio Giolitti (a cura di), Giulio Einaudi Editore, Torino 1947

Ginsburg Tom e Versteeg Mila, From Catalonia to California: secession in constitutional law, Alabama Law Review, volume 923, anno 2019

Gough John W., Il contratto sociale. Storia critica di una teoria, trad. it. R Casadei (a cura di), Il Mulino Editore, Bologna 1986

Grasso Pietro Giuseppe, Il potere costituente, Giappichelli Editore, Torino 2006

Greblo Edoardo, Il populismo e il trono vuoto della democrazia, "Politica&Società", volume 1, anno 2018

Grozio Ugo, De iure belli pacis, Centro Editoriale Toscano, Firenze 2002

Guarino Giancarlo, Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale, Jovene Editore, Napoli 1984

Guccione Eugenio, Municipalismo e federalismo in Luigi Sturzo, SEI Editore, Torino 1994

Guizot François, Washington : fondazione della Repubblica degli Stati Uniti d'America, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2004

Häberle Peter, Le libertà fondamentali nello stato costituzionale, Carocci Editore, Roma 2005

Häberle Peter, Lo Stato costituzionale, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 2005

Häberle Peter, Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura, Carocci Editore, Roma 2001

Häberle Peter, Verfassung Als öffentlicher Prozeß.: Materialien Zu Einer Verfassungstheorie der Offenen Gesellschaft, Duncker & Humblot, Berlino 1978

Häberle Peter, voce Stato Costituzionale, in Enciclopedia Giuridica Treccani

Habermas Jürgen e Taylor Charles, Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, La Feltrinelli Editore, Milano 2003

Habermas Jürgen, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, Editori Laterza, Roma-Bari 1996

Habermas Jürgen, L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica, La Feltrinelli Editore, Milano 2013

Habermas Jürgen, Storia e critica dell'opinione pubblica, Editori Laterza, Roma-Bari 1974

Habermas Jürgen, Teoria dell'agire comunicativo, Il Mulino Editore, Bologna 1981

Haljan David, Constitutionalising secession, Hart Publishing, Oxford 2014

Hart Herbert L.A., The Concept of Law, Oxford University Press, Oxford 2012

Hartz Louis, La tradizione liberale in America : interpretazione del pensiero politico americano dopo la rivoluzione, La Feltrinelli Editore, Milano 1960

Higgins Rosalyn, The development of international law through the political organs of UN, Cambridge University Press, Cambridge 1965

Hobbes Thomas, Leviatano, trad. it. Gianni Micheli, BUR, Milano 2011

Hobsbawm Eric J., Il secolo breve. 1914-1991, BUR Saggi, Milano 1997

Iacometti Miryam, La laboriosa approvazione di un nuovo Statuto per la Catalogna, "Diritto pubblico comparato ed europeo", volume 2, anno 2006

Irti Natalino, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, Editori Laterza, Roma-Bari 2006

Jhonson Hugh S., Self-determination and world order, in Friedlander Robert A. e Alexander Yonah, Self-Determination: National, Regional, And Global Dimensions, Westview Press Publisher, Boulder 1980,

Jouvenel Bertrand de, La sovranità, Sciacca Enzo (a cura di), Giuffrè Editore, Milano 1971

Kant Immanuel, Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, Mimesis Edizioni, Milano 2015

Kelsen Hans, Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto, Carrino Agostino (a cura di), Giuffrè Editore, Milano 1989

Kelsen Hans, La dottrina generale dello Stato, trad. it. Petrozziello Maurizio (a cura di), Milano 1949

Kelsen Hans, Problemi fondamentali della dottrina del diritto pubblico esposti a partire dalla dottrina della proposizione giuridica, Carrino Agostino (a cura di), Editoriale Scientifica, Napoli 1991

Kelsen Hans, Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik, Vienna 1934, trad. it. Lineamenti di dottrina pura del diritto, Treves Renato (a cura di), Einaudi Editore, Torino 1967

Kelsen Hans, Scritti autobiografici, Diabasis Edizioni, Parma 2008

Kelsen Hans, Teoria generale del diritto e dello stato, Etas editore, Milano 1994

Knop Karen, Diversity and self-determination in international law, Cambridge University Press, Cambridge 2002

König René e Schmalfluss Axel, Kulturanthropologie, Düsseldorf Econ, Monaco di Baviera 1972

La Pergola Antonio, Residui contrattualistici e struttura federale nell'ordinamento degli Stati Uniti, Giuffrè Editore, Milano 1969

Lafuente Balle José María, L'art. 155 della costituzione spagnola: esame dottrinale e comparato, "Revista de derecho politico", volume 102, anno 2018, pag. 86

Lanchester Fulco e Ragionieri Maria Pia, I successori dell'impero. Le costituzioni degli ordinamenti ex URSS, Giuffrè Editore, Milano 1998

Lauterpacht Hersch, Recognition in International Law, Cambridge University Press, Cambridge 2012

Lehning Percy B., Theories of secession, Routledge, Londra 2015

Lenin Vladimir I., "Opere complete", vol. 20, Editori Riuniti, Roma 1971

Lilla Mark, L'identità non è di sinistra. Oltre l'antipolitica, Marsilio Editore, Venezia 2018

- Lind Michael, In defense of liberal nationalism, "Foreign Affairs", volume 73, anno 1994
- Livingston Donald W., The very idea of secession, in "Society", volume 5, anno 1998
- Locke John, Due trattati sul governo, UTET, Torino 2010
- Lombardi Giorgio, Lo Stato federale: profili di diritto comparato, Giappichelli Editore, Torino 1987
- Lopez Bofill Héctor, Estatutos y competencias despues de la STC 31/2010, "Revista Vasca de Administración Pública", volume 90, anno 2011
- Loprieno Donatella, Origini e conseguenze del Renvoi relative alla secessione del Quebec, "Amministrare", volume 1, anno 2002
- Loretoni Anna E Varsori Antonio (a cura di), Unire e dividere, unire o dividere. Gli Stati tra integrazione e secessione, Edizioni Aida, Siena 2003
- Luciani Massimo, Costituzione, istituzione e processi di costruzione dell'unità nazionale, "Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti", volume 2, anno 2011
- Luciani Massimo, L'antisovrano e la crisi delle costituzioni, "Rivista di diritto costituzionale", anno 1996
- Luraghi Raimondo, La guerra civile americana, BUR Storia, Milano 2013
- Luraghi Raimondo, Storia della guerra civile americana, Einaudi Editore, Torino 1971
- Mabellini Stefania, Identità culturale e territorio, tra integrazione e secessione, "Rassegna Parlamentare", volume 2, anno 2018
- Mabellini Stefania, Identità culturale e territorio, tra integrazione e secessione, Giuffrè Editore, Milano 2008
- MacCormick Neil, La sovranità in discussione: Diritto, stato e nazione nel "commonwealth" europeo, Il Mulino Editore, Bologna 2003
- MacMillan Kevin, Secession prospectives and the independence of Quebec, "Tulsa Journal of International and Comparative Law", volume 7, anno 1999
- Malem Sena Jorge M., Concepto y justificación della desobediencia", Ariel Editorial, Barcellona 1990
- Mancini Susanna, Ai confini del diritto. Una teoria democratica della secessione, "Osservatorio Costituzionale", gennaio 2015

Mancini Susanna, Minoranze autoctone e stato. Tra composizione dei conflitti e secessione, Giuffrè Editore, Milano 1996

Mancuso Francesco, Diritto, Stato, sovranità. Il pensiero politico-giuridico di Emer de Vattel tra assolutismo e rivoluzione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2002

Mancuso Francesco, Eguaglianza giuridica degli stati come principio di legalità: Kelsen tra Civitas maxima e sovranità, in Amendola Adalgiso e Bazzicalupo Laura, Dopo il nomos del moderno? Uguaglianza, neutralità, soggetto, Editoriale Scientifica, Napoli 2006

Margalit Avishai, L'etica della memoria, Il Mulino Editore, Bologna 2007

Margalit Avishai, La società decente, Guerini e Associati, Milano 1998

Margiotta Costanza, L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione, Il Mulino Editore, Bologna 2005

Marshall John, John Locke. Resistance, Religion and Responsibility, Cambridge University Press, Cambridge 1994

Martinico Giuseppe, Il diritto costituzionale come speranza, Giappichelli Editore, Torino 2019

Matteucci Nicola, Alla ricerca dell'ordine politico. Da Machiavelli a Tocqueville, Il Mulino Editore, Bologna 1984

Matteucci Nicola, Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno, UTET Libreria, Torino 1988

Matteucci Nicola, Positivismo giuridico e costituzionalismo, Giuffrè Editore, Milano 1963

Mazzini Giuseppe, Scritti editi ed inediti, vol. VI, Cooperativa tipografico - editrice, Imola 1907

McIlwain Charles Howard, Costituzionalismo antico e moderno, Il Mulino editore, Bologna 1990

Meadwell Hudson, Institutional design and state breaking in North America, in Carment David (a cura di), The international politics of Quebec secession. State Making and State Breaking in North America, Praeger Publishers, Westport 2001

Meadwell Hudson, Secession, States and International Society, in Review of international studies, "Review of International Studies", volume 25, anno 1999

Mezzadra Sandro e Petrillo Agostino, I confini della globalizzazione. Lavoro, culture, cittadinanza, manifestolibri edizioni, Roma 2000

- Mill John Stuart, Considerazioni sul governo rappresentativo, Prospero Michele (a cura di), Editori Riuniti, Roma 2019
- Miller David, On nationality, Oxford University Press, Oxford 1995
- Montani Pietro (a cura di), "Antigone e la filosofia", Donzelli Editore, Roma 2001
- Montesquieu Charles L. de, De l'esprit des lois, trad. it. Sergio Cotta (a cura di), Lo spirito delle leggi, UTET, Torino 1952, vol. 2
- Montesquieu Charles L. de, Lettres persanes, trad. it. Adolfo Ruata (a cura di), Lettere Persiane, UTET, Torino 1967
- Montesquieu Charles L. de, Lo spirito delle leggi, Rizzoli Editore, Milano 1989
- Moore Margaret, National self-determination and secession, Oxford University Press, Oxford 1998
- Moore Margaret, States, nations, and borders: the ethics of making boundaries, Cambridge University Press, Cambridge 2003
- Moore Margaret, The ethics of nationalism, Oxford University Press, Oxford 2001
- Moore Margaret, The Self-Determination Principle and the Ethics of Secession, Oxford University Press, Oxford 1998
- Morbidelli Giuseppe, Diritto pubblico comparato. Costituzioni e costituzionalismo, Monduzzi Editore, Bologna 2000
- Morrone Andrea, Federalismo e democrazia. Spunti teorici sull'opposizione unità-secessione, "Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo", volume 2, anno 2018
- Morrone Andrea, Federalismo e democrazia. Spunti teorici sull'opposizione unità-secessione, "Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo", volume 2, anno 2018
- Mosca Gaetano, Elementi di Scienza Politica, Nabu Press, Firenze 2011
- Müller Jan-Werner, Cos'è il populismo?, Università Bocconi Editore, Milano 2017
- Muñoz Machado Santiago, Comentario mínimo a la Constitución española, Critica ediciones, Barcellona 2018
- Musgrave Thomas D., Self-Determination and National Minorities, Clarendon Press, Oxford 1997

Negri Antonio, *Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno*, manifestolibri editore, Roma 2002

Negri Antonio, *L'Europa e l'impero: riflessioni su un processo costituente*, Manifestolibri, Roma 2003

Negri Guglielmo, *Il diritto costituzionale degli Stati Uniti d'America*, Nistri-lischi Editori, Pisa 1928

Neuberger Benjamin, *National self-determination in post-colonial Africa*, Continuum International Publishing Group, Londra 1986

Neumann Franz, *Lo stato democratico e lo stato autoritario*, Il Mulino Editore, Bologna 1973

Nevola Gaspare, *Capire la secessione*, "Rivista Il Mulino", volume 5, anno 1997

Nussbaum Martha, *La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca*, Il Mulino Editore, Bologna 1996

Obama Barak, *L'audacia della speranza. Il sogno americano per un mondo nuovo*, BUR – Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 2008

Ofuatey-Kodjoe W., *The principle of self-determination in international law*, Nellen Publishing Company, New York 1977

Ortino Sergio, *Diritto Costituzionale Comparato*, Editori Laterza, Roma-Bari 2014

Palma Luigi, *Corso di Diritto Costituzionale*, Pellas Editore, Firenze 1883

Passaniti Giuseppe, *Il Quebec è una 'nazione': un passo verso la 'riconciliazione' o la secessione?*, "Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo", volume 2, anno 2007

Passerin D'Entrèves Alessandro, *Obbedienza e resistenza in una società democratica*, Edizioni di Comunità, Milano 1970

Patten Alan, *Democratic Secession from a Multinational State*, "Ethics", volume 112, anno 2002

Pérez Royo Javier, *La proposta Ibarretxe: un progetto costituente per il Paese basco*, "Diritto pubblico comparato ed europeo", volume 2, anno 2004

Pérez Royo Javier, *La STC 31/2010 y la contribución de la jurisprudencia constitucional a la configuración de un Estado compuesto en España: elementos de continuidad y ruptura, e incidencia en las perspectivas de evolución del Estado autonómico*, "Revista Catalana de Dret Públic", volume 43, anno 2011

Philpott Daniel, In Defense of Self-Determination, "Ethics", volume 105, anno 1995

Pinelli Cesare, Alla ricerca dell'autenticità perduta. Identità e differenze nei discorsi e nei progetti di Europa, Editoriale Scientifica, Napoli 2017

Pinelli Cesare, Diritto Pubblico, Il Mulino Editore, Bologna 2018

Pinelli Cesare, Populismo, diritto e società. Uno sguardo costituzionale, "Questione Giustizia", volume 1, anno 2019, pag. 29.

Pinelli Cesare, The Populist Challenge to Constitutional Democracy, "European Constitutional Law Review", volume 7, anno 2011

Poggeschi Giovanni, La catalogna: dalla nazione storica alla repubblica immaginaria, Editoriale Scientifica, Napoli 2018

Poggeschi Giovanni, La Catalogna: fra voglia di secessione e sospensione dell'autonomia, "Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo", volume 7, anno 2018

Politi Fabrizio, Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino 2011

Pomerance Michla, Self-determination in Law and practice: the new doctrine in the United Nation, Martinus Nijhoff Publishers, Londra 1982

Pomerance Michla, Self-determination in Law and practice: the new doctrine in the United Nation, Martinus Nijhoff Publishers, Londra 1982

Predieri Albero e García De Enterría Eduardo (a cura di), La Constitución española de 1978. Estudio sistemático, CIVITAS, Madrid 1980

Prosperi Adriano, Identità. L'altra faccia della storia, Editori Laterza, Roma-Bari 2016

Pufendorf Samuel von, De Jure Naturae et Gentium, trad. it Todescan Franco e Palladini Fiammetta (a cura di), "Il diritto della natura e delle genti", CEDAM, Padova 2018

Pufendorf Samuel von, Diritto della natura e delle genti, CEDAM, Padova 2018

Quadri Rolando, Diritto internazionale pubblico, Liguori Editore, Napoli 1968

Quaglioni Diego, La sovranità, Editori Laterza, Bari 2004

Raic David, Statehood and the Law of Self-Determination, Kluwer Law International, Amsterdam 2002

Ramet Sabrina P., Profit motives of secession, "Society", volume 35, anno 1998

Ranzato Gabriele, *Il passato di bronzo. L'eredità della guerra civile nella Spagna democratica*, Editori Laterza, Roma-Bari 2006

Rawls John, *A theory of Justice*, Harvard University Press, Boston 1999

Rayan Erin, *Secession and Federalism in the United States: Tools for Managing Regional Conflict in a Pluralist Society*, *Oregon Law Review*, volume 96, Eugene 2017

Raz Joseph, *I valori fra attaccamento e rispetto*, Diabasis Edizioni, Parma 2003

Raz Joseph, *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*, Oxford University Press, Oxford 2009

Renan Ernest, *Che cos'è una nazione?*, Donzelli Editore, Roma 1993

Requejo Rodríguez Paloma, *La posició del Tribunal constitucional espanyol després de la STC 31/2010*, "Revista Catalana de Dret Públic", volume 43, anno 2011

Rhodie Nic e Ewing Winifred Crum (a cura di), *Intergroup Accommodation in Plural Societies*, Palgrave Macmillan, Londra 1978

Ridola Paolo, *Democrazia rappresentativa e parlamentarismo*, Giappichelli Editore, Torino 2011

Ridola Paolo, *Diritti di libertà e costituzionalismo*, Giappichelli Editore, Torino 1997

Ridola Paolo, *Diritti fondamentali. Un'introduzione*, Giappichelli Editore, Torino 2006

Ridola Paolo, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Giappichelli, Torino 2010

Ridola Paolo, *Esperienza, costituzioni, storia. Pagine di storia costituzionale*, Jovene Editore, Napoli 2019

Ridola Paolo, *Il costituzionalismo e lo Stato costituzionale*, "Rivista Nomos. Le attualità del diritto – Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale", anno 2018

Ridola Paolo, *Il principio libertà nello Stato costituzionale*, Giappichelli Editore, Torino 2018

Ridola Paolo, *Itinerari della deutsche Reise dei giuristi italiani: tra Weimar e Grundgesetz*, in "Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche", volume 6, anno 2015

Ridola Paolo, La Corte si apre all'ascolto della società civile, "Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo", volume 2, anno 2020

Ridola Paolo, La Costituzione della repubblica di Weimar come "esperienza" e come "paradigma", "Rivista trimestrale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti", volume 2, anno 2014

Ridola Paolo, Stato e costituzione in Germania, Giappichelli Editore, Torino 2016

Rimoli Francesco, L'idea di costituzione, Carocci Editore, Roma 2011

Rimoli Francesco, Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell'integrazione democratica, Giappichelli Editore, Torino 1999

Rinken Alfred, Das Öffentlich als verfassungstheoretisches Problem dargestellt am Rechtsstatus der Wohlfahrtsverbände, Duncker & Humblot, Berlino 1971

Rodotà Stefano, Solidarietà: Un'utopia necessaria, Ediotir Laterza, Roma-Bari 2014

Rodotà Stefano, Solidarietà. Un'utopia necessaria, Editori Laterza, Roma-Bari 2016

Romano Santi, L'instaurazione in fatto di un ordinamento giuridico e la sua legittimazione, in Santi Romano, Scritti minori, Giuffrè Editore, Milano 1950

Romano Santi, Lo Stato moderno e la sua crisi: saggi di diritto costituzionale, Giuffrè Editore, Milano 1969

Ronchetti Laura, Il nomos infranto: globalizzazione e costituzioni. Del limite come principio essenziale degli ordinamenti giuridici, Jovene Editore, Napoli 2007

Ronen Dov, The quest for self-determination, Yale University Press, New Haven 1979

Rosanvallon Pierre, Pensare il populismo, Castelvecchi Editore, Roma 2017

Rossi Pietro, Cultura e antropologia, Einaudi editore, Torino 1983

Rousseau Jean Jacques, Il contratto sociale, Laterza Editore, Roma 1997

Ruiz-Rico Ruiz Gerardo, Autodeterminazione e riforma costituzionale nello Stato autonomico spagnolo, "Diritto pubblico comparato ed europeo", volume 4, anno 200

Salmoni Fiammetta, Crisi della rappresentanza e democrazia: l'antiparlamentarismo e i corsi e ricorsi dei populismi, "Rivista trimestrale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti", volume 4, anno 2020

Sánchez Sixto e Pérez Lauro, Cataluña ante España. Visión histórica entre el mito y la realidad, "Anuario de la Facultad de Derecho (Universidad de Extremadura)", volume 33, anno 2017

Sanders Douglas, Is autonomy a principle in international law? "Nordic Journal of International Law", volume 55, anno 1986

Scarciglia Roberto, La Costituzione della Spagna (1978), CEDAM, Padova. 2016

Scarciglia Roberto, Profili costituzionali della secessione: dall'esperienza canadese all'indipendenza del Kosovo, "Diritto della Regione", volumi 5 e 6, anno 2009

Scelle Georges, Précis de droit des gens: principes et systematique, Dalloz Éditions, Parigi 2008

Schefold Daniel, La repubblica divisibile e indivisibile. Limiti, condizioni e funzione dell'unità politica, "Diritto e Società", volume 3, anno 2013

Schillaci Angelo, Dalla crisi economica alla crisi democratica: la sfida populista alla solidarietà e l'identità europea, "Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo", volume 13, anno 2020

Schillaci Angelo, Diritti fondamentali e parametro di giudizio. Per una storia concettuale delle relazioni tra ordinamenti, Jovene editore, Napoli 2012

Schillaci Angelo, Governo dell'economia e gestione dei conflitti nell'Unione europea. appunti sul principio di solidarietà, "Costituzionalismo.it", volume 1, anno 2017

Schillaci Angelo, Le storie degli altri. Strumenti giuridici del riconoscimento e diritti civili in Europa e negli Stati Uniti, Jovene Editore, Napoli 2018

Schillaci Angelo, Un anno vissuto pericolosamente: l'Italia e il "populismo di governo", in AA.VV., Los derechos fundamentales ante las crisis económica y de seguridad en un marco fragmentado, Thomson Reuters – Aranzadi, Cizur Menor 2020

Schmitt Carl, Il nomos della terra nel diritto internazionale dello Jus publicum europeaeum, Volpi Franco (a cura di), Edizioni Adelphi, Milano 1991

Sieyès Emmanuel-Joseph, Che cosa è il terzo stato?, in Cerroni Umberto (a cura di), Editori Riuniti, Roma 2016.

- Silvestri Gaetano, *Costituzionalismo e crisi dello Stato-nazione. Le garanzie possibili nello spazio globalizzato*, "Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico", volume 4, anno 2013
- Silvestri Gaetano, *Il potere costituente come problema teorico-giuridico*, "Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional", volume 8, anno 2004
- Smith Anthony D., *Le origini culturali delle nazioni*, Il Mulino Editore, Bologna 2010
- Smith Anthony D., *Le origini culturali delle nazioni*, Il Mulino Editore, Bologna 2010, pag. 269
- Somma Alessandro, *Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale*, DeriveApprodi Editore, Roma 2018
- Spengler Oswald, *Der Untergang des Abendlandes*, Bibliographisches Institut GmbH, Monaco di Baviera 1918
- Spengler Oswald, *I tramonti dell'Occidente. Lineamenti di una morfologia della storia mondiale*, Guanda Editore, Parma 1991
- Stein Ralph Michael, *The south won't rise again but it's time to study the defunct confederacy's constitution*, "Peace Law Review", volume 21, anno 2001
- Steiner George, *Le Antigoni*, Garzanti Editore, Roma 1984
- Storace Erasmo Silvio, *Democrazia e populismo. Sull'impossibilità di una democrazia post-rappresentativa, a partire da B. Constant e N. Bobbio*, "Rivista Internazionale Di Filosofia", volume 24, anno 2017
- Story Joseph, *Commentaries on the Constitution of the United States*, Andresite Press, New York 1970
- Strauss Leo, *Che cos'è la filosofia politica?*, Il Nuovo Melangolo, Genova 2011
- Tancredi Antonello, *La secessione nel diritto internazionale*, CEDAM, Padova 2001
- Tancredi Antonello, *Secessione e diritto internazionale: un'analisi del dibattito*, "Diritto pubblico comparato ed europeo", volume 2, anno 2015
- Tedde Alessandro, *Conflitto di classe e forma istituzionale*, "Democrazia e diritto", volume 4, anno 2016
- Thoreau Henry David, *Civil Disobedience*, trad. it. Sanavio Piero (a cura di), BUR, Milano 2013
- Thorpe Francis N., *The constitutional History*, Palala Press, Oxford 2015
- Tocqueville Alexis de, *La democrazia in America*, EUTET, Torino 2014

Tomuschat Christian, *Modern Law of Self-determination*, Martinus Nijhoff Publishers, Londra 1993

Tosi Dario Elia, *Secessione e costituzione tra prassi e teoria*, Jovene Editore, Napoli 2007

Toynbee Arnold J., *A Study of History*, Oxford University Press, Londra 1934

Tur Ausina Rosario y Álvarez Conde Enrique, *Las consecuencias Jurídicas de la Sentencia 31/2010, de 28 junio del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Catalunya*, Aranzadi, Bilbao 2010

Vattel Emmerich de, *Le Droit Des Gens, Ou Principes de La Loi Naturelle, Appliqués a la Conduite & Aux Affaires Des Nations & Des Souverains*, General Books, Lione 2012

Viver Pi-Sunyer Carles, *El Tribunal Constitucional, ¿«Siempre, Solo... E Indiscutible»? La Función Constitucional De Los Estatutos En El Ámbito De La Distribución De Competencias Según La Stc 31/2010*, *Revista Española de Derecho Constitucional*, volume 91, anno 2011

Volpi Mauro, *Libertà e autorità : la classificazione delle forme di Stato e delle forme di governo*, Giappichelli Editore, Torino 2010

Volpi Mauro, Morbidelli Giuseppe e Feroni Ginevra Cerrina, *Diritto costituzionale comparato*, Giappichelli Editore, Torino 2020

Von Layden Wolfgang, *Hobbes e Locke. Libertà e obbligazione politica*, Il Mulino Editore, Bologna 1984

Walzer Michael, *Guerre giuste e ingiuste*, Editori Laterza, Roma 2009

Walzer Michael, *Nation and Universe: Tanner Lectures on Human Values*, Oxford University Press, Oxford 1989

Walzer Michael, *Spheres of Justice: a defense of pluralism and equality*, Basic Books, New York 1983

Weill Rivka, *Secession and the Prevalence of Both Militant Democracy and Eternity Clauses Worldwide*, *Cardozo Law Review*, volume 40, anno 2018

Wellman Christopher H., *A defense of secession and political self-determination*, in *Philosophy and public affairs*, volume 24, anno 1995

Wellman Christopher H., *A Theory of Secession*, Cambridge University Press, Cambridge 2005

Williams Paul e Janotti Pecci Francesca, Earned sovereignty: bridging the gap between sovereignty and self-determination, "Stanford Journal of International Law", volume 40, anno 2021

Zagrebelsky Gustavo, Il diritto mite, Einaudi Editore, Torino 1992

Zagrebelsky Gustavo, Portinaro Pier Paolo e Luther Jörg (a cura di), Il futuro della costituzione, Einaudi Editore, Torino 1996